XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (C. 2984, approvata dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

*** 1.1.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 1.2.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 1.3.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 1.4.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 5, le parole: « con l'arco o » sono soppresse;

b) all'articolo 13, comma 2, le parole: « dell'arco e » sono soppresse;

c) all'articolo 18:

1) al comma 1, lettere *a)* e *b)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre »;

2) al comma 2, le parole: « 1° settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 1° ottobre »;

3) al comma 5, le parole: « e venerdì » sono sostituite dalle seguenti: « , sabato, domenica e gli altri giorni festivi »;

4) al comma 6, le parole: « e venerdì » sono sostituite dalle seguenti: « , sabato, domenica e negli altri giorni festivi »;

d) all'articolo 21, comma 1, alla lettera *a)* premettere la seguente:

« 0a) l'esercizio venatorio conducendo o accompagnando minori di anni diciotto nei luoghi e nei periodi in cui è consentita l'attività venatoria; »

e) all'articolo 22:

1) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e comunque non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età del richiedente »;

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di tre anni fino al compimento del sessantesimo anno di età e di un anno fino al compimento del settantacinquesimo anno di età e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa. »;

3) al comma 11, le parole: « dell'arco e » sono soppresse.

1.5. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Brambilla.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche del titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: « Norme per la protezione della fauna selvatica ome-

oterma e per il prelievo venatorio nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione ».

1.6. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al titolo della legge 11 febbraio 1992 n. 157)

1. Il titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: « Norme per il riconoscimento del diritto alla vita, alla libertà, alla dignità e per la protezione della fauna selvatica omeoterma ».

1.7. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Disposizioni a tutela della fauna selvatica)

1. Al fine di tutelare il patrimonio di fauna selvatica, bene costituzionalmente tutelato, l'attività venatoria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sospesa per la durata di anni quattro.

1.8. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al titolo della legge 11 febbraio 1992 n. 157)

1. Il titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: « Norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma, per il suo riconoscimento al diritto alla vita e alla libertà, secondo gli orientamenti giuridici ed etici della società contemporanea. ».

*** 1.9.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 1.10.** Cherchi, Caramiello.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio *con le seguenti*: Norme per la conservazione della fauna selvatica omeoterma e per la disciplina dell'attività vena-

toria nel rispetto degli equilibri ecologici, ecosistemici ed ambientali.

1.11. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio *con le seguenti*: Disposizioni in materia di tutela, gestione e monitoraggio della fauna selvatica omeoterma e di regolazione dell'attività venatoria.

1.12. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio *con le seguenti:* Disposizioni per la salvaguardia ecologica della fauna omeoterma e l'abolizione progressiva dell'attività venatoria.

1.13. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire le parole: Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio *con le seguenti:* Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e il ripristino degli equilibri ecosistemici.

1.14. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: Norme per la gestione e la *con le seguenti:* Norme di conformità agli articoli 9 e 41 della Costituzione, nonché in recepimento del diritto comunitario e delle convenzioni internazionali, rivolte alla.

*** 1.15.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 1.16.** Cherchi, Caramiello.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: Norme per la gestione e la *con le seguenti:* Norme di conformità all'articolo 9 della Costituzione volte alla.

1.17. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sopprimere le parole: per la gestione e.

*** 1.18.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 1.19.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1 sostituire le parole: per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio *con le seguenti:* per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per la gestione del prelievo venatorio.

1.20. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma *con le seguenti:* per la protezione della fauna selvatica omeoterma e della erpetofauna.

1.21. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire le parole: per la gestione e la protezione *con le seguenti:* per la tutela, l'adozione di misure volte alla conoscenza e alla convivenza, nonché alla.

*** 1.22.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 1.23.** Cherchi, Caramiello.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1 sostituire le parole: per la gestione e la protezione *con le seguenti:* per la prioritaria protezione e la gestione.

1.24. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: per la gestione *con le seguenti:* per la tutela, quale bene costituzionalmente protetto.

*** 1.25.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 1.26.** Cherchi, Caramiello.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire le parole: per la gestione *con le seguenti:* per la tutela, la protezione e la conservazione.

**** 1.27.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

**** 1.28.** Cherchi, Caramiello.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: per la gestione *con le seguenti:* per la piena valorizzazione.

1.29. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: per la gestione *con le seguenti:* per la tutela.

*** 1.30.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 1.31.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la parola: gestione *con le seguenti*: conservazione delle biocenosi.

**** 1.32.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

**** 1.33.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la parola: gestione *con la seguente:* conservazione.

1.34. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la parola: gestione *con la seguente:* salvaguardia.

1.36. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la parola: gestione *con la seguente*: tutela.

1.37. Cherchi, Caramiello.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1 sostituire la parola: gestione *con la seguente:* cura.

1.38. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la parola: gestione, *con le seguenti:* conservazione e tutela quali princìpi universalmente riconosciuti per la continuità della vita sul pianeta.

*** 1.39.** Cherchi, Caramiello.

*** 1.40.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire le parole: e la protezione *con le seguenti:* , la protezione e la tutela.

1.41. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la parola: protezione, *con la seguente*: conservazione.

1.42. Schullian, Gebhard, Steger.

(Ritirato)

* * *

Al comma 1, dopo le parole: fauna selvatica omeoterma *aggiungere le seguenti:* quale componente essenziale della biodiversità nazionale.

1.43. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la parola: omeoterma *aggiungere le seguenti:* ai sensi degli articoli 9 e 41 della Costituzione.

1.44. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1 sostituire le parole: nonché per il prelievo venatorio *con le seguenti:* in adempimento degli articoli 9, 41 e 117 della Costituzione.

1.45. Cherchi, Caramiello.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: nonché per il prelievo venatorio *con le seguenti:* nonché per la stretta regolamentazione del prelievo venatorio così come regolato dal diritto comunitario, dalle convenzioni internazionali, nonché sulla base delle emergenze ambientali e climatiche.

*** 1.46.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 1.47.** Cherchi, Caramiello.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1 sostituire le parole: nonché per il prelievo venatorio *con le seguenti:* in adempimento dell'articolo 9 della Costituzione.

1.48. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: nonché per il prelievo venatorio *con le seguenti:* anche nell'interesse delle future generazioni.

1.49. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: per il prelievo venatorio *con le seguenti*: per la sospensione del prelievo venatorio per un periodo non inferiore ad anni 3.

*** 1.50.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 1.51.** Cherchi, Caramiello.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: per il prelievo venatorio *con le seguenti:* per la tutela degli animali selvatici, dei loro habitat, degli ecosistemi.

1.52. Cherchi, Caramiello.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: per il prelievo venatorio *con le seguenti:* nonché

per la tutela di tutte le specie di mammiferi e uccelli.

*** 1.53.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 1.54.** Cherchi, Caramiello.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: per il prelievo venatorio *con le seguenti:* per la tutela degli *habitat*.

1.55. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: per il prelievo *con le seguenti:* divieto dell'esercizio.

1.56. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire le parole: per il *con le seguenti:* per la sospensione del.

1.57. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la parola: prelievo *con le seguenti*: controllo sostenibile.

1.58. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per la promozione di modelli di convivenza non predatoria tra umani e animali selvatici.

1.59. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto della biodiversità e degli ecosistemi.

1.60. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione.

1.61. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 842 del codice civile)

1. All'articolo 842 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi primo e secondo sono abrogati;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Pesca ».

Conseguentemente, al titolo aggiungere le seguenti parole: e modifiche all'articolo 842 del codice civile in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia.

1.01. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

ART. 2.

Sopprimerlo.

*** 2.1.** Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 2.2.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 2.3.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 2.4.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione della fauna selvatica)

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « è tutelata » sono inserite le seguenti: « controllata e gestita »;

b) al comma 1-*bis*, dopo le parole: « esigenze ecologiche » sono inserite le seguenti: « economiche, agricole »;

c) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, nel rispetto dei limiti di cui alla presente legge, concorre alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema ».

2.5. Gadda.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione della fauna selvatica)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È comunque esclusa ogni forma di prelievo in periodi critici per la riproduzione, la migrazione o l'adattamento stagionale delle specie selvatiche. ».

2.6. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito infine il seguente periodo: « L'esercizio dell'attività venatoria non deve inoltre pregiudicare le attività economiche, in particolare quelle legate allo sfruttamento incruento delle risorse naturali ».

2.7. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito, in fine, il seguente periodo: « L'esercizio dell'attività venatoria non deve inoltre pregiudicare le attività economiche, in particolare quelle legate allo sfruttamento incruento delle risorse naturali ».

2.8. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « pro-

duzioni agricole » sono aggiunte le seguenti: « e nel rispetto della quiete pubblica ».

2.9. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole « produzioni agricole » sono aggiunte « e all'ambiente naturale ».

2.10. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole « produzioni agricole » sono aggiunte le seguenti: « e all'ambiente naturale ».

2.11. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 7-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 7-*ter*. Il Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, procede ad una sospensione straordinaria della stagione venatoria, qualora dalla relazione ministeriale prevista all'articolo 35, comma 2, della presente legge, risulti un impatto eccessivo, in termini di prelievo venatorio e danneggiamento dell'ambiente da parte dell'esercizio venatorio o qualora intervengano ulteriori fattori ambientali a discapito dello stato di conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente.

7-*quater*. Con cadenza quinquennale, l'esercizio dell'attività venatoria è sospeso per una stagione al fine di permettere il ristoro della fauna selvatica oggetto di attività venatoria nonché degli ambienti naturali interessati da tale attività. ».

2.12. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera* a);

b) *sostituire la lettera* b) *con la seguente*:

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'esercizio dell'attività venatoria sebbene consentito è subordinato al principio di precauzione e alla previa verifica scientifica della compatibilità con la tutela della fauna e degli *habitat*. ».

2.13. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera* a);

b) *sostituire la lettera* b) *con la seguente*:

b) il comma 2 è soppresso.

2.14. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 2.15.** Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 2.16.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 2.17.** Gadda.

*** 2.18.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 2.19.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* misure adottate *sono aggiunte le seguenti:* non siano in contrasto con l'articolo 9 della costituzione e.

2.20. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* e ricreative *sono aggiunte le seguenti:* nonché delle Convenzioni internazionali sottoscritte dallo Stato.

2.21. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* nonché delle tradizioni *con le seguenti*: nonché della necessità di portare alla conoscenza dei cittadini il divieto delle

pratiche tradizionali riguardanti gli animali selvatici.

2.22. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* nonché delle tradizioni *con le seguenti*: nonché della necessità di promuovere campagne di informazione sul divieto di adottare tradizioni, anche gastronomiche, relative alla fauna.

2.23. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* nonché delle tradizioni *con le seguenti*: nonché del superamento delle pratiche tradizionali riguardanti gli animali selvatici, sanzionate a norma di legge.

2.24. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* nonché delle tradizioni *con le seguenti*: nonché della conoscenza del divieto delle pratiche tradizionali esercitate sul patrimonio di fauna selvatica.

2.25. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, la lettera a), *sostituire le parole:* nonché delle tradizioni *con le seguenti*: e tenendo prioritariamente conto della tutela della fauna, degli ecosistemi e della pubblica incolumità.

2.26. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole*: nonché delle tradizioni *con le seguenti*: e tenendo prioritariamente conto della tutela della pubblica incolumità.

2.27. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole*: nonché delle tradizioni *con le se-*

guenti: escludendo esplicitamente pratiche storiche riconosciute come crudeli.

2.28. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* nonché delle tradizioni *con le seguenti*: nonché della salvaguardia della biodiversità e di tutela della fauna;

b) *sopprimere la lettera* b).

2.29. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* nonché delle tradizioni *con le seguenti:* nonché dell'agricoltura.

2.30. Gadda.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* nonché delle tradizioni *sono aggiunte le seguenti*: che non possono comunque riguardare pratiche di cattura, uccisione e commercializzazione degli animali selvatici.

2.31. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* nonché delle tradizioni *sono aggiunte le seguenti:* con l'esclusione di qualunque forma di uccellagione.

2.32. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* nonché delle tradizioni *sono aggiunte le seguenti:* che non possono riguardare le specie di avifauna.

2.33. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* nonché delle tradizioni *sono aggiunte le*

seguenti: di convivenza con gli animali selvatici.

2.34. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea e della tutela della suddetta specie, è affidato al Ministro dei trasporti e al ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'ambito delle proprie competenze. ».

2.35. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* nonché delle tradizioni *sono aggiunte le seguenti:* di prevenzione incruenta dei danni eventualmente arrecati dalla fauna selvatica.

2.36. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera a), *aggiungere in fine le seguenti parole:* ove non contrastanti con la tutela della biodiversità.

2.37. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. Lo Stato, le regioni e le province autonome promuovono, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni ambientaliste riconosciute, attività di educazione civica ambientale, finalizzate alla tutela della biodiversità, al rispetto della fauna selvatica e alla corretta gestione dei rifiuti sia nelle aree rurali e naturali, sia in quelle urbane e periurbane limitrofe, anche in coerenza con i principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ».

2.38. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 2.39.** Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 2.40.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 2.41.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente*:

b) al comma 2, dopo le parole: « di conservazione », sono aggiunte le seguenti: « e tutela ».

2.42. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente*:

b) al comma 2, dopo le parole: « fauna selvatica », sono aggiunte le seguenti: « e degli *habitat* ».

2.43. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Al comma 1, sostituire lettera b) *con la seguente*:

b) al comma 2, dopo le parole: « fauna selvatica », sono aggiunte le seguenti: « e degli ecosistemi ».

2.44. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sostituire lettera b), *con la seguente*:

b) al comma 2, dopo le parole: « fauna selvatica », sono aggiunte le seguenti: « e dell'ambiente ».

2.45. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sostituire lettera b), *con la seguente*:

b) al comma 2, le parole: « non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole », sono sostituite dalle seguenti: « affinché concorra alla promozione e allo sviluppo della bioagricoltura ».

2.46. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente*:

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione nonché delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, con particolare riferimento agli obblighi di recupero degli ecosistemi terrestri, marini e d'acqua dolce degradati, cui anche l'attività venatoria deve conformarsi. ».

2.47. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ma costituisce un significativo pericolo per la tutela della biodiversità e degli ecosistemi ».

2.48. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ma costituisce un potenziale rischio per la tutela della biodiversità e degli ecosistemi ».

2.49. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ma rappresenta un serio rischio per la tutela della biodiversità e degli ecosistemi ».

2.51. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente*:

b) al comma 1-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e non arrechi disturbo alle attività ricreative ed escursionistiche ».

2.52. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ma è un problema per la tutela della biodiversità e degli ecosistemi ».

2.53. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ma è un pericolo per la tutela della biodiversità e degli ecosistemi ».

2.54. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire lettera b), *con la seguente*:

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e alcun pericolo per la popolazione ».

2.55. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: ,* nel rispetto dei limiti di cui alla presente legge concorre *con le seguenti*: nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione provvede.

2.56. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole*: concorre alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema *con le seguenti*: è sospeso quando contrasta con la tutela della biodiversità e dell'ecosistema.

2.57. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *sostituire la parola*: concorre *con la seguente*: provvede.

2.58. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: L'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, vietata nei centri urbani, nelle aree protette, nonché

nel demanio dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

2.59. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente*:

b-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Lo Stato, le regioni e le province autonome riconoscono la fauna selvatica come soggetto di interesse ecologico primario e ne garantiscono la protezione anche rispetto a forme di sfruttamento storicamente tollerate ma non più compatibili con i limiti degli ecosistemi e i mutamenti climatici in atto. ».

2.60. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente*:

b-bis) al comma 5-*bis*, le parole: « per quanto possibile », sono soppresse.

2.61. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente*:

b-bis) al comma 7, le parole: « e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 » sono soppresse.

2.62. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente*:

b-bis) al comma 7.1, le parole: « periodicamente » sono sostituite con le seguenti: « annualmente ».

2.63. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente*:

b-bis) al comma 7-*bis*, le parole, ovunque ricorrano: « e l'utilizzazione », sono sostituite con le seguenti: « e la tutela; ».

2.64. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente*:

b-bis) al comma 7-*bis*, secondo periodo, dopo le parole: « trasmette », sono aggiunte le seguenti: « periodicamente ».

2.65. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente*:

b-bis) al comma 7-*bis*, le parole, ovunque ricorrano: « e l'utilizzazione » sono « soppresse; ».

2.66. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

ART. 3.

Sopprimerlo.

*** 3.1.** Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 3.2.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 3.3.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 3.4.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 è della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

2. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato:

a) per gli aeroporti civili al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di cui all'articolo 7 della presente legge. Tale controllo viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici e non cruenti;

b) per gli aeroporti militari al Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di cui all'articolo 7 della presente legge. Tale controllo viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici e non cruenti;

c) per gli aeroporti militari aperti al traffico civile al Ministero della difesa di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di cui all'ar-

ticolo 7 della presente legge. Tale controllo viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici e non cruenti.

3.5. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di oggetto della tutela)

1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dopo le parole: « della tutela » sono inserite le seguenti: del controllo e della gestione;

b) al comma 1, dopo le parole: « della tutela » sono inserite le seguenti: « , del controllo e della gestione »;

c) al comma 3, le parole: « degli uccelli » sono sostituite dalle seguenti: « della fauna selvatica e delle specie domestiche inselvatichite » e le parole: « al Ministro dei trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « ai gestori aeroportuali »*;*

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente ».

3.6. Gadda.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « rinolofo euriale (Rhinolophus euryale), ferro di cavallo maggiore *(Rhinolophus ferrumequinu)*, ferro di cavallo minore *(Rhinolophus hipposideros)*, rinolofo di mehely *(Rhinolophus mehelyi)*, vespertilio di bechstein *(Myotis bechsteini)*, vespertilio di blyth *(Myotis blythi)*, vespertilio di capaccini *(Myotis capaccini)*, vespertilio dasicneme *(Myotis dasycneme)*, vespertilio smarginato *(Myotis emarginatus)*, vespertilio maggiore *(Myotis myotis)*, barbastello *(Barbastella barbastellus)*, miniottero *(Miniopterus schreibersi)*, muflone sardo *(Ovis o. musimon)* ».

3.7. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2 della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera *c)* dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e tutte le specie inserite nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE non precedentemente menzionate e non presenti negli allegati II/1 e II/2 della direttiva 2009/147/CE ».

3.8. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2 della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b),* dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , re di quaglie *(Crex crex)*, voltolino (*Porzana porzana*), schiribilla (*Porzana parva*), schiribilla grigiata (*Porzana pusilla*). ».

3.9. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2 della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera *b)* dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte infine le seguenti parole: « svasso maggiore *(Podiceps cristatus)*, tuffetto *(Tachybaptus ruficollis)*, svasso piccolo *(Podiceps nigricollis)* ».

3.10. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2 della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera *b)* dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono

aggiunte infine: « tutte le specie di Averla *(Lanius)* di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/CE. ».

3.11. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2 della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera *b)* dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « stercorario mezzano *(Stecorarius pomarinus)*, labbo *(Stercorarius parasiticus)* ».

3.12. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2 della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera *b)* dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « succiacapre (*Caprimulgus europaeus)*, martin pescatore (*Alcedo atthis*) ».

3.13. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b)* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte infine le seguenti parole: « cigno minore *(Cygnus colombianus)*, anatra marmorizzata (*Marmaronetta angustirostris*), chiurlottello *(Numenius tenuirostris)*, Ibis eremita (*Geronticus* eremita). »

3.14. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b) d*ella legge della legge 11 febbraio 1992,

n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « gruccione (*Merops apiaster*) ».

3.15. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *a)* della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « istrice (*Hystrix crestata*) ».

3.16. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « berta maggiore (*Calonectris diomedea*), berta minore *(Puffinus yelkouan)*, uccello delle tempeste *(Hydrobates pelagicus)*. ».

3.17. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « tarabusino *(Ixobrychus minutus)*, sgarza ciuffetto *(Ardeola ralloides)*, airone rosso *(Ardea purpurea)* ».

3.18. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « strolaga minore (*Gavia stellata*), strolaga mez-

zana (*Gavia arctica*), strolaga maggiore (*Gavia immer*) ».

3.19. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « pivieressa (*Pluvialis squatarola*), beccaccia di mare (*Haematopus astralegus*). ».

3.20. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « gallo cedrone (*Tetrao urogallus*), francolino di monte (*Tetrastes bonasia*) ».

3.21. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « gracchio alpino (*Pyrrhocorax graculus*), corvo imperiale (*Corvus corax*) ».

3.22. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: « tutte le specie di oche (*Anserinae*) ».

3.23. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ibis eremita (*Geronticus eremita*) ».

3.24. Cherchi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « fratino (*Charadrius alexandrinus*) ».

3.25. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « pernice bianca (*Lagopus muta*) ».

3.26. Cherchi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: « genetta (*Genetta genetta*) ».

3.27. Cherchi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b)* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « beccapesci (*Sterna sandvicensis*), sterna comune (*Sterna hirundo*), sterna codalunga (*Sterna paradisea*), fraticello (*Sterna albifrons*), sterna di Dougall (*Sterna dougalli*), mignattino (*Chlidonias niger*), mignattino piombato (*Chlidonias hybridus*), gabbianello (*Larus minutus*). ».

3.28. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b)* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « e tutte le specie inserite nell'allegato I non precedentemente menzionate e non presenti negli allegati II/1 e II/2 della Direttiva 2009/147/CE ».

3.29. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b)* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , re di quaglie (*Crex crex*), voltolino (*Porzana porzana*), schiribilla (*Porzana parva*), schiribilla grigiata (*Porzana pusilla*). ».

3.30. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b)* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « cigno minore (*Cygnus colombianus*), anatra marmorizzata (*Marmaronetta angustirostris*),

chiurlottello (*Numenius tenuirostris*), ibis eremita (*Geronticus eremita*). ».

3.31. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b)* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « svasso maggiore (*Podiceps cristatus*), tuffetto (*Tachybaptus ruficollis*), svasso piccolo (*Podiceps nigricollis*). ».

3.32. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b)* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « tutte le specie di averle (*Lanius*) di cui all'allegato I della Direttiva 2009/147/CE. ».

3.33. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1., lettera *b)* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « stercorario mezzano (*Stecorarius pomarinus*), labbo (*Stercorarius parasiticus*). ».

3.34. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b),* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « . Sono inoltre particolarmente protette tutte le spe-

cie classificate di avifauna classificate Spec 1, Spec 2, Spec 3 ».

3.35. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b),* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), martin pescatore (*Alcedo atthis*). ».

3.36. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b),* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) » è aggiunta la seguente: « gruccione (*Merops apiaster*) ».

3.37. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *a),* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*) » è inserita la seguente: « istrice (*Hystrix crestata*). ».

3.38. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera* a);

b) *sopprimere la lettera* b).

3.39. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera* a);

b) *alla lettera* b) *dopo le parole:* della fauna selvatica e delle specie domestiche inselvatichite *aggiungere le seguenti*: ad eccezione dei canidi e dei felidi. Tutti gli interventi debbono essere realizzati in maniera incruenta.

3.40. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *alla lettera* b) *dopo le parole:* della fauna selvatica e delle specie domestiche inselvatichite *aggiungere le seguenti*: ad eccezione dei canidi e dei felidi. Tutti gli interventi debbono essere realizzati in maniera incruenta.

3.41. Cherchi, Caramiello.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera* a);

b) *dopo il comma 3 è aggiunto il seguente*:

3-*bis*. Le attività di controllo della fauna nelle aree aeroportuali devono privilegiare metodi tecnologici e preventivi non cruenti. Il ricorso a interventi diretti è ammesso solo in casi eccezionali, nel rispetto della tutela della biodiversità.

3.42. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 3.43.** Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 3.44.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 3.45.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 3.46.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Al fine di garantire la sicurezza del traffico aereo e la tutela della fauna selvatica, è istituito un programma, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la creazione di corridoi faunistici volti a indirizzare il passaggio degli animali selvatici verso aree lontane dalle sedi aeroportuali. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi della collaborazione degli enti

competenti in materia ambientale e aeroportuale, ne cura l'individuazione, la pianificazione e la gestione, secondo criteri tecnico-scientifici volti a minimizzare i rischi di interferenza tra fauna e attività aeronautiche. ».

3.47. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, la lettera a) *è sostituita dalla seguente*:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « e di uccelli » sono aggiunte le seguenti: « , di rettili e anfibi ».

3.48. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *a)* sono aggiunte in fine le seguenti parole: « Tasso (*Meles meles)*. ».

3.49. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte infine la parole: « Tasso (*Meles meles*). ».

3.50. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a), *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « rinolofo euriale (*Rhinolophus euryale)*, ferro di cavallo maggiore (*Rhinolophus ferrumequinu*), ferro di cavallo minore (*Rhinolophus hipposideros*), rinolofo di mehely (*Rhinolophus mehelyi*), vespertilio di bechstein (*Myotis bechsteini*), vespertilio di blyth (*Myotis blythi*), vespertilio di capaccini (*Myotis capaccini*), vespertilio dasicneme (*Myotis dasycneme*), vespertilio smarginato (*Myotis emarginatus*), vespertilio maggiore (*Myotis myotis*), barbastello (*Barbastella barbastellus*), miniottero (*Miniopterus schreibers*i), muflone sardo (*Ovis o. musimon*); ».

3.51. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono aggiunte le se-

guenti: « Forapaglie castagnolo (*Acrocephalus melanopogon)*, ».

3.52. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono aggiunte le seguenti: « Codirosso spazzacamino (*Phoenicurus ochruros*) ».

3.53. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono aggiunte le seguenti: « Cannaiola verdognola (*Acrocephalus palustris*), ».

3.54. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole « uccelli: » sono aggiunte le seguenti: « Sterpazzolina comune (*Sylvia conspicillata)* ».

3.55. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Berta delle Baleari (*Puffinus mauretanicus*), ».

3.56. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Usignolo di fiume (*Cercotrichas galactotes*) ».

3.57. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Beccaccia di mare (*Haematopus ostralegus*), ».

3.58. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Oca lombardella minore (*Anser erythropus*), ».

3.59. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Pavoncella gregaria (*Vanellus gregarius*), ».

3.60. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Zigolo capinero (*Emberiza melanocephala*), ».

3.61. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Piro piro boscherecio (*Tringa glareola),* ».

3.62. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Calandrella (C*alandrella brachydactyla)* ».

3.63. Borrelli, Zanella, Bonelli.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Pulcinella di mare *(Fratercula arctica*), ».

3.64. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*), ».

3.65. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Sterpazzola di Sardegna (Sylvia sarda) ».

3.66. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Piro piro piccolo (*Actitis hypoleucos),* ».

3.67. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Zigolo dal collare (*Emberiza aureola),* ».

3.68. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Piviere dorato (*Pluvialis apricaria*), ».

3.69. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Chiurlo piccolo (*Numenius phaeopus*), ».

3.70. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Chiurlo maggiore (*Numenius arquata*), ».

3.71. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Zigolo giallo (*Emberiza citrinella),* ».

3.72. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Moretta codona (*Clangula hyemalis*), ».

3.73. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Occhiocotto (*Sylvia melanocephala),* ».

3.74. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Moretta tabaccata (*Aythya nyroca),* ».

3.75. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Sterpazzolina (*Sylvia cantillans*), ».

3.76. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Pivieressa (*Pluvialis squatarola),* ».

3.77. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Averla capirossa (*Lanius senator*), ».

3.78. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Passera d'Italia *(Passer italiae),* ».

3.79. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Calandra (*Melanocorypha calandra),* ».

3.80. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Passera lagia (*Petronia petronia*), ».

3.81. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Fratino (*Charadrius alexandrinus*), ».

3.82. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Cappellaccia (*Galerida cristata*) ».

3.83. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Beccapesci (*Sterna sandvicensis)*, ».

3.84. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Averla piccola (*Lanius collurio)*, ».

3.85. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Berta minore (*Puffinus yelkouan*), ».

3.86. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Folaga cornuta (*Fulica cristata)*, ».

3.87. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Balestruccio (*Delichon urbicum)*, ».

3.88. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Tordo sassello *(Turdus iliacus*), ».

3.89. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Sterna comune (*Sterna hirundo)*, ».

3.90. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Pittima reale (*Limosa limosa*), ».

3.91. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Culbianco (*Oenanthe oenanthe)*, ».

3.92. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Zigolo nero (*Emberiza cirlus*), ».

3.93. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Tottavilla *(Lullula arborea*) ».

3.94. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Stiaccino (*Saxicola rubetra*), ».

3.95. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Rigogolo (*Oriolus oriolus),* ».

3.96. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Allodola (*Alauda arvensis*), ».

3.97. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole; « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Rondine (*Hirundo rustica*) ».

3.98. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Moretta (*Aythya ferina*), ».

3.99. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Cesena (*Turdus pilaris*) ».

3.100. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « uccelli: » sono inserite le seguenti: « Upupa (*Upupa epops*), ».

3.101. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Chiurlo nano (*Numenius minutus*), Marabù (*Leptoptilos crumenifer*) ».

3.102. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « ,Schiribilla (*Zapornia parva*), Anatra falcata (*Mareca falcata*) ».

3.103. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Avvoltoio Reale (*Sarcoramphus papa*) ».

3.104. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Capovaccaio (*Neophron percnopterus)* ».

3.105. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Pittima minore (*Limosa lapponica*) ».

3.106. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « Tuffetto (T*achybaptus ruficollis*) ».

3.107. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Alca impenne (*Pinguinus impennis*) ».

3.108. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: , « Gazza azzurra (*Cyanopica cyanus*) ».

3.109. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Voltapietre (*Arenaria interpres*) ».

3.110. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano di Sabine *(Xema sabini*) ».

3.111. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Cicogna bianca (*Ciconia ciconia*) ».

3.112. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Martin pescatore (*Alcedo atthis*) ».

3.113. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Quattrocchi (*Bucephala clangula*), ».

3.114. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Corvo comune (*Corvus frugilegus*) ».

3.115. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) ».

3.116. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Petrello di Fea (*Pterodroma feae*); ».

3.117. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « Anatra falcata (*Mareca falcata*) ».

3.118. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Chiurlo nano (*Numenius minutus*) ».

3.119. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Marabù (*Leptoptilos crumenifer*) ».

3.120. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Edredone (*Somateria mollissima*). ».

3.121. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « Marzaiola (*Spatula querquedula*). ».

3.122. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « ,Picchio cenerino (*Picus canus*) ».

3.123. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « ,Porciglione (*Rallus aquaticus*) ».

3.124. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Uria di Brunnich (*Uria lomvia*). ».

3.125. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Pittima reale (*Limosa limosa*) ».

3.126. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « ,Sula fosca (*Sula leucogaster*) ».

3.127. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Orco marino (*Melanitta fusca*) ».

3.128. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Airone rosso (*Ardea purpurea*) ».

3.129. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Oca granaiola (*Anser fabalis*) ».

3.130. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Mestolone (*Spatula clypeata*) ».

3.131. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , kakapo (*Strigops habroptila)* ».

3.132. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Canapiglia (*Mareca strepera*) ».

3.133. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Ganga (*Pterocles orientalis*) ».

3.134. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Croccolone (*Gallinago media*) ».

3.135. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Cicogna nera (*Ciconia nigra*) ».

3.136. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « ,Schiribilla (*Zapornia parva*) ».

3.137. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino *(Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « Coturnice (*Alectoris graeca)* ».

3.138. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Voltolino (*Porzana porzana*) ».

3.139. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « Gruccione (*Merops apiaster*) ».

3.140. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Torcicollo (*Jynx torquilla)* ».

3.141. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Pettegola (*Tringa totanus)* ».

3.142. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Pantana (*Tringa nebularia*) ».

3.143. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Uria nera (*Cepphus grylle*) ».

3.144. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Oca di Ross (*Anser rossii*) ».

3.145. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Faraona (*Numida meleagris*) ».

3.146. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Gazza marina (*Alca torda*) ».

3.147. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « genetta (*Genetta genetta*) ».

3.148. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Re di quaglie (*Crex crex*) ».

3.149. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Anatra sposa (*Aix sponsa*) ».

3.150. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Taccola (*Corvus monedula*) ».

3.151. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « Regolo (*Regulus Regulus*) ».

3.152. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Zafferano (*Larus fuscus*) ».

3.153. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Cahow (*Pterodroma cahow*) ».

3.154. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Cuculo (*Cuculus canorus*) ».

3.155. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Moretta grigia (*Aythya marila*), Moretta grigia minore (*Aythya affinis*) ».

3.156. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Uccello delle tempeste codaforcuta (*Hydrobates leucorhous*) »;

3.157. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Uccello delle tempeste di Monteiro (*Hydrobates monteiroi*) ».

3.158. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « ,

Beccaccia di mare delle Canarie (*Haematopus meadewaldoi*) ».

3.159. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Rigogolo (*Oriolus oriolus*), Averla bruna (*Lanius cristatus*) ».

3.160. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Uccello delle tempeste facciabianca (*Pelagodroma marina*) ».

3.161. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Uccello delle tempeste di Swinhoe (*Hydrobates monorhis*) »;

3.162. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Tortora dal collare africana (*Streptopelia roseogrisea*) »;

3.163. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « ,

Uccello delle tempeste di Wilson (*Oceanites oceanicus*) »;

3.164. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano di Bonaparte (*Chroicocephalus philadelphia*) »;

3.165. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano testagrigia (*Chroicocephalus cirrocephalus*) »;

3.166. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-*bis)* al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Uccello delle tempeste di Castro (*Hydrobates castro*) »;

3.167. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Orco marino dagli occhiali (*Melanitta perspicillata*) »;

3.168. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti:

« Berta maggiore di Capo Verde (*Calonectris edwardsii*) »;

3.169. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Pollo sultano della Martinica (*Porphyrio martinicus*) »;

3.170. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Cuculastore settentrionale (*Hierococcyx hyperythrus*) »;

3.171. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Uccello delle tempeste pancianera (*Fregetta tropical*) »;

3.172. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax) » sono aggiunte le seguenti: « , Stercorario di McCormick (Stercorarius maccormicki) »;

3.173. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (P*hyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « ,

Limnodromo pettorossiccio (*Limnodromus scolopaceus*) »;

3.174. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Germano beccomacchiato orientale (*Anas zonorhyncha*) »;

3.175. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano occhibianchi (*Ichthyaetus leucophthalmus*) »;

3.176. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Corriere di Leschenault (*Charadrius leschenaultii*) ».

3.177. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Falco pecchiaiolo orientale (*Pernis ptilorhynchus*) »;

3.178. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « ,

Beccaccia di mare americana (*Haematopus palliatus*) »;

3.179. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Cormorano di Pallas (*Phalacrocorax perspicillatus*) »;

3.180. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Albatros beccogiallo (*Thalassarche chlororhynchos*) »;

3.181. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Pigliamosche panciagialla (*Empidonax flaviventris*) »;

3.182. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Berta maggiore mediterranea (*Calonectris diomedea*) »;

3.183. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « ,

Albatro sopracciglineri (*Thalassarche melanophris*) »;

3.184. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Fagiano di Lady Amherst (*Chrysolophus amherstiae*) »;

3.185. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Tiranno codaforcuta meridionale (*Tyrannus savana*) »;

3.186. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Anatra marmorizzata (*Marmaronetta angustirostris*) »;

3.187. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Rondone codaspinosa di Sabine (*Rhaphidura sabini*) »;

3.188. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « ,

Petrello mentobianco (*Procellaria aequinoctialis*) »;

3.189. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Pernice di mare dal collare (*Glareola maldivarum*) »;

3.190. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Totano zampegialle maggiore (*Tringa melanoleuca*) »;

3.191. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Ghiandaia marina abissina (*Coracias abyssinicus*) »;

3.192. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Re dei tiranni occidentale (*Tyrannus verticalis*) »;

3.193. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « ,

Orchetto marino americano (*Melanitta americana*) »;

3.194. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano corallino (*Ichthyaetus melanocephalus*) »;

3.195. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Succiacapre collorosso (*Caprimulgus ruficollis*) »;

3.196. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Grandule quattrobande (*Pterocles quadricinctus*) »;

3.197. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Guardiano dei coccodrilli (*Pluvianus aegyptius*) »;

3.198. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « ,

Berta maggiore atlantica (*Calonectris borealis*) »;

3.199. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b),* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « dopo le parole: gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Tortora delle palme (*Streptopelia senegalensis*) »;

3.200. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b),* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « dopo le parole: gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Moretta arlecchino (*Histrionicus histrionicus*) »;

3.201. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b),* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « dopo le parole: gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gambecchio di Bonaparte (*Calidris fuscicollis*) »;

3.202. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano sghignazzante (*Leucophaeus atricilla*) »;

3.203. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax) » sono aggiunte le seguenti: « ,

Dendrocigna facciabianca (*Dendrocygna viduata*) »;

3.204. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano reale americano (*Larus smithsonianus*) »;

3.205. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Corriere semipalmato (*Charadrius semipalmatus*) »;

3.206. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Succiacapre isabellino (*Caprimulgus aegyptius*) »;

3.207. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pernice di mare orientale (*Glareola nordmanni*) »;

3.208. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « ,

Parrocchetto dal collare (*Psittacula krameri*) »;

3.209. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Petrello delle Kermadec (*Pterodroma neglecta*) »;

3.210. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Mignattino alibianch (*Chlidonias leucopterus*) »;

3.211. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*) »;

3.212. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gambecchio becco a spatola (*Calidris pygmaea*) »;

3.213. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « ,

Beccaccino nordamericano (*Gallinago delicata*) »;

3.214. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Albatro urlatore atlantico (*Diomedea exulans*) »;

3.215. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piuì boschereccio orientale (*Contopus virens*) »;

3.216. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Avocetta americana (*Recurvirostra americana*) »;

3.217. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano di Pallas (*Ichthyaetus ichthyaetus*) »;

3.218. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « ,

Gabbiano comune (*Chroicocephalus ridibundus*) »;

3.219. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Sterna dalle redini (*Onychoprion anaethetus*) »;

3.220. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pigliamosche fianchioliva (*Contopus cooperi*) »;

3.221. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b),* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « dopo le parole: gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pigliamosche dei salici (*Empidonax traillii*) »;

3.222. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Stercorario mezzano (*Stercorarius pomarinus*) »;

3.223. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « ,

Petrello dal cappuccio (*Pterodroma hasitata*) »;

3.224. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Tarabusino orientale (*Ixobrychus eurhythmus*) »;

3.225. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Edredone dagli occhiali (*Somateria fischeri*) »;

3.226. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Cormorano orecchiuto (*Phalacrocorax auritus*) »;

3.227. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Cuculo occhirossi (*Coccyzus erythropthalmus*) »;

3.228. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « ,

Fenicottero americano (*Phoenicopterus ruber*) »;

3.229. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Smergo dal cappuccio (*Lophodytes cucullatus*) »;

3.230. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Voltolino della Carolina (*Porzana carolina*) »;

3.231. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gambecchio collorosso (*Calidris ruficollis*) »;

3.232. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Falaropo beccolargo (*Phalaropus fulicarius*) »;

3.233. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « ,

Pulcinella cornuto (*Fratercula corniculata*) »,

3.234. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pulcinella dai ciuffi (*Fratercula cirrhata*) »;

3.235. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Totano zampegialle minore (*Tringa flavipes*) »;

3.236. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Quattrocchi d'Islanda (*Bucephala islandica*) »;

3.237. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano di Franklin (*Leucophaeus pipixcan*) »;

3.238. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « ,

Airone bianco intermedio (*Ardea intermedia*) »;

3.239. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Petrello di Tonga (*Pterodroma arminjoniana*) »;

3.240. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Fraticello di Saunders (*Sternula saundersi*) »;

3.241. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Corriere di Kittlitz (*Charadrius pecuarius*) »;

3.242. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gruccione verde piccolo (*Merops orientalis*) »;

3.243. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « ,

Piro piro zampelunghe (*Calidris himantopus*) »;

3.244. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Tortora orientale (*Streptopelia orientalis*) »;

3.245. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax) » sono aggiunte le seguenti: « , Piccione migratore (Ectopistes migratorius) »;

3.246. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Sterna di Rueppell (*Thalasseus bengalensis*) »;

3.247. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) »;

3.248. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « ,

Gabbiano dorsoardesia (*Larus schistisagus*) »;

3.249. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gambecchio frullino (*Calidris falcinellus*) »;

3.250. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Moriglione beccolungo (*Aythya valisineria*) »;

3.251. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Falaropo beccosottile (*Phalaropus lobatus*) »;

3.252. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano reale d'Armenia (*Larus armenicus*) »;

3.253. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax*

pyrrhocorax) » sono aggiunte le seguenti: « , Piovanello gigante (*Calidris tenuirostris*) »;

3.254. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pavoncella testagrigia (*Vanellus cinereus*) »;

3.255. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Fraticello americano (*Sternula antillarum*) »;

3.256. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Petrello aligrandi (*Pterodroma macroptera*) »;

3.257. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Labbo codalunga (*Stercorarius longicaudus*) »;

3.258. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « ,

Urietta canuta (*Synthliboramphus antiquus*) »;

3.259. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Becco a forbice americano (*Rynchops niger*) »;

3.260. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Beccaccia dorata (*Rostratula benghalensis*) »;

3.261. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Ghiandaia siberiana (*Perisoreus infaustus*) »;

3.262. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Berta minore atlantica (*Puffinus puffinus*) »;

3.263. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « ,

Piro piro semipalmato (*Tringa semipalmata*) »;

3.264. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piro piro codalunga (*Bartramia longicauda*) »;

3.265. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Tarabuso americano (*Botaurus lentiginosus*) »;

3.266. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Parrocchetto monaco (*Myiopsitta monachus*) »;

3.267. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax) » sono aggiunte le seguenti: « , Piovanello pettorale (Calidris melanotos) »;

3.268. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « ,

Pavoncella codabianca (*Vanellus leucurus*) »;

3.269. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gobbo della Giamaica (*Oxyura jamaicensis*) »;

3.270. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Urietta beccolungo (*Brachyramphus perdix*) »;

3.271. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Petrello di Schlegel (*Pterodroma incerta*) »;

3.272. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano reale nordico (*Larus argentatus*) »;

3.273. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Re degli edredoni (*Somateria spectabilis*) »;

3.275. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gambecchio americano (*Calidris minutilla*) »;

3.276. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gambecchio semipalmato (*Calidris pusilla*) »;

3.277. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piovanello siberiano (*Calidris acuminata*) »;

3.278. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Cormorano africano (*Microcarbo africanus*) »;

3.279. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano reale pontico (*Larus cachinnans*) »;

3.280. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax*

pyrrhocorax) » sono aggiunte le seguenti: « , Pollo sultano di Allen (*Porphyrio alleni*) »;

3.281. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Voltolino striato (Amaurornis marginalis) »;

3.282. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Nibbio codaforcuta (*Elanoides forficatus*) »;

3.283. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pellicano rossiccio (*Pelecanus rufescens*) »;

3.284. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Beccaccia di mare (*Haematopus ostralegus*) »;

3.285. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Edredone di Steller (*Polysticta stelleri*) »;

3.286. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gru siberiana (*Leucogeranus leucogeranus*) »;

3.287. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Oca canadese maggiore (*Branta canadensis*) »;

3.288. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Oca lombardella minore (*Anser erythropus*) »;

3.289. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) »;

3.290. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pavoncella gregaria (*Vanellus gregarius*) »;

3.291. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Averla meridionale (*Lanius meridionalis*) »;

3.292. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Nitticora violacea (*Nyctanassa violacea*) »;

3.293. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Mignattino piombato (*Chlidonias hybrida*) »;

3.294. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Mugnaiaccio australe (*Larus dominicanus*) »;

3.295. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Falaropo di Wilson (*Steganopus tricolor*) »;

3.296. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Averla codirossa (*Lanius phoenicuroides*) »;

3.297. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Stercorario maggiore (*Stercorarius skua*) »;

3.298. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gallorallo acquaiolo (*Gallicrex cinerea*) »;

3.299. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Corriere vocifero (*Charadrius vociferus*) »;

3.300. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Alzavola asiatica (*Sibirionetta formosa*) »;

3.301. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gallinella americana (*Gallinula galeata*) »;

3.302. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Airone azzurro minore (*Egretta caerulea*) »;

3.303. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Corriere asiatico (*Charadrius asiaticus*) »;

3.304. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Beccaccino di Swinhoe (*Gallinago megala*) »;

3.305. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Tarabusino americano (*Ixobrychus exilis*) »;

3.306. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piro piro fulvo (*Calidris subruficollis*) »;

3.307. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Rondone codacuta (*Hirundapus caudacutus*) »;

3.308. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piro piro boschereccio (*Tringa glareola*) »;

3.309. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piro piro macchiato (*Actitis macularius*) »;

3.310. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Tiranno degli ontani (*Empidonax alnorum*) »;

3.311. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pellicano comune (*Pelecanus onocrotalus*) »;

3.312. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Fenicottero minore (*Phoeniconaias minor*) »;

3.313. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Cuculo dell'Himalaya (*Cuculus saturatus*) »;

3.314. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Succiacapre sparviere (*Chordeiles minor*) »;

3.315. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax)* » sono aggiunte le seguenti: « , Pernice bianca nordica (*Lagopus lagopus*) »;

3.316. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Petrello di Madera (*Pterodroma madeira*) »;

3.317. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pittima dell'Hudson (*Limosa haemastica*) »;

3.318. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano relitto (*Ichthyaetus relictus*) »;

3.319. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piovanello violetto (*Calidris maritima*) »;

3.320. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piovanello comune (*Calidris ferruginea*) »;

3.321. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano codanera (*Larus crassirostris*) »;

3.322. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Moriglione americano (*Aythya americana*) »;

3.323. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Alchetta psittacina (*Aethia psittacula*) »;

3.324. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Berta di Audubon (*Puffinus lherminieri*) »;

3.325. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Fregata magnifica (*Fregata magnificens*) »;

3.326. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pulcinella di mare (*Fratercula arctica*) »;

3.327. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piovanello pancianera (*Calidris alpina*) »;

3.328. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Dendrocigna fulva (*Dendrocygna bicolor*) »;

3.329. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Corriere orientale (*Charadrius veredus*) »;

3.330. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Sterna aleutina (*Onychoprion aleuticus*) »;

3.331. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gambecchio dell'Alaska (*Calidris mauri*) »;

3.332. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Schiribilla grigiata (*Zapornia pusilla*) »;

3.333. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Francolino di monte (*Tetrastes bonasia*) »;

3.334. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Ubara asiatica (*Chlamydotis macqueenii*) »;

3.335. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Taccola della Dauria (*Corvus dauuricus*) »;

3.336. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*) »;

3.337. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Limnodromo grigio (*Limnodromus griseus*) »;

3.338. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Cuculo dal ciuffo (*Clamator glandarius*) »;

3.339. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Oca canadese minore (*Branta hutchinsii*) »;

3.340. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Fetonte codabianca (*Phaethon lepturus*) »;

3.341. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gambecchio di Baird (*Calidris bairdii*) »;

3.342. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano corso (*Ichthyaetus audouinii*) »;

3.343. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Strolaga del Pacifico (*Gavia pacifica*) »;

3.344. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano roseo (*Chroicocephalus genei*) »;

3.345. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Rondone dei camini (*Chaetura pelagica*) »;

3.346. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Svasso collorosso (*Podiceps grisegena*) »;

3.347. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Alchetta crestata (*Aethia cristatella*) »;

3.348. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Averla isabellina (*Lanius isabellinus*) »;

3.349. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piviere americano (*Pluvialis dominica*) »

3.350. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano tridattilo (Rissa tridactyla) »;

3.351. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Beccaccino stenuro (*Gallinago stenura*) »;

3.352. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Berta codacorta (*Ardenna tenuirostris*) »;

3.353. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Airone testanera (*Ardea melanocephala*) »;

3.354. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Rallo della Virginia (*Rallus limicola*) »;

3.355. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano di Bering (Larus glaucescens) »;

3.356. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Quaglia tridattila (*Turnix sylvaticus*) »;

3.357. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gambecchio minore (*Calidris subminuta*) »;

3.358. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gracchio alpino (*Pyrrhocorax graculus*) »;

3.359. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Fischione americano (*Mareca americana*) »;

3.360. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Corriere mongolo (*Charadrius mongolus*) »;

3.361. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Passera scopaiola (*Prunella modularis*) »;

3.362. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Corriere grosso (*Charadrius hiaticula*) »;

3.363. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piro piro piccolo (*Actitis hypoleucos*) »;

3.364. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Cuculo americano (*Coccyzus americanus*) »;

3.365. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Marangone minore (*Microcarbo pygmaeus*) »;

3.366. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Procellaria del Capo (*Daption capense*) »;

3.367. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Quattrocchi minore (*Bucephala albeola*) »;

3.368. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax) » sono aggiunte le seguenti: « , Fagiano venerato (Syrmaticus reevesii) »;

3.369. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piro piro solitario (*Tringa solitaria*) »;

3.370. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Coturnice orientale (*Alectoris chukar*) »;

3.371. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piovanello tridattilo (*Calidris alba*) »;

3.372. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gavina americana (*Larus delawarensis*) »;

3.373. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano d'Islanda (*Larus glaucoides*) »;

3.374. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano di Ross (Rhodostethia rosea) »;

3.375. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*) »;

3.376. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Averla dorsorossiccio (*Lanius schach*) »;

3.377. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pavoncella armata (*Vanellus spinosus*) »;

3.378. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Svasso piccolo (*Podiceps nigricollis*) »;

3.379. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Tiranno orientale (*Tyrannus tyrannus*) »;

3.380. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Chiurlottello (*Numenius tenuirostris*) »;

3.381. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piro piro culbianco (*Tringa ochropus*) »;

3.382. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax) » sono aggiunte le seguenti: « , Piro piro siberiano (Tringa brevipes) »;

3.383. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), aggiungere alla fine le seguenti parole: e tutte le specie di avifauna classificate come Spec 1, Spec 2, Spec 3.a causa del loro *status*.

3.384. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* « lupo *(Canis lupus),* » *aggiungere le seguenti:* « sciacallo dorato *(Canis aureus),* »

3.385. Schullian, Gebhard, Steger.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 3.386.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 3.388.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente:*

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato:

a) per gli aeroporti civili al Ministero infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di cui all'articolo 7 della presente legge. Tale controllo viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici e non cruenti;

b) per gli aeroporti militari al Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambien-

tale di cui all'articolo 7 della presente legge. Tale controllo viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici e non cruenti;

c) per gli aeroporti militari aperti al traffico civile al Ministero della difesa di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di cui all'articolo 7 della presente legge. Tale controllo viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici e non cruenti; ».

3.389. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* della fauna selvatica e delle specie domestiche inselvatichite, *sono aggiunte le seguenti:* ad eccezione dei canidi e dei felidi.

*** 3.390.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 3.391.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* ai gestori aeroportuali *con le seguenti:* ai gestori aeroportuali sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA.

3.392. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

3.393. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* ai gestori aeroportuali *sono aggiunte le seguenti:* , sotto l'indirizzo tecnico dell'ENAC.

3.394. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Al comma 1, lettera b), *aggiungere dopo le parole:* aeroportuali *le parole:* , sentito il parere vincolante dell'ISPRA.

3.395. Cherchi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere vincolante dell'ISPRA.

3.396. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* di intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3.397. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* che si avvalgono della consulenza dell'ISPRA.

3.398. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *aggiungere in fine le seguenti parole:* previo parere vincolante dell'ISPRA.

3.399. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), *è aggiunta la seguente:*

b-bis) nei sedimi aeroportuali civili e militari, prima di ricorrere a misure di prelievo o abbattimento della fauna selvatica, i gestori aeroportuali sono tenuti ad adottare misure preventive strutturali, passive e non cruente, atte a impedire l'accesso della fauna alle aree operative aeroportuali. In particolare, devono essere privilegiate recinzioni continue con altezza pari o superiore a 2 metri, dotate di risvolto superiore inclinato verso l'esterno (« sponda anti-arrampicamento » o « paragatti »), conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa tecnica ENAC, ICAO ed EASA. Tali misure devono essere realizzate in accordo con l'ISPRA, le autorità ambientali competenti e l'ENAC, e possono essere cofinanziate

nell'ambito dei piani di gestione del rischio faunistico aeroportuale.

3.400. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) al comma 2 le parole « , alle nutrie » sono soppresse.

3.401. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) al comma 2 le parole « , alle arvicole » sono soppresse.

3.402. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 3.403.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 3.404.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. L'uccisione, il ferimento, la cattura ed ogni atto di crudeltà commesso nei confronti delle specie particolarmente protette è perseguito come delitto nel codice penale. »

3.405. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), *comma 3-*bis, *premettere il seguente periodo:* Gli interventi nelle strutture aeroportuali riguardanti la fauna sono di natura esclusivamente incruenta.

3.406. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera c), *apportare le seguenti modificazioni.*

a) sostituire le parole « è aggiunto il seguente », con le seguenti: « sono aggiunti i seguenti »;

b) dopo il capoverso 3-*bis*, aggiungere il seguente:

« 3-*ter*. La fauna selvatica oggetto di tutela in base alla presente legge è libera in natura e non oggetto di obbligo di custodia dello Stato, della Regione o di altri Enti Pubblici, non avendone questi la materiale disponibilità. Ad essa, conseguentemente, non si applica l'articolo 2052 del codice civile e in caso di danni cagionati dalla fauna selvatica oggetto di tutela, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 26 della presente legge, lo Stato che ne ha la proprietà e le amministrazioni che hanno la gestione della fauna selvatica omeoterma possono essere chiamate a risponderne esclusivamente ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. Laddove le stesse amministrazioni abbiano adottato gli atti e i provvedimenti gestionali previsti dalla legge, per i danni cagionati da fauna selvatica tutelata dalla presente legge, diversi da quelli alle produzioni agricole, si presume il caso fortuito ».

3.407. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera:

d) al comma 1, lettera *c)*, sono aggiunte le parole: « nonché quelle specie che, secondo quanto accertato dalla letteratura scientifica, esercitano una predazione sulle specie alloctone, invasive o comunque ritenute problematiche per le colture agro forestali, per l'equilibrio della biocenosi o per la sicurezza della circolazione stradale. Gli elenchi delle specie cacciabili e delle specie assoggettate a controllo faunistico sono applicati in conformità ai criteri stabiliti dal presente comma. »

3.408. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

ART. 4.

Sopprimerlo.

*** 4.1.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 4.2.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 4.3.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 4.4.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5, con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

1. L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 5.

(Divieto dell'utilizzo, detenzione, vendita e cessione di richiami vivi nella caccia e disposizioni per il rafforzamento dei controlli).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 è fatto divieto su tutto il territorio nazionale dell'utilizzo, della detenzione, della vendita, dell'acquisto e della cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, di richiami vivi appartenenti a specie utilizzate a fini venatori.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150. Alla condanna consegue la confisca obbligatoria degli animali vivi o morti, delle attrezzature utilizzate, dei mezzi di trasporto impiegati e dei beni comunque pertinenti all'illecito.

3. Al fine di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto delle violazioni di cui al presente articolo:

a) le forze di polizia, il Corpo dei carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, nonché le polizie provinciali, sono autorizzate ad effettuare controlli, anche preventivi, nei luoghi destinati alla detenzione o all'addestramento di richiami vivi;

b) è autorizzato l'accesso, anche in assenza del titolare, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ai capanni di caccia, ai ricoveri e agli annessi utilizzati a fini venatori;

4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e sensibilizzazione sul divieto e sulle sanzioni previste, nonché sulle alternative etologicamente sostenibili all'impiego di richiami vivi ».

2. Le regioni e le province autonome adeguano i propri atti normativi e amministrativi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4.5. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. È vietata su tutto il territorio nazionale la cattura degli uccelli selvatici. I detentori di richiami vivi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge debbono segnalare gli animali in loro possesso ai competenti uffici delle province o al Corpo Forestale dello Stato.

2. Le regioni emanano specifiche disposizioni per la consegna e l'affidamento degli uccelli a centri ed associazioni che possano prendersene cura. Se possibile, gli esemplari devono essere liberati. L'uso di uccelli da richiamo nell'attività di caccia è punito ai sensi dell'articolo 544-*ter* del codice penale. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e

ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

3. È fatto divieto dell'uso di reti, trappole e mezzi atti alla cattura dell'avifauna selvatica.

4. Il divieto e l'uso di richiami vivi riguarda anche gli uccelli da allevamento. Le ASL esercitano costante controllo per prevenire zoonosi, con particolare riferimento all'influenza aviaria. Il Ministro della salute adotta specifiche misure di vigilanza sanitaria in materia ».

4.6. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di soppressione della pratica di allevamento o di cattura per l'utilizzo o la cessione a fini di richiamo)

1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Sono vietati l'allevamento o la cattura di uccelli da utilizzare come richiami vivi per l'attività venatoria »;

b) il comma 4 è abrogato.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5, con il seguente:

Art. 5.

(Modifica dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso)

1. L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 5.

(Esercizio venatorio da appostamento fisso)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano norme per regolamentare la procedura per l'autorizzazione degli appostamenti fissi e per definire le caratteristiche dei medesimi appostamenti; provvedono altresì ad autorizzare l'installazione dei suddetti appostamenti.

2. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente e immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione.

3. Non sono considerati fissi gli appostamenti per la caccia agli ungulati, gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12, e gli appostamenti installati nelle aziende faunistico-venatorie ».

Conseguentemente:

all'articolo 18, comma 1 lettera i), *secondo periodo, dopo le parole:* esercita la caccia con l'ausilio *aggiungere le seguenti:* di richiami vivi ovvero;

dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-*bis*.

(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. Le disposizioni dell'articolo 4 e 5, nonché dell'articolo 18, comma 1, lettera *i)* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificati dalla presente legge, entrano in vigore il 1° gennaio 2028. Le regioni e le province autonome possono stabilire periodi transitori, comunque non oltre il 31 dicembre 2030.

2. Ai fini del coordinamento con le disposizioni dell'articolo 4 e 5, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 12, le parole: « senza richiami vivi » sono soppresse;

b) all'articolo 21, comma 1, le lettere *p)* è sostituita dalla seguente:

« *p)* usare richiami vivi », le lettere *q)* e *r)* sono soppresse e alla lettera *ee)* le parole: « ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi » sono soppresse;

c) all'articolo 28, comma 2, le parole: « e dei richiami vivi autorizzati » sono soppresse;

d) all'articolo 36, comma 3, le parole: « appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge » sono soppresse.

3. Le disposizioni di cui al comma 3 entrano in vigore alla data prevista dal comma 1 del presente articolo.

4.7. Deborah Bergamini, Dalla Chiesa.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La cattura degli uccelli a fini di richiamo è vietata »;

b) al comma 3, le parole: « e per la cessione ai fini di richiamo » sono soppresse;

c) il comma 4 è abrogato.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5, con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , la vendita e la detenzione » e le parole: « , nonché il loro uso in funzione di richiami » sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 6, le parole: « con l'uso di richiami vivi » sono soppresse;

d) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati.

4.8. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La cattura degli uccelli a fini di richiamo è vietata »;

b) al comma 3, le parole: « e per la cessione ai fini di richiamo » sono soppresse;

c) il comma 4 è abrogato;

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5, con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « e richiami vivi » sono soppresse;

b) al comma 1, le parole: « , la vendita e la detenzione » e le parole: « , nonché il loro uso in funzione di richiami » sono soppresse;.

4.9. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La cattura degli uccelli a fini di richiamo è vietata »;

b) al comma 3, le parole: « e per la cessione ai fini di richiamo » sono soppresse;

c) il comma 4 è abrogato;

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5, con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « e richiami vivi » sono soppresse;

b) al comma 1, le parole: « , la vendita e la detenzione » e le parole: « , nonché il loro uso in funzione di richiami » sono soppresse;

c) il comma 2 è abrogato.

4.10. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La cattura degli uccelli a fini di richiamo è vietata »;

b) al comma 3, le parole: « e per la cessione ai fini di richiamo » sono soppresse;

c) il comma 4 è abrogato.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5, con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « e richiami vivi » sono soppresse;

b) al comma 1, le parole: « , la vendita e la detenzione » e le parole: « , nonché il loro uso in funzione di richiami » sono soppresse;

c) il comma 2 è abrogato;

d) al comma 6, le parole: « con l'uso di richiami vivi » sono soppresse.

4.11. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La cattura degli uccelli a fini di richiamo è vietata »;

b) al comma 3, le parole: « e per la cessione ai fini di richiamo » sono soppresse;

c) il comma 4 è abrogato.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5, con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « e richiami vivi » sono soppresse;

b) al comma 1, le parole: « , la vendita e la detenzione » e le parole: « , nonché il loro uso in funzione di richiami » sono soppresse;

c) il comma 2 è abrogato;

d) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati.

4.12. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La cattura degli uccelli a fini di richiamo è vietata »;

b) al comma 3, le parole: « e per la cessione ai fini di richiamo » sono soppresse;

c) il comma 4 è abrogato.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5, con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « e richiami vivi » sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 6, le parole: « con l'uso di richiami vivi » sono soppresse;

d) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati.

4.13. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La cattura degli uccelli a fini di richiamo è vietata »;

b) al comma 3, le parole: « e per la cessione ai fini di richiamo » sono soppresse;

c) il comma 4 è abrogato.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5, con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « e richiami vivi » sono soppresse;

b) al comma 1, le parole: « , la vendita e la detenzione » e le parole: « , nonché il loro uso in funzione di richiami » sono soppresse;

c) il comma 2 è abrogato;

d) al comma 6, le parole: « con l'uso di richiami vivi » sono soppresse;

e) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati.

4.14. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La cattura degli uccelli a fini di richiamo è vietata »;

b) al comma 3, le parole: « e per la cessione ai fini di richiamo » sono soppresse.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5, con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « e richiami vivi » sono soppresse;

b) al comma 1, le parole: « , la vendita e la detenzione » e le parole: « , nonché il loro uso in funzione di richiami » sono soppresse;

c) il comma 2 è abrogato;

d) al comma 6, le parole: « con l'uso di richiami vivi » sono soppresse;

e) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati.

4.15. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Modifiche articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 4 della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole da: « può essere svolta esclusivamente » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « è vietata. »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La cattura per la cessione a fini di richiamo non è consentita ».

4.16. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « di mammiferi e uccelli » sono sostituite dalle seguenti: « di animali selvatici »;

b) al comma 3, sopprimere le parole: « e per la cessione ai fini di richiamo »;

c) il comma 4 è abrogato.

4.18. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Modifiche articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 4 della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le attività di cattura, allevamento e utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietate. »;

b) il comma 4 è abrogato.

4.19. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. È vietato l'utilizzo di richiami vivi nell'esercizio venatorio »;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

4.20. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « e per la cessione ai fini di richiamo » sono soppresse;

b) il comma 4 è abrogato.

4.21. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi 3 e 4 sono abrogati.

4.22. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Modifiche articolo 4 della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è abrogato.

4.23. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

4.25. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'attività di cattura per la cessione a fini di richiamo è espressamente vietata su tutto il territorio nazionale ».

4.26. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'attività di cattura per la cessione a fini di richiamo è rigorosamente vietata su tutto il territorio nazionale ».

4.28. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'attività di cattura per la cessione a fini di richiamo è vietata su tutto il territorio nazionale ».

4.29. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'attività di cattura per la cessione a fini di richiamo è rigorosamente vietata ».

4.30. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere b) *e* c).

4.31. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, premettere alla lettera a), *la seguente:*

0a) al comma 1, dopo le parole: « fauna selvatica » sono inserite le seguenti: « e dell'ISPRA ».

4.32. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.33. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo è vietata su tutto il territorio nazionale ».

Conseguentemente, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

b) il comma 4 è abrogato.

4.34. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il numero 1), con il seguente:*

1) il primo periodo è sostituito dal seguente le parole: « L'attività di allevamento per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da regionali gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA ».

Conseguentemente:

al comma 1:

alla lettera b)*, sostituire il comma 3-*ter *con il seguente:*

3-*ter*. È vietato l'utilizzo degli uccelli di cattura come richiami vivi per l'attività venatoria;

dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) il comma 4 è soppresso;

all'articolo 5, sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento, possono essere utilizzati come richiami vivi gli uccelli provenienti dagli allevamenti autorizzati o riconosciuti dalle regioni. Ogni cacciatore può impiegare contemporaneamente non più di dieci richiami per ogni singola specie cacciabile, fino a un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità. La legittima detenzione degli uccelli è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle regioni titolari degli impianti di allevamento, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore.;

c) all'articolo 18, comma 1, lettera i)*, secondo periodo, dopo le parole:* esercita la caccia con l'ausilio *aggiungere le seguenti:* di richiami vivi non provenienti da allevamenti autorizzati ovvero.

4.35. Deborah Bergamini, Dalla Chiesa, Castiglione.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 2).*

*** 4.36.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 4.37.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 4.38.** Deborah Bergamini, Dalla Chiesa, Castiglione.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il numero 2), con il seguente:*

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Le regioni, previo parere vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con proprio provvedimento definiscono le caratteristiche, in particolare strutturali e igienico-sanitarie, per l'installazione degli im-

pianti di cui al primo periodo. L'ISPRA svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività ».

4.39. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *numero 2), primo periodo, dopo le parole:* Le regioni *inserire le seguenti:* su parere dell'ISPRA,

Conseguentemente al secondo periodo, dopo la parola: svolge *inserire la seguente:* altresì.

4.40. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.41. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, alla lettera b), *sopprimere il capoverso « 3-*bis *».*

4.42. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso « 3-*bis *», dopo la parola:* Le regioni *inserire le seguenti:* previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA.

4.43. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le seguenti parole:* di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

4.44. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso « 3-*bis *», sostituire le parole:* Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano *con le seguenti:* Conferenza unificata.

4.45. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le seguenti parole:* e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

4.46. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* « sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale » *con le seguenti:* « previo parere vincolante dell'ISPRA ».

4.47. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera b), *capoverso « 3-bis », dopo la parola:* anello *aggiungere la seguente:* metallico.

4.48. Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso « 3-bis », aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tali norme qualificano gli anelli identificativi come sigilli pubblici apposti al fine di garantire l'identità e la tracciabilità dell'uccello utilizzato come richiamo vivo e impongono l'adozione di misure idonee a prevenire ogni violazione, contraffazione o uso abusivo dei predetti sigilli.

4.49. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso « 3-ter », sopprimere le parole:* a titolo oneroso

4.50. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso « 3-ter » aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* È altresì vietato alterare i ritmi circadiani degli uccelli utilizzati come richiami vivi, nonché somministrare loro farmaci o altre

sostanze finalizzate a modificarne le prestazioni canore. Gli uccelli impiegati come richiami vivi, al di fuori delle fasi di trasporto sul luogo di caccia, devono essere collocati in voliere dotate di adeguato arricchimento ambientale, nelle quali dispongano di spazio sufficiente per spostarsi volando.

4.51. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, la lettera b)*, inserire, in fine, il seguente capoverso:*

3-quater. Le regioni, quali autorità competenti per la gestione del patrimonio faunistico sul proprio territorio, determinano in via esclusiva i criteri tecnici e biologici per l'attuazione dei piani di prelievo e dei calendari. I pareri espressi dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dal Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale hanno natura meramente consultiva e non vincolante; il decorso del termine di venti giorni dalla richiesta senza che l'ISPRA si sia espresso equivale a parere favorevole inserito nell'istruttoria. La deliberazione motivata della Giunta regionale costituisce validazione scientifica definitiva e prevale in ogni sede di giudizio amministrativo;.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, alla lettera c)*, sostituire le parole:* all'ISPRA oppure, ove istituito, all'istituto regionale *con le seguenti:* all'ISPRA oppure direttamente agli uffici tecnici della regione.

4.52. Ziello, Pierro, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) al comma 4, le parole: « pavoncella e colombaccio » sono soppresse;.

4.53. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) al comma 4, le parole: « tordo bottaccio » sono soppresse;.

4.54. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) al comma 4, le parole: « tordo sassello » sono soppresse;.

4.55. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) al comma 4, la parola: « allodola » è soppressa;.

4.56. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) al comma 4, la parola: « cesena » è soppressa;.

4.57. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) al comma 4, la parola: « merlo » è soppressa;.

4.58. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) il comma 4 è soppresso.

4.59. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 4.60.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 4.61.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicu-

rezza energetica, sentito l'ISPRA, predispone le linee guida per la gestione e conduzione dei Centri recupero per la fauna selvatica di cui all'articolo 1. Sulla scorta di tali linee guida, le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà ».

4.62. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « provvedendo ad istituire almeno un Centro Recupero Fauna Selvatica per ogni provincia ».

4.63. Borrelli, Bonelli, Zanella.

(Inammissibile)

* * *

ART. 5.

Sopprimerlo.

*** 5.1.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 5.2.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 5.3.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 5.4.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

1. L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 5.

(Esercizio venatorio da appostamento fisso)

1. Le regioni, su parere dell'ISPRA, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili.

2. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che non rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 2024-2025.

3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza

dell'autorizzazione. La distanza da altri appostamenti fissi è minima 1.000 metri.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 2-bis.

5. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 2024-2025. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.

6. Sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.

7. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera *b)*. Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso solo due persone autorizzate dal titolare medesimo.

8. È vietato l'uso di richiami vivi e di stampi in plastica o altro materiale. ».

5.5. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifica dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e uso di richiami vivi)

1. L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 5.

(Esercizio venatorio da appostamento fisso e divieto dell'uso di richiami vivi)

1. Sono vietati l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiami.

2. Gli animali utilizzati come richiami detenuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono consegnati ad un centro per il recupero della fauna selvatica, che provvede alla loro custodia e, qualora ne sussistano le condizioni, alla liberazione in natura.

3. È vietato l'esercizio venatorio da appostamento fisso.

4. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvedono ad individuare e demolire gli appostamenti esistenti nonché a ripristinare l'antecedente stato dei luoghi. ».

*** 5.6.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 5.7.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 5.8.** Brambilla.

*** 5.9.** Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , la vendita e la detenzione » e le parole: « , nonché il loro uso in funzione di richiami » sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I possessori di uccelli appartenenti alla fauna selvatica ed utilizzati come richiamo, devono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, comunicare alla Regione di residenza o alle Province autonome di Trento e di Bolzano di residenza il numero degli esemplari detenuti, suddivisi per specie, indicando per ogni esemplare il numero identificativo dell'anello. Eventuali cessioni, fughe, decessi sono comunicati alla Regione o alla Provincia autonoma entro ventiquattro ore. »;

c) al comma 6, le parole « con l'uso dei richiami vivi » sono soppresse.

d) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati.

5.10. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « la vendita e la detenzione » e le parole: « , nonché il loro uso in funzione di richiami » sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I possessori di uccelli appartenenti alla fauna selvatica ed utilizzati come richiamo, devono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, comunicare alla Regione di residenza o alle Province autonome di Trento e di Bolzano di residenza il numero degli esemplari detenuti, suddivisi per specie, indicando per ogni esemplare il numero identificativo dell'anello. Eventuali cessioni, fughe, decessi sono comunicati alla Regione o alla Provincia autonoma entro ventiquattro ore. »;

c) al comma 6, le parole: « con l'uso dei richiami vivi » sono soppresse;

d) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati.

5.11. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifica dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e uso di richiami vivi)

1. L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 5.

(Esercizio venatorio da appostamento fisso e divieto dell'uso di richiami vivi)

1. Sono vietati l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiami.

2. Gli animali utilizzati come richiami detenuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono consegnati ad un centro per il recupero della fauna selvatica, che provvede alla loro custodia e, qualora ne sussistano le condizioni, alla liberazione in natura.

3. È vietato l'esercizio venatorio da appostamento fisso. ».

5.12. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1,2 e 3 sono abrogati;

b) al comma 3-*bis*, le parole: « costituisce titolo abitativo e » sono soppresse;

c) al comma 5, le parole: « e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12 » sono soppresse;

d) al comma 6, le parole: « con l'uso di richiami vivi » sono soppresse;

e) il comma 7 è sostituito con il seguente: « 7. È vietato l'uso di richiami vivi sia di allevamento che di cattura »;

f) il comma 8 è sostituito con il seguente:

« 8. Chiunque detiene uccelli da richiamo, entro 48 ore dall'entrata in vigore della presente legge, ne fa pronta comunicazione alle autorità regionali competenti per territorio ».

5.13. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. A partire dall'anno 2026 non sono rilasciate nuove autorizzazioni alla costruzione di appostamenti fissi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano conducono una ricognizione sulle autorizzazioni rilasciate, in caso di mancato utilizzo negli ultimi due anni da parte del concessionario, lo stesso provvede alla rimozione dell'appostamento fisso e l'autorizzazione viene ritirata. ».

5.14. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli uccelli da richiamo non possono essere impiegati nell'esercizio venatorio per più di due volte nell'arco di due mesi e devono essere detenuti in voliere di lunghezza pari ad almeno 10 volte l'apertura alare degli animali stessi. L'inottemperanza a tali norme costituisce violazione dell'articolo 1 della legge 20 luglio 2004 n. 189. ».

5.15. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , nonché il loro uso in funzione di richiami » sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 6, le parole: « con l'uso di richiami vivi » sono soppresse;

d) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati.

5.16. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'autorizzazione deve essere accompagnata dal parere positivo dell'ufficio tecnico comunale competente per territorio e della soprintendenza paesaggistica »;

c) il comma 3-*bis* è abrogato.

5.17. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifica all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di composi-

zione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta » sono sostituite dalle seguenti: « da tre rappresentanti indicati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute ».

5.18. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifica all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta » sono sostituite dalle seguenti: « da due rappresentanti indicati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute ».

5.20. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , la vendita e la detenzione » e le parole: « , nonché il loro uso in funzione di richiami » sono soppresse;

b) al comma 6, le parole « con l'uso dei richiami vivi » sono soppresse;

c) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati.

5.21. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 2, primo periodo, la parola: « quaranta » è sostituita dalla seguente: « tredici ».

5.22. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 2, primo periodo, la parola: « quaranta » è sostituita dalla seguente: « dodici ».

5.23. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 2, primo periodo, la parola: « quaranta » è sostituita dalla seguente: « undici ».

5.24. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. È vietato l'uso di richiami vivi, sia provenienti da cattura che da allevamento. Il loro uso configura il reato di cui all'articolo 544-*ter* del Codice Penale. ».

5.25. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso è consentito al solo titolare ».

5.26. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 3-*bis* le parole: « o in prefabbricato quando interrati o immersi, » sono soppresse

5.27. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 3-*bis* le parole: « o con strutture in ferro anche tubolari, » sono soppresse.

5.28. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 2, secondo periodo, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « una ».

5.29. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 3-*bis* la parola: « possono » è sostituita dalla seguente: « devono ».

5.31. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 3-*bis* le parole: « o tradizionali della zona, » sono soppresse.

5.32. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,al comma 6 le parole: « con l'uso di richiami vivi » sono soppresse.

*** 5.33.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 5.34.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 3-*bis* la parole: « permanente » è soppressa.

5.35. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5, comma 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il secondo periodo è soppresso.

5.36. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi 1, 2, 3-*bis*, 3-*ter*, 7 e 8 sono abrogati.

5.38. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il secondo periodo è soppresso.

5.39. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi 7 e 8 sono soppressi.

5.40. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3-bis è abrogato.

5.41. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi 4 e 5 sono abrogati.

5.42. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3-*bis* è abrogato.

5.43. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 5 è abrogato.

*** 5.44.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 5.46.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 7 è abrogato.

5.47. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 8 è *soppresso*.

5.48. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 1 è abrogato.

5.49. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,il comma 3 è abrogato.

5.50. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

5.51. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifica all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta » sono sostituite dalle seguenti: « da un rappresentante indicato dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute ».

5.52. Di Lauro, Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, il capoverso « Art. 5 » è sostituito dal seguente:

Art. 5.

(Divieto di esercizio venatorio da appostamento fisso e di utilizzo di richiami vivi)

1. Su tutto il territorio nazionale è severamente vietato l'esercizio venatorio di appostamento fisso e l'utilizzo di richiami vivi.

5.53. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, il capoverso « Art. 5 » è sostituito dal seguente:

Art. 5.

(Divieto di esercizio venatorio da appostamento fisso e di utilizzo di richiami vivi)

1. Su tutto il territorio nazionale è vietato l'esercizio venatorio di appostamento fisso e l'utilizzo di richiami vivi.

5.54. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Al comma 1, il capoverso « Art. 5 » è sostituito dal seguente:

Art. 5.

(Divieto di esercizio venatorio da appostamento fisso e di utilizzo di richiami vivi)

1. È vietato l'esercizio venatorio di appostamento fisso e l'utilizzo di richiami vivi.

5.55. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », comma 1, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano;.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano;.

5.57. Schullian, Gebhard, Steger.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », comma 1, sostituire le parole: previo parere dell'ISPRA *con le seguenti:* previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere obbli-

gatorio e vincolante dell'ISPRA, emanano norme per regolamentare la procedura di autorizzazione degli appostamenti fissi, definendo il numero e le caratteristiche degli stessi in funzione della tutela degli equilibri faunistici e ambientali locali. Le autorizzazioni sono rilasciate tenendo conto delle valutazioni tecniche e ambientali fornite dall'ISPRA e prevedono un monitoraggio periodico dell'ente sull'impatto ambientale e faunistico degli appostamenti.;

c) al comma 5, sopprimere le parole: e gli appostamenti installati nelle aziende faunistico-venatorie.

5.58. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », comma 1, sopprimere le parole: da richiamo appartenenti alle specie cacciabili, nonché le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria.

5.59. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », comma 1, sostituire le parole: appartenenti alle specie cacciabili *con le parole*: appartenenti alle specie: piccione domestico, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello.

5.60. Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », comma 1, sostituire la parola: cacciabili *con le seguenti*: piccione domestico, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello.

5.61. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », comma 1, sopprimere le parole: e di cessione per l'attività venatoria.

*** 5.62.** Sergio Costa.

*** 5.65.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali norme devono prevedere la possibilità, per gli organi con funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria, di accedere in qualsiasi momento e senza preavviso ai luoghi nei quali sono detenuti gli uccelli allevati e impiegati come richiami vivi nella

caccia o a scopo ornamentale e amatoriale, al fine di verificarne la legittima provenienza, le condizioni di detenzione e il benessere animale.

5.66. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », sopprimere i commi 2 e 3.

5.67. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », sopprimere il comma 2.

*** 5.69.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 5.70.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento, possono essere utilizzati come richiami vivi gli uccelli catturati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, nonché quelli provenienti dagli allevamenti autorizzati o riconosciuti dalle regioni. Ogni cacciatore può impiegare contemporaneamente non più di dieci richiami di cattura o nati e allevati in cattività per ogni singola specie cacciabile, fino a un massimo complessivo di quaranta unità. Ciascun esemplare nato e allevato in cattività è identificato mediante un anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano la materia. La legittima detenzione degli uccelli di cattura è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle regioni titolari degli impianti di cattura, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore.

5.71. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Non è ammesso l'utilizzo di richiami vivi.

Conseguentemente:

al comma 6, sostituire le parole da: che non siano identificabili *fino alla fine del comma con la seguente*: vivi;

sopprimere il comma 7.

5.72. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », comma 2, primo periodo, dopo la parola: appostamento, *aggiungere la seguente:* non.

5.73. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », comma 2, sopprimere le seguenti parole: catturati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, nonché quelli.

5.74. Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: dieci *con la seguente:* due.

*** 5.75.** Sergio Costa.

*** 5.76.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: di cattura.

**** 5.77.** Sergio Costa.

**** 5.78.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: di cattura;.

Conseguentemente sostituire il terzo periodo con il seguente: Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

5.79. Deborah Bergamini, Dalla Chiesa, Castiglione.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: di cattura.

5.80. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: per ogni singola specie cacciabile, fino a un massimo complessivo di quaranta unità.

*** 5.81.** Sergio Costa.

*** 5.82.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

**** 5.83.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

**** 5.86.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », comma 2, terzo periodo, dopo le parole: un anello inamovibile *aggiungere le seguenti:* metallico, privo di punti di frattura o apertura e.

*** 5.87.** Sergio Costa.

*** 5.88.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », comma 2, sopprimere il quarto periodo.

5.89. Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », comma 2, sostituire le parole: dal documento di provenienza rilasciato dalle regioni titolari degli impianti di cattura, *con le parole seguenti:* dalla compresenza dell'anello identificativo inamovibile applicato alla zampa dell'animale e dal relativo certificato di provenienza.

5.91. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », sopprimere i commi 3 e 4

5.92. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », sopprimere il comma 3.

*** 5.93.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 5.94.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli appostamenti fissi non possono essere in cemento o muratura, né impiegare tubi o profilati metallici, e devono essere smontati entro il 1° febbraio di ciascun anno, ripristinando il sito lasciato in assenza di manufatti.

**** 5.95.** Sergio Costa.

**** 5.96.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta ferma, per gli aspetti di rispettiva competenza, l'applicazione della disciplina paesaggistica e di quella edilizia.

5.97. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere rilasciate autorizzazioni in numero superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.

5.98. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », sopprimere i commi 4 e 5

5.99. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », sopprimere il comma 4.

5.100. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », comma 4, dopo le parole: all'attività, *aggiungere le*

seguenti: fatta salva la previa acquisizione delle autorizzazioni paesaggistiche

*** 5.101.** Sergio Costa.

*** 5.102.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », comma 4, sostituire le parole: fino a scadenza dell'autorizzazione stessa, *con le seguenti:* fino al termine della stagione venatori.

5.103. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta ferma, per gli aspetti di rispettiva competenza, l'applicazione della normativa paesaggistica ed edilizia, che continua a disciplinare i relativi profili.

5.104. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. È vietato agli organi di polizia e ai dipendenti pubblici in genere svolgere attività di interesse privato dirette a ottenere autorizzazioni o concessioni per l'installazione di appostamenti di caccia. Tale attività equivale ad attendere a occupazioni estranee al servizio e, salvo che il fatto costituisca reato, comporta responsabilità disciplinare e contabile. Alla presentazione delle richieste autorizzatorie o concessorie relative all'installazione degli appostamenti di caccia, nonché alla produzione della documentazione necessaria all'istruttoria della singola pratica, provvedono i richiedenti stessi, anche mediante i propri tecnici privatamente incaricati. Gli organi competenti a pronunciarsi sulla documentazione prodotta decidono unicamente sulla base degli atti presentati dal privato, redatti e acquisiti a sue spese, in quanto di suo esclusivo interesse.

5.105. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », dopo il comma 4, aggiungere il seguente :

4-bis. Al fine di garantire l'omogeneità sul territorio nazionale e tutelare le tradizioni rurali, gli appostamenti fissi che rispettino i requisiti strutturali e di amovibilità di cui al comma 4 non costituiscono in nessun caso nuova costruzione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'autorizzazione regionale rilasciata ai sensi del comma 3 ha validità decennale, si rinnova tacitamente ed ha natura di provvedimento unico autorizzativo, assorbendo e sostituendo ogni altro titolo abilitativo edilizio, paesaggistico o ambientale, comunque denominato. Gli appostamenti mobili e temporanei di cui al comma 5 sono del tutto esenti da obblighi

di comunicazione, concessione o autorizzazione preventiva.

5.106. Ziello, Bof, Davide Bergamini, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », sopprimere i commi 5 e 6

5.107. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », sopprimere il comma 5.

*** 5.108.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 5.109.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 5.110.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », sopprimere i commi 6 e 7

5.111. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », sopprimere il comma 6.

5.112. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », comma 6, sopprimere le parole da: che non siano *fino alla fine del comma.*

5.113. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: che si conformano alle indicazioni fornite dall'ISPRA e considerano gli anelli identificativi quali sigilli apposti al fine di assicurare l'identità dell'uccello utilizzato come richiamo vivo, adottando misure idonee a

prevenirne la violazione, la contraffazione e l'uso abusivo.

5.114. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 5 », sopprimere il comma 7

5.115. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Sulla base di quanto previsto dal Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 secondo cui sono di competenza della Direzione generale dello sviluppo rurale la tutela e la valorizzazione della biodiversità vegetale e animale, le attività in materia faunistico-venatoria e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si istituisce presso il ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la direzione per la prevenzione e la tutela della fauna selvatica che opera di concerto con la direzione competente per materia del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con compiti di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e supporto tecnico-scientifico in materia di tutela faunistico-venatoria, in raccordo con le regioni e le province autonome. Dalle disposizioni di cui al presente comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

5.01. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

(Modifiche dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

1. L'articolo 8 della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

« Art. 8.

(Comitato interministeriale per la tutela della fauna e il prelievo venatorio)

1. È costituito il Comitato interministeriale per la tutela della fauna e il prelievo venatorio (CITP). Il Comitato, che si riunisce presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con cadenza di norma trimestrale e comunque almeno quattro volte l'anno, è costituito dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro della Salute, dal Ministro per gli affari europei, il

PNRR e le politiche di coesione e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie. I Ministri possono delegare, con specifico decreto, un proprio rappresentante in seno al Comitato.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Sono chiamati a partecipare alle sedute del Comitato, laddove vengano trattati problemi particolarmente urgenti che interessino i rispettivi enti, i presidenti delle regioni e i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano o rispettivi delegati. Sono inoltre chiamati altri ministri e soggetti istituzionali della cui partecipazione sia individuata la necessità.

4. Il Comitato ha la funzione di vigilare sull'applicazione della presente legge e sulla sua conformità alla normativa comunitaria e internazionale, fornendo al Consiglio dei Ministri, quando se ne riscontri la necessità, le informazioni e le indicazioni utili all'aggiornamento della normativa. In particolare, il Comitato verifica la corrispondenza dei piani faunistico-venatori e dei calendari venatori ai criteri minimi dettati dalla presente legge, la corretta applicazione delle deroghe ai sensi dell'articolo 19-*bis*, i programmi di importazione di fauna selvatica dall'estero, i piani e i programmi di ripopolamento faunistico, i dati sul prelievo venatorio, le attività di vigilanza venatoria, lo stato di recepimento delle direttive e degli atti comunitari e delle convenzioni internazionali. Inoltre, il Comitato esprime parere sul riconoscimento delle associazioni venatorie, di cui all'articolo 34, e sulle rappresentanze negli ambiti territoriali di caccia, Il Comitato redige altresì le relazioni di cui all'articolo 35. Il Comitato propone inoltre al Consiglio dei ministri le questioni di merito per contrasto di interessi ai sensi del quarto comma dell'articolo 127 della Costituzione, segnalando inoltre i casi e le condizioni di inadempienza nell'applicazione della legge.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato, si avvale del supporto, delle informazioni e delle indicazioni dell'ISPRA quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

6. Il Comitato partecipa in forma unitaria alle sedute della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui temi di pertinenza della presente legge.

7. Il Comitato opera sulla base di regolamento interno, definito entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri che costituiscono il Comitato. Il Comitato si avvale di apposito ufficio, con compiti operativi e di segreteria, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai cui servizi possono essere addetti funzionari di altra amministrazione in base alle previsioni del regolamento di cui sopra.

8. Il Comitato favorisce di norma la pubblicità degli atti attraverso apposito sito internet o porzione di esso. ».

5.02. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Modifica dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Il Consiglio dei ministri con propria delibera, in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza, nelle regioni colpite da estesi e ripetuti incendi, impone in questi territori il divieto della

caccia almeno per tutta la stagione venatoria ».

5.03. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Modifica dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 2-*bis*. Le regioni nei cui territori viene dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a causa della diffusione ed entità degli incendi boschivi, con propri provvedimenti dispongono entro quindici giorni dalla citata dichiarazione il divieto della caccia nei comuni interessati e in quelli limitrofi, per almeno una stagione venatoria.

2-*ter*. Le regioni dispongono il divieto di caccia 1 anche in quelle "aree agricole ad alto rischio", ovvero in quelle aree in cui insistono residui di colture erbacee presenti dopo la mietitura (stoppie). ».

5.04. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Modifica dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Le regioni nei cui territori viene dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a causa della diffusione ed entità degli incendi boschivi, con propri provvedimenti dispongono entro quindici giorni dalla citata dichiarazione il divieto della caccia nei comuni interessati e in quelli limitrofi, per almeno una stagione venatoria ».

5.05. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Modifica dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 2-*bis*. Le regioni nei cui territori viene dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a causa della diffusione ed entità degli incendi boschivi, con propri provvedimenti dispongono entro quindici giorni dalla citata dichiarazione il divieto della caccia nei comuni interessati e in quelli limitrofi, per almeno una stagione venatoria.

2-*ter*. Sono altresì vietati per i 10 anni successivi alla conclusione di ogni evento incendiario, limitatamente ai soprassuoli percorsi dal fuoco e a una fascia di rispetto che ne delimita il perimetro con una profondità minima pari a 1.500 metri, il pascolo, la caccia, i piani di controllo previsti dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e i prelievi e gli abbattimenti faunistici di cui agli articoli 11 e 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed è altresì vietata per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. ».

5.06. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Modifiche dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di tassidermia)

1. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « e trofei » sono soppresse;

b) al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Tali richieste sono accompagnate da una dichiarazione in cui sono descritte le motivazioni e le circostanze inerenti la provenienza delle spoglie da impagliare o imbalsamare, nonché i dati del richiedente ».

5.07. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Modifiche articolo 6 della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali richieste sono accompagnate da una dichiarazione in cui sono descritte le motivazioni e le circostanze inerenti la provenienza delle spoglie da impagliare o imbalsamare, nonché i dati del richiedente ».

5.08. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Modifiche dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di tassidermia)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 453 è abrogato.

Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la prote-

zione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

5.09. Borrelli, Bonelli, Zanella.

(Inammissibile)

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Modifiche dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di tassidermia)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 453 è abrogato.

5.010. Borrelli, Bonelli, Zanella.

(Inammissibile)

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Abrogazione dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

1. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

5.011. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Abrogazione dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di funzioni amministrative)

1. L'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

5.012. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Modifica dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di funzioni amministrative)

1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Le regioni provvedono alla conduzione di censimenti della fauna selvatica con cadenza biennale, anche in base ai trend nazionali e sovranazionali registrati nelle loro fluttuazioni, con riferimento particolare agli eventi climatici estremi o comunque di alterazione che causano notevoli effetti sulle capacità riproduttive, di sopravvivenza, di alimentazione degli animali ».

5.013. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Modifica dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di funzioni amministrative)

1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla programmazione e al coordinamento delle politiche di rinaturalizzazione dell'ambiente, sia per quanto concerne le superfici boschive sia per quanto concerne le zone caratterizzate da ecosistemi fluviali, lacustri, nonché ogni altra tipologia di zona umida ».

5.014. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Modifica dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di funzioni amministrative)

1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano programmi pluriennali di riqualificazione ambientale con particolare riferimento al recupero delle aree naturali in stato di degrado nonché delle aree di particolare interesse naturalistico sotto il profilo degli habitat per la fauna selvatica ».

5.015. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Modifica dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di funzioni amministrative)

1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Nelle regioni che non abbiano emanato piano faunistico venatori negli ultimi 3 anni con le necessarie modifiche legate alle alterazioni alle fluttuazioni delle popolazioni naturali è preclusa la possibilità di esercitare l'attività venatoria ».

5.016. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

ART. 6.

Sopprimerlo.

*** 6.1.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 6.2.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 6.3.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 6.4.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Piani faunistico-venatori)

1. Sostituire l'articolo 10 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 con il seguente:

« Art. 10.

(Piani faunistico-venatori)

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Per la determinazione del territorio agro-silvo-pastorale si applica il metodo *Corine Land Cover*, anche ai fini del computo delle quote percentuali di cui ai successivi commi 3, 5 e 6. Da tale determinazione, le fasce di rispetto di strade e ferrovie sono di escluse.

2. Le regioni e le province autonome, con le modalità previste al comma 8, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 50 al 60 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 40 al 50 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Ai fini di una maggiore tutela della fauna selvatica, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono, attraverso la propria legislazione, modificare la quota di cui al precedente comma solo nel senso di aumentare quella minima del 50 per cento o quella massima del 60 per cento.

4. Del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica fanno parte ai fini del raggiungimento della quota dal 50 al 60 per cento, i parchi nazionali, i parchi naturali regionali, le riserve naturali statali, le riserve naturali regionali e provinciali, i monumenti naturali, le oasi di protezione faunistica di cui al comma 8, lettera *f)*, le zone di ripopolamento e cattura di cui al comma 8, lettera *g)*, i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui al comma 8, lettera *h)*, le zone militari e le foreste demaniali, ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni e le province autonome promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. Del rimanente territorio agro-silvo-pastorale, fanno parte anche le zone addestramento cani.

7. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:

a) i parchi nazionali;

b) i parchi naturali regionali;

c) le riserve naturali statali;

d) le riserve naturali regionali e provinciali;

e) i monumenti naturali;

f) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

g) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

h) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

i) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

j) le zone militari;

k) i demani forestali;

l) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

m) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere *f)*, *g)* e *h)*;

n) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere *f)* e *g)*;

o) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;

p) le zone boscate percorse dal fuoco, da destinare a protezione della fauna selvatica per dieci anni ai sensi della legge n. 353 del 2000.

8. I Piani faunistici sono rinnovati ogni cinque anni. Eventuali proroghe sono concesse per la durata massima di un anno, in tal caso il Piano prorogato è sottoposto a valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

9. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

10. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, la cui superficie complessiva non può superare la percentuale massima del 15 per cento di cui al precedente comma 5.

11. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere *f)*, *g)* e *h)*, deve essere notificata ai proprietari o conduttori

dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

12. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

13. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

14. Le regioni e le province autonome, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, anche al fine di assicurare la quota minima del 40 per cento a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

15. Qualora le regioni e le province autonome non assicurino nella pianificazione faunistico venatoria la quota minima da destinare a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, lo Stato dispone la costituzione coattiva di aree naturali protette o di istituti di protezione della fauna selvatica.

16. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria. ».

6.5. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Modifiche articolo 10 della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

1. L'articolo 10 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è così modificato:

« Art. 10.

(Piani faunistico-venatori)

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Per la determinazione del territorio agro-silvo-pastorale si applica il metodo *Corine Land Cover*, anche ai fini del computo delle quote percentuali di cui ai successivi commi 3, 5 e 6. Da tale determinazione, le fasce di rispetto di strade e ferrovie sono di escluse.

2. Le regioni e le province autonome, con le modalità previste al comma 8, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 50 al 60 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 40 al 50 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Ai fini di una maggiore tutela della fauna selvatica, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono, attraverso la propria legislazione, modificare la quota di cui al precedente comma solo nel senso di aumentare quella minima del 50 per cento o quella massima del 60 per cento.

4. Del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica fanno parte ai fini del raggiungimento della quota dal 50 al 60 per cento, i parchi nazionali, i parchi naturali regionali, le riserve naturali statali, le riserve naturali regionali e provinciali, i monumenti naturali, le oasi di protezione faunistica di cui al comma 8, lettera *f)*, le zone di ripopolamento e cattura di cui al comma 8, lettera *g)*, i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui al comma 8, lettera *h)*, le zone militari e le foreste demaniali, ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni e le province autonome promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. Del rimanente territorio agro-silvo-pastorale, fanno parte anche le zone addestramento cani.

7. I piani faunistico-venatori di cui al comma 1 comprendono:

a) i parchi nazionali;

b) i parchi naturali regionali;

c) le riserve naturali statali;

d) le riserve naturali regionali e provinciali;

e) i monumenti naturali;

f) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

g) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

h) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

i) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

j) le zone militari;

k) i demani forestali;

l) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

m) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere *f)*, *g)* e *h)*;

n) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere *f)* e *g)*;

o) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;

p) le zone boscate percorse dal fuoco, da destinare a protezione della fauna selvatica per dieci anni ai sensi della legge n. 353 del 2000.

8. I Piani faunistici sono rinnovati ogni cinque anni. Eventuali proroghe sono concesse per la durata massima di un anno, in tal caso il Piano prorogato è sottoposto a valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

9. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

10. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, la cui superficie complessiva non può superare la percentuale massima del 15 per cento di cui al precedente comma 5.

11. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere *f)*, *g)* e *h)*, deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

12. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

13. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

14. Le regioni e le province autonome, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, anche al fine di assicurare la quota minima del 40 per cento a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

15. Qualora le regioni e le province autonome non assicurino nella pianificazione faunistico venatoria la quota minima da destinare a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, lo Stato dispone la costituzione coattiva di aree naturali protette o di istituti di protezione della fauna selvatica.

16. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria. ».

6.6. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Modifiche articolo 10 della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

1. All'articolo 10 della legge della legge 157 dell'11 febbraio 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: « dal 20 al 30 per cento » sono sostituite dalle parole: « dal 60 al 70 per cento », e le parole: « dal 10 al 20 per cento » sono sostituite dalle parole: « dal 50 al 60 per cento »;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Al fine del raggiungimento delle percentuali di cui al comma 3, le regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione dettagliata sulle percentuali del territorio in cui è consentita la caccia, dando contezza della tipologia dell'area, delle ragioni tecnico-scientifiche che hanno condotto alla sua individuazione e dei livelli di conservazione della fauna selvatica nella stessa.

3-*ter*. Decorso il termine di cui al comma 3-*bis*, in caso di inosservanza da parte delle regioni degli obblighi di cui al medesimo comma, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, interviene in via sostitutiva entro e non oltre i successivi tre mesi.

3-*quater*. Acquisti i dati di cui al comma 3-*bis*, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'Ispra, è adottato, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo sulle modalità che le regioni possono adottare per portare all'interno dei limiti previsti dal comma 3 le percentuali di territorio destinate a protezione della fauna selvatica, tenuto conto degli obblighi assunti dall'Italia con l'Unione europea per le finalità di tutela ambientale ».

6.7. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è destinato per una quota non inferiore al 30 per cento a protezione della fauna selvatica. Nel calcolo della quota prevista dal primo periodo non sono compresi i territori ove l'attività venatoria sia vietata per effetto di altre leggi o disposizioni normative. »;

b) al comma 8, le lettere *e)* e *h)* sono soppresse;

c) al comma 14, le parole: « 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento »;

d) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. Il consenso si intende negato qualora non sia formalmente espresso l'assenso »;

e) al comma 17, il secondo periodo è soppresso.

6.8. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è destinato per una quota non inferiore al 30 per cento a protezione della fauna selvatica. Nel calcolo della quota prevista dal primo periodo non sono compresi i territori ove l'attività venatoria sia vietata per effetto di altre leggi o disposizioni normative »;

b) al comma 8:

1) la lettera *e)* è abrogata;

2) la lettera *h)* è abrogata;

c) al comma 14, le parole: « 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento »;

d) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. Il consenso si intende negato qualora non sia formalmente espresso l'assenso »;

e) il secondo periodo del comma 17 è soppresso.

6.9. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 10, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

« *h-bis)* i criteri per la delimitazione delle aree ove si registrano casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici dovuti all'uso di bocconi avvelenati o altre sostanze tossiche, che la regione o la provincia autonoma di Trento e di Bolzano provvede a tabellare disponendo il divieto di caccia per un raggio di 1000 metri e per un periodo di due anni. ».

6.10. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella percentuale massima globale del 10 per cento, a caccia riservata a gestione privata, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo

stato naturale, nonché alle zone di cui al comma 8, lettera *e)*. ».

6.11. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 10, comma 8, lettera *e)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tali zone l'attività cino-venatoria con abbattimento della fauna, purché proveniente da allevamento, è praticata secondo i limiti e le condizioni stabilite dal calendario venatorio e comunque nel periodo intercorrente tra le date di apertura e chiusura della stagione venatoria. ».

6.12. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Le foreste del demanio statale, regionale e degli enti pubblici non entrano a far parte della programmazione venatoria e sono finalizzati alla conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente. ».

6.13. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 10, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « dal 20 al 30 per cento » sono sostituite dalle parole: « dal 60 al 70 per cento », e le parole: « dal 10 al 20 per cento » sono sostituite dalle parole: « dal 50 al 60 per cento ».

6.14. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Al computo di tali percentuali non partecipano le zone di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *e)* della presente legge. ».

6.15. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

« Art. 10.

(Piani faunistico-venatori)

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Per la determinazione del territorio agro-silvo-pastorale si applica il metodo *Corine Land Cover*, anche ai fini del computo delle quote percentuali di cui ai commi 3, 5 e 6. Da tale determinazione, sono escluse le fasce di rispetto di strade e ferrovie.

2. Le regioni e le province autonome, con le modalità previste al comma 8, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 50 al 60 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 40 al 50 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Ai fini di una maggiore tutela della fauna selvatica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, attraverso la propria legislazione, modificare la quota di cui al precedente periodo solo nel senso di aumentare quella minima del 50 per cento o quella massima del 60 per cento.

4. Del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica fanno parte ai fini del raggiungimento della quota dal 50 al 60 per cento, i parchi nazionali, i parchi naturali regionali, le riserve naturali statali, le riserve naturali regionali e provinciali, i monumenti naturali, le oasi di protezione faunistica di cui al comma 8, lettera *f)*, le zone di ripopolamento e cattura di cui al comma 8, lettera *g)*, i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui al comma 8, lettera *h)*, le zone militari e le foreste demaniali, ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni e le province autonome promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. Del rimanente territorio agro-silvo-pastorale, fanno parte anche le zone addestramento cani.

7. I piani faunistico-venatori di cui al comma 1 comprendono:

a) i parchi nazionali;

b) i parchi naturali regionali;

c) le riserve naturali statali;

d) le riserve naturali regionali e provinciali;

e) i monumenti naturali;

f) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

g) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

h) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

i) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

l) le zone militari;

m) i demani forestali;

n) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

o) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere *f)*, *g)* e *h)*;

p) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere *f)* e *g)*;

q) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;

r) le zone boscate percorse dal fuoco, da destinare a protezione della fauna selvatica per dieci anni ai sensi della legge n. 353 del 2000.

8. I Piani faunistici sono rinnovati ogni cinque anni. Eventuali proroghe sono concesse per la durata massima di un anno, in tal caso il piano prorogato è sottoposto a valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

9. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

10. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri

privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, la cui superficie complessiva non può superare la percentuale massima del 15 per cento di cui al comma 5.

11. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere *f)*, *g)* e *h)*, deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

12. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

13. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

14. Le regioni e le province autonome, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, anche al fine di assicurare la quota minima del 40 per cento a protezione della fauna selvatica, di cui al comma 3, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

15. Qualora le regioni e le province autonome non assicurino nella pianificazione faunistico venatoria la quota minima da destinare a protezione della fauna selvatica, di cui al comma 3, lo Stato dispone la costituzione coattiva di aree naturali protette o di istituti di protezione della fauna selvatica.

16. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria ».

6.16. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 10.

(Piani faunistico-venatori)

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Per la determinazione del territorio agro-silvo-pastorale si applica il metodo *Corine Land Cover*, anche ai fini del computo delle quote percentuali di cui ai successivi commi 3, 5 e 6. Da tale determinazione, le fasce di rispetto di strade e ferrovie sono di escluse.

2. Le regioni e le province autonome, con le modalità previste al comma 8, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 50 al 60 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 40 al 50 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vie-

tata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Ai fini di una maggiore tutela della fauna selvatica, le regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano possono, attraverso la propria legislazione, modificare la quota di cui al precedente comma solo nel senso di aumentare quella minima del 50 per cento o quella massima del 60 per cento.

4. Del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica fanno parte ai fini del raggiungimento della quota dal 50 al 60 per cento, i parchi nazionali, i parchi naturali regionali, le riserve naturali statali, le riserve naturali regionali e provinciali, i monumenti naturali, le oasi di protezione faunistica di cui al comma 8, lettera *f)*, le zone di ripopolamento e cattura di cui al comma 8, lettera g), i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui al comma 8, lettera *h)*, le zone militari e le foreste demaniali, ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni e le province autonome promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. Del rimanente territorio agro-silvo-pastorale, fanno parte anche le zone addestramento cani.

7. I piani faunistico-venatori di cui al comma 1 comprendono:

a) i parchi nazionali;

b) i parchi naturali regionali;

c) le riserve naturali statali;

d) le riserve naturali regionali e provinciali;

e) i monumenti naturali;

f) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

g) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

h) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

i) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

j) le zone militari;

k) i demani forestali;

l) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

m) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere *f)*, *g)* e *h)*;

n) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli *habitat* naturali e all'incremento della

fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere *f)* e *g)*;

o) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;

p) le zone boscate percorse dal fuoco, da destinare a protezione della fauna selvatica per dieci anni ai sensi della legge n. 353 del 2000.

8. I Piani faunistici sono rinnovati ogni cinque anni. Eventuali proroghe sono concesse per la durata massima di un anno, in tal caso il Piano prorogato è sottoposto a valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

9. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

10. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, la cui superficie complessiva non può superare la percentuale massima del 15 per cento di cui al precedente comma 5.

11. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere *f)*, *g)* e *h)*, deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

12. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

13. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

14. Le regioni e le province autonome, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, anche al fine di assicurare la quota minima del 40 per cento a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

15. Qualora le regioni e le province autonome non assicurino nella pianificazione faunistico venatoria la quota minima da destinare a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, lo Stato dispone la costituzione coattiva di aree naturali protette o di istituti di protezione della fauna selvatica.

16. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria. ».

6.18. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: « dal 20 al 30 per cento » sono sostituite dalle parole: « dal 60 al 70 per cento », e le parole: « dal

10 al 20 per cento » sono sostituite dalle parole: « dal 50 al 60 per cento ».

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis* Al fine del raggiungimento delle percentuali di cui al comma 3, le regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione dettagliata sulle percentuali del territorio in cui è consentita la caccia, dando contezza della tipologia dell'area, delle ragioni tecnico-scientifiche che hanno condotto alla sua individuazione e dei livelli di conservazione della fauna selvatica nella stessa.

3-*ter*. Decorso il termine di cui al comma 3-*bis*, in caso di inosservanza da parte delle regioni degli obblighi di cui al medesimo comma, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, interviene in via sostitutiva entro e non oltre i successivi tre mesi.

3-*quater*. Acquisti i dati di cui al comma 3-*bis*, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'Ispra, è adottato, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo sulle modalità che le regioni possono adottare per portare all'interno dei limiti previsti dal comma 3 le percentuali di territorio destinate a protezione della fauna selvatica, tenuto conto degli obblighi assunti dall'Italia con l'Unione europea per le finalità di tutela ambientale ».

6.19. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è destinato per una quota non inferiore al 30 per cento a protezione della fauna selvatica. Nel calcolo della quota prevista dal primo periodo non sono compresi i territori ove l'attività venatoria sia vietata per effetto di altre leggi o disposizioni normative »;

b) al comma 8:

1) la lettera *e)* è abrogata;

2) la lettera *h)* è abrogata;

c) al comma 14, le parole: « 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento »;

d) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. Il consenso si intende negato qualora non sia formalmente espresso l'assenso »;

e) il secondo periodo del comma 17 è abrogato.

6.20. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, premettere alla lettera a) *la seguente:*

0a) al comma 1, sopprimere le parole: « -venatoria » e « e la regolamentazione del prelievo venatorio ».

6.21. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).

6.22. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 6.23.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 6.24.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* « sono soppresse », *con le seguenti:* « sono sostituite dalle seguenti: *", di concerto con le province"* ».

*Conseguentemente, al comma 3-*quater*, lettera* f)*, dopo le parole:* « , le regioni » *inserire le seguenti:* « , di concerto con le province, ».

6.25. Gadda.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

a-bis) al comma 3, dopo le parole: « per una quota » è inserita la seguente: « minima » e dopo le parole: « nella percentuale » è inserita la seguente: « minima ».

6.26. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c), d) *ed* l).

6.27. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1 sopprimere le lettere b) *e* c).

6.28. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 6.29.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 6.30.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 6.31.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 6.32.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente alla lettera e), *aggiungere infine il seguente periodo:* « È escluso da tale territorio e non è soggetto alla programmazione il demanio marittimo, limitatamente al lido del mare e alle spiagge ».

6.33. Deborah Bergamini, Dalla Chiesa, Castiglione.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) al comma 3, sono aggiunte, infine le seguenti parole: « Ne sono invece esclusi i fondi privati di cui all'articolo 15 e le fasce di protezione individuate dalle distanze minime entro le quali è vietato l'esercizio venatorio ai sensi dell'articolo 21 ».

6.34. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) al comma 3, sostituire le parole: « dal 10 al », con le seguenti: « non inferiore al ».

6.35. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) al comma 3, sostituire le parole: « dal 20 al », con le seguenti: « non inferiore al ».

6.36. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) al comma 3, sostituire le parole: « dal 20 al 30 », con le seguenti: « dal 30 al 40 ».

6.37. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

6.38. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* ivi compresi *con la seguente:* esclusi.

6.39. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* b) *alle parole:* sono costituiti *è anteposta la parola:* non;

b) *le lettere* c) *e* d) *sono soppresse*;

c) *alla lettera* e) *le parole:* Sono ricompresi in tale territorio e sono soggetti alla programmazione venatoria *sono sostituite dalle parole:* Non sono ricompresi in tale territorio e non sono soggetti alla programmazione venatoria il demanio marittimo e;

d) *la lettera* g) *è soppressa*;

e) *la lettera* l) *è così modificata: l) al comma 12 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* Il piano faunistico-venatorio regionale ha validità quinquennale e non può essere prorogato.;

f) *alla lettera* m) *le parole:* la maggior parte *sono sostituite dalle seguenti:* almeno il 75 per cento;

g) *la lettera* n) *è soppressa*.

6.40. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

6.41. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 6.42.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 6.43.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 6.44.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera c), *capoverso « 3-*bis*. » sostituire le parole*: graduale raggiungimento *con le seguenti:* raggiungimento e superamento.

6.45. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), *sopprimere il capoverso « 3-*ter*. ».*

6.46. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera c), *al capoverso « 3-*ter*. », dopo le parole:* degli obblighi di cui al medesimo comma, *aggiungere le seguenti*: ai sensi del comma 3,.

6.47. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, la lettera c), *capoverso « 3-*ter*. » sostituire le parole:* il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica *con le seguenti:* il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica previo il parere di ISPRA.

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), *capoverso « 3-*quater*. » sopprimere le parole:* del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e.

6.48. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, *con le seguenti:* Conferenza unificata.

6.49. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) prima della lettera a) *aggiungere la seguente lettera:*

0a) al comma 1 dopo le parole: « risorse ambientali » aggiungere le seguenti: « ,nel rispetto del Regolamento UE 2024/1991 sul ripristino della natura »;

b) dopo la lettera b) *aggiungere la seguente lettera:*

b-bis) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « In dette percentuali », è aggiunta la seguente parola: « non »;

c) alla lettera c) *capoverso* « *3-*quater » *dopo le parole:* Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale *aggiungere le seguenti:* e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); *dopo le parole:* tenuto conto aggiungere le seguenti: della legge n. 394 del 1991 sulle aree protette *e dopo le parole:* con l'Unione europea per le finalità di tutela ambientale *aggiungere le seguenti:* e di ripristino della natura di cui al regolamento UE 2024/1991;

d) sostituire la lettera d) *con la seguente:* al comma 5 le parole: « e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale sono soppresse ».

e) sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) Sono esclusi dalla programmazione venatoria i territori del demanio forestale dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici, nonché il demanio marittimo;

f) alla lettera g) *capoverso* h-ter) *dopo le parole:* faunistico-venatoria *aggiungere le seguenti parole:* ivi compreso.

6.50. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), *capoverso « 3-*quater », *dopo le parole:* e della sicurezza energetica, *inserire le seguenti*: previo parere vincolante dell'ISPRA e.

6.51. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere d) *e* e).

6.52. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

*** 6.53.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 6.54.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

d-bis) il comma 5 è abrogato.

6.55. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere e) *e* f).

6.56. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

*** 6.57.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 6.58.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 6.59.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 6.60.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono esclusi da tale territorio le aree e i territori del demanio forestale dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici in genere. ».

6.61. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera e), *premettere il seguente periodo*: « In tali territori non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 comma 11 ».

6.62. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole*: e sono soggetti alla programmazione venatoria le aree e i territori del demanio forestale dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici in genere, *con le seguenti:* e

sono aperti all'esercizio dell'attività venatoria e all'attuazione dei piani di controllo faunistico le aree e i territori del demanio forestale dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici in genere, salvo espresso, motivato e temporaneo divieto derivante esclusivamente da ragioni di pubblica sicurezza o di tutela integrale della biodiversità debitamente certificate.

6.63. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera e), *aggiungere in fine il seguente periodo:* È in ogni caso vietato l'esercizio dell'attività venatoria all'interno del demanio marittimo.

6.64. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera e), *aggiungere in fine il seguente periodo*: È escluso da tale territorio e non è soggetto alla programmazione il demanio marittimo.

*** 6.65.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 6.66.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma, 1 sopprimere le lettere f) e g).

6.67. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

*** 6.68.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 6.69.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

**** 6.70.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

**** 6.71.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

**** 6.72.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sopprimere le lettere g) *e* h).

6.73. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera g), *con la seguente:*

g) al comma 8, le lettere *d), e)* ed *h)* sono abrogate.

6.74. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere h) *e* i).

6.75. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

*** 6.76.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 6.77.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 6.78.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera h), *è aggiunta la seguente:*

h-bis) i criteri per la delimitazione delle aree ove si registrano casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici dovuti all'uso di bocconi avvelenati o altre sostanze tossiche, che la regione o la provincia autonoma provvede a tabellare disponendo il divieto di caccia per un raggio di 1.000 metri e per un periodo di due anni.

6.79. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere i) *e* l).

6.80. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

*** 6.81.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 6.82.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 6.83.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere l) *e* m).

6.84. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

*** 6.85.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 6.86.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera l), *con la seguente:*

l) il comma 12 è abrogato.

6.87. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

*** 6.88.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 6.89.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, la lettera m) *è sostituita dalla seguente:*

m) al comma 14, le parole: « dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare », sono sostituite dalle seguenti: « dei singoli proprietari o conduttori dei fondi che in rispetto al diritto della proprietà privata, delle motivazioni etiche, della sicurezza e della *privacy*, intendono vincolare la loro superficie, la zona non può essere istituita ».

6.90. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera m) *con la seguente:*

m) al comma 14 le parole: « almeno il 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « almeno il 10 per cento ».

6.91. Di Lauro, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera m) *con la seguente:*

m) al comma 14 le parole: « almeno il 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « almeno il 20 per cento ».

6.92. Cherchi, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera m) *con la seguente:*

m) al comma 14 le parole: « almeno il 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « almeno il 30 per cento ».

6.93. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

A*l comma 1, sostituire la lettera* m) *con la seguente:*

m) al comma 14 le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi ».

6.94. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera m) *con la seguente:*

m) al comma 14 le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centoventi giorni ».

*** 6.95.** Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

*** 6.96.** Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera m) *con la seguente:*

m) al comma 14 le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni ».

6.97. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera m) *sostituire le parole*: dei proprietari o conduttori dei fondi che rappresentino la maggior parte del territorio interessato *con le seguenti*: dei singoli proprietari o conduttori dei fondi che in rispetto al diritto della proprietà privata, della sicurezza e della *privacy*, intendono vincolare la loro superficie, la zona non può essere istituita.

6.98. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera m) *aggiungere la seguente:*

m-bis) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. In assenza di esplicito consenso da parte del proprietario del fondo la zona non può essere istituita ».

6.99. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera m), *aggiungere la seguente:*

m-bis) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. In assenza di esplicito e documentato consenso la zona non può essere istituita ».

6.100. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera m), *aggiungere la seguente:*

m-bis) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. In assenza di esplicito consenso la zona non può essere istituita ».

6.101. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

*** 6.102.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 6.103.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 6.104.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 6.105.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera n) *con la seguente:*

n) il comma 17 è sostituito dal seguente:

« 17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni non possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria. ».

6.106. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera n) *con la seguente:*

n) il comma 17 è sostituito dal seguente:

« 17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati è rigorosamente precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni non possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria. ».

6.107. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera n) *con la seguente:*

n) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

« 17-*bis*. Nelle aziende faunistico-venatorie di ogni tipologia e nelle aziende agrituristico-venatorie, anche se recintate, deve sempre essere assicurato il tempestivo accesso del personale di vigilanza venatoria di cui all'articolo 27 ».

6.108. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera n) *con la seguente:*

n) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

« 17-*bis*. Nelle aziende faunistico-venatorie di ogni tipologia, nelle aziende agrituristico-venatorie e nelle zone umide e

vallive è vietato il foraggiamento degli uccelli acquatici ».

6.111. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera n) *con la seguente:*

n) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

« 17-*bis*. Nelle aziende faunistico venatorie di qualunque tipologia non è ammessa la caccia ad esemplari di mammiferi ed uccelli diversi da quelli allevati ».

6.112. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera n) *con la seguente:*

n) al comma 17 il secondo periodo è abrogato.

6.113. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Modifiche dell'articolo 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di Zona faunistica delle Alpi)

1. All'articolo 11, comma 2, della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: « e disciplinare l'attività venatoria », sono soppresse.

6.01. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Disciplina l'accesso ai fondi privati per l'esercizio della caccia e della pesca)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2028 le disposizioni di cui all'articolo 842 del codice civile sono abrogate.

6.02. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

ART. 7.

Sopprimerlo.

*** 7.1.** Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 7.2.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 7.3.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 7.4.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Sistema di restituzione dei bossoli di cartucce sparate, destinate all'attività venatoria)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti derivanti dall'attività venatoria e di favorire il riutilizzo dei materiali compositi post-consumo, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è introdotto, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per i bossoli delle cartucce sparate, destinate all'attività venatoria.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto delle cartucce da caccia o dei bossoli da ricarica con o senza innesco, l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dei bossoli delle cartucce sparate.

4. Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori delle singole tipologie di cartucce sparate e restituite.

5. Al termine della fase sperimentale, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, il sistema del vuoto a rendere di cui al presente articolo può essere reso permanente, con i necessari adeguamenti normativi.

6. I comuni possono promuovere apposite convenzioni con i rivenditori per l'installazione di contenitori di raccolta differenziata delle cartucce da caccia o dei bossoli da ricarica con o senza innesco, rinvenuti su terreni pubblici e privati e conferiti dai cittadini. I regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti urbani possono, altresì, prevedere forme di incentivazione per favorire la corretta raccolta differenziata delle cartucce da caccia.

7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7.5. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante nella zona faunistica delle Alpi;

b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il trentesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 2 milioni per ogni sinistro, di cui euro 1,5 milioni per ogni persona danneggiata ed euro 0,5 milioni per danni ad animali e a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 0,5 milioni per il caso di morte o invalidità permanente »;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità nel territorio della regione di residenza del titolare e nel territorio delle regioni confinanti e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle norme emanate dalle regioni ».

7.6. Di Lauro, Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante nella zona faunistica delle Alpi;

b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il ventiseiesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 3 milioni per ogni sinistro, di cui euro 1,5 ,milioni per ogni persona danneggiata ed euro 0,5 milioni per danni ad animali e a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 0,5 milioni per il caso di morte o invalidità permanente »;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità nel territorio della regione di residenza del titolare e nel territorio delle regioni confinanti e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle di-

sposizioni della presente legge e delle norme emanate dalle regioni ».

7.7. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante nella zona faunistica delle Alpi;

b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il venticinquesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 2 milioni per ogni sinistro, di cui euro 1,5 milioni per ogni persona danneggiata ed euro 0,5 milioni per danni ad animali e a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 0,5 milioni per il caso di morte o invalidità permanente »;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità nel territorio della regione di residenza del titolare e nel territorio delle regioni confinanti e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle norme emanate dalle regioni ».

7.8. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante nella zona faunistica delle Alpi;

b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 3 milioni per ogni sinistro, di cui euro 3 milioni per ogni persona danneggiata ed euro 0,5 milioni per danni ad animali e a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 0,5 milioni per il caso di morte o invalidità permanente »;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità nel territorio della regione di residenza del titolare e nel territorio delle regioni confinanti e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle norme emanate dalle regioni ».

7.10. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante nella zona faunistica delle Alpi;

b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 2 milioni per ogni sinistro, di cui euro 1,5 ,milioni per ogni persona danneggiata ed euro 0,5 milioni per danni ad animali e a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 0,5 milioni per il caso di morte o invalidità permanente »;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità nel territorio della provincia di residenza del titolare e nel territorio delle province confinanti e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle

disposizioni della presente legge e delle norme emanate dalle regioni ».

7.11. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante nella zona faunistica delle Alpi;

b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata. »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 2 milioni per ogni sinistro, di cui euro 1,5 milioni per ogni persona danneggiata ed euro 0,5 milioni per danni ad animali e a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 0,5 milioni per il caso di morte o invalidità permanente »;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità nel territorio della regione di residenza del titolare e nel territorio delle regioni confinanti e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle norme emanate dalle regioni. ».

7.12. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante nella zona faunistica delle Alpi;

b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 2 milioni per ogni sinistro, di cui euro 1,5 ,milioni per ogni persona danneggiata ed euro 0,7 milioni per danni ad animali e a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 0,5 milioni per il caso di morte o invalidità permanente »;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità nel territorio della regione di residenza del titolare e nel territorio delle regioni confinanti e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle norme emanate dalle regioni ».

7.14. Di Lauro, Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante nella zona faunistica delle Alpi;

b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 2 milioni per ogni sinistro, di cui euro 1,5 milioni per ogni persona danneggiata ed euro 0,8 milioni per danni ad animali e a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 0,5 milioni per il caso di morte o invalidità permanente »;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità nel territorio della regione di residenza del titolare e nel territorio delle regioni confinanti e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle di-

sposizioni della presente legge e delle norme emanate dalle regioni ».

7.15. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante nella zona faunistica delle Alpi;

b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 2 milioni per ogni sinistro, di cui euro 2 ,milioni per ogni persona danneggiata ed euro 0,5 milioni per danni ad animali e a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 0,5 milioni per il caso di morte o invalidità permanente »;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità nel territorio della regione di residenza del titolare e nel territorio delle regioni confinanti e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle norme emanate dalle regioni ».

7.16. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante nella zona faunistica delle Alpi;

b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 2 milioni per ogni sinistro, di cui euro 1,5 milioni per ogni persona danneggiata ed euro 0,5 milioni per danni ad animali e a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 0,5 milioni per il caso di morte o invalidità permanente »;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità nel territorio del comune di residenza del titolare e nel territorio dei comuni confinanti e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle norme emanate dalle regioni ».

7.17. Di Lauro, Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante nella zona faunistica delle Alpi;

b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 2 milioni per ogni sinistro, di cui euro 1,5 milioni per ogni persona danneggiata ed euro 0,5 milioni per danni ad animali e a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 0,5 milioni per il caso di morte o invalidità permanente »;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità nel territorio della provincia di residenza del titolare e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle

disposizioni della presente legge e delle norme emanate dalle regioni ».

7.18. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante nella zona faunistica delle Alpi;

b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 2 milioni per ogni sinistro, di cui euro 1,5 milioni per ogni persona danneggiata ed euro 0,5 milioni per danni ad animali e a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 0,5 milioni per il caso di morte o invalidità permanente »;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità nel territorio della regione di residenza del titolare e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle norme emanate dalle regioni ».

7.19. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante nella zona faunistica delle Alpi;

b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 2 milioni per ogni sinistro, di cui euro 1,5 milioni per ogni persona danneggiata ed euro 0,5 milioni per danni ad animali e a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 0,5 milioni per il caso di morte o invalidità permanente »;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità nel territorio del comune di residenza del titolare e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle norme emanate dalle regioni ».

7.20. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: « o con il falco » sono soppresse;

b) il comma 7 è abrogato;

c) al comma 8 le parole: « da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e non abbia superato il settantesimo anno di età »;

d) dopo il comma 12-*bis* è aggiunto il seguente:

« 12-*ter*. Entro trenta giorni dalla chiusura della stagione venatoria, il tesserino è riconsegnato all'autorità amministrativa che lo ha rilasciato. Tale autorità, se differente dalla regione, trasmette entro quindici giorni dal termine ultimo previsto per la riconsegna, i tesserini venatori alla regione per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati sul prelievo venatorio. Tale analisi si effettua su tutti i tesserini riconsegnati. I dati della raccolta, elaborazione e analisi di cui al presente comma costituiscono parte della relazione sullo stato di attuazione della legge ai sensi del comma 1 dell'articolo 35. ».

7.21. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,le parole: « con l'arco o » sono soppresse;

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 13, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « dell'arco e » sono soppresse;.

7.22. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, » sono soppresse.

7.23. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « o con il falco » sono soppresse.

*** 7.24.** Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 7.25.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 7 è abrogato.

7.26. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 12, comma 8, della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le

parole: « da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « da chi abbia compiuto il venticinquesimo anno di età e non abbia superato il sessantacinquesimo anno di età ».

7.27. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 12, comma 8, della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di abbattimento e di ferimento di fauna non compresa nell'articolo 18 della presente legge, la polizza assicurativa all'uopo stipulata col massimale di 500 mila euro deve contemplare il risarcimento del danno ambientale allo Stato nella misura del 60 per cento, alla regione o provincia autonoma interessata nella misura del 40 per cento. ».

7.28. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

0a) il comma 1 è abrogato;.

7.29. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 2, le parole: « o alla cattura » e « mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13 », sono soppresse;.

7.30. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 4, le parole: « altro modo di » sono soppresse;.

7.31. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 5, alinea, le parole: « con l'arco o » sono soppresse;

Conseguentemente:

all'articolo 8, alinea, sostituire le parole: « dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti » *con le seguenti:* « sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "dell'arco e" sono soppresse;

b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti ».

all'articolo 16, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

a-bis) al comma 11, le parole: « dell'arco e » sono soppresse.

7.32. Brambilla.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

7.33. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* c).

*** 7.34.** Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 7.35.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) al comma 7, la parola: « Non » è soppressa;

sopprimere la lettera c).

7.37. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 7.38.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 7.39.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 7.40.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 5, alinea, le parole: « con l'arco o » sono soppresse.

Conseguentemente:

all'articolo 8, al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 13, comma 2,della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « dell'arco e » sono soppresse;

all'articolo 16, comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e le parole: « dell'arco e » sono soppresse.

7.41. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) il comma 5 è abrogato;.

7.42. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) il comma 5 è sostituito da seguente:

« 5. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante nella zona faunistica delle Alpi;

b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata. ».

7.43. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 5, alinea, le parole: « Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, » sono soppresse.

7.44. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 5, alinea, le parole: « in via esclusiva in una delle seguenti forme » sono sostituite dalle seguenti: « nelle seguenti forme fermo restando la frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti ».

7.45. Gadda.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* nelle *con le seguenti:* esclusivamente in una delle.

7.46. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) il comma 6 è abrogato;.

7.47. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere b) *e* c).

7.48. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 7.49.** Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 7.50.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) al comma 7 la parola: « non » è soppressa;

7.51. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) il comma 7 è abrogato;.

7.52. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* al comma 7, *aggiungere le seguenti:* la parola: « non » è soppressa e.

7.54. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) i commi 8 e 9 sono abrogati;.

7.55. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivate dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 2 milioni per ogni sinistro, di cui 1,5 milioni per ogni persona danneggiata ed euro 0,5 milioni per danni ad animali e a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 0,5 milioni per il caso di morte o invalidità permanente ».

7.56. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) al comma 8, dopo le parole: « anno di età » sono inserite le seguenti: « fino ai 69 anni ».

7.57. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) al comma 8, dopo le parole: « anno di età » sono inserite le seguenti: « fino ai 68 anni ».

7.58. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità nel territorio della regione di residenza del titolare e nel territorio delle regioni confinanti e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle norme emanate dalle regioni. ».

7.59. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 7.60.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 7.61.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) il comma 12 è abrogato;.

7.62. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) al comma 12, dopo le parole: « rilasciato dalla regione » sono inserite le seguenti: « o dalla provincia autonoma ».

*** 7.63.** Cherchi.

*** 7.64.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) il comma 12-*bis* è abrogato;.

7.65. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) dopo il comma 12-*bis* è aggiunto il seguente:

« 12-*ter*. Durante l'esercizio dell'attività venatoria, il cacciatore ha l'obbligo di indossare una pettorina ad alta visibilità recante sul retro che riporti, in caratteri

chiaramente leggibili, il proprio codice alfanumerico identificativo personale. ».

7.66. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

ART. 8.

Sopprimerlo.

*** 8.1.** Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 8.2.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 8.3.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 8.4.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « due cartucce » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « una cartuccia »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6. »;

c) al comma 4, le parole: « salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo » sono soppresse.

**** 8.5.** Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

**** 8.6.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Modifica all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « contenente non più di due cartucce » sono sostituite dalle seguenti: « contenente non più di una cartuccia ».

8.7. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Modifica all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 13, comma 1, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « fino a cinque » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tre ».

8.8. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Modifica all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È vietato, durante l'attività venatoria, l'impiego di apparati radio o apparecchi telefonici di qualunque tipologia per comunicare la presenza o gli spostamenti degli animali selvatici ».

*** 8.9.** Cherchi.

*** 8.10.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Modifica all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è abrogato.

8.11. Cherchi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Modifica all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 13, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « e del falco » sono soppresse.

8.12. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 2, le parole: « nonché l'uso dell'arco e del falco » sono soppresse;

b) all'articolo 22, il comma 11 è abrogato.

8.13. Cherchi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Modifica all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Negli spazi doganali l'accertamento delle violazioni in materia di *import* o *export* di esemplari vivi o morti, trofei, parti o prodotti derivati di specie appartenenti alla fauna selvatica omeoterma autoctona, spetta ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. ».

*** 8.14.** Cherchi.

*** 8.15.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la parola: « recuperati » sono inserite le seguenti: « volta per volta »;

b) al comma 5 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « È vietato l'utilizzo di munizioni che contengano piombo. ».

8.16. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Modifica all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 13, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « essere recuperati » è inserita la seguente: « immediatamente ».

8.17. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Modifica all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 13, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È inoltre vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per l'esercizio venatorio ».

8.18. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Modifica all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Il benessere del cane impiegato nell'esercizio venatorio deve essere prioritario. Ai fini del presente comma devono essere rispettate le sue esigenze etologiche. Ogni esemplare deve essere detenuto in uno spazio non inferiore a quindici metri quadrati, aumentato di 6 metri quadri per ogni altro cane, e deve essere situato nei pressi delle abitazioni dei proprietari, per evitare la sofferenza da isolamento, ovvero nei cortili e giardini di pertinenza. Ogni cane da caccia deve superare un esame di abilitazione per evitare traumi allo sparo. I requisiti e le modalità di svolgimento di tale esame sono definiti con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, recante il "Codice dei cani nell'attività venatoria". Durante lo svolgimento dell'attività venatoria è obbligatoria la dotazione per i cani di una pettorina ad alta visibilità; per i cani da seguita è inoltre obbligatoria la dotazione di una protezione antiproiettili, nonché di un sistema di tracciamento GPS per evitare smarrimenti. In caso di lesioni o decesso del cane vige l'obbligo di comunicazione, accompagnata dal referto medico, da parte del veterinario alle autorità di Pubblica Sicurezza. Il mancato adempimento degli obblighi di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, ivi inclusi quelli relativi all'anagrafe canina, comporta la sospensione della licenza di caccia. L'abbandono del cane comporta il ritiro definitivo della licenza stessa, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale. È vietato l'uso dei cani durante la braccata. Le regioni effettuano controlli sui cani da caccia con cadenza annuale, anche al di fuori del periodo della stagione venatoria. ».

8.19. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Modifica all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. L'attestato di abilitazione al prelievo in selezione degli ungulati ha validità

solo sul territorio della regione che lo rilascia. ».

8.20. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Modifica all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Nell'esercizio dell'attività venatoria e delle attività di controllo e selezione è vietato l'uso di visori termici, intensificatori di luce, puntatori *laser* e qualsiasi altro strumento ottico o optoelettronico atto alla localizzazione, al tracciamento o al puntamento facilitato della fauna nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità. ».

8.21. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Disposizioni per l'interdizione dell'attività venatoria nei fondi delle aziende agrituristiche)

1. All'articolo 842, primo comma, del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o su di esso siano esercitate attività agrituristiche nelle forme disciplinate dalla legge ».

8.23. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti *con le seguenti:* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*ter* dopo le parole: « è consentito l'impiego » sono inserite le seguenti: « di strumenti ottici e optoelettronici e ».

Conseguentemente:

*sopprimere il capoverso comma 6-*bis;

*al capoverso comma 6-*ter, *sostituire le parole:* 6-ter *con le seguenti: b)* dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: 6-*bis*.

8.24. Deborah Bergamini, Dalla Chiesa, Castiglione.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

*Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 6-*bis.

*** 8.25.** Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 8.26.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 8.28.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

*Al comma 1, sostituire il capoverso comma 6-*bis *con il seguente:*

6-*bis*. Al fine di assicurare il benessere dei cani da caccia, devono essere rispettate le esigenze etologiche. Il singolo esemplare deve essere detenuto in uno spazio non inferiore a quindici metri quadrati, aumentato di 6 metri quadrati per ogni altro cane, e deve essere situato nei pressi delle abitazioni dei proprietari, ovvero nei cortili e giardini di pertinenza per evitare forme di isolamento. Ogni cane da caccia deve superare un esame di abilitazione per evitare traumi allo sparo. I requisiti e le modalità di svolgimento di tale esame sono definiti con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, recante il « Codice dei cani nell'attività venatoria ».

8.29. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

*Al comma 1, sostituire il capoverso comma 6-*bis *con il seguente:*

6-*bis*. Sono vietati gli strumenti di ricerca o di puntamento basati su tecnologia optoelettronica, ad infrarossi, di amplificazione della luce residua o di conversione dell'immagine, incluse le termocamere, in attuazione dell'articolo 8 e del relativo allegato IV della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503.

8.30. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

*Al comma 1, capoverso comma 6-*bis, *sostituire le parole:* è consentito *con le seguenti:* non è consentito.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: a eccezione *fino alla fine del capoverso.*

*** 8.31.** Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

*** 8.32.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

*Al comma 1, capoverso comma 6-*bis, *sostituire la parola:* consentito *con le seguenti:* sempre vietato.

8.33. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

*Al comma 1, capoverso comma 6-*bis, *sopprimere le parole:* e optoelettronici, a

eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

*Conseguentemente, sostituire il capoverso comma 6-*ter *con il seguente*:

6-*ter*. Sono vietati gli strumenti di ricerca o di puntamento basati su tecnologia optoelettronica, ad infrarossi, di amplificazione della luce residua o di conversione dell'immagine, incluse le termocamere, in attuazione dell'articolo 8 e del relativo allegato IV della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503.

8.34. Cherchi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

*Al comma 1, capoverso comma 6-*bis, *sopprimere le parole:* e optoelettronici, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

8.36. Cherchi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso comma 6-bis, *sopprimere la parola*: optoelettronici.

*Conseguentemente, al capoverso comma 6-*ter, *sostituire le parole:* su tutto il territorio nazionale *con le seguenti:* su tutto il territorio regionale di residenza.

8.37. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

*Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 6-*ter.

*** 8.38.** Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 8.39.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

*Al comma 1, sostituire il capoverso comma 6-*ter *con il seguente*:

6-*ter*. L'attestato di abilitazione al prelievo in selezione degli ungulati rilasciato da un'amministrazione regionale ha validità nel territorio della regione o della provincia autonoma che l'ha rilasciato.

8.40. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

*Al comma 1, capoverso comma 6-*ter, *sostituire le parole da:* ha validità *fino alla*

fine del capoverso con le seguenti: non ha validità su tutto il territorio nazionale.

8.41. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

*Al comma 1, capoverso comma 6-*ter, *sostituire le parole:* su tutto il territorio nazionale *con le seguenti:* esclusivamente sul territorio regionale *e sopprimere le parole:* ferme restando le competenze regionali in materia.

8.43. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

*Al comma 1, capoverso 6-*ter, *sostituire le parole:* su tutto il territorio nazionale *con le seguenti:* esclusivamente sul territorio della regione che ha rilasciato l'attestato.

8.44. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

*Al comma 1, capoverso 6-*ter, *sostituire le parole:* su tutto il territorio nazionale *con le seguenti:* sul territorio della regione che ha rilasciato l'attestato.

8.45. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

*Al comma 1, capoverso comma 6-*ter, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'estensione della validità dell'attestato resta possibile unicamente se i corsi delle diverse regioni, e relative prove sulle materie d'esame, presentano caratteri di omogeneità, anche per quanto attiene alle specie oggetto di caccia di selezione.

*** 8.47.** Cherchi.

*** 8.48.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

*Al comma 1, dopo il capoverso comma 6-*ter, *aggiungere il seguente:*

6-*quater*. È fatto divieto agli appartenenti ai corpi di polizia dotati di arma d'ordinanza di utilizzare l'arma di servizio e i relativi proiettili incamiciati per l'abbattimento di animali. In caso di violazione della presente disposizione si applica la

sanzione di cui all'articolo 544-*ter* del codice penale.

8.49. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

ART. 9.

Sopprimerlo.

*** 9.1.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 9.2.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 9.3.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 9.4.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire l'articolo 9 con i seguenti:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione programmata della caccia)

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « o più » sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

d) al comma 5, dopo le parole: « diversa regione » sono inserite le seguenti: « , purché confinante con la regione di residenza »;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Entro il 30 novembre di ogni anno i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini non possono ammettere nei territori di rispettiva competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione »;

g) al comma 10, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento » e le parole: « 20 per cento dei componenti » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento dei componenti »;

h) il comma 12 è abrogato;

i) al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e che non comporti l'utilizzo di manufatti atti alla mimetizzazione, ancorché rimovibili ».

Art. 9-*bis*.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « richiesta motivata » sono sostituite dalla seguente: « istanza »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il Presidente della giunta regionale recepisce positivamente l'istanza di cui al comma 3 e ne dà immediata comunicazione agli organi competenti. »;

c) al comma 8, le parole: « metri 1,20 » sono sostituite dalle seguenti: « metri 0,50 », la parola: « perenni » è soppressa, le parole: « metri 1,50 » sono sostituite dalle seguenti: « metri 0,50 » e le parole: « 3 metri » sono sostituite dalle seguenti: « 1,5 metri ».

9.5. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi privati per i quali il proprietario o conduttore del fondo abbia inviato specifica comunicazione ai competenti uffici regionali »;

b) il comma 4 è abrogato;

c) al comma 5, dopo le parole: « Il divieto » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 3 ».

9.6. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi privati per i quali il proprietario o conduttore del fondo abbia inviato formale comunicazione ai competenti uffici regionali »;

b) il comma 4 è abrogato;

c) al comma 5, dopo le parole: « Il divieto » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 3 ».

9.7. Cherchi, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi privati per i quali il proprietario o conduttore del fondo abbia inviato specifica comunicazione ai competenti uffici regionali »;

b) al comma 5, dopo le parole: « Il divieto » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 3 ».

9.8. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi privati per i quali il proprietario o conduttore del fondo abbia espresso la propria contrarietà »;

b) il comma 4 è abrogato;

c) al comma 5, dopo le parole: « Il divieto » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 3 ».

9.9. Di Lauro, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Art. 14.

(Gestione programmata della caccia)

1. Le regioni, con apposite norme, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali e comunque mai superiori a 10000 ettari.

2. Le regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria massima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori residenti in regione, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale.

3. Le regioni stabiliscono altresì l'indice di densità venatoria massima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori residenti, ivi com-

presi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

4. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad un solo altro ambito o ad un solo altro comprensorio alpino anche compreso in una diversa regione, previo consenso del relativo organo di gestione. Le regioni stabiliscono con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.

5. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini.

6. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 30 per cento dei componenti dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, al 30 per cento dei componenti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, al 30 per cento dei componenti dei rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349, comma 1, lettera *c)*, e il 10 per cento da rappresentanti degli enti locali.

7. Negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di monitoraggio delle risorse ambientali e delle popolazioni faunistiche, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

8. Le regioni autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato.

9. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica permanente del sito.

10. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

11. A partire dalla stagione venatoria successiva all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, i calendari venatori delle regioni devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

12. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano,

in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza. ».

9.10. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione programmata della caccia)

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « o più » sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

d) al comma 5, dopo le parole: « diversa regione » sono inserite le seguenti: « , purché confinante con la regione di residenza »;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Entro il 30 novembre di ogni anno i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'ambiente »;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini non possono ammettere nei territori di rispettiva competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione »;

g) al comma 10, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento » e le parole: « 20 per cento dei componenti » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento dei componenti »;

h) il comma 12 è abrogato;

i) al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e che non comporti l'utilizzo di manufatti atti alla mimetizzazione, ancorché rimovibili ».

9.11. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione programmata della caccia)

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « o più » sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

d) al comma 5, dopo le parole: « diversa regione » sono inserite le seguenti: « , purché confinante con la regione di residenza »;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Entro il 10 novembre di ogni anno i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini non possono ammettere nei territori di rispettiva competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione »;

g) al comma 10, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento » e le parole: « 20 per cento dei componenti » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento dei componenti »;

h) il comma 12 è abrogato;

i) al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e che non comporti l'utilizzo di manufatti atti alla mimetizzazione, ancorché rimovibili ».

9.12. Di Lauro, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione programmata della caccia)

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « o più » sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

d) al comma 5, dopo le parole: « diversa regione » sono inserite le seguenti: « , purché confinante con la regione di residenza »;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Entro il 20 novembre di ogni anno i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini non possono ammettere nei territori di rispettiva competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione »;

g) al comma 10, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento » e le parole: « 20 per cento dei componenti » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento dei componenti »;

h) il comma 12 è abrogato;

i) al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e che non comporti l'utilizzo di manufatti atti alla mimetizzazione, ancorché rimovibili ».

9.13. Cherchi, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione programmata della caccia)

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « o più » sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

d) al comma 5, dopo le parole: « diversa regione » sono inserite le seguenti: « , purché confinante con la regione di residenza »;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Entro il 20 novembre di ogni anno i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini non possono ammettere nei territori di rispettiva competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione »;

g) al comma 10, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento » e le parole: « 20 per cento dei componenti » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento dei componenti »;

h) il comma 12 è abrogato;

i) al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e che non comporti l'utilizzo di manufatti atti alla mimetizzazione, ancorché rimovibili ».

9.14. Cherchi, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione programmata della caccia)

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « o più » sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio vena-

torio da appostamento fisso, » sono soppresse;

d) al comma 5, dopo le parole: « diversa regione » sono inserite le seguenti: « , purché confinante con la regione di residenza »;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Entro il 30 novembre di ogni anno i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 10 dicembre di ogni anno le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini non possono ammettere nei territori di rispettiva competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione »;

g) al comma 10, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento » e le parole: « 20 per cento dei componenti » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento dei componenti »;

h) il comma 12 è abrogato;

i) al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e che non comporti l'utilizzo di manufatti atti alla mimetizzazione, ancorché rimovibili ».

9.15. Di Lauro, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione programmata della caccia)

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « o più » sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

d) al comma 5, dopo le parole: « diversa regione » sono inserite le seguenti: « , purché confinante con la regione di residenza »;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Entro il 30 novembre di ogni anno i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 25 dicembre di ogni anno le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini non possono ammettere nei territori di rispettiva competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione »;

g) al comma 10, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento » e le parole: « 20 per cento dei componenti » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento dei componenti »;

h) il comma 12 è abrogato;

i) al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e che non comporti l'utilizzo di manufatti atti alla mimetizzazione, ancorché rimovibili ».

9.16. Cherchi, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione programmata della caccia)

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « o più » sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

d) al comma 5, dopo le parole: « diversa regione » sono inserite le seguenti: « , purché confinante con la regione di residenza »;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Entro il 30 novembre di ogni anno i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini non possono ammettere nei territori di rispettiva competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione »;

g) al comma 10, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento » e le parole: « 20 per cento dei componenti » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento dei componenti »;

h) il comma 12 è abrogato;

i) al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e che non comporti l'utilizzo di manufatti atti alla mimetizzazione, ancorché rimovibili ».

9.17. Cherchi, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione programmata della caccia)

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « o più » sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio vena-

torio da appostamento fisso, » sono soppresse;

d) al comma 5, dopo le parole: « diversa regione » sono inserite le seguenti: « , purché confinante con la regione di residenza »;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Entro il 30 novembre di ogni anno i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini non possono ammettere nei territori di rispettiva competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione »;

g) al comma 10, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento » e le parole: « 20 per cento dei componenti » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento dei componenti »;

h) il comma 12 è abrogato;

i) al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e che non comporti l'utilizzo di manufatti atti alla mimetizzazione, ancorché rimovibili ».

9.18. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione programmata della caccia)

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « o più » sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

d) al comma 5, dopo le parole: « diversa regione » sono inserite le seguenti: « , purché confinante con la regione di residenza »;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Entro il 30 novembre di ogni anno i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini non possono ammettere nei territori di rispettiva competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione »;

g) al comma 10, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento » e le parole: « 20 per cento dei componenti » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento dei componenti »;

h) il comma 12 è abrogato;

i) al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e che non comporti l'utilizzo di manufatti atti alla mimetizzazione, ancorché rimovibili ».

9.19. Cherchi, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione programmata della caccia)

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « o più » sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

d) al comma 5, dopo le parole: « diversa regione » sono inserite le seguenti: « , purché confinante con la regione di residenza »;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Entro il 30 novembre di ogni anno i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini non possono ammettere nei territori di rispettiva competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione »;

g) al comma 10, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento » e le parole: « 20 per cento dei componenti » sono sostituite dalle seguenti: « 60 per cento dei componenti »;

h) il comma 12 è abrogato;

i) al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e che non comporti l'utilizzo di manufatti atti alla mimetizzazione, ancorché rimovibili ».

9.20. Di Lauro, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione programmata della caccia)

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « o più » sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio vena-

torio da appostamento fisso, » sono soppresse;

d) al comma 5, dopo le parole: « diversa regione » sono inserite le seguenti: « , purché confinante con la regione di residenza »;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Entro il 30 novembre di ogni anno i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini non possono ammettere nei territori di rispettiva competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione »;

g) al comma 10, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento » e le parole: « 20 per cento dei componenti » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento dei componenti »;

h) al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e che non comporti l'utilizzo di manufatti atti alla mimetizzazione, ancorché rimovibili ».

9.21. Di Lauro, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione programmata della caccia)

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « o più » sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

d) al comma 5, dopo le parole: « diversa regione » sono inserite le seguenti: « , purché confinante con la regione di residenza »;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Entro il 30 novembre di ogni anno i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini non possono ammettere nei territori di rispettiva competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione »;

g) al comma 10, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento » e le parole: « 20 per cento dei

componenti » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento dei componenti ».

9.22. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Art. 9.

(Disposizioni in materia di divieto di utilizzazione degli animali come richiami nell'attività venatoria e concernenti la liberazione degli esemplari utilizzati a tale fine)

1. All'articolo 544-*ter*, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « etologiche » sono inserite le seguenti: « , compreso il loro utilizzo come richiami vivi nell'attività venatoria, ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che detengono in cattività animali utilizzati come richiami vivi nell'attività venatoria sono obbligati a denunciarne l'esistenza e a consegnarli al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, che verifica le condizioni di salute degli animali rimettendoli in libertà. Qualora le condizioni morfofunzionali e comportamentali degli animali di cui al precedente periodo non siano compatibili con il loro ritorno alla vita selvatica, gli stessi animali sono affidati a enti nazionali preposti alla protezione degli animali, individuati dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri.

3. In caso di omessa consegna degli animali ai sensi del comma 2 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

9.23. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione programmata della caccia)

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « o più » sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

d) al comma 5, dopo le parole: « diversa regione » sono inserite le seguenti: « , purché confinante con la regione di residenza »;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini non possono ammettere nei territori di rispettiva competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione »;

f) al comma 10, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento » e le parole: « 20 per cento dei

componenti » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento dei componenti »;

g) il comma 12 è abrogato;

h) al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e che non comporti l'utilizzo di manufatti atti alla mimetizzazione, ancorché rimovibili ».

9.24. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione programmata della caccia)

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « o più » sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

d) al comma 5, dopo le parole: « diversa regione » sono inserite le seguenti: « , purché confinante con la regione di residenza »;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Entro il 30 novembre di ogni anno i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ».

9.25. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approvano e pubblicano, con cadenza quinquennale, il piano faunistico-venatorio e il relativo regolamento di attuazione. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono a modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale. ».

9.29. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini è assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 30 per cento dei componenti dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, al 30 per cento dei componenti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, al 30 per cento dei componenti dei rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 10 per cento da rappresentanti degli enti locali. ».

9.30. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria massima per ogni ambito territoriale di caccia »;

b) al comma 4, le parole: « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica stabilisce altresì l'indice di densità venatoria massima ».

9.31. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono altresì l'indice di densità venatoria massima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori residenti, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi. ».

9.32. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un solo ambito territoriale di caccia, anche compreso in una diversa regione da quella di residenza, o in un solo comprensorio alpino compreso nella regione di residenza, previo consenso del relativo organo di gestione. Le regioni stabiliscono con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma. ».

9.33. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria massima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori residenti in regione, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale. ».

9.34. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposite norme, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali e comunque mai superiori a 10000 ettari. ».

9.35. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione programmata della caccia)

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « o più » sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse.

9.36. Di Lauro, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire il comma 1 il seguente:

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini non ammettono nei territori di rispettiva competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione. ».

9.37. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

*** 9.38.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 9.39.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

**** 9.40.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

**** 9.41.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* subprovinciali *aggiungere le seguenti:* di dimensione massima pari a 50000 ettari.

Conseguentemente, al comma 1:

sopprimere le lettere b) *e* c)*;*

alla lettera e), *capoverso comma 11, dopo la lettera* d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) vieta qualsiasi ripopolamento a scopo venatorio;

sopprimere la lettera f).

9.42. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere b) *e* c).

9.43. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 9.44.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 9.45.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 9.46.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 2-*bis, *sostituire le parole da:* può costituire un *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* costituisce più ambiti per ogni territorio provinciale.

9.47. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria per motivazioni etiche, religiose, nonché per esigenze di pubblica sicurezza o di rispetto della proprietà privata, inoltra al presidente della regione o della provincia autonoma la comunicazione relativa, non meno di sessanta giorni prima dell'apertura della stagione venatoria, e provvede alla apposizione di tabelle sulla linea di confine del fondo, esenti da tasse, in cui rende noto il divieto. Tale comunicazione è insindacabile. ».

9.48. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'attività venatoria è vietata nei terreni ad agricoltura biologica e biodinamica, nonché nei terreni facenti parte delle strut-

ture ricettive agrituristiche o di turismo naturalistico. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o del conduttore del fondo. È altresì vietata, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale. ».

9.49. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere c) *e* d).

9.50. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 9.51.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 9.52.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 9.53.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. ».

9.54. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 50 al 60 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 4. ».

9.55. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) il comma 8 è abrogato.

9.56. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere d) *e* e).

9.57. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.58. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) al comma 10, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento » e le parole: « 20 per cento dei componenti » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento dei componenti ».

9.59. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli organi direttivi di cui al primo periodo sono composti da un numero di membri non superiore a venti unità. ».

9.60. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole da:* non superiore a venti unità *fino alla fine della lettera con le seguenti*: non superiore a sette unità, tra cui tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che partecipano a titolo gratuito. I rappresentanti delle associazioni ambientaliste sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica su istanza delle asso-

ciazioni medesime, previo parere favorevole dell'ISPRA.

9.61. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera d) *sostituire le parole da:* un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) *fino alla fine della lettera con le seguenti*: tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che partecipano a titolo gratuito. I rappresentanti delle associazioni ambientaliste sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica su istanza delle associazioni medesime, previo parere favorevole dell'ISPRA.

9.62. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere e) *e* f).

9.63. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

9.64. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera e), *capoverso comma 11, lettera* b), *sopprimere le parole: ,* favorendo le sinergie fra le attività agricole e quelle venatorie.

9.65. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera e), *capoverso comma 11, sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

c) programma interventi finalizzati al miglioramento degli *habitat* e alla bonifica dal piombo delle munizioni, sia accumulate sul terreno, sia presenti nei cadaveri degli animali uccisi e abbandonati;.

9.66. Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera e), *capoverso comma 11, dopo la lettera* d) *aggiungere la seguente:*

d-bis) garantisce l'accesso finalizzato al prelievo venatorio esclusivo della fauna

selvatica migratoria ai cacciatori iscritti all'anagrafe venatoria nazionale o ad altre regioni, per un numero minimo di venti giornate complessive nel corso dell'annata venatoria, mediante procedure di prenotazione telematica semplificata e senza obbligo di associazione continuativa all'Ambito Territoriale di Caccia.

9.67. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis) dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

« 11-*bis*. Può concorrere alle attività di cui al comma precedente, in via indipendente dall'organismo di gestione dell'ambito territoriale di caccia, la Consulta zoofila territoriale per i miglioramenti ambientali, avente dimensione provinciale, metropolitana o, ove necessario, riferita ad aree geografiche omogenee per caratteristiche fisiche e di *habitat*, la cui partizione è effettuata dalla regione. La Consulta è composta da organizzazioni perseguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità socio ambientale, diverse dalle associazioni di cacciatori, pescatori e agricoltori, e opera come assemblea consultiva con capacità di deliberazione interna. Alla Consulta possono partecipare anche soggetti pubblici e privati che apportino contributi individuali, professionali o scientifici alla protezione degli animali, dell'ambiente e della salute pubblica correlata alla salubrità ambientale, senza assumere la qualità di componenti dell'assemblea deliberativa. La Consulta può promuovere, partecipare e presentare domande di finanziamento per progetti faunistici, nonché stimolare attività di beneficenza e iniziative di raccolta fondi, anche per progetti comuni, destinate alla tutela degli animali selvatici e dei loro *habitat*, e attuare interventi operativi, anche a mezzo del volontariato, in sinergia con i proprietari o conduttori di fondi agricoli e con gli enti comunali e provinciali. I soggetti componenti operano collegialmente secondo un coordinamento e una direzione operativa, ospitati presso l'ente regionale, che assicura il supporto organizzativo e amministrativo alle attività della Consulta e ne riceve le deliberazioni e le istanze di protezione degli animali, ai fini della loro eventuale traduzione in proposte, progetti attuativi e atti di rilievo faunistico ambientale, ed è tenuta a fornire risposta scritta a ciascuna istanza, indicando se intende procedere alla realizzazione del progetto, se necessita di ulteriori approfondimenti o tempi di valutazione, ovvero se non ritiene di accoglierlo, con obbligo di motivazione in ogni caso di diniego o differimento. L'azione della regione e della Consulta è orientata dalle indicazioni e dalle linee guida dell'ISPRA, che indirizzano le attività al miglioramento ambientale e alla correlata tutela degli animali. La Consulta è composta dai rappresentanti delle organizzazioni ammesse, in numero corrispondente alle organizzazioni che soddisfano i requisiti previsti dal presente comma, recepiti dalla Regione ai fini della verifica dell'accreditamento. Ciascuna organizzazione designa un proprio rappresentante. La Consulta elegge al proprio interno, a maggioranza dei componenti, un portavoce che coordina le riunioni, rappresenta l'assemblea nei rapporti con l'ente regionale e sottoscrive le deliberazioni interne, nonché un vice portavoce che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

11-*ter*. Ai fini della partecipazione alle attività di cui al comma 11-*bis*, i soggetti interessati presentano richiesta alla Regione, che provvede annualmente ad aggiornare l'elenco dei partecipanti e a convocare e dare attuazione ai lavori. La regione, entro un anno dall'entrata in vigore dei commi 11-*bis* e 11-*ter*, predispone la zonizzazione territoriale delle Consulte zoofile e avvia le attività della Consulta se-

condo quanto previsto dal comma 11-*bis*. L'ISPRA, entro il medesimo termine, predispone le linee guida per i miglioramenti ambientali ai fini della protezione degli animali, che orientano l'azione della Consulta e dell'ente regionale.

11-*quater*. In aggiunta agli ambiti territoriali di caccia, ai comprensori alpini e ai tecnici faunistici da loro incaricati, è facoltà della Consulta zoofila territoriale per i miglioramenti ambientali, in via indipendente, partecipare, promuovere e organizzare attività di ricognizione delle risorse ambientali e della presenza faunistica, con possibilità di trasmettere i relativi dati all'ISPRA, che interloquisce con la Regione mediante i propri pareri e nulla osta. I censimenti faunistici sono affidati e commissionati anche a organismi, enti, imprese o liberi professionisti scientificamente qualificati e privi di conflitti di interesse, i cui dati, per la loro comprovata affidabilità e imparzialità, godono di considerazione privilegiata e sono trasmessi all'ISPRA e al committente regionale ai fini della presa in carico e della convalida. Tutti gli eventuali piani di caccia di selezione e di abbattimento si conformano alla presenza faunistica accertata dall'organismo indipendente e, ove necessario per finalità conservazionistiche, recedono.

11-*quinquies*. È fatto divieto agli organi di polizia e ai dipendenti pubblici in genere di sottoscrivere schede di censimento faunistico, certificati di origine di animali abbattuti, schede di avvenuto sparo o documenti similari redatti da terzi, al fine di evitare che la loro firma possa avvalorare o certificare dati non verificati dal pubblico ufficiale, in quanto equiparabili ad autodichiarazioni o autocertificazioni. In caso di violazione del presente precetto si applica la sanzione prevista dall'articolo 479 del codice penale. ».

9.68. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis) al comma 14 è premesso il seguente periodo: « L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede prioritariamente alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi forestali e agricoli. ».

9.69. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Una quota non inferiore al quaranta per cento delle risorse annualmente disponibili è destinata al ripristino degli *habitat* naturali e alla realizzazione di infrastrutture ecologiche utili alla riduzione dei conflitti tra fauna selvatica e attività agricole. ».

9.70. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli interventi di prevenzione dei danni di cui al precedente periodo devono essere orientati alla convi-

venza pacifica tra uomo e fauna selvatica. ».

9.71. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

*** 9.72.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 9.73.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

Art. 9-*bis*.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « richiesta motivata » sono sostituite dalla seguente: « istanza »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il Presidente della giunta regionale recepisce positivamente l'istanza di cui al comma 3 e ne dà immediata comunicazione agli organi competenti. »;

c) al comma 8, le parole: « metri 1,20 » sono sostituite dalle seguenti: « metri 0,50 », la parola: « perenni » è soppressa, le parole: « metri 1,50 » sono sostituite dalle seguenti: « metri 0,50 » e le parole: « 3 metri » sono sostituite dalle seguenti: « 1,5 metri ».

Art. 9-*ter*.

(Modifica all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di quota del territorio regionale destinabile all'istituzione di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento ».

9.01. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria per motivazioni etiche, religiose, nonché per esigenze di pubblica sicurezza o di rispetto della proprietà privata, inoltra al Presidente della Regione o della Provincia autonoma la co-

municazione relativa, non meno di sessanta giorni prima dell'apertura della stagione venatoria, e provvede alla apposizione di tabelle sulla linea di confine del fondo, esenti da tasse, in cui rende noto il divieto. Tale comunicazione è insindacabile. »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'attività venatoria è vietata nei terreni ad agricoltura biologica e biodinamica, nonché nei terreni facenti parte delle strutture ricettive agrituristiche o di turismo naturalistico. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o del conduttore del fondo. È altresì vietata, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale. »;

c) al comma 7, terzo periodo, le parole: « in forma vagante » sono soppresse;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

*** 9.02.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 9.03.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria per motivazioni etiche, religiose nonché per esigenze di pubblica sicurezza o di rispetto della proprietà privata, inoltra al Presidente della Regione o della Provincia autonoma la comunicazione relativa, non meno di sessanta giorni prima dell'apertura della stagione venatoria e provvede alla apposizione di tabelle sulla linea di confine del fondo, esenti da tasse, in cui rende noto il divieto. Tale comunicazione è insindacabile »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'attività venatoria è vietata nei terreni ad agricoltura biologica e biodinamica, nonché nei terreni facenti parte delle strutture ricettive agrituristiche o di turismo naturalistico. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o del conduttore del fondo. È altresì vietata, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale. »;

c) al comma 7, le parole: « in forma vagante » sono soppresse;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. »;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 50 al 60 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 4. ».

9.04. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi privati per i quali il proprietario abbia inviato specifica comunicazione ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse. ».

9.05. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi 1 e 2 sono abrogati.

9.06. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Composizione e gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia – ATC)

1. Gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) devono essere gestiti secondo criteri di trasparenza, imparzialità e rappresentanza equilibrata degli interessi in gioco, nel rispetto dei principi di tutela della biodiversità, della fauna selvatica e del territorio.

2. All'interno degli organismi di gestione degli ATC deve essere garantita una netta distinzione tra i rappresentanti delle diverse categorie coinvolte, ovvero associazioni ambientaliste, rappresentanze agricole, enti locali e associazioni venatorie, evitando ogni situazione di conflitto di interessi.

3. Non è ammessa la partecipazione, come rappresentanti delle associazioni ambientaliste o agricole, di soggetti che risultino iscritti ad associazioni venatorie o che esercitino in modo attivo la caccia. Tale disposizione è finalizzata a garantire l'effettiva rappresentatività delle istanze ambientali e agricole, evitando commistioni

che possano alterare la funzione di controllo e indirizzo degli ATC.

9.07. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

ART. 10.

Sopprimerlo.

*** 10.1.** Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 10.2.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 10.3.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 10.4.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. Al fine di promuovere la diffusione di buone pratiche gestionali e di mitigare gli effetti negativi del conflitto tra fauna selvatica e attività agricole e zootecniche, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove un programma nazionale di formazione, assistenza tecnica e supporto operativo rivolto ad agricoltori, allevatori, operatori faunistici e soggetti coinvolti nella gestione del territorio, di seguito denominato programma.

4-*ter*. Il programma prevede l'organizzazione e l'erogazione di corsi teorico-pratici, seminari tematici, *workshop*, visite guidate in campo, nonché la realizzazione e distribuzione di materiale informativo, tecnico e divulgativo. La progettazione e l'attuazione delle attività formative avvengono in collaborazione con enti di ricerca pubblici, università, istituti tecnici agrari, associazioni di categoria e organismi rappresentativi del settore faunistico.

4-*quater*. Il programma è finalizzato a:

a) migliorare le competenze tecnico-gestionali dei soggetti differentemente coinvolti al fine di ridurre gli impatti negativi della fauna selvatica su coltivazioni e allevamenti;

b) favorire l'adozione di metodi integrati di prevenzione e controllo del conflitto fauna-agricoltura;

c) promuovere una gestione sostenibile e consapevole del territorio rurale, montano e marginale.

4-*quinquies*. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 4-*bis*, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo per la formazione e l'assistenza tecnica in ambito faunistico-agricolo, con una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

4-*sexies*. Le risorse di cui al comma 4-*quinquies* sono destinate alla copertura dei costi relativi all'organizzazione e svolgimento dei corsi, all'elaborazione e distribuzione del materiale didattico, al sostegno logistico delle attività sul territorio, nonché al finanziamento di servizi di consulenza tecnica specialistica rivolti agli operatori agricoli e faunistici.

4-*septies*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di gestione del Fondo, i criteri per la selezione degli enti attuatori e i termini di erogazione delle risorse.

4-*octies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 4-*bis* a 4-*sexies*, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

10.5. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Disposizioni in materia di richiami vivi nell'attività venatoria)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che detengono in cattività animali utilizzati come richiami vivi nell'attività venatoria sono obbligati a denunciarne l'esistenza e a consegnarli al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, che verifica le condizioni di salute degli animali rimettendoli in libertà. Qualora le condizioni morfofunzionali e comportamentali degli animali di cui al precedente periodo non siano compatibili con il loro ritorno alla vita selvatica, gli stessi animali sono affidati a enti nazionali preposti alla protezione degli animali, individuati dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri.

2. In caso di omessa consegna degli animali ai sensi del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

10.6. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire l'articolo 10, con il seguente:

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le aziende di cui al comma 1 comunicano al Gruppo provinciale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'arma dei Carabinieri competente per territorio e al Comando della Polizia provinciale o della Polizia della città metropolitana competente per il territorio con sette giorni di anticipo il numero di cacciatori e le giornate in cui accedono alle stesse aziende. ».

10.7. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituire l'articolo 10, con il seguente:

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Nelle aziende di cui al comma 1 è vietata la caccia nei confronti delle specie in cattivo stato di conservazione in base alla relazione sull'attuazione delle misure adottate di cui all'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. ».

10.8. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire l'articolo 10, con il seguente:

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a),* dopo le parole: « aziende faunistico-venatorie » sono inserite le seguenti: « , di dimensione non superiore ai 100 ettari, »;

b) al comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « aziende agri-turistico-venatorie » sono inserite le seguenti: « , di dimensione non superiore ai 50 ettari, ».

10.9. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire l'articolo 10, con il seguente:

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. L'accesso nelle aziende di cui al comma 1 è riservato ai soli cacciatori residenti nella regione o provincia autonoma dove tali aziende sono autorizzate. ».

10.10. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire l'articolo 10, con il seguente:

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « con la

esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5 » sono soppresse.

10.11. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire l'articolo 10, con il seguente:

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « del 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 10 per cento ».

10.12. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: « del 15 » con le seguenti: « del 5 »;

b) al comma 1, lettera *a)*, le parole: « posteriormente alla data del 31 agosto » sono soppresse;

c) al comma 1, lettera *b)* le parole: « e l'abbattimento » sono soppresse;

d) al comma 2, lettera *a)*, le parole: « preferibilmente » sono soppresse;

e) il comma 3 è abrogato;

f) al comma 4 le parole: « con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5 » sono soppresse.

10.13. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, al primo periodo, dopo le parole: « aziende faunistico-venatorie » sono inserite le seguenti: « , di dimensione non superiore ai 400 ettari, »;

b) alla lettera *b)*, dopo le parole: « aziende agri-turistico-venatorie » sono inserite le seguenti: « , di dimensione non superiore ai 200 ettari, ».

10.14. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* c).

10.15. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 10.16.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 10.17.** Cherchi, Caramiello.

*** 10.18.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, è premesso il seguente:

« 01. Al fine di evitare la privatizzazione della fauna, patrimonio indisponibile dello Stato, che non può essere sottoposta a mercificazione, le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie sono soppresse. ».

**** 10.19.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

**** 10.20.** Cherchi, Caramiello.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, è premesso il seguente:

« 01. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione le aziende faunistico-venatorie sono soppresse. Le aziende agri-turistico-venatorie sono soppresse dal 1° ottobre 2028. ».

10.21. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, è premesso il seguente:

« 01. Dal 1° gennaio 2028 le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie sono soppresse. ».

10.22. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a):

sopprimere il numero 1);

al numero 2), sopprimere le seguenti parole: con eventuale estensione del periodo venatorio, previa acquisizione di una valutazione di incidenza ambientale favorevole;

b) *alla lettera* b), *al capoverso comma 1-*ter, *dopo le parole:* sono rinnovabili *aggiungere le seguenti:* previo parere favorevole dell'ISPRA;

c) *sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

c) al comma 4 le parole: « con l'esclusione dei » sono sostituite da « compresi i ».

10.23. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero* 1).

*** 10.24.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 10.25.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a)*, sostituire il numero 1 con il seguente:*

alla lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; sentito l'ISPRA, sono fatte salve le deroghe previste dal piano gestionale della concessione; »;

b) *alla lettera* b)*, al capoverso comma 1-*ter*, sostituire le parole:* dieci anni *con le seguenti:* cinque anni *e aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

« 1-*quater*. Il passaggio da aziende faunistico-venatorie ad aziende agrituristico-venatorie non è consentito nei territori individuati come ad alto pregio faunistico o ambientale, secondo la classificazione regionale o nazionale, salvo parere favorevole dell'ISPRA e dei competenti enti territoriali. In tali casi, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di un piano gestionale che garantisca la conservazione delle popolazioni faunistiche, il rispetto dei periodi di immissione e prelievo stabiliti dalla normativa vigente e la compatibilità ecologica delle attività svolte. »;

c) *sopprimere la lettera* c).

10.26. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a) *sopprimere il numero 2);*

b) *sopprimere la lettera* b)*;*

c) *dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

c-bis) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Nelle aziende faunistico-venatorie di qualunque tipologia non è ammessa la caccia ad esemplari di mammiferi ed uccelli diversi da quelli allevati. ».

10.28. Cherchi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il numero 2).*

*** 10.29.** Deborah Bergamini, Dalla Chiesa, Castiglione.

*** 10.30.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole da:* con eventuale estensione *fino alla fine del numero con le seguenti:* fermo restando il divieto di qualunque estensione del periodo venatorio in ossequio al diritto comunitario, con particolare riferimento alla direttiva (UE) 2009/147 sulla conservazione degli uccelli selvatici;.

**** 10.31.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

**** 10.33.** Cherchi, Caramiello.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* con eventuale estensione del periodo venatorio, previa acquisizione *con le seguenti:* fermo restando il divieto di qualunque estensione del periodo venatorio, neppure in presenza.

10.34. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire la parola:* eventuale *con le seguenti:* l'esclusione dell'.

10.35. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 10.36.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 10.37.** Cherchi, Caramiello.

*** 10.38.** Brambilla.

*** 10.39.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le aziende faunistico-venatorie ricadenti nelle zone lagunari, vallive e d'acqua salmastra hanno l'obbligo di garantire il libero e immediato accesso alle vie di transito terrestri e d'acqua interne ai propri confini al personale addetto alla vigilanza venatoria di cui all'articolo 27 della presente legge. I varchi, le sbarre, i canali d'accesso e i cancelli d'ingresso devono rimanere costantemente aperti o, in alternativa, le chiavi o i sistemi di sblocco elettronici devono essere depositati preventivamente presso i comandi della vigilanza territorialmente competenti. L'ostacolo o il ritardo nei controlli determina la revoca

immediata della concessione della medesima azienda. ».

10.40. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b) c*on la seguente:*

b) al comma 1, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* Le aziende faunistico-venatorie non possono avere fini di lucro. Le concessioni riguardanti le aziende agri-turistico-venatorie hanno la durata di quattro anni e non sono rinnovabili. L'attività venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie inizia il 15 ottobre e termina il 31 dicembre. ».

10.41. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Non sono ammesse deroghe al piano gestionale di concessione, che deve prevedere un periodo di attività venatoria compreso esclusivamente tra il 10 novembre ed il 31 dicembre. Non sono ammesse attività di ripopolamento, né di alimentazione attrattiva per gli animali. ».

10.42. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Non sono ammesse deroghe al piano gestionale di concessione, che deve prevedere un periodo di attività venatoria compreso esclusivamente tra il 1° novembre ed il 31 dicembre. Non sono inoltre ammesse attività di ripopolamento. ».

10.43. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Non sono ammesse deroghe al piano gestionale di concessione, che deve prevedere un periodo di attività venatoria compreso esclusivamente tra il 1° novembre ed il 31 dicembre. Non sono ammesse attività di ripopolamento e nelle aziende ricadenti nelle valli lagunari è vietata la pratica del

foraggiamento della avifauna a fini attrattivi. ».

*** 10.44.** Borrelli, Bonelli.

*** 10.45.** Cherchi, Caramiello.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*ter, *sostituire la parola:* concessioni *con la seguente:* autorizzazioni.

10.46. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1-*ter, *sostituire* la parola: « dieci » *con la seguente:* « due ».

10.47. Di Lauro, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*ter, *sostituire le parole:* dieci anni e sono rinnovabili *con le seguenti:* 3 anni e non sono rinnovabili.

10.48. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1-*ter, *sostituire la parola:* « dieci » *con la seguente:* « tre ».

10.49. Cherchi, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1-*ter, *sostituire la parola:* « dieci » *con la seguente:* « *cinque* »

10.50. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*ter, *dopo le parole:* sono rinnovabili *in-*

serire le seguenti: previo consenso dei conduttori dei fondi.

10.51. Gadda.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera b)*, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

1-*ter*.1. Le attività svolte dalle aziende faunistico-venatorie, ivi compresa la ricezione e l'ospitalità, esercitate dall'imprenditore agricolo, sono da considerarsi attività connesse, ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

10.54. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 10.55.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 10.56.** Cherchi, Caramiello.

*** 10.57.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. In applicazione del diritto comunitario, in particolare della direttiva (UE) 2009/147 sulla conservazione degli uccelli selvatici, nonché del principio di precauzione, che l'Italia è tenuta ad osservare, per le finalità di tutela del patrimonio dell'avifauna migratrice, che non deve inoltre essere fatta oggetto di attività venatoria durante le fasi biologiche fondamentali, nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico-venatorie, queste sospendono la loro attività sino al termine della migrazione, ovvero nel periodo compreso tra il 20 dicembre ed il 20 marzo. ».

**** 10.58.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

**** 10.59.** Cherchi, Caramiello.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Tenendo conto del fatto che l'avifauna migratrice è esposta al rischio di divenire oggetto di attività venatoria nelle Aziende agri-turistico-venatorie, queste sospendono la loro attività dall'inizio delle migrazioni sino al loro termine, ovvero tra il 10 dicembre ed il 31 marzo. ».

10.62. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. In applicazione del principio di precauzione, nell'eventualità che l'avifauna migratrice possa essere fatta oggetto di attività venatoria nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, queste sospendono la loro attività sino al termine della migrazione. ».

10.63. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

c-bis) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Nelle aziende faunistico-venatorie di ogni tipologia e nelle aziende agri-turistico-venatorie, anche se recintate, deve sempre essere assicurato il tempestivo accesso del personale di vigilanza venatoria di cui all'articolo 27. ».

10.64. Cherchi.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

c-bis) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Nelle aziende faunistico-venatorie di ogni tipologia, nelle aziende agri-turistico-venatorie e nelle zone umide e vallive è vietato il foraggiamento degli uccelli acquatici. ».

10.65. Cherchi.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Modifiche all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. L'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

« Art. 17.

(Allevamenti)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano, regolamentandolo su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare e di ripopolamento.

2. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con

proprio decreto formula l'elenco di specie allevabili di cui al comma 1. ».

10.01. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Modifiche all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di allevamenti)

1. All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare e di ripopolamento. »;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La detenzione e l'allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale, fermo restando quanto stabilito dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e dalla Convenzione internazionale sul commercio internazionale di specie in pericolo (CITES), è vietato nei confronti di tutte le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Coloro che possiedono al momento della data di entrata in vigore della presente disposizione esemplari di specie appartenenti alla fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale devono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, comunicare alla regione di residenza o alle province autonome di Trento e di Bolzano di residenza il numero degli esemplari detenuti, suddivisi per specie, indicando per ogni esemplare il numero identificativo dell'anello. Eventuali cessioni, fughe e decessi sono comunicati alla regione o alla provincia autonoma entro ventiquattro ore. ».

*** 10.02.** Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 10.03.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Modifiche all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di allevamenti)

1. All'articolo 17, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « da caccia » sono aggiunte le seguenti: « , in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 23 agosto 1993, n. 349 ».

10.04. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Modifiche all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di allevamenti)

1. All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , per i quali valgono le norme relative agli animali di affezione, di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e alla legge 20 luglio 2004, n. 189, nel rispetto delle relative esigenze etologiche. ».

10.05. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Modifiche all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di allevamenti)

1. All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il titolare di impresa agricola che intenda esercitare l'allevamento di cui al comma 1, a condizione che possa assicurare il benessere degli animali e la qualità di vita analoga a quella in natura, deve inoltrare domanda al competente ufficio regionale, che è tenuto a rispondere entro centoventi giorni dalla data di ricezione. ».

10.06. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Modifiche all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di allevamenti)

1. All'articolo 17, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « in cui l'allevamento » sono inserite le seguenti: « a scopo alimentare ».

10.07. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Modifiche all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di allevamenti)

1. All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 4 è abrogato.

10.08. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Modifiche all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di allevamenti)

1. All'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « Le regioni » sono inserite le seguenti: « emanano disposizioni »;

b) le parole da: « possono consentire » fino alla fine del comma sono soppresse.

10.09. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

ART. 11.

Sopprimerlo.

*** 11.1.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 11.2.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre: lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);

b) specie cacciabili dalla seconda domenica di ottobre al 31 dicembre: fagiano (Phasianus colchicus); cornacchia nera (Corvus corone); cornacchia grigia (Corvus cornix); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre; camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama);

muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda;

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 15 gennaio: cinghiale (Sus scrofa);

e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: lepre italica (Lepus corsicanus). »;

b) al comma 2:

1) le parole: « 31 gennaio », sono sostituite dalle seguenti: « 15 gennaio »;

2) l'ultimo periodo è soppresso;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione unionale ovvero dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'ISPRA, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali sottoscritte e alle indicazioni della Commissione europea, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio. »;

d) il comma 4 è soppresso;

e) al comma 5 le parole: « a tre » sono sostituite da: « a due » e dopo le parole: « e venerdì » sono aggiunte le seguenti: « e domenica »;

f) il comma 6 è soppresso;

g) al comma 7 le parole: « prima del » sono sostituite da: « dopo il ».

11.3. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre al 31 dicembre »;

3) alla lettera *c)*, le parole: « dal 1° ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 15 ottobre »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione » sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante »;

3) i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: « Al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni; sono tuttavia consentite limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero dei capi che possono essere abbattuti, qualora si rendano necessarie per ragioni di salvaguardia degli *habitat* o delle singole specie »;

c) al comma 3, le parole: « sentito l'Istituto » sono sostituite dalle seguenti: « previo parere vincolante dell'Istituto »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, è disposta la sospensione dell'esecutività del calendario venatorio con effetto immediato fino all'esito del processo amministrativo »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso »;

f) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La caccia è consentita dal sorgere del sole fino a mezz'ora prima del tramonto ».

11.4. Cherchi, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre al 31 dicembre »;

3) alla lettera *c)*, le parole: « dal 1° ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 15 ottobre »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione » sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante »;

3) i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: « Al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni; sono tuttavia consentite limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero dei capi che possono essere abbattuti, qualora si rendano necessarie per ragioni di salvaguardia degli *habitat* o delle singole specie »;

c) al comma 3, le parole: « sentito l'Istituto » sono sostituite dalle seguenti: « previo parere obbligatorio e vincolante dell'Istituto »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, è disposta la sospensione dell'esecutività del calendario venatorio con effetto immediato fino all'esito del processo amministrativo »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì e domenica, nei quali l'e-

sercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso »;

f) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La caccia è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto ».

11.5. Cherchi, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre al 31 dicembre »;

3) alla lettera *c)*, le parole: « dal 1° ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 15 ottobre »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione » sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante »;

3) i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: « Al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni; sono tuttavia consentite limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero dei capi che possono essere abbattuti, qualora si rendano necessarie per ragioni di salvaguardia degli *habitat* o delle singole specie »;

c) al comma 3, le parole: « sentito l'Istituto » sono sostituite dalle seguenti: « previo parere vincolante dell'Istituto »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, è disposta la sospensione dell'esecutività del calendario venatorio con effetto immediato fino all'esito del processo amministrativo »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì, sabato e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso »;

f) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La caccia è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto ».

11.6. Cherchi, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre al 31 dicembre »;

3) alla lettera *c)*, le parole: « dal 1° ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 15 ottobre »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione » sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante »;

3) i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: « Al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni; sono tuttavia consentite limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero dei capi che possono essere abbattuti, qualora si rendano necessarie per ragioni di salvaguardia degli *habitat* o delle singole specie »;

c) al comma 3, le parole: « sentito l'Istituto » sono sostituite dalle seguenti: « previo parere vincolante dell'Istituto »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, è disposta la sospensione dell'esecutività del calendario venatorio con effetto immediato fino all'esito del processo amministrativo »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso »;

f) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La caccia è consentita da mezz'ora dopo l'alba fino al tramonto ».

11.7. Cherchi, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 10 ottobre »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre al 31 dicembre »;

3) alla lettera *c)*, le parole: « dal 1° ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 15 ottobre »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione » sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante »;

3) i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: « Al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni; sono tuttavia consentite limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero dei capi che possono essere abbattuti, qualora si rendano necessarie per ragioni di salvaguardia degli *habitat* o delle singole specie »;

c) al comma 3, le parole: « sentito l'Istituto » sono sostituite dalle seguenti: « previo parere vincolante dell'Istituto »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, è disposta la sospensione dell'esecutività del calendario venatorio con effetto immediato fino all'esito del processo amministrativo »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso »;

f) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La caccia è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto ».

11.8. Cherchi, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « dal 10 ottobre al 15 dicembre »;

3) alla lettera *c)*, le parole: « dal 1° ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 15 ottobre »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione » sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la

ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante »;

3) i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: « Al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni; sono tuttavia consentite limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero dei capi che possono essere abbattuti, qualora si rendano necessarie per ragioni di salvaguardia degli *habitat* o delle singole specie »;

c) al comma 3, le parole: « sentito l'Istituto » sono sostituite dalle seguenti: « previo parere vincolante dell'Istituto »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, è disposta la sospensione dell'esecutività del calendario venatorio con effetto immediato fino all'esito del processo amministrativo »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso »;

f) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La caccia è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto ».

11.9. Cherchi, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « dal 10 ottobre al 31 dicembre »;

3) alla lettera *c)*, le parole: « dal 1° ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 15 ottobre »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione » sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante »;

3) i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: « Al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni; sono tuttavia consentite limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero dei capi che possono essere abbattuti, qualora si rendano necessarie per ragioni di salvaguardia degli *habitat* o delle singole specie »;

c) al comma 3, le parole: « sentito l'Istituto » sono sostituite dalle seguenti: « previo parere vincolante dell'Istituto »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, è disposta la sospensione dell'esecutività del calendario venatorio con effetto immediato fino all'esito del processo amministrativo »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso »;

f) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La caccia è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto ».

11.10. Cherchi, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 20 ottobre »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre al 31 dicembre »;

3) alla lettera *c)*, le parole: « dal 1° ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 15 ottobre »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione » sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante »;

3) i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: « Al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni; sono tuttavia consentite limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero dei capi che possono essere abbattuti, qualora si rendano necessarie per ragioni di salvaguardia degli *habitat* o delle singole specie »;

c) al comma 3, le parole: « sentito l'Istituto » sono sostituite dalle seguenti: « previo parere vincolante dell'Istituto »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, è disposta la sospensione dell'esecutività del calendario venatorio con effetto immediato fino all'esito del processo amministrativo »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso »;

f) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La caccia è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto ».

11.11. Di Lauro, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre al 21 dicembre »;

3) alla lettera *c)*, le parole: « dal 1° ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 15 ottobre »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione » sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante »;

3) i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: « Al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni; sono tuttavia consentite limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero dei capi che possono essere abbattuti, qualora si rendano necessarie per ragioni di salvaguardia degli *habitat* o delle singole specie »;

c) al comma 3, le parole: « sentito l'Istituto » sono sostituite dalle seguenti: « previo parere vincolante dell'Istituto »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, è disposta la sospensione dell'esecutività del calendario venatorio con effetto immediato fino all'esito del processo amministrativo »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso »;

f) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La caccia è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto ».

11.12. Di Lauro, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre al 31 dicembre »;

3) alla lettera *c)*, le parole: « dal 1° ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 15 ottobre »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione » sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante. »;

3) i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: « Al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni; sono tuttavia consentite limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero dei capi che possono essere abbattuti, qualora si rendano necessarie per ragioni di salvaguardia degli *habitat* o delle singole specie. »;

c) al comma 3, le parole: « sentito l'Istituto » sono sostituite dalle seguenti: « previo parere vincolante dell'Istituto »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, è disposta la sospensione dell'esecutività del calendario venatorio con effetto immediato fino all'esito del processo amministrativo. »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso. »;

f) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La caccia è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto. ».

*** 11.13.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 11.14.** Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre al 31 dicembre »;

3) alla lettera *c)*, le parole: « dal 1° ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 25 ottobre »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione » sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante »;

3) i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: « Al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni; sono tuttavia consentite limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero dei capi che possono essere abbattuti, qualora si rendano necessarie per ragioni di salvaguardia degli *habitat* o delle singole specie »;

c) al comma 3, le parole: « sentito l'Istituto » sono sostituite dalle seguenti: « previo parere vincolante dell'Istituto »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, è disposta la sospensione dell'esecutività del calendario venatorio con effetto immediato fino all'esito del processo amministrativo »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso »;

f) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La caccia è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto ».

11.15. Di Lauro, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre al 31 dicembre »;

3) alla lettera *c)*, le parole: « dal 1° ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 30 ottobre »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione » sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la

ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante »;

3) i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: « Al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni; sono tuttavia consentite limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero dei capi che possono essere abbattuti, qualora si rendano necessarie per ragioni di salvaguardia degli *habitat* o delle singole specie »;

c) al comma 3, le parole: « sentito l'Istituto » sono sostituite dalle seguenti: « previo parere vincolante dell'Istituto »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, è disposta la sospensione dell'esecutività del calendario venatorio con effetto immediato fino all'esito del processo amministrativo »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso »;

f) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La caccia è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto ».

11.16. Cherchi, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre al 31 dicembre »;

3) alla lettera *c)*, le parole: « dal 1° ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 15 ottobre »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione » sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante »;

3) i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: « Al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni; sono tuttavia consentite limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero dei capi che possono essere abbattuti, qualora si rendano necessarie per ragioni di salvaguardia degli *habitat* o delle singole specie »;

c) al comma 3, le parole: « sentito l'Istituto » sono sostituite dalle seguenti: « previo parere vincolante dell'Istituto »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, è disposta la sospensione dell'esecutività del calendario venatorio con effetto immediato fino all'esito del processo amministrativo »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso »;

f) il comma 6 è abrogato.

11.17. Di Lauro, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre al 31 dicembre »;

3) alla lettera *c)*, le parole: « dal 1° ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 15 ottobre »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione » sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante »;

3) i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: « Al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni; sono tuttavia consentite limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero dei capi che possono essere abbattuti, qualora si rendano necessarie per ragioni di salvaguardia degli *habitat* o delle singole specie »;

c) al comma 3, le parole: « sentito l'Istituto » sono sostituite dalle seguenti: « previo parere vincolante dell'Istituto »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, è disposta la sospensione dell'esecutività del calendario venatorio con effetto immediato fino all'esito del processo amministrativo »;

e) il comma 6 è abrogato;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La caccia è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto ».

11.18. Di Lauro, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. L'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 18.

(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. Ai fini dell'attività venatoria regolata dalla presente legge, è consentito l'abbattimento della fauna selvatica esclusivamente appartenente alle specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dal 15 novembre al 15 dicembre: Lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre Sarda (*Lepus capensis mediterraneus*); Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

b) specie cacciabili dalla seconda domenica di ottobre alla seconda domenica di dicembre: Fagiano (*Phasianus colchicus*); Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); Gazza (*Pica pica*);

c) specie cacciabili dal 15 ottobre al 15 novembre: Capriolo (*Capreolus capreolus*); Cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*);

d) specie cacciabili dal 15 ottobre al 15 dicembre: Cinghiale (*Sus scrofa*).

2. Sono escluse dell'attività venatoria tutte le specie appartenente all'avifauna migratoria. È sempre vietata l'attività venatoria nella fase di nidificazione, riproduzione e dipendenza dei nati dai genitori. L'uccisione dei genitori che provochi la morte dei pulli per la mancanza delle cure parentali è perseguita ai sensi dell'articolo 544-*bis* del codice penale ».

*** 11.19.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 11.20.** Cherchi, Caramiello.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre: lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

b) specie cacciabili dalla seconda domenica di ottobre al 31 dicembre: fagiano (*Phasianus colchicus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); cornacchia grigia (*Corvus cornix*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre; camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*) con esclusione della popolazione sarda;

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 15 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*);

e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: lepre italica (*Lepus corsicanus*).

L'esercizio venatorio è comunque vietato, per ogni singola specie, durante il ritorno al luogo di nidificazione e durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, comunque entro il periodo prima domenica di ottobre – il 31 dicembre. Particolare attenzione è richiesta nei casi di incendi boschivi e altre emergenze naturali. Le regioni e province autonome e autorizzano le modifiche previo parere vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. La caccia nei confronti degli ungulati si svolge esclusivamente in base a piani di abbattimento selettivi »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le regioni, acquisito il parere dell'Ispra a cui devono uniformarsi, pubblicano con atto amministrativo, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata e nella stagione venatoria complessiva. »;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-*bis*. Al fine di prevenire danni all'agricoltura, sono vietati in tutto il territorio nazionale immissioni di ungulati e lagomorfi a fini venatori. ».

11.21. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nell'attività venatoria è consentito l'abbattimento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di ottobre al 31 dicembre: Lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre Sarda (*Lepus capensis mediterraneus*); Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

b) specie cacciabili dalla seconda domenica di ottobre al 31 dicembre: Fagiano (*Phasianus colchicus*); Cornacchia nera (*Corvus corone*); Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); Gazza (*Pica pica*);

c) dal 15 ottobre al 15 novembre: Camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); Capriolo (*Capreolus capreolus*); Cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*);

d) dal 15 ottobre al 10 gennaio: Cinghiale (*Sus scrofa*);

Sono escluse dell'attività venatoria tutte le specie appartenente all'avifauna migratoria. È comunque vietata l'attività venatoria nella fase di nidificazione, riproduzione e dipendenza dei nati dai genitori. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'attività venatoria è sospesa sul territorio nazionale fino alla realizzazione da parte dell'Ispra, Istituto superiore per la protezione la ricerca ambientale, dell'indagine sullo status delle popolazioni naturali, anche in relazione alla condizione degli *habitat* nonché alle conseguenze dello stravolgimento del clima. Tale indagine viene

trasmessa alle competenti commissioni parlamentari. ».

11.22. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, le parole: « dalla terza domenica di settembre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre »;

b) al comma 2, le parole: « 1° settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 1° ottobre »;

c) al comma 5, le parole: « e venerdì » sono sostituite dalle seguenti: « , sabato e domenica e gli altri giorni festivi »;

d) al comma 6, le parole: « e venerdì » sono sostituite dalle seguenti: « , sabato e domenica e negli altri giorni festivi ».

11.23. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dopo le parole: « e venerdì » sono inserite le seguenti: « e nei giorni di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 »;

b) al comma 6 dopo le parole: « e venerdì » sono inserite le seguenti: « e nei giorni di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 ».

11.24. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 8-*bis*. È soppresso il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale di cui al

comma 453 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ».

11.25. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì, venerdì, sabato e domenica, le regioni possono ulteriormente diminuire il numero di giornate di caccia settimanali. ».

11.26. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il termine di impugnazione dei calendari venatori è di novanta giorni decorrenti dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. ».

11.27. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-*bis*. Al fine di prevenire danni all'agricoltura, sono vietati in tutto il territorio nazionale le immissioni di ungulati e lagomorfi a fini venatori. ».

11.28. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 18, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: « da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto » sono sostituite dalle seguenti: « da un'ora dopo il sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto ».

11.29. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Modifiche articolo 18 della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

1. All'articolo 18 della legge della legge 157 dell'11 febbraio 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 dopo la parola: « beccaccino » sono inserite le seguenti: « frullino, allodola ».

11.30. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: « possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, » sono sostituite dalle seguenti: « possono anticipare ».

11.31. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente

Art. 11.

(Modifiche articolo 18 della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è così modificato:

« 1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre: lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

b) specie cacciabili dalla seconda domenica di ottobre al 31 dicembre: fagiano (*Phasianus colchicus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); cornacchia grigia (*Corvus cornix*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre; camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*);

cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*) con esclusione della popolazione sarda;

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 15 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*);

e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: lepre italica (*Lepus corsicanus*).

L'esercizio venatorio è comunque vietato, per ogni singola specie:

a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli ».

2. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è così sostituito:

« I termini di cui al comma 1 possono essere modificati in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, comunque entro il periodo prima domenica di ottobre – il 31 dicembre. Particolare attenzione è richiesta nei casi di incendi boschivi e altre emergenze naturali. Le regioni e province autonome e autorizzano le modifiche previo parere vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. La caccia nei confronti degli ungulati si svolge esclusivamente in base a piani di abbattimento selettivi ».

3. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è così modificato:

« 4. Le regioni, acquisito il parere dell'ISPRA a cui devono uniformarsi, pubblicano con atto amministrativo, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata e nella stagione venatoria complessiva. ».

4. All'articolo 18 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è inserito il comma 9:

« 9. Al fine di prevenire danni all'agricoltura, sono vietati in tutto il territorio nazionale immissioni di ungulati e lagomorfi a fini venatori. ».

11.32. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, la lettera *a)* è abrogata;.

11.33. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, prima della lettera a) *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera *a)* sostituire la parola: « terza », con la seguente: « prima ».

11.34. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera *a)* sostituire la parola: « terza », con la seguente: « seconda ».

11.35. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera *a)* sostituire la parola: « terza », con la seguente: « quarta ».

11.36. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera *a)* sostituire le parole: « di settembre », con le seguenti: « di dicembre ».

11.37. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera *a)* sostituire le parole: « di settembre », con le seguenti: « di novembre ».

11.38. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera *a)* sostituire le parole: « di settembre », con le seguenti: « di ottobre ».

11.39. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera *a)* sostituire le parole: « 31 dicembre », con le seguenti: « 30 settembre ».

11.40. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera *a)* sostituire le parole: « 31 dicembre », con le seguenti: « 15 ottobre ».

11.41. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera *a)* sostituire le parole: « 31 dicembre », con le seguenti: « 30 ottobre ».

11.42. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera *a)* sostituire le parole: « 31 dicembre », con le seguenti: « 15 novembre ».

11.43. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera *a)* sostituire le parole: « 31 dicembre », con le seguenti: « 30 novembre ».

11.44. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera *a)* sostituire le parole: « 31 dicembre », con le seguenti: « 15 dicembre ».

11.45. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera *a)* sopprimere le parole: « quaglia (*Coturnix coturnix*); ».

11.46. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 1, lettera *a)* sopprimere le parole: « allodola (*Alauda arvensis*), ».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *c)* sopprimere le parole: « pernice bianca (*Lagopus mutus*); ».

11.47. Deborah Bergamini, Dalla Chiesa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera *a)* sopprimere le parole: « tortora (*Streptopelia turtur*) » e le parole: « pernice sarda (*Alectoris barbara*) »;.

11.48. Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera *a)* sopprimere le parole: « tortora (*Streptopeia turtur*); ».

11.49. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera *a)* sopprimere le parole: « merlo (*Turdus merula*); ».

11.50. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera *a)* sopprimere le parole: « passero (*Passer italiae*); ».

11.51. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera *a)* sopprimere le parole: « passera mattugia (*Passer montanus*); ».

11.52. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera *a)* sopprimere le parole: « passera oltremontana (*Passer domesticus*); ».

11.53. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera *a)* sopprimere le parole: « allodola (*Alauda arvensis*); ».

11.54. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera *a)* sopprimere le parole: « colino della Virginia (*Colinus virginianus*); ».

11.55. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera *a)* sopprimere le parole: « starna (*Perdix perdix*); ».

11.56. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera *a)* sopprimere le parole: « pernice sarda (*Alectoris barbara*); ».

11.57. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera *a)* sopprimere le parole: « pernice rossa (*Alectoris rufa*); ».

11.58. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera *a)* sopprimere le parole: « lepre sarda (*Lepus capensis*); ».

11.59. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera *a)* sopprimere le parole: « coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); ».

11.60. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera *a)* sopprimere le parole: « lepre comune (*Lepus europaeus*); ».

11.61. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera *a)* sopprimere le parole: « minilepre (*Silvilagus floridamus*); ».

11.62. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8-*bis*. È soppresso il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale di cui al comma 453 della legge 29 dicembre 2022 n. 197. Vengono altresì soppressi gli osser-

vatori faunistici regionali. Sono istituiti gli uffici regionali dell'ISPRA ».

11.63. Cherchi, Caramiello.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

11.64. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 11.65.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 11.66.** Castiglione, Deborah Bergamini, Dalla Chiesa.

*** 11.67.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 11.68.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: « quaglia (*Coturnix coturnix*), tortora (*Streptopeia turtur*), allodola (*Alauda arvensis*), starna (*Perdix perdix*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), pernice sarda (*Alectoris barbara*) » sono cancellate;

2) alla lettera *b)* le parole: « tordo sassello (*Turdus iliacus*), folaga (*Fulica atra*), alzavola (*Anas crecca*), porciglione (*Rallus acquaticus*), fischione (*Anas penepole*), codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*), combattente (*Philomachus pugnax*), pavoncella (*Vanellus vanellus*) » sono cancellate;

3) alla lettera *c)* le parole: « fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); coturnice (*Alectoris graeca*) » sono cancellate.

11.69. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: « allodola (*Alauda arvensis*) » sono soppresse;

2) alla lettera *c)* le parole: « pernice bianca (*Lagopus mutus*) » sono soppresse.

11.70. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b),* le parole: « dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « dalla prima domenica di ottobre alla seconda domenica di dicembre ».

*** 11.71.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 11.72.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « pavoncella (*Vanellus vanellus*) » e le parole: « frullino (*Lymnocryptes minimus*) »;.

11.73. Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ».

11.74. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); ».

11.75. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); ».

11.76. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « peppola (*Fringilla montifringilla*); ».

11.77. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « germano reale (*Anas platyrhynchos*); ».

11.78. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *c)* le parole: « pernice bianca (*Lagopus mutus*) » sono soppresse.

11.79. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « combattente (*Philomachus pugnax*); ».

11.80. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « beccaccino (*Gallinago gallinago*); ».

11.81. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « combattente (*Philomacus pugnax*) ».

11.82. Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « frullino (*Lymnocryptes minimus*); ».

11.83. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « ghiandaia (*Garrulus glandarius*); ».

11.84. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « cornacchia nera (*Corvus corone*); ».

11.85. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « porciglione (*Rallus acquaticus*); ».

11.86. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « tordo sassello (*Turdus iliacus*); ».

11.87. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « pavoncella (*Vanellus vanellus*); ».

11.88. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « fringuello (*Fringilla coelebs*); ».

11.89. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *c)*, sopprimere le parole: « pernice bianca (*Lagopus mutus*) ».

11.90. Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « beccaccia (*Scolopax rusticola*); ».

11.91. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « colombaccio (*Columba palumbus*); ».

11.92. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « pittima reale (*Limosa limosa*); ».

11.93. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *a)* le parole: « allodola (*Alauda arvensis*) » sono soppresse.

11.94. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « fagiano (*Phasianus colchicus*); ».

11.95. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « marzaiola (*Anas querquedula*); ».

11.96. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « moriglione (*Aythya ferina*) ».

*** 11.97.** Sergio Costa.

*** 11.98.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « canapiglia (*Anas strepera*); ».

11.99. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b),* le parole: « cesena (*Turdus pilaris*) » sono soppresse.

11.100. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « taccola (*Corvus monedula*); ».

11.101. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « storno (*Sturnus volgaris*); ».

11.102. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « mestolone (*Anas clypeata*); ».

11.103. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « moretta (*Aythya fuligula*) ».

*** 11.104.** Sergio Costa.

*** 11.105.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « fischione (*Anas penepole*); ».

11.106. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « cesena (*Turdus pilaris*); ».

11.107. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « alzavola (*Anas crecca*); ».

11.108. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « volpe (*Vulpes vulpes*); ».

11.109. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « folaga (*Fulica atra*); ».

11.110. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « codone (*Anas acuta*); ».

11.111. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *b)* sopprimere le parole: « gazza (*Pica pica*); ».

11.112. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

« al comma 1, la lettera *b)* è abrogata; ».

11.113. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *sopprimere le seguenti parole:* oca selvatica (*Anser anser*) e « piccione di città (*Columba livia* forma domestica) ».

11.114. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, la lettera* a) *è così sostituita:*

a) al comma 1, lettera *b)* le parole: « dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « dalla terza domenica di ottobre al 15 dicembre ».

11.115. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera a) *e il numero 2) della lettera* b).

11.116. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *c)* sopprimere le parole: « coturnice (*Alectoris graeca*) » e le parole: « fagiano di monte (*Tetrao tetrix*) »;.

11.117. Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *c)* sopprimere le parole: « muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; ».

11.118. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)* sostituire le parole: « terza domenica », con le seguenti: « storno (*Sturnus volgaris*); ».

11.119. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)* sostituire le parole: « terza domenica », con le seguenti: « quarta domenica ».

11.120. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)* sostituire le parole: « di settembre », con le seguenti: « di dicembre ».

11.121. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)* sostituire le parole: « di settembre », con le seguenti: « di novembre ».

11.122. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)* sostituire le parole: « di settembre », con le seguenti: « di ottobre ».

11.123. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)* sostituire le parole: « 31 gennaio », con le seguenti: « 15 gennaio ».

11.124. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *b)* sostituire le parole: « 31 gennaio », con le seguenti: « 1° gennaio ».

11.125. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1-*bis* è aggiunta la seguente lettera:

« *c)* classificate come SPEC 1, 2 e 3. ».

11.126. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *c)* sopprimere le parole: « camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); ».

11.127. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *c)* sopprimere le parole: « francolino di monte (*Bonasa bonasia*); ».

11.128. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: « specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre » sono soppresse le seguenti: « pernice bianca (*Lagopus mutus*) ».

11.129. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: « francolino di monte (*Bonasa bonasia*) » sono soppresse le seguenti: « coturnice (*Alectoris graeca*) ».

11.130. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: « pernice bianca (*Lagopus mutus*) » sono soppresse le seguenti: « fagiano di monte (*Tetrao tetrix*) ».

11.131. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *c)* sopprimere le parole: « fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); ».

11.132. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *c)* sopprimere le parole: « capriolo (*Capreolus capreolus*); ».

11.133. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *c)* sopprimere le parole: « pernice bianca (*Lagopus mutus*); ».

11.134. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *c)* sopprimere le parole: « coturnice (*Alectoris graeca*); ».

11.135. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *c)* sopprimere le parole: « lepre bianca (*Lepus timidus*); ».

11.136. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *c)* sopprimere le parole: « cervo (*Cervus elaphus*); ».

11.137. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera *c)* sopprimere le parole: « daino (*dama dama*); ».

11.138. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, la lettera *c)* è abrogata.

11.139. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, la lettera *e)* è abrogata.

11.140. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, la lettera *d)* è abrogata.

11.141. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sopprimere le lettere b) *e* c).

11.142. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 11.143.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 11.144.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1 sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) al comma 2:

1) al primo periodo le parole: « dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione » sono sostituite da « del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si esprime entro sessanta giorni al quale le regioni devono uniformarsi »;

2) al quarto periodo le parole: « tra il 1° settembre e il 31 gennaio » sono sostituite da: « tra la terza domenica di settembre e il 31 dicembre »;

3) il sesto e settimo periodo sono soppressi.

11.145. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) al comma 2 al primo periodo le parole: « e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 » sono sostituite dalle seguenti: « a cui devono uniformarsi ».

11.146. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* b), *sopprimere i numeri 1) e 2).*

b) *sopprimere la lettera* c).

11.147. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera b), *numero 1), dopo le parole:* Commissione europea *aggiungere le seguenti:* nelle regioni che dichiarano lo stato di calamità naturale, è sospesa la caccia per due stagioni venatorie consecutive.

11.148. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 1).*

11.149. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire il numero 1) della lettera b) *con il seguente:*

1) al primo periodo, le parole: « fornendo adeguata motivazione » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità al parere obbligatorio e vincolante espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ».

11.150. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera b)*, numero 1), sostituire le parole da:* assumendo le fonti *fino a:* indicate dalla Commissione europea *con le seguenti:* ,sulla base degli studi condotti dall'Ispra e delle fonti e degli studi scientifici indicati dalla Commissione europea.

11.151. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera b) *sopprimere i numeri* 2) *e* 3).

11.152. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere il numero 2).*

*** 11.153.** Brambilla.

*** 11.154.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b)*, il numero 2) è sostituito dal seguente:*

2) al sesto periodo le parole: « non oltre la prima decade di febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre la prima settimana di febbraio ».

11.155. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b)*, il numero 2) è sostituito dal seguente*:

2) al sesto periodo le parole: « non oltre la prima decade di febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 5 febbraio ».

11.156. Cherchi, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b)*, il numero 2) è sostituito dal seguente:*

2) al sesto periodo le parole: « non oltre la prima decade di febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 2 febbraio ».

11.157. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera b), *numero 2) sopprimere le parole:* le parole: « , non oltre la prima decade di febbraio ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

11.158. Deborah Bergamini, Dalla Chiesa, Castiglione.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *numero 2), sopprimere le parole:* le parole: « , non oltre la prima decade di febbraio, ».

11.159. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. I calendari venatori regionali sono approvati con legge regionale o con atto avente forza di legge e hanno validità pluriennale per tre stagioni venatorie consecutive. L'adozione per via legislativa determina la sottrazione del calendario venatorio dall'impugnabilità diretta innanzi ai tribunali amministrativi regionali, fatti salvi i soli profili di legittimità costituzionale. È fatto divieto di disporre la sospensione cautelare d'urgenza dell'intero calendario, potendo il giudice pronunciarsi esclusivamente su singole specie protette in caso di comprovato e irreversibile danno biologico ».

Conseguentemente, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis) al comma 2, ottavo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Le regioni dispongono altresì l'ampliamento fino a due giornate aggiuntive settimanali nei mesi di ottobre e novembre per il prelievo della fauna migratoria, garantendo la mobilità dei cacciatori in tutti gli ambiti territoriali della regione di residenza ».

11.160. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

b-bis) al comma 4, quarto periodo, le parole da: « fino alla pubblicazione » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « l'attività venatoria è preclusa ».

11.161. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

b-bis) al comma 4 la parola: « trenta » è sostituita con la parola: « quarantacinque ».

11.162. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

b-bis) al comma 4 la parola: « trenta » è sostituita con la parola: « sessanta ».

11.163. Cherchi, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

b-bis) al comma 4 la parola: « trenta » è sostituita con la parola: « novanta ».

11.164. Di Lauro, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

b-bis) al comma 4 il secondo periodo è abrogato.

11.165. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

b-bis) al comma 4 il quarto periodo è abrogato.

11.166. Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

b-bis) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine della tutela della pubblica incolumità, è fatto divieto nel giorno di domenica di esercitare l'attività venatoria o di controllo faunistico ».

11.167. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, alla lettera c), *premettere la seguente:*

0c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. I pareri espressi dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) in merito alla determinazione dei periodi, dei tempi e delle specie cacciabili sono vincolanti per le regioni. Qualsiasi scostamento o deroga ai suddetti pareri determina la nullità del calendario venatorio regionale. ».

11.168. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere c) *e* d).

11.169. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 11.170.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 11.171.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 la lettera* c) *è così sostituita:*

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso; ».

11.172. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) al comma 3, le parole: « sentiti l'Ispra e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, » sono sostituite dalle seguenti: « previo parere obbligatorio e vincolante dell'Ispra e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, ».

11.173. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Anche l'attività di mero recupero, anche con cani da traccia abilitati, di fauna omeoterma che è stata abbattuta o gravemente ferita è sottoposta al silenzio venatorio. ».

11.174. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole da:* non è sottoposta *fino a:* di cui all'articolo 13 *con le seguenti:* A far data dal 15 ottobre 2027 l'attività venatoria è sospesa sul territorio nazionale al fine di verificare lo stato di attuazione della presente legge. Tale compito viene svolto dall'Ispra per un periodo non superiore a mesi 12. Le risultanze della indagine vengono trasmesse alle competenti commissioni parlamentari.

11.175. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), *dopo il capoverso 5-*bis, *aggiungere il seguente:*

5-*ter*. A far data dal 15 ottobre 2027 l'attività venatoria è sospesa sul territorio nazionale al fine di verificare lo stato di attuazione della presente legge. Tale compito viene svolto dall'Ispra per un periodo non superiore a mesi 12. Le risultanze della indagine vengono trasmesse alle competenti commissioni parlamentari.

11.176. Cherchi, Caramiello.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere d) *e* e).

11.177. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

*** 11.178.** Sergio Costa.

*** 11.179.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 11.180.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, la lettera* d) *è così sostituita:*

d) al comma 3:

1) al primo periodo le parole: « Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il » sono cancellate;

2) al secondo periodo le parole: « Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il » sono cancellate.

11.181. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

11.182. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 la lettera* e) *è così sostituita:*

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì, venerdì e domenica, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio nella sola forma vagante alla fauna selvatica migratoria per un massimo di cinque giornate dell'intera stagione venatoria, esclusivamente nell'Atc di residenza, nei periodi intercorrenti fra il 15 ottobre e il 15 novembre ».

11.183. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) al comma 6, dopo le parole: « l'Istituto nazionale per la fauna selvatica » sono sostituite con: « L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) ».

11.184. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 9. L'attività venatoria è sospesa su tutto il territorio nazionale sino alla verifica dello stato di attuazione della presente legge, nonché sullo *status* delle popolazioni naturali come degli *habitat*. Le relative indagini sono svolte dall'Ispra per un periodo non inferiore a mesi 24 su incarico del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e presentate alle competenti commissioni par-

lamentari. Sono altresì istituite le sedi regionali dell'Ispra ».

11.185. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

e-bis) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-*bis*. L'attività venatoria è sospesa su tutto il territorio nazionale sino alla verifica dello stato di attuazione della presente legge. Tale verifica è condotta dall'Ispra per un periodo di 12 mesi su incarico del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e presentata alle competenti commissioni parlamentari ».

11.186. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 9. È soppresso il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale di cui al comma 453 della legge 29 dicembre 2022 n. 197. Vengono altresì soppressi gli osservatori faunistici regionali. Sono istituiti gli uffici regionali dell'Ispra. ».

11.187. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

e-bis) al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e che non comporti l'utilizzo di manufatti atti alla mimetizzazione, ancorché rimovibili ».

11.188. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Strategie integrate per il monitoraggio, contenimento non cruento e gestione ecocompatibile della fauna selvatica)

1. Al fine di garantire un'efficace tutela dell'equilibrio ecosistemico, nonché la sicurezza pubblica e la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, con cadenza continuativa, al monitoraggio sistematico e integrato di tutte le specie di fauna selvatica presenti sul rispettivo territorio, avvalendosi del supporto scientifico e operativo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e del Comando unità

forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.

2. I dati acquisiti nell'ambito delle attività di monitoraggio previste dal comma 1, comprensivi di informazioni quantitative e qualitative riguardanti la consistenza, la distribuzione geografica, le dinamiche demografiche, lo stato di conservazione e l'impatto potenziale ovvero effettivo delle specie di fauna selvatica sugli ecosistemi, le attività agro-silvo-pastorali, gli insediamenti umani e le infrastrutture, sono trasmessi, con cadenza semestrale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro trenta giorni dalla ricezione dei dati di cui al comma 2, alla loro validazione in collaborazione con l'Ispra, nonché alla redazione di una relazione tecnica di sintesi, articolata per ambiti territoriali e tipologie faunistiche, contenente:

a) l'elenco aggiornato delle specie monitorate, con indicazione dello stato di conservazione e delle eventuali criticità rilevate;

b) l'analisi dei principali indicatori faunistici, ecologici e di pressione antropica, effettuata anche mediante correlazione comparativa con eventuali serie storiche o banche dati pregresse disponibili, al fine di individuare tendenze evolutive, anomalie distribuzionali, alterazioni demografiche o altri elementi utili alla valutazione dello stato di equilibrio dell'ecosistema;

c) la descrizione degli impatti rilevati su attività antropiche e agro-silvo-pastorali, su ecosistemi naturali e sulla biodiversità locale;

d) l'individuazione preliminare di eventuali situazioni di squilibrio o rischio tali da richiedere misure di contenimento o gestione.

4. La relazione tecnica di sintesi di cui al comma 3 è trasmessa, in formato digitale e cartaceo, alle commissioni parlamentari competenti per materia, con contestuale pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, accessibilità e partecipazione.

5. All'esito dell'analisi e della valutazione tecnico-scientifica dei dati di cui al comma 2, qualora emerga, in maniera oggettivamente fondata, la necessità di procedere all'adozione di misure di contenimento delle popolazioni di fauna selvatica per prevenire o mitigare situazioni di pericolo ovvero di pregiudizio per l'incolumità pubblica, la sanità animale, la sicurezza alimentare, la funzionalità delle attività agro-silvo-pastorali o la conservazione degli equilibri ecosistemici, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, con proprio decreto, uno o più provvedimenti recanti l'individuazione delle modalità, delle tecniche e dei limiti entro cui possono essere attuate misure di contenimento a carattere non cruento. Le misure di cui al precedente periodo privilegiano l'impiego di strumenti di gestione faunistica fondati su criteri scientifici ed etologici, rispettosi del benessere animale, orientati alla sostenibilità ambientale, ispirati al principio di precauzione e coerenti con la disciplina dell'Unione europea in materia di conservazione della biodiversità.

6. Qualora l'applicazione integrale delle misure di contenimento non cruento previste al comma 5 non consenta di conseguire gli obiettivi di tutela dell'incolumità pubblica, della sanità animale, della sicurezza alimentare, della funzionalità delle attività agro-silvo-pastorali e della conservazione degli equilibri ecosistemici, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri può attivare, in via eccezionale e residuale e a seguito di un'ordinanza ricognitiva di una situazione di emergenza del presidente della regione o della provincia autonoma competente per territorio, ulteriori interventi di gestione, anche tramite il ricorso ad abbattimenti selettivi, finalizzati alla progressiva mitigazione dell'impatto delle popolazioni

faunistiche interessate, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con i principi di proporzionalità, precauzione e sostenibilità ambientale.

7. Nei casi in cui l'attuazione delle misure di contenimento di cui ai commi precedenti, in ragione della loro entità, complessità o urgenza, risulti non pienamente eseguibile dalle sole unità specialistiche del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, il medesimo Comando può richiedere il concorso di altre unità operative dell'Arma dei carabinieri, le quali intervengono nel rispetto delle modalità e dei compiti loro assegnati dal coordinamento interforze.

8. Nell'ambito delle misure di cui ai commi 5 e 6, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri provvede all'organizzazione di corsi obbligatori di aggiornamento e formazione, teorica e pratica, rivolti al proprio personale operativo, finalizzati all'apprendimento e all'applicazione di tecniche avanzate per la gestione delle interazioni tra fauna selvatica e popolazione umana, orientate a prevenire situazioni di pericolo, a evitare l'insorgere di danni o sofferenze agli animali, e ad assicurare l'applicazione dei protocolli di intervento in conformità con la normativa vigente in materia di benessere animale.

9. Ai fini dell'efficace attuazione degli interventi di cui al comma 6 e qualora il personale operativo complessivo del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri risultasse insufficiente, con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base della normativa vigente e della programmazione del fabbisogno, provvede ad emanare con la massima urgenza un bando di concorso per l'assunzione di nuovo personale operativo.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11.01. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

ART. 12.

Sopprimerlo.

*** 12.1.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 12.2.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 12.3.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e le province autonome di Trento e di Bolzano » sono soppresse;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « e le province autonome di Trento

e di Bolzano, per la tutela della biodiversità » sono soppresse;

c) al medesimo comma 2, primo periodo, le parole da: « e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale » sono soppresse.

d) al medesimo comma 2, le parole da: « comprese le aree protette » fino alla fine dell'articolo, sono sostituite dalle seguenti: « Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio ».

2. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Conseguentemente sostituire l'articolo 14, con il seguente:

Art. 14.

*(Abrogazione dell'articolo 19-*ter *della legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

1. L'articolo 19-*ter* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

12.4. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e le province autonome di Trento e di Bolzano » sono soppresse;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità » sono soppresse;

c) al medesimo comma 2, primo periodo, le parole da: « e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale » sono soppresse.

d) al medesimo comma 2, le parole da: « comprese le aree protette » fino alla fine dell'articolo, sono sostituite dalle seguenti: « Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio ».

2. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre per-

sone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

12.5. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « per la tutela della biodiversità » e le parole: « e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale » sono soppresse;

b) al medesimo comma 2, primo periodo, le parole da: « comprese le aree protette » fino alla fine dell'articolo, sono sostituite dalle seguenti: « Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato in via prioritaria mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di cattura. Tali piani sono attuati dagli agenti delle Polizie provinciali o delle Città metropolitane, dai Guardaparco dipendenti delle regioni, dal personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri. Questi ultimi possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché debitamente formati, nonché degli agenti della Polizia locale.

2. I piani di cui al comma 2 indicano il numero di capi in totale per le specie, di cui all'articolo 18, oggetto di cattura, il periodo entro il quale si deve attuare il piano, e i confini dell'area soggetta alle operazioni di cattura. I piani devono altresì indicare i tempi e i modi della verifica del rispetto degli stessi piani, nonché l'ente preposto alla raccolta dei dati sulle catture in tempi utili per sospendere il piano di cattura nel caso siano raggiunti gli obiettivi prefissati ».

12.6. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono piani finalizzati al potenziamento del sistema di recupero, cura, riabilitazione e, ove possibile, reintroduzione in natura della fauna selvatica ferita o in difficoltà. Tali piani prevedono il rafforzamento delle strutture e dei centri specializzati, la formazione e l'aggiornamento del personale incaricato, l'attivazione di reti di collaborazione tra enti locali, associazioni e centri di recupero, la definizione di protocolli operativi uniformi e la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, al fine di favorire la tempestiva segnalazione e la corretta gestione degli esemplari in difficoltà. ».

12.7. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 2, primo periodo, le parole: « nei giorni di silenzio venatorio » sono soppresse.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, alinea, sostituire le parole: il comma 4 è sostituito dal seguente *con le seguenti:* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole: « nei giorni di silenzio venatorio » sono soppresse

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

12.8. Dalla Chiesa, Deborah Bergamini, Castiglione.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 2, secondo periodo, le parole da: « Qualora i metodi di controllo impiegati » fino a: « possono autorizzare » sono sostituite dalle seguenti: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano ».

12.9. Schullian, Gebhard, Steger.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « piani di controllo numerico mediante » aggiungere le seguenti: « metodi ecologici e incruenti e in subordine »

12.10. Brambilla.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

12.11. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 12.12.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 12.13.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, premettere il seguente: « L'azione di controllo attraverso piani specifici sui danni eventualmente causati dalla fauna selvatica alle attività umane, può avvenire soltanto dopo un periodo di sospensione di 36 mesi di ogni attività

venatoria al fine di ricostituire gli equilibri delle popolazioni di molte specie di fauna che presentano uno *status* critico, di declino, o di diminuzione, o di incerta valutazione sotto il profilo scientifico »

2) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e possono essere svolte con modalità individuate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

12.14. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) al comma 2, al primo periodo, premettere i seguenti: « La fauna selvatica è tutelata ai sensi degli articoli 9, 41 e 117 della Costituzione. Le regioni rispondono delle lesioni ingiustificatamente arrecate al patrimonio di animali selvatici, sia in sede penale che civile che erariale ».

12.15. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) al comma 2, primo periodo, le parole da: « provvedono al controllo » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o, ove istituiti, l'osservatorio o l'istituto faunistico regionale di competenza, purché composti da almeno un rappresentante dell'ISPRA, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto ».

Conseguentemente, alla lettera b), *dopo le parole:* le parole *inserire le seguenti:* « secondo periodo del » sono soppresse e le parole:

12.16. Schullian, Gebhard, Steger.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) al comma 2, primo periodo, le parole da: « anche nelle zone vietate alla caccia » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente con l'adozione dei metodi ecologici. Qualora l'ISPRA, in via del tutto eccezionale, con parere motivato ravvisi determinate circostanze per l'abbattimento degli animali, questo deve avvenire solo in forma

selettiva. È vietata ogni forma collettiva, quali la braccata e la girata ».

12.17. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « comprese le aree protette e le aree urbane, » sono soppresse.

12.18. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: « comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto » sono sostituite dalle seguenti: « ad esclusione delle aree protette e delle aree urbane e dei giorni di silenzio venatorio. In ogni caso, vige il divieto di applicare l'azione di controllo ad una distanza inferiore a km 25 dai centri abitati »;

2) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e possono essere svolte con modalità individuate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

12.19. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di assicurare efficaci misure in materia di contenimento dei danni da fauna, valutati e comprovati sotto il profilo scientifico, dal 1° gennaio 2026 viene condotto su tutto il territorio nazionale il censimento del patrimonio di fauna selvatica. Il relativo piano è affidato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che ne cura la redazione e la realizzazione su mandato del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ed ha una durata non inferiore ad anni 2. In tale periodo l'attività venatoria è sospesa in tutte le sue forme ».

12.20. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « I piani di controllo non possono essere applicati nelle regioni che non raggiungano il 70 per cento della raccolta differenziata dei rifiuti, che costituiscono elementi di particolare attrattiva per i cinghiali e causa di fenomeni di inurbamento dei medesimi »

2) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e possono essere svolte con modalità individuate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

12.21. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole da:* sono aggiunte, in fine *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono escluse dai piani di controllo di cui al presente articolo tutte le specie di avifauna ».

12.22. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole da:* e possono *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* in quanto vengono condotte esclusivamente con metodi e mezzi non cruenti e nel rispetto del benessere degli animali;

12.23. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole da:* Ministro dell'agricoltura *fino a:* di Bolzano *con le seguenti:* Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro della salute, sentito l'ISPRA.

12.24. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole* della sicurezza energetica, *inserire le seguenti:* previo parere vincolante dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e.

12.25. Brambilla.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* Conferenza unificata

12.26. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* entro sessanta giorni *con le seguenti:* sentito l'ISPRA, entro un anno.

12.27. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a)*, sostituire le parole*: entro sessanta giorni *con le seguenti*: entro duecentosettanta giorni.

12.28. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, alla lettera a)*, sostituire le parole*: entro sessanta giorni *con le seguenti*: entro duecentoquaranta giorni.

12.29. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a)*, sostituire le parole*: entro sessanta giorni con le seguenti: entro centottanta giorni.

12.30. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a)*, sostituire le parole*: entro sessanta giorni *con le seguenti*: entro centocinquanta giorni.

12.31. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, alla lettera a), *sostituire le parole*: entro sessanta giorni *con le seguenti:* entro centoventi giorni.

12.32. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *sostituire le parole*: entro sessanta giorni *con le seguenti:* entro novanta giorni.

12.33. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *sostituire le parole*: entro sessanta giorni *con le seguenti*: entro settantacinque giorni.

12.34. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, alla lettera a), *sostituire le parole*: entro sessanta giorni *con le seguenti*: entro quarantacinque giorni.

12.35. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *sostituire le parole:* entro sessanta giorni *con le seguenti:* entro trenta giorni.

12.36. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* escludendo comunque dai piani di controllo tutte le specie classificate come SPEC 1, SPEC 2 e SPEC 3, per le quali dall'entrata in vigore della presente legge è comunque vietata qualunque forma di attività venatoria o di prelievo.

12.37. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: Le regioni che non adottano le misure previste dai programmi *Life strade* e *Life safe crossing*, promossi dall'Unione europea al fine di tutelare la

fauna e la sicurezza stradale, non possono applicare i piani di controllo di cui al presente articolo.

12.38. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Dal primo gennaio 2027 è vietata qualunque forma di ripopolamento a fini venatori su tutto il territorio nazionale, essendo tale pratica causa di inquinamento genetico e di danno alle popolazioni naturali.

12.39. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le regioni sono sempre e comunque tenute ad applicare i metodi ecologici; eventuali violazioni di tale obbligo comportano l'interdizione dall'applicazione dei piani di controllo per almeno 3 anni ed il risarcimento del patrimonio pubblico di fauna.

12.40. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Nell'ambito delle attività di controllo di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di gestione della specie cinghiale (*Sus scrofa*) fondati su criteri tecnico-scientifici, che includono l'utilizzo prioritario di metodi ecologici e non cruenti, quali la somministrazione di trattamenti immunocontraccettivi e la regolazione della capacità trofica. Nei casi in cui tali misure risultino insufficienti o inattuabili, i medesimi piani possono prevedere interventi selettivi di contenimento tramite abbattimento secondo modalità ispirate alle migliori pratiche europee di gestione faunistica sostenibile, con il supporto, in termini tecnici e di coordinamento, e sotto la direzione del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Gli esemplari abbattuti, ove idonei sotto il profilo igienico-sanitario, sono destinati alla filiera alimentare, nel rispetto delle normative vigenti, anche al fine di limitare gli sprechi alimentari e valorizzare la risorsa faunistica.

2-*ter*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei piani di cui al comma precedente, provvedono altresì ad attuare politiche volte a ridurre il numero di capi di maiale (*Sus scrofa domesticus*) presenti negli allevamenti intensivi che insistono sul medesimo territorio, al fine di contenere la produzione di gas serra, l'acidificazione del suolo e l'eutrofizzazione ».

12.41. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sopprimere le lettere b) *e* c).

12.42. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 12.43.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 12.44.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente:*

b) al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Devono avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con il supporto, in termini tecnici e di coordinamento, e sotto la direzione del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. »

12.45. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi.

12.46. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole*: delle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,.

*** 12.47.** Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

*** 12.48.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 12.49.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole*: , nonché del personale dei corpi e servizi di polizia locale in servizio, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.

12.50. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 12.51.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 12.52.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera c), *sostituire il capoverso 3-*bis *con il seguente:*

3-*bis*. Le associazioni venatorie con un numero di iscritti superiore a 1.000 unità sono tenute a versare un contributo annuale pari al 40 per cento del loro bilancio al fine di contribuire ai risarcimenti erogati dalle regioni per i danni apportati in agricoltura dalla specie cinghiale, introdotta nel nostro Paese a scopi venatori e maggiormente prolifica rispetto al cinghiale autoctono.

12.53. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

*Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3-*bis *con il seguente:*

3-*bis*. La selezione degli esecutori dei piani di controllo deve essere condotta in base a specifici criteri di preparazione scientifica, di informazione e di rispetto del benessere degli animali.

12.54. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera c), *sostituire il capoverso 3-*bis *con il seguente:*

3-*bis*. I piani di contenimento numerico della specie cinghiale (*Sus scrofa*), mediante interventi selettivi di abbattimento, sono attuati esclusivamente dai soggetti individuati al comma 3 con il supporto, in termini tecnici e di coordinamento, e sotto la direzione del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

12.55. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3-*bis, *primo periodo, dopo le parole:* autorizzati dagli organi competenti *aggiungere le seguenti*: di durata non inferiore a mesi 24

12.56. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3-*bis, *primo periodo, sopprimere le parole*: o dalla provincia autonoma

12.57. Schullian, Gebhard, Steger.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3-*bis, *primo periodo, sostituire le parole*: della specie cinghiale *(Sus scrofa) con le seguenti:* delle specie faunistiche oggetto di contenimento.

Conseguentemente, alla medesima lettera c), *capoverso 3-*bis, *secondo periodo*, *sostituire le parole:* gli imprenditori agricoli nonché i proprietari e i conduttori dei fondi *con le seguenti:* gli operatori faunistici, i cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini specificamente formati, gli imprenditori agricoli nonché i proprietari e i conduttori dei fondi

12.58. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), *primo periodo, dopo le parole:* specie cinghiale (*Sus scrofa*) *inserire le seguenti:* previo parere dell'ISPRA a cui bisogna uniformarsi.

12.59. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3-*bis, *sostituire il secondo periodo con il seguente*: Alle associazioni venatorie è richiesto, al 31 gennaio di ogni anno, il versamento di una somma pari a euro 500.000 quale risarcimento agli agricoltori dei danni apportati dalla liberazione delle specie oggetto di ripopolamento.

12.60. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3-*bis, *secondo periodo, sostituire le parole:* A compensazione *con le seguenti:* A parziale compensazione.

12.61. Gadda.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente*:

c-bis) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

« 3-*ter*. Al fine di salvaguardare le produzioni agricole e i conduttori dei fondi dalla minaccia derivante dalla proliferazione della specie cinghiale (*Sus scrofa*), l'esercizio della caccia al cinghiale in forma singola, in girata o in braccata è consentito su tutto il territorio nazionale per un periodo minimo di cinque mesi consecutivi all'anno, individuati dalle regioni all'interno del calendario venatorio. Le attività di controllo faunistico e prelievo sussidiario di cui al comma 3-*bis* possono essere esercitate senza limiti temporali, orari o stagionali, anche nelle ore notturne con l'ausilio dei dispositivi ottici ed optoelettronici autorizzati dall'articolo 13, comma 6-*bis*. Il proprietario o conduttore del fondo danneggiato o passibile di danno, munito di licenza di caccia, è sempre autorizzato all'abbattimento immediato del cinghiale all'interno dei confini della propria proprietà rurale, previa comunicazione riassuntiva mensile all'ente d'ambito competente, trattenendo il capo per autoconsumo o cessione commerciale previo controllo sanitario ».

12.62. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. Il personale di polizia che, per obbedienza alla propria coscienza e nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione, si oppone all'uccisione degli animali, può dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso, anche indirettamente, all'abbattimento di animali, ivi compreso l'abbattimento sanitario e quello pianificato per il controllo numerico della fauna selvatica e della fauna domestica inselvatichita, vagante, randagia o sfuggita. L'obiezione di coscienza è dichiarata, per iscritto, dall'interessato al responsabile della struttura di riferimento che svolge attività o interventi di abbattimento animale e può essere presentata in qualsiasi momento. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per essersi rifiutato di praticare o cooperare all'esecuzione degli abbattimenti, conservando la medesima qualifica, funzione e trattamento economico. Al personale obiettore è comunque consentito l'impiego di metodi ecologici incruenti per la gestione della fauna selvatica, l'utilizzo durante il servizio di strumenti per l'anestesia a distanza degli animali, nonché la collaborazione con il medico veterinario per la sedazione o per l'eutanasia di un animale al fine di evitargli sofferenza psicofisica o dolore insopportabili. Il personale di polizia obiettore continua ad esercitare funzioni direttive, di controllo e di vigilanza sui piani di abbattimento. Le disposizioni e la facoltà dell'obiezione di coscienza di cui al presente articolo si applicano anche al personale di tutte le strutture pubbliche incaricate di effettuare abbattimenti di animali. Il personale obiettore confluisce nei nuclei multidisciplinari specializzati e formati nell'impiego e nella divulgazione di metodi ecologici e non cruenti per la convivenza e la risoluzione pacifica dei contrasti tra l'uomo e gli animali selvatici.

4-*ter*. All'istituzione, alla suddivisione e alla formazione dei nuclei di cui al comma precedente provvede l'ISPRA, in collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con i Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e con le polizie provinciali faunistico ittico venatorie e ambientali, per il tramite del Centro nazionale per i metodi non letali e la convivenza nonviolenta con gli animali selvatici di cui al comma seguente. La richiesta di adesione ai nuclei è presentata diretta-

mente dall'ente di appartenenza del dipendente pubblico che abbia dichiarato l'obiezione di coscienza. Gli agenti continuano a svolgere normalmente le proprie funzioni presso l'ente di appartenenza, fermo restando che la loro partecipazione ai nuclei comporta una messa a disposizione interforze, attivabile dall'ISPRA per specifici progetti o iniziative, o laddove sia territorialmente individuato un fenomeno problematico che richieda un intervento non letale e finalizzato alla pacificazione dei contrasti tra presenza umana e fauna selvatica. Le guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione ambientale che non siano in possesso di licenza di porto di fucile per uso venatorio possono, per il tramite degli enti di appartenenza, presentare domanda all'ISPRA per essere accreditate presso i nuclei non letali, con funzioni di supporto, assistenza e affiancamento alle attività svolte dai nuclei stessi.

4-*quater*. È istituito presso l'ISPRA il Centro nazionale per i metodi non letali e la convivenza nonviolenta con gli animali selvatici, volto all'integrazione e allo sviluppo delle competenze provenienti dalla medicina veterinaria, dalla farmacologia, dalla biologia, dalle scienze naturali, forestali e ambientali, dalla geologia, dall'ecologia urbana e stradale, dall'ingegneria naturalistica e dai sistemi di passaggi faunistici e corridoi ecologici, nonché da ogni altra disciplina utile alla gestione incruenta delle specie alloctone, invasive, parautoctone e autoctone considerate problematiche. Il Centro opera anche nella prevenzione e mitigazione degli incidenti stradali che coinvolgono fauna selvatica, perseguendo l'obiettivo della loro progressiva eliminazione e della diffusione della cultura della tolleranza, del rispetto e della convivenza pacifica con gli animali selvatici. Il Centro è incaricato di individuare, divulgare e consigliare alla pubblica amministrazione e ai privati le procedure e le prestazioni che presentino le migliori caratteristiche operative per mitigare i contrasti tra presenza umana e fauna selvatica, sia in ambito urbano sia nei territori rurali, boschivi e prativi, e in ogni contesto in cui tali contrasti si manifestino. Il Centro può ricevere finanziamenti pubblici e contributi privati disinteressati, anche provenienti da enti e associazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità di tutela animale, destinati alla realizzazione dei propri obiettivi. Alle attività e ai progetti del Centro possono partecipare ed essere accreditati, anche mediante contributi scritti, con funzione propulsiva, consultiva e applicativa sul territorio, le persone fisiche e gli enti che dimostrino di apportare un contributo individuale, professionale o scientifico alla promozione e al consolidamento della convivenza pacifica con la fauna selvatica. L'ISPRA, per l'espletamento delle attività del Centro nazionale per i metodi non letali e la convivenza nonviolenta con gli animali selvatici, può avvalersi anche della collaborazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e delle polizie provinciali faunistico ittico venatorie e ambientali operanti sul territorio nazionale.

4-*quinquies*. È fatto divieto di commerciare animali morti in incidenti stradali. Qualora un animale selvatico muoia a seguito di un incidente automobilistico, è vietato bandire aste o altre forme di alienazione finalizzate all'accaparramento della carne; l'animale morto è conferito nel bosco, o in altre zone periferiche all'uopo individuate da personale pubblico specializzato, affinché divenga risorsa trofica per gli animali necrofagi, anche occasionali. Qualora un animale sia rinvenuto in difficoltà, anche a seguito di incidente stradale, esso deve essere sempre assicurato ai soccorsi qualificati, preferibilmente mediante autoambulanze veterinarie, applicandosi il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 217/2012 in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità. Qualora a un animale vengano praticate sedazione profonda e somministrazione diretta di un farmaco letale ai fini dell'eutanasia, il corpo non può essere utilizzato come alimento per altri animali selvatici. Nel caso in cui un animale selvatico incidentato venga ucciso deliberatamente da personale non medico per motivi diversi dall'eutanasia, si applica la sanzione

prevista dall'articolo 544-*bis* del codice penale. È altresì vietato utilizzare come risorsa trofica per altri animali selvatici i corpi di animali contenenti schegge o pallini di piombo ».

12.63. Borrelli, Bonelli, Zanella.

(Inammissibile limitatamente ai commi 4-quater e 4-quinquies)

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Limitatamente alle specie di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle specie avicole per le quali è consentito l'uso di gabbie o chiusini, gli interventi di controllo possono essere effettuati in deroga ai commi precedenti e in assenza di abilitazione all'esercizio venatorio, anche dalle società di *pest control*, dai dipendenti dei consorzi di bonifica limitatamente alle aree ricadenti nell'ente consortile, nonché dagli agricoltori sui terreni di cui siano proprietari o conduttori, mediante l'utilizzo di gabbie e chiusini ed eventuale successiva soppressione anche con l'ausilio di armi ad aria compressa o di CO_2 ».

12.64. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I piani di cui alla presente legge non possono essere attuati nelle regioni che negli ultimi 5 anni abbiano presentato la zoonosi di peste suina africana. Le regioni predispongono particolari forme di sorveglianza per evitare fenomeni di bracconaggio sui cinghiali, causa di mobilità delle loro popolazioni e di possibile diffusione della malattia.

12.65. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La redazione e la conseguente applicazione di piani di controllo che non presentino valide motivazioni sotto il profilo scientifico comportano la fattispecie di danno ambientale per i responsabili della adozione di tali misure, nonché l'applicazione degli articoli 544-*bis* e 544-*ter* del codice penale per quanto attiene ai singoli animali selvatici.

12.66. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

Dopo l'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

« Art. 19.1.

(Diritto all'obiezione di coscienza per il personale addetto al controllo della fauna selvatica)

1. Il personale addetto al controllo della fauna selvatica, compresi gli ufficiali e gli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale, che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio della libertà di pensiero, di coscienza o di religione, si oppone all'uccisione di animali, può dichiarare la propria obiezione di coscienza a ogni atto connesso, anche indirettamente, all'abbattimento di animali, ivi compreso l'abbattimento sanitario e l'abbattimento pianificato per il controllo numerico della fauna selvatica e della fauna domestica inselvatichita, vagante, randagia o sfuggita.

2. Il diritto all'obiezione di coscienza è altresì riconosciuto al personale delle strutture pubbliche incaricate di effettuare abbattimenti di animali.

3. L'obiezione di coscienza è dichiarata dall'interessato, per iscritto, al responsabile della propria struttura di riferimento che svolge attività o interventi di abbattimento di animali. La dichiarazione può essere presentata in qualsiasi momento.

4. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione degli abbattimenti di animali, e conserva la medesima qualifica e funzione, nonché il medesimo trattamento economico.

5. Al personale obiettore è comunque consentito di:

a) utilizzare metodi ecologici non cruenti per la gestione della fauna selvatica;

b) portare durante il servizio strumenti per l'anestesia a distanza degli animali;

c) coadiuvare il medico veterinario per la sedazione o per l'eutanasia di un animale al fine di evitargli sofferenza psicofisica o dolore insopportabili.

6. La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata dall'interessato in qualsiasi momento.

7. Il personale di polizia obiettore esercita comunque funzioni direttive, di controllo e di vigilanza sui piani di abbattimento ».

12.01. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Misure di prevenzione, controllo e contenimento in caso di emergenze sanitari dovute a malattie contratte da animali selvatici)

1. In caso di emergenze sanitarie derivanti da malattie o epidemie contratte da animali selvatici e/o di allevamento, il Ministro della salute può nominare, d'intesa con le regioni coinvolte, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un Commissario straordinario, al fine di valutare l'efficacia delle misure adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i rispettivi piani regionali e che abbia compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire ed eradicare l'emergenza.

2. Nell'ambito del provvedimento di nomina deve essere indicata l'entità dell'emergenza e le regioni coinvolte per territorio, le quali nominano, ciascuna, un sub-com-

missario per l'emergenza, in grado di proporre provvedimenti e, al contempo, di garantire l'applicazione delle disposizioni emanate dell'ufficio del Commissario, nel proprio ambito territoriale regionale.

3. Al Commissario straordinario, sono conferiti i poteri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, e successive modifiche e integrazioni.

12.02. Gadda.

(Inammissibile)

* * *

ART. 13.

Sopprimerlo.

*** 13.1.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 13.2.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

*(Modifiche articolo 19-*bis *della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 200/147/CE)*

1. L'articolo 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

« Art. 19-*bis*.

(Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE, articolo 9, paragrafo 1 lettere *a)* e *b)*.

2. Qualora non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, le regioni autorizzano con atto amministrativo la deroga, per determinati periodi, previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica e della sicurezza aerea, nonché per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque e per proteggere la flora e la fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni.

3. Le deroghe, che non potranno avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in diminuzione, dovranno menzionare:

a) le soluzioni alternative verificate;

b) le specie che formano oggetto delle medesime;

c) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata;

d) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte;

e) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi

possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone;

f) i controlli che saranno effettuati;

g) i soggetti abilitati al prelievo in deroga, individuati dalle regioni d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini.

4. Oltre a quanto stabilito al precedente comma 3, in particolare per le deroghe di cui al comma 2 lettera *a)* del presente articolo, il provvedimento prevede:

a) uno speciale tesserino regionale sul quale annotare i capi subito dopo l'avvenuto abbattimento, tali dati sono trasmessi giornalmente alla regione a cura del cacciatore;

b) l'obbligo per il cacciatore di recuperare il capo appena abbattuto e di apporvi una fascetta con serie numerata inamovibile fornita dalla regione;

c) la concessione della deroga per quei soggetti che abbiano frequentato uno specifico corso ed abbiano ottenuto l'abilitazione attraverso specifico esame presso l'ISPRA.

5. La regione ai fini della verifica del rispetto del provvedimento adottato elabora giornalmente i dati pervenuti dai cacciatori autorizzati alla deroga e qualora si raggiunga la quantità massima stabilita di abbattimenti, dichiara la immediata cessione della caccia in deroga. La regione, inoltre, con appositi protocolli, crea uno speciale nucleo di Agenti di Polizia Giudiziaria, articolato in unità di controllo, con formazione ad hoc e avente l'unico compito di effettuare vigilanza e controllo sui cacciatori che esercitano la caccia in deroga durante l'intero periodo di svolgimento della deroga, nella misura minima di una unità di controllo operativa ogni 100 cacciatori. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, la regione stabilisce apposite sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'ISPRA, annulla, i provvedimenti di deroga adottati da una regione e da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE.

7. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo. Detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147. ».

13.3. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

*(Modifiche articolo 19-*bis *della legge 157 dell'11 febbraio 1992 in materia di esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 200/147/CE)*

1. L'articolo 19-*bis* della legge della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è così modificato:

« Art. 19-*bis*.

(Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/

147/CE, articolo 9, paragrafo 1 lettere *a)* e *b)*.

2. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, le regioni autorizzano con atto amministrativo la deroga, per determinati periodi, previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica e della sicurezza aerea, nonché per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque e per proteggere la flora e la fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni.

3. Le deroghe, che non potranno avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in diminuzione, dovranno menzionare:

a) le soluzioni alternative verificate;

b) le specie che formano oggetto delle medesime;

c) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata;

d) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte;

e) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone;

f) i controlli che saranno effettuati;

g) i soggetti abilitati al prelievo in deroga, individuati dalle regioni d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini.

4. Oltre a quanto stabilito al precedente comma 3, in particolare per le deroghe di cui al comma 2 lettera *a)* del presente articolo, il provvedimento prevede:

a) uno speciale tesserino regionale sul quale annotare i capi subito dopo l'avvenuto abbattimento, tali dati sono trasmessi giornalmente alla Regione a cura del cacciatore;

b) l'obbligo per il cacciatore di recuperare il capo appena abbattuto e di apporvi una fascetta con serie numerata inamovibile fornita dalla Regione;

c) la concessione della deroga per quei soggetti che abbiano frequentato uno specifico corso ed abbiano ottenuto l'abilitazione attraverso specifico esame presso l'ISPRA.

5. La regione ai fini della verifica del rispetto del provvedimento adottato elabora giornalmente i dati pervenuti dai cacciatori autorizzati alla deroga e qualora si raggiunga la quantità massima stabilita di abbattimenti, dichiara la immediata cessione della caccia in deroga. La regione, inoltre, con appositi protocolli, crea uno speciale nucleo di Agenti di Polizia Giudiziaria, articolato in unità di controllo, con formazione *ad hoc* e avente l'unico compito di effettuare vigilanza e controllo sui cacciatori che esercitano la caccia in deroga durante l'intero periodo di svolgimento della deroga, nella misura minima di una unità di controllo operativa ogni 100 cacciatori. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, la regione stabilisce apposite sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito l'ISPRA, annulla, i provvedimenti di deroga adottati da una regione e da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE.

7. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per i rapporti con le regioni e al Ministro per le politiche agri-

cole alimentari e forestali, nonché all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo. Detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147.

8. Le deroghe di cui alla direttiva 2009/147/CE, articolo 9, paragrafo 1 lettere *c)* non sono applicate in Italia. ».

13.4. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

*** 13.5.** Sergio Costa.

*** 13.6.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

13.7. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 13.8.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 13.9.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere b) *e* c).

13.10. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

13.11. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole da:* con lo scopo *fino a:* di danni alle colture *con le seguenti:* sentito l'ISPRA che rilascia un parere vincolante.

13.12. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 13.13.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 13.14.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera c) *sostituire le parole:* 500 metri *con le seguenti*: 200 metri.

13.15. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), *sostituire la parola:* 500 *con la seguente:* 50.

13.16. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente:

« 6-*ter*. I provvedimenti regionali di deroga adottati ai sensi del comma 1 con la finalità specifica di prevenire gravi danni alle colture agricole o all'allevamento, laddove supportati da rilevazioni tecniche degli uffici regionali competenti, costituiscono atti urgenti di gestione del territorio rurale e sono immediatamente esecutivi, prescindendo dall'emanazione di linee guida o

decreti di coordinamento ministeriali nazionali. ».

13.17. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alla lettera* b) *alle parole:* danni alle colture *sono anteposte le seguenti:* gravi e certificati;

b) *alla lettera* c) *le parole:* non oltre 500 metri dai *sono sostituite dalle seguenti*: nelle immediate vicinanze.

13.18. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

ART. 14.

Sopprimerlo.

*** 14.1.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 14.2.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Modifiche articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 19-*ter* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-*ter*. Il piano di cui al comma 1 è sottoposto a procedura VAS così come disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 153 e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE. ».

14.4. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Abrogazione dell'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. L'articolo 19-*ter* legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è abrogato.

14.6. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di Piano straordinario per la gestione integrata dell'uso del suolo a fini di tutela degli equilibri ecosistemici e faunistici)

1. Dopo l'articolo 19-*ter* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

« Art. 19-*quater*.

(Piano straordinario per la gestione integrata dell'uso del suolo a fini di tutela degli equilibri ecosistemici e faunistici)

1. Al fine di prevenire e mitigare i conflitti derivanti dagli usi del suolo tra attività antropiche e finalità di tutela ambientale, di garantire la conservazione e il ripristino degli *habitat* naturali e dei corridoi ecologici, di assicurare il mantenimento degli equilibri faunistici ed ecosistemici mediante una gestione integrata e sostenibile del territorio, nonché di promuovere la compatibilità tra gli interventi di sviluppo territoriale e la salvaguardia della biodiversità, in conformità ai principi di sostenibilità ambientale, di precauzione e di integrazione delle politiche settoriali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano nazionale per la gestione integrata dell'uso del suolo a fini di tutela degli equilibri ecosistemici e faunistici, di seguito denominato "Piano".

2. Il Piano prevede:

a) misure idonee a garantire la conservazione, il ripristino e la riconnessione funzionale di habitat naturali, corridoi ecologici e aree di particolare rilevanza per la fauna selvatica;

b) l'adozione di sistemi di monitoraggio integrato della fauna selvatica, della vegetazione spontanea e dello stato degli ecosistemi, al fine di individuare tempestivamente eventuali fenomeni di squilibrio ecologico o degrado ambientale;

c) la promozione di pratiche di gestione del suolo e dell'ambiente rurale sostenibili e compatibili con gli obiettivi di tutela ambientale, anche attraverso il recupero e la valorizzazione delle pratiche agro-silvo-pastorali tradizionali, nonché mediante l'introduzione di tecniche innovative basate su criteri ecologici;

d) idonee misure di compensazione ovvero di mitigazione ambientale, per qualsivoglia intervento pubblico o privato che comporti modificazioni significative della destinazione d'uso del suolo ovvero impatti rilevanti sugli equilibri ecologici.

3. Il Piano di cui al comma 1 costituisce atto di indirizzo e coordinamento per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono ad adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. La pianificazione territoriale e urbanistica, ai diversi livelli di competenza, include misure orientate alla prevenzione, mitigazione e risoluzione dei conflitti derivanti dagli usi contrastanti del suolo, tenendo conto della necessità di garantire l'integrità ecologica dei sistemi naturali, il mantenimento dei servizi ecosistemici e la conservazione delle specie autoctone e degli habitat di interesse nazionale e unionale ».

14.7. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di Piano straordinario per la

messa in sicurezza delle aree montane e marginali)

1. Dopo l'articolo 19-*ter* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

« Art. 19-*quater*.

(Piano straordinario per la messa in sicurezza delle aree montane e marginali)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il "Piano straordinario nazionale per la messa in sicurezza delle aree montane e marginali", di seguito denominato "Piano", finalizzato a prevenire il degrado ambientale, mitigare il rischio idrogeologico e tutelare le comunità locali presenti nei territori montani, collinari e marginali del territorio nazionale.

2. Il Piano persegue i seguenti obiettivi:

a) la riduzione del rischio di dissesti idrogeologici, frane, erosione e altri fenomeni di instabilità del suolo;

b) la conservazione, il ripristino e la gestione sostenibile degli ecosistemi forestali, naturali e agro-forestali;

c) il sostegno allo sviluppo di attività economiche locali compatibili con la tutela ambientale e la valorizzazione delle risorse naturali;

d) il rafforzamento delle capacità di monitoraggio ambientale e prevenzione del rischio attraverso l'adozione di tecnologie avanzate e sistemi di allerta.

3. Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, degli agenti dei corpi di polizia locale nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione.

4. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. ».

14.8. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

* * *

Al comma 1, capoverso comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

14.9. Schullian, Gebhard, Steger.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, capoverso comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: dei corpi e servizi di polizia regionale, provinciale, locale o delle città metropolitane, con l'eventuale supporto tecnico.

14.10. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Al comma 1, capoverso comma 4, primo periodo, sostituire le parole: con l'eventuale supporto *con le seguenti*: con il.

14.11. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso comma 4, sopprimere il secondo periodo.

14.12. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Possono altresì avvalersi di personale di cui al Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, purché munito di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione validati dall'ISPRA.

14.13. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: dei cacciatori iscritti *fino a:* licenza per l'esercizio venatorio,.

14.14. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: e delle guardie private riconosciute *fino alla fine del periodo.*

*** 14.15.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 14.16.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo il capoverso comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. È esentato dall'attuazione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica mediante abbattimento e cattura il personale di polizia che abbia dichiarato l'obiezione di coscienza all'uccisione degli animali, il quale conserva comunque la facoltà di sovrintendere al piano continuando ad esercitare funzioni direttive, di controllo e di vigilanza sui piani di abbattimento. Al personale di polizia obiettore è sempre consentito perseguire i medesimi obiettivi di riduzione numerica degli animali considerati problematici mediante il ricorso a metodi

non letali, incruenti ed ecologici, che contraddistinguono la sua attività.

14.18. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo il capoverso comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. È vietato il ripopolamento di cinghiali nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie.

14.19. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le Regioni, per la redazione del censimento finalizzato al contenimento degli esemplari appartenenti alla fauna selvatica, devono considerare metodi scientifici autorizzati da ISPRA con particolare attenzione alla biodiversità e alla sostenibilità dei medesimi metodi.

14.20. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Modifiche all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. L'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 20.

(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di reintroduzione di una specie in un territorio dove questa sia in grave stato di conservazione o sia estinta.

2. L'introduzione di cui al comma 1 è possibile solo nel caso in cui sia inserita in un programma scientifico coordinato e gestito da uno o più dei seguenti soggetti:

a) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste;

c) Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

d) Ente di gestione dell'area protetta nazionale o regionale di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

e) Ente di ricerca scientifica iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche presso il Ministero dell'università e ricerca;

f) Istituto universitario.

3. L'introduzione di cui al comma 1 può essere svolta anche dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sempreché sia inserita in un programma scientifico coordinato e gestito in collaborazione con almeno uno degli enti di cui al comma 2.

4. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie, al fine di avere le opportune garanzie per controlli,

eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

5. Le autorizzazioni per le attività di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nel rispetto delle convenzioni internazionali e previa consultazione della Commissione Europea. ».

14.01. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

ART. 15.

Sopprimerlo.

*** 15.1.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 15.2.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 15.4.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 15.5.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di divieti)

1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, le parole da: « conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali » fino alla fine della lettera sono soppresse;

b) al comma 1, lettera *c)*, le parole: « ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica » sono soppresse;

c) al comma 1, lettera *d)*, le parole: « , purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto » sono soppresse;

d) al comma 1, lettera *e)*, le parole: « cento metri » sono sostituite dalle seguenti: « duecento metri » e le parole: « cinquanta metri » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta metri »;

e) al comma 1, lettera *f)*, le parole: « centocinquanta metri » sono sostituite dalle seguenti: « trecento metri », le parole: « una volta e mezza » sono sostituite dalle seguenti: « due volte » e le parole: « , eccettuate quelle poderali ed interpoderali » sono soppresse;

f) al comma 1, lettera *h)*, le parole: « tre persone » sono sostituite dalle seguenti: « due persone »;

g) al comma 1, lettera *l)*, le parole: « cento metri » sono sostituite dalle seguenti: « duecento metri »;

h) al comma 1, lettera *m)*, le parole: « nella zona faunistica delle Alpi e » sono soppresse;

i) al comma 1, la lettera *p)* è sostituita dalla seguente:

« *p)* usare richiami vivi »;

l) al comma 1, le lettere *q)* e *r)* sono soppresse;

m) al comma 1, lettera *t)*, le parole: « non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico » sono soppresse;

n) al comma 1, lettera *aa)*, le parole: « a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera *e)* »;

o) al comma 1, lettera *bb)*, le parole: « , ad eccezione delle seguenti: germano reale *(anas platyrhynchos)*; pernice rossa *(alectoris rufa)*; pernice di Sardegna *(alectoris barbara)*; starna *(perdix perdix)*; fagiano *(phasianus colchicus)*; colombaccio *(columba palumbus)* » sono soppresse;

p) al comma 1, lettera *cc)*, le parole: « , non provenienti da allevamenti, » sono soppresse;

q) al comma 1, lettera *ee)*, le parole: « , ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia » sono soppresse;

r) al comma 2, le parole: « cinquecento metri » sono sostituite dalle seguenti: « mille metri »;

s) al comma 3, le parole: « mille metri » sono sostituite dalle seguenti: « duemila metri ».

15.6. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

« *e)* l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di trecento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, da terreni ove vi è presenza di persone al lavoro, da campi sportivi, da parchi pubblici e privati, dai confini di aree protette individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e oasi di protezione e a distanza inferiore a centocinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali; »;

b) la lettera *f)*, è sostituita dalla seguente:

« *f)* sparare da distanza inferiore a trecento metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di tre volte la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di terreni ove vi è presenza di persone al lavoro, di campi sportivi, di parchi pubblici e privati, dei confini di aree protette individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e oasi di protezione; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; »

c) alla lettera *m)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , esercitare la

caccia in caso di nebbia, foschia o comunque scarsa visibilità; »;

d) alla lettera *p)*, le parole: « al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5 » sono soppresse;

e) la lettera *q)* è soppressa;

f) alla lettera *u)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , usare munizioni contenenti piombo; »;

g) alla lettera *aa)*, le parole: « fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera *e)* » sono soppresse;

h) la lettera *cc)*, è sostituita dalla seguente:

« *cc)* il commercio di esemplari vivi di fauna selvatica non provenienti da allevamenti di cui all'articolo 17, comma 1, della presente legge; »;

i) alla lettera *ee)*, le parole: « dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e » sono soppresse.

15.8. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di divieti)

1. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere *p)* e *q)* sono abrogate;

b) la lettera *r)* è sostituita dalla seguente:

« *r)* usare a fini di richiamo uccelli vivi e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono »;

c) la lettera *ee)* è sostituita dalla seguente:

« *ee)* detenere, acquistare, e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia ».

15.9. Brambilla.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di attività venatoria su terreni nevosi e sui valichi montani)

1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera *m)*, le parole: « e per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati » sono sostituite dalle seguenti: « , per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati con esclusione della forma della braccata ».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'attività venatoria è vietata per un raggio di km 2 dai valichi montani ».

15.10. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 21 della legge della legge 157 dell'11 febbraio 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 della lettera *e)* le parole: « cento metri » sono sostituite dalle seguenti: « trecento metri » e le parole: « cinquanta metri » sono sostituite dalle seguenti: « trecento metri »;

b) al comma 1 lettera *f)* le parole: « centocinquanta metri » sono sostituite dalle seguenti: « trecento metri »;

c) alla lettera *u)* dopo le parole: « agli ungulati; » inserire le seguenti: « usare munizioni contenenti piombo; ».

15.11. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

1. All'articolo 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'ISPRA, individua con proprio decreto i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna ».

15.12. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di attività venatoria su terreni nevosi e sui valichi montani)

1. All'articolo 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« *ff-bis)* è vietato l'uso di munizioni contenenti piombo ».

15.13. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di attività venatoria su terreni nevosi e sui valichi montani)

1. All'articolo 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« *ff-bis)* è vietata la caccia in forma di braccata ».

15.14. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di attività venatoria su terreni nevosi e sui valichi montani)

1. All'articolo 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« *ff-bis)* è vietato l'uso di richiami vivi ».

15.15. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

1. All'articolo 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, lettera *a),* è premessa la seguente:

« *0a)* l'esercizio venatorio conducendo o accompagnando minori di anni diciotto nei luoghi e nei periodi in cui è consentita l'attività venatoria ».

15.16. Brambilla.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine il seguente:

« 3-*bis*. Nelle zone umide, è vietato l'utilizzo di munizioni a piombo ».

15.17. Brambilla.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sopprimere il comma 1.

15.18. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) alla lettera *c)* le parole da: « ad eccezione » fino alla fine della lettera sono soppresse.

15.19. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) alla lettera *d)* le parole da: « purché dette zone » fino alla fine della lettera sono soppresse.

15.20. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) le lettere *e)* e *f)* sono sostituite dalla seguente:

« *e)* ogni forma di esercizio venatorio o di controllo faunistico è vietata a distanza inferiore di duecento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione, a luogo di culto o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cento metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili; è altresì vietato sparare a meno di duecentocinquanta metri in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di vie di comunicazione ferroviaria, di strade, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; le fasce di rispetto di cui alla presente lettera *e)* non sono computabili ai fini del raggiungimento delle percentuali di territorio protetto di cui all'articolo 10, comma terzo; ».

15.21. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

« *e-bis)* l'esercizio venatorio in tana ovvero nei luoghi di rifugio, riproduzione e sosta della fauna selvatica diversi dalle oasi

di protezione di cui all'articolo 10, comma 8, lettera *a)* ».

*** 15.22.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 15.23.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

« *e-bis)* a una distanza inferiore a 200 metri da lavoratori agricoli e operatori intenti alla conduzione dei fondi o alle attività di raccolta e manutenzione nei campi; ».

15.24. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

« *e-bis)* a una distanza inferiore a 400 metri da lavoratori agricoli e operatori intenti alla conduzione dei fondi o alle attività di raccolta e manutenzione nei campi; ».

15.25. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

« *e-bis*) a una distanza inferiore a 500 metri da lavoratori agricoli e operatori intenti alla conduzione dei fondi o alle attività di raccolta e manutenzione nei campi; ».

15.26. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

« *e-bis)* a una distanza inferiore a 500 metri da rifugi per cani e gatti, gattili,

nonché da allevamenti di conigli e di altri animali domestici o zootecnici; ».

15.27. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

« *e-bis)* a una distanza inferiore a 200 metri da passanti, escursionisti, ciclisti; ».

15.28. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) alla lettera *f)* le parole da: « a centocinquanta » sono sostituite con le seguenti: « a cinquecento ».

15.29. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) alla lettera *f)* le parole: « o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi » sono soppresse.

15.30. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

« *g-bis)* l'esercizio venatorio nelle aree limitrofe a scuole, asili nido, ospedali, centri di cura e centri per anziani, per un raggio di almeno cinquecento metri; ».

15.32. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

« *g-bis)* cacciare nelle aree di pertinenza di musei naturalistici, orti botanici, giardini zoologici e acquari ».

15.33. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

15.34. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 15.35.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 15.36.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 15.37.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici, sui terreni adibiti a svolgimento di attività sportive, nonché sulle spiagge, sui litorali marittimi, lacustri e fluviali, e in tutte le zone umide o lagunari; ».

15.38. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) alla lettera *e)* sono aggiunte infine le seguenti parole: « , nel raggio di cento metri dai sentieri della rete sentieristica CAI, dai sentieri della rete sentieristica realizzata dagli Enti parco nazionali e regionali, da qualsiasi altro sentiero segnalato ed utilizzato a fini escursionistici ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) alla lettera *n)* dopo la parola: « artificiali » sono inserite le seguenti: « e naturali ».

15.39. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) alla lettera *p)* le parole: « , al di fuori dei casi previsti dall'Articolo 5 » sono soppresse;

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) la lettera *q)* è abrogata;

dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

c) alla lettera *ee)* le parole: « ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi » sono soppresse.

15.40. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) alla lettera *r)* dopo la parola: « usare » sono inserite le seguenti: « e detenere ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) la lettera *q)* è abrogata.

15.41. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) alla lettera *r)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « usare munizioni contenenti piombo ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) alla lettera *ff)* sono aggiunte infine le seguenti parole: « al cervo e al capriolo ».

15.42. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera a), *sostituire il capoverso lettera « m) »* con il seguente:

« *m)* cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve e in caso di neve, pioggia e nebbia ».

15.43. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso lettera « m) », alinea, sopprimere le parole*: in tutto o nella maggior parte.

15.44. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso lettera « m) », sopprime il numero 3).*

15.45. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) dopo la lettera *f),* è aggiunta la seguente:

« *f-bis)* a una distanza inferiore a 150 metri da piste ciclabili, sentieri di monta-

gna, di collina e itinerari escursionistici o pedonali o ippovie comunque segnalati; ».

15.46. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente:

« *f-bis)* a una distanza inferiore a 150 metri da impianti fotovoltaici a terra, aerogeneratori e pale eoliche, infrastrutture e impianti di trasmissione radiotelevisiva o di telecomunicazione e stazioni meteorologiche; ».

15.47. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) dopo la lettera *m)*, è aggiunta la seguente:

« *m-bis)* lo sfalcio e la rimozione della vegetazione spontanea lungo i bordi di fossi, canali di scolo, argini e prode stradali rurali nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 luglio di ogni anno, fatti salvi gli interventi dichiarati urgenti e improrogabili di sicurezza idraulica; ».

15.48. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) alla lettera *o)* le parole da: « salvo che nei casi » fino a: « competente amministrazione provinciale » sono soppresse.

15.49. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) alla lettera *p)* le parole: « al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5 » sono soppresse.

15.50. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) la lettera *p)* è soppressa.

15.51. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) la lettera *q)* è soppressa.

15.52. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) alla lettera *r)*, dopo le parole: « usare a fini di richiamo » sono inserite le seguenti: « , o detenere nei luoghi di caccia, ».

15.53. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) dopo la lettera *r)*, è aggiunta la seguente:

« *r-bis)* l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre di ogni anno, ad esclusione dei campi di addestramento cani autorizzati e recintati; ».

15.54. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) alla lettera *bb)* le parole da: « ad eccezione delle seguenti » fino alle fine della lettera sono soppresse.

15.55. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) dopo la lettera *bb)* è aggiunta la seguente:

« *bb-bis)* l'immissione in libertà, per qualsiasi finalità inclusi il ripopolamento e

l'addestramento cani, di esemplari di quaglia giapponese *(coturnix japonica);* ».

15.56. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 15.57.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 15.58.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 15.59.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 15.60.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) dopo la lettera *ff)* sono inserite le seguenti:

« *ff-bis)* i minori di 18 anni non possono accompagnare i cacciatori durante l'attività venatoria, neppure se legati ad essi da vincoli familiari;

ff-ter) l'attività venatoria a tutti coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età; ».

15.61. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera b), *sostituire il capoverso lettera « ff-bis) » con il seguente:*

« *ff-bis)* sulla base del principio di precauzione di cui al Trattato Fondativo dell'Unione europea vengono esclusi dall'esercizio venatorio a far data dalla stagione di caccia 2027-2028 tutte le specie classificate come Spec 1, Spec 2, Spec 3, a causa del grave status delle loro popolazioni; ».

15.62. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera b), *sostituire il capoverso lettera « ff-bis) » con il seguente:*

« *ff-bis)* il transito e la circolazione di veicoli a motore privati sulle strade silvopastorali, sui sentieri montani e sulle mulattiere per l'esercizio dell'attività venatoria, ivi incluse le attività di supporto alle

operazioni di contenimento ed eradicazione della fauna selvatica. ».

15.63. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il capoverso lettera « ff-bis) » con il seguente:*

« *ff-bis)* a partire dalla stagione venatoria 2027-2028 è vietato l'uso di richiami vivi. La detenzione e l'uso di richiami vivi configura il reato di maltrattamento ai sensi dell'articolo 544-*ter* del codice penale; ».

15.64. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il capoverso lettera « ff-bis) » con il seguente:*

« *ff-bis)* l'utilizzo di munizioni contenenti piombo su tutto il territorio nazionale; ».

15.65. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il capoverso lettera « ff-bis) » con il seguente:*

« *ff-bis)* la caccia in forma di braccata nonché la caccia alla volpe; ».

15.66. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b)*, capoverso lettera « ff-bis) », sopprimere la parola:* impedire.

15.67. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b)*, capoverso lettera « ff-bis) », sopprimere la parola:* ostacolare.

15.68. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera b), *capoverso lettera « ff-bis) »*, *sopprimere le parole:* o rallentare.

15.69. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è soppresso.

15.70. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna e che, per la loro conformazione orografica caratterizzata da un significativo dislivello tra il punto di valico, sito ad almeno mille metri di quota, e i due contrafforti montuosi vicini, comportano un apprezzabile restringimento lungo un passaggio obbligato delle rotte migratorie, e per una distanza di mille metri dagli stessi, individuati, su base cartografica e con apposite tabelle, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, sono istituite zone di protezione speciale. In tali zone, l'attività venatoria è ammessa solo previa valutazione di incidenza faunistica condotta in coerenza con gli obiettivi di conservazione della biodiversità e delle direttive europee in materia, e regolata nel rispetto dei criteri tecnici espressi da ISPRA. Le linee guida regionali devono garantire le esigenze di tutela della fauna migratoria e di conservazione della biodiversità. La disposizione ha efficacia dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo; fino ad allora, si applicano le limitazioni previste dalla pianificazione vigente nella stagione venatoria precedente. ».

15.71. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Al fine della tutela dell'avifauna migratrice, patrimonio transnazionale nonché rispetto e nell'applicazione del diritto comunitario, con particolare riferimento alla Direttiva 147/2009 per la conservazione degli uccelli selvatici, L'attività venatoria è vietata per un raggio di km 2 dai valichi montani di qualunque altitudine ».

15.72. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

« 10-*bis*. Le abilitazioni rilasciate dagli enti competenti per le specifiche forme di prelievo degli ungulati appartenenti a specie cacciabili hanno validità in tutto il territorio nazionale. Le abilitazioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge hanno validità nazionale qualora conseguite secondo le modalità di cui al comma 4. ».

15.73. Gadda.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione della fauna selvatica)

1. Dopo l'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:

« Art. 26-*bis*.

(Istituzione del Fondo unico nazionale per il risarcimento dei danni da fauna selvatica agli agricoltori)

1. Al fine di salvaguardare e tutelare il reddito agricolo e promuovere una convivenza sostenibile tra attività agricole e fauna selvatica, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il fondo nazionale per il risarcimento dei danni diretti e indiretti provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche.

2. Il fondo di cui al precedente comma è finalizzato a:

a) assicurare un sistema di risarcimento equo, tempestivo ed efficace per i danni, diretti e indiretti, subiti dalle imprese agricole a causa di attacchi o intrusioni da parte della fauna selvatica;

b) uniformare i criteri di valutazione e quantificazione dei danni su tutto il territorio nazionale;

c) garantire un giusto risarcimento fondato su una quantificazione oggettiva dei danni, diretti e indiretti, effettivamente subiti;

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in cinque milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. ».

15.01. Gadda.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione della fauna selvatica)

1. Dopo l'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:

« Art. 26-*bis*.

(Sistema di monitoraggio delle specie ungulati e predatori)

1. Al fine di garantire un efficace controllo, gestione e tutela della fauna selvatica, nonché per valutare l'impatto delle misure già adottate e definire ulteriori strategie di intervento, è istituito un sistema di rilevazione statistica per il monitoraggio nazionale della popolazione di ungulati e predatori presenti sul territorio italiano.

2. Il sistema di rilevazione statistica di cui al primo comma ha l'obiettivo di:

a) quantificare in modo scientificamente attendibile la consistenza, la distribuzione ed il comportamento della popolazione di ungulati e predatori presenti in Italia;

b) monitorare l'evoluzione delle suddette popolazioni nel tempo e l'efficacia delle misure di tutela e gestione adottate;

c) supportare la definizione e l'attuazione di strategie nazionali e regionali per il controllo, la tutela e la gestione della fauna selvatica, ivi incluse quelle necessarie alla tutela del sistema agricolo nazionale.

3. I dati raccolti con il Sistema di rilevazione statistica sono resi pubblici e accessibili, anche mediante l'utilizzo di tecnologie *web*, e sono utilizzati per elaborare rapporti periodici sull'andamento delle popolazioni e sull'efficacia delle politiche di gestione messe in atto.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità, i requisiti e i tempi necessari all'istituzione del sistema di rilevazione statistica di cui al presente articolo.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

15.02. Gadda.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

ART. 16.

Sopprimerlo.

*** 16.1.** Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 16.2.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 16.3.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 16.4.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.

1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e comunque non oltre

il compimento del settantacinquesimo anno di età del richiedente »;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di tre anni fino al compimento del sessantesimo anno di età e di un anno fino al compimento del settantacinquesimo anno di età e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa ».

16.5. Brambilla.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.

(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)

1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di anni 2 ed è rinnovabile previo esame psicofisico secondo le specifiche disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno. Tale licenza non è rinnovabile al compimento dei 70 anni del richiedente. »;

b) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

« 11-*bis*. Non sono valide sul territorio nazionale le abilitazioni rilasciate da altri Stati. »

16.6. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.

(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 22, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

« *e-bis)* testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ».

16.7. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.

(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 22, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « cin-

que anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni ».

16.8. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.

(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 22, comma 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi » e le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni ».

16.9. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sopprimere il comma 1.

16.10. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 9, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni » e, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: « Al fine di garantire la pubblica sicurezza, dopo il compimento del settantesimo anno di età il rinnovo della licenza di caccia, corredato con i certificati medici di idoneità psicologica e fisica, è stabilito a cadenza annuale ».

16.11. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente:*

0a) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

« 9-*bis*. La validità della licenza di porto d'armi per uso di caccia è subordinata alla presentazione annuale, presso la questura competente, di una certificazione medica di idoneità psicofisica, rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche. Per i titolari di licenza che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, la suddetta certificazione deve includere specifici accertamenti neurologici e attitudinali volti a verificare la prontezza dei riflessi e la stabilità emotiva. La mancata presentazione della certificazione annuale comporta l'immediata sospensione del titolo abilitativo. ».

16.12. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b)
.

16.14. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b)*, sostituire il capoverso comma* « *11*-bis » *con i seguenti:*

11-*bis*. I soggetti muniti di abilitazione all'esercizio venatorio rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che intendono esercitare l'attività venatoria nel territorio nazionale, devono dimostrare il possesso di un'adeguata formazione, conforme alla normativa vigente in Italia.

11-*ter*. Ai fini di cui al comma 11-*bis*, tali soggetti devono presentare, all'atto della richiesta di autorizzazione o di comunicazione per l'esercizio dell'attività venatoria, una dichiarazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conoscenza:

a) della normativa nazionale e regionale italiana in materia di fauna selvatica e attività venatoria, con specifico riferimento alla legge 11 febbraio 1992, n. 157;

b) dell'uso delle armi da caccia;

c) delle disposizioni nazionali sul calendario venatorio, le specie cacciabili, i limiti territoriali e temporali dell'attività venatoria;

d) della disciplina nazionale in materia di tutela ambientale, responsabilità civile del cacciatore e rispetto della proprietà privata.

11-*quater*. L'autorità competente può effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, anche richiedendo la documentazione comprovante la formazione ricevuta.

11-*quinquies*. In caso di dichiarazioni false o mendaci, trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e l'autorizzazione all'esercizio venatorio nel territorio nazionale viene revocata con effetto immediato.

11-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi da 11-*bis* a 11-*quinquies*.

16.15. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 16.16.** Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 16.17.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di anni 2 ed è rinnovabile previo esame psicofisico, secondo le specifiche disposizioni emanate dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della salute. Tale licenza non è rinnovabile al compimento dei 65 anni del richiedente. »

16.18. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 4, lettera *b)*, le parole: « delle specie cacciabili » sono sostituite dalle seguenti: « delle specie di fauna selvatica cui all'articolo 2 ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b).

16.19. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. L'esercizio venatorio con l'uso del falco è precluso dalla stagione venatoria 2027-2028 in quanto incompatibile con le esigenze biologiche ed etologiche proprie dei rapaci. È vietato l'uso dell'arco sia nell'esercizio venatorio che nelle attività di controllo della fauna selvatica. ».

16.20. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 16.21.** Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 16.22.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 16.23.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *sostituire il capoverso comma* « 11-bis » *con i seguenti:*

11-*bis*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le condizioni per l'equiparazione delle licenze rilasciate dagli Stati appartenenti all'Unione europea o allo spa-

zio economico europeo all'esercizio venatorio di quelle italiane.

11-*ter*. Nel definire le modalità e condizioni di cui al comma precedente, di prevedere la possibilità di equiparazione delle licenze esclusivamente a seguito di una verifica preventiva, individuale e documentata della conformità della licenza estera a quella italiana alle seguenti condizioni:

a) requisiti psico-fisici, requisiti formativi e aggiornamento obbligatorio previsti dalla normativa italiana vigente in materia di attività venatoria;

b) adeguamento con i princìpi di tutela della fauna selvatica e degli ecosistemi stabiliti dalle norme europee e dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla direttiva 92/43/CEE « Habitat », alla direttiva 2009/147/CE « Uccelli », alla Convenzione di Berna e alla Convenzione di Washington (CITES);

c) assenza di condanne o procedimenti penali pendenti per reati ambientali o contro la fauna, ovvero per violazioni della normativa europea in materia di conservazione della biodiversità;

d) conoscenza certificata, da parte del richiedente, della legislazione italiana in materia di tutela della fauna selvatica, aree protette, specie particolarmente protette e disciplina venatoria. A tal fine, il Ministero dovrà istituire un esame integrativo obbligatorio;

e) la possibilità di avvalersi dell'attività venatoria solo in determinati territori che sono indicati nella licenza;

11-*quater*. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, deve definire protocolli di controllo inerenti il monitoraggio e la revoca delle licenze equiparate avvalendosi del supporto del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.

11-*quinquies*. La licenza venatoria equiparata ha efficacia limitata all'esercizio di una sola stagione venatoria e può essere sospesa o revocata in caso di infrazioni ambientali accertate.

16.24. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera b), *sostituire il capoverso comma* « *11*-bis » *con il seguente:*

11-*bis*. Le abilitazioni all'esercizio venatorio rilasciate dagli Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo sono equiparate all'abilitazione all'esercizio venatorio italiana previa presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui si attesta la conoscenza della normativa vigente in materia di esercizio venatorio, tutela ambientale, protezione della fauna selvatica e gestione delle specie protette nel territorio della Repubblica italiana, nonché il superamento di un apposito esame volto a verificarne l'effettiva acquisizione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i contenuti dell'esame, nonché le procedure per la presentazione, la verifica e il controllo delle dichiarazioni di cui al primo periodo. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di effetti

e sanzioni conseguenti a dichiarazioni mendaci.

16.25. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera b), *sostituire il capoverso comma* « *11*-bis » *con il seguente:*

11-*bis*. Dal 1° gennaio 2027, le abilitazioni all'esercizio venatorio vengono rilasciate solo a cittadini italiani che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età al fine di assicurare la maturazione psicofisica delle persone e data la piena responsabilità richiesta nell'esercizio delle armi e nel prelievo sulla fauna, che deve essere pienamente compatibile con il principio di sostenibilità della caccia stessa.

16.26. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera b), *sostituire il capoverso comma* « *11*-bis » *con il seguente:*

11-*bis*. Al fine di assicurare le più efficaci condizioni di sicurezza per chi pratica l'esercizio venatorio, nonché per l'incolumità di tutti i cittadini, l'esercizio venatorio medesimo è precluso al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

16.27. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera b), *sostituire il capoverso comma* « *11*-bis » *con il seguente:*

11-*bis*. Dal primo gennaio 2028, non è consentito detenere più di due fucili per l'attività venatoria, sia nella propria abitazione, sia durante l'esercizio della caccia stessa.

16.28. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma* « *11*-bis », *sopprimere le parole:* o allo Spazio economico europeo.

16.29. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma* « *11*-bis », *dopo la parola:* europeo *aggiungere la seguente:* non.

16.30. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma* « *11*-bis », *sostituire le parole:* sono equiparate all'abilitazione all'esercizio venatorio italiana *con le seguenti:* possono essere equiparate all'abilitazione all'esercizio venatorio italiano previo superamento di un corso biennale in tutte le materie che costituiscono l'esame per il conseguimento dell'abilitazione della caccia in Italia, secondo le disposizioni emanate dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. È condizione imprescindibile per l'ammissione alla frequenza di tali corsi la conoscenza della lingua italiana pari o superiore al livello di competenza linguistica B2.

16.31. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma* « *11*-bis », *sostituire le parole:* sono equiparate all'abilitazione all'esercizio venatorio italiana *con le seguenti:* hanno validità per un periodo non superiore a giorni 30 per ogni stagione venatoria.

16.32. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma* « *11*-bis », *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* alle condizioni di cui al presente articolo.

16.33. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma* « *11*-bis », *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Tutti coloro che sono titolari di abilitazione all'esercizio venatorio rilasciate dagli Stati appartenenti all'Unione Europea possono praticare l'attività di caccia in Italia solo previa verifica della loro padronanza della lingua italiana, nonché previa sottoposizione ad una tassa di euro 10.000 per il periodo in cui pratichino l'attività venatoria nel territorio italiano. L'accertamento della conoscenza della lingua italiana avviene attraverso esami di verifica tenuti dalle prefetture di riferimento alle

aree territoriali in cui verrebbero praticate le attività di caccia.

16.34. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma* « *11*-bis », *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Tutti coloro che sono titolari di abilitazione all'esercizio venatorio rilasciata dagli Stati appartenenti all'Unione Europea possono praticare l'attività di caccia in Italia solo previa verifica della loro padronanza della lingua italiana, nonché previa sottoposizione ad una tassa di euro 5.000 per il periodo in cui pratichino l'attività venatoria nel territorio italiano. L'accertamento della conoscenza della lingua italiana avviene attraverso esami tenuti dalle strutture identificate dalle prefetture di riferimento alle aree territoriali in cui verrebbero praticate le attività di caccia sul suolo nazionale.

16.36. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) per le abilitazioni all'esercizio venatorio, le regioni nell'ambito della procedura di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio, prevedono una sezione specializzata per le modalità relative al controllo e all'esercizio dell'esercizio venatorio.

16.37. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Modifiche all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di tasse di concessione regionale)

1. All'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi 2 e 3 sono abrogati.

16.01. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Modifiche all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di tasse di concessione regionale)

1. All'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 4, le parole: « presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi » sono soppresse.

16.02. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Modifiche all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di Fondo presso il Ministero del tesoro)

1. L'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

16.03. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Modifiche all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di Fondo per la vigilanza ambientale)

1. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Una quota pari al 30 per cento dei proventi derivanti dalle tasse di concessione governativa e regionale per la licenza di porto d'armi ad uso di caccia è vincolata e destinata annualmente a un apposito "Fondo nazionale e regionale per la vigilanza ambientale". Tali risorse sono impiegate esclusivamente per il potenziamento degli organici, delle dotazioni strumentali e dei mezzi di servizio dei nuclei di Polizia Provinciale, dei corpi dei guardaparco e del personale addetto alla vigilanza venatoria di cui all'articolo 27. ».

16.04. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di trasparenza e pubblicità dei finanziamenti pubblici alle associazioni venatorie riconosciute)

1. Dopo l'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:

« Art. 24-*bis*.

(Obblighi di trasparenza per le associazioni venatorie riconosciute)

1. Le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, che beneficiano, direttamente o indirettamente, di contributi, sovvenzioni, agevolazioni, finanziamenti o altre utilità economiche erogati a qualsiasi titolo da amministrazioni pubbliche statali, regionali o locali, nonché da enti pubblici economici o da soggetti di diritto privato a partecipazione pubblica, sono tenute a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e rendicontazione delle risorse ricevute.

2. A tal fine, le associazioni di cui al comma 1 provvedono annualmente, entro

il 30 giugno di ciascun anno, a pubblicare, in modo accessibile e consultabile, all'interno di una apposita sezione denominata "Trasparenza" del proprio sito istituzionale, i seguenti documenti riferiti all'anno solare precedente:

a) l'elenco analitico dei contributi, finanziamenti, sovvenzioni e altre utilità economiche ricevute da soggetti pubblici, con indicazione del soggetto erogante, della data di concessione, dell'importo e della relativa causale;

b) il bilancio consuntivo annuale, approvato secondo le modalità previste dallo statuto o dall'ordinamento interno dell'associazione;

c) una relazione illustrativa che evidenzi l'utilizzo delle risorse pubbliche percepite, distinguendo le spese sostenute per finalità istituzionali, operative, formative, promozionali o gestionali.

3. In assenza di sito istituzionale, le associazioni sono tenute a trasmettere la medesima documentazione al soggetto erogante, il quale provvede alla pubblicazione della documentazione sul proprio sito istituzionale.

4. La mancata pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta:

a) la sospensione dell'erogazione di ogni ulteriore beneficio economico;

b) l'obbligo di restituzione dei contributi o delle somme eventualmente già percepite per l'annualità di riferimento.

5. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo è esercitata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, che possono avvalersi del supporto degli organi di controllo contabile e della Corte dei conti.

6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità attuative e i requisiti minimi per la pubblicazione dei dati previsti dal presente articolo. ».

16.05. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Misure per la tutela dei cani impiegati quali ausiliari nell'attività venatoria)

1. Ogni cacciatore non può impiegare nell'attività venatoria più di due cani.

2. Nello svolgimento delle attività di caccia devono essere assicurati ai cani efficaci misure di protezione per salvaguardarne la salute psicofisica. In particolare, nell'attività di caccia al cinghiale, essi devono essere dotati di giubbetti dotati di idonea imbottitura che li protegga da eventuali lesioni e ferite, caratterizzati da coloriture che ne rendano alta la visibilità e dotati di bande riflettenti, anche al fine di evitare accidentali scariche di fucile.

3. Ai cani da caccia deve essere riconosciuta particolare protezione anche sotto l'aspetto normativo, come previsto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, recante « Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo », in particolare per quanto attiene alla registrazione degli animali all'anagrafe canina.

4. Con cadenza semestrale, le ASL sul territorio provvedono ad organizzare ed aggiornare appositi registri attraverso la notazione dei cani usati quali ausiliari nell'attività venatoria quale misura aggiuntiva

ai registri già adottati in applicazione dell'anagrafe canina di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.

5. Le associazioni venatorie devolvono il 7 per cento dei loro bilanci alla predisposizione di apposite strutture di assistenza per i cani usati nell'attività venatoria in caso di decesso del proprietario, o che lo stesso non possa più accudirli, e provvedono alle misure necessarie ad assicurare ai cani da caccia anziani o malati adeguata assistenza secondo le loro caratteristiche etologiche.

6. Dal primo gennaio 2027 e per la durata di dodici mesi è condotta su tutto il territorio nazionale una campagna di applicazione ed implementazione straordinaria della legge 14 agosto 1991, n. 281, rivolta esclusivamente ai cani da caccia, con registrazione degli animali all'anagrafe canina attraverso la microchippatura e la loro sterilizzazione. Tale campagna è gestita dal Ministero della salute con la collaborazione delle regioni e con il supporto anche finanziario delle associazioni venatorie al fine di prevenire e controllare nella massima misura possibile fenomeni di abbandono o di vagantismo nonché di maltrattamento dei cani usati nell'attività venatoria.

7. La forma di caccia denominata « braccata » è vietata.

16.07. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

ART. 17.

All'articolo 17, premettere il seguente:

Art. 017.

(Modifiche all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera *b)* è abrogata;

b) al medesimo comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* 95 per cento per progetti di conservazione e ripristino di zone umide italiane ed extra-europee, al fine di agevolare sosta, riproduzione e svernamento degli uccelli migratori. ».

017.01. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

All'articolo 17, premettere il seguente:

Art. 017.

(Modifiche all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* 95 per cento per acquisto di beni strumentali destinati all'attività di vigilanza

venatoria dei corpi e servizi di polizia provinciale o metropolitana. ».

017.02. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sopprimerlo.

*** 17.1.** Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 17.2.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 17.3.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

(Modifiche all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) al personale dei Corpi e dei Servizi di polizia provinciale e dei Corpi e dei Servizi di polizia delle città metropolitane;

b) al personale dei servizi di polizia amministrativa regionale istituiti in applicazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 5, comma 3, della legge 6 agosto 2015, n. 125, composti da personale delle polizie provinciali e delle polizie delle Città metropolitane transitato nei ruoli delle regioni;

c) al personale dei servizi di polizia amministrativa regionale istituiti in esecuzione degli articoli 158, 159, 160, 161, 162 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e composti, in fase di prima applicazione, da personale delle polizie provinciali e delle polizie delle Città metropolitane che transiterà nei ruoli delle regioni;

d) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali riconosciute e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. »;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 2. Alle figure di cui al comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)* è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Ai dirigenti e responsabili dei Corpi e dei Servizi, nonché agli addetti al coordinamento e controllo è riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. Le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza sono esercitate in riferimento a tutte le materie trasferite e attribuite alle regioni, nonché oggetto di riordino, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Il personale di cui al comma 1 lettere *a), b)* e *c)* può portare durante il servizio e per i compiti di istituto oltre alle armi da caccia di cui all'articolo 13 e armi con proiettili a narcotico, anche armi diversamente classificate, purché tecnicamente adeguate rispetto alla tipologia di controllo faunistico da effettuare, fucili lancia-siringhe e dispositivi soppressori o moderatori di suono. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al

regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65. ».

17.4. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

(Modifiche all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di vigilanza venatoria)

1. All'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole: « agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « al personale di vigilanza delle regioni compreso il personale guardiaparco delle aree protette e degli enti locali delegati dalle regioni »;

b) al medesimo comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: « la qualifica di agenti » sono aggiunte le seguenti: « ed ufficiali »;

c) al medesimo comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: « per i compiti di istituto » è aggiunta la seguente: « anche »;

d) al comma 2, le parole: « agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « al personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi forestali regionali e provinciali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, al personale dei corpi e servizi di polizia locale, al personale di sorveglianza delle aree protette nazionali e regionali (guardiaparco) »;

e) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « All'interno dei siti della Rete Natura 2000 le attività di monitoraggio faunistico e di vigilanza ittico-venatoria e ambientale sono affidate in via prioritaria al personale di sorveglianza delle Aree Naturali Protette (Guardiaparco), in coordinamento con gli enti gestori dei siti medesimi. Al fine di garantire l'applicazione uniforme delle misure di conservazione, della valutazione di incidenza e del relativo regime sanzionatorio amministrativo e penale, ogni regione rende la propria normativa conforme ai principi di cui alla presente legge e al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, garantendo l'efficacia ispettiva, di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni al personale Guardiaparco e a tutti gli organi di vigilanza e controllo ».

17.5. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

(Modifiche all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 27, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo periodo, le parole: « durante l'esercizio delle loro funzioni » sono soppresse.

17.6. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

17.7. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 17.9.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 17.10.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) al comma 1:

1) alla lettera *a)*, terzo periodo, le parole: « da caccia di cui all'art. 13 nonché armi » sono soppresse;

2) alla lettera *b)*, la parola: « venatorie » è soppressa.

17.11. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) al comma 5, primo periodo, le parole: « nell'ambito del territorio » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito della regione e delle regioni confinanti ».

17.12. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *numero 1), premettere il seguente:*

01) alla lettera *a)*, primo periodo, le parole: « agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « agli agenti ed ufficiali delle polizie locali delle Province e delle Città Metropolitane ».

17.13. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *numero 1), premettere il seguente:*

01) alla lettera *a)*, secondo periodo, le parole: « la qualifica di agenti di polizia giudiziaria » sono sostituite dalle seguenti:

« la qualifica, rispettivamente, di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria ».

17.15. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il numero 1).*

*** 17.16.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 17.17.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) alla lettera *a)*, primo periodo, le parole: « agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « agli agenti ed ufficiali delle polizie locali delle Province e delle Città Metropolitane » e, al secondo periodo, le parole: « la qualifica di agenti di polizia giudiziaria » sono sostituite dalle seguenti: « la qualifica, rispettivamente, di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria ».

17.18. Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera a), *numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Alla detenzione, conservazione e al dosaggio dei farmaci narcotici e dei relativi antidoti destinati a bloccare l'effetto sedativo o anestetico, nonché alla loro somministrazione agli animali selvatici in difficoltà o nell'interesse dell'animale per un trasporto più tranquillo o per altre finalità di tutela, provvede esclusivamente il medico veterinario, trattandosi di atto riservato alla professione sanitaria. Agli organi di polizia è consentito unicamente, su richiesta del medico veterinario, l'atto finale del mirare e del lancio, mediante fucili lanciasiringhe, della siringa già predisposta dal medico. È comunque consentito al medico veterinario intervenuto utilizzare direttamente gli strumenti lanciasiringhe con narcotico che sia autorizzato a portare. In caso di violazione del presente precetto, mediante il dosaggio o la somministrazione di farmaci agli animali selvatici di propria iniziativa e non espressamente richiesta, al momento e sotto la guida del medico veterinario, da parte di personale non medico, si applica la sanzione prevista dall'articolo 348 del codice penale. ».

17.22. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il numero 2).*

*** 17.23.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 17.24.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

*** 17.26.** Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera a)*, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

3) alla lettera *b),* dopo le parole: « protezione ambientale » sono aggiunte le seguenti: « e di tutela degli animali ».

17.27. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il personale di sorveglianza delle aree protette regionali riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, o di ufficiale di polizia giudiziaria per gli addetti al coordinamento e controllo, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale ».

*** 17.28.** Cherchi.

*** 17.29.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) il comma 9 è soppresso.

17.30. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

« 9-*bis*. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria di cui al presente articolo svolgono, con cadenza annuale, moduli formativi dedicati alla promozione e all'applicazione di metodi ecologici, sostenibili e non cruenti per la gestione ed il controllo della fauna selvatica.

9-*ter*. Le amministrazioni competenti provvedono all'erogazione dei moduli formativi di cui al comma 9-*bis* con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

17.31. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di prevenire gli incidenti stradali causati dagli attraversamenti di animali selvatici e di tutelarli, si istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2026 finalizzato al posizionamento di catarifrangenti blu sui delineatori di carreg-

giata, al fine di dissuadere gli animali selvatici dall'attraversamento. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con decreto da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a stabilire le modalità di assegnazione delle risorse del fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

17.32. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per la tutela della fauna selvatica nella fase di attraversamento delle strade urbane e extraurbane, si istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2026 finalizzato alla realizzazione di sottopassi. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con decreto da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a stabilire le modalità di assegnazione delle risorse del fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17.33. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Requisiti psico-fisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'arma ad uso di caccia)

1. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, è disposta la revisione del decreto del Ministero della sanità 28 aprile 1998, recante « Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale ». La revisione dovrà comunque prevedere il necessario possesso del requisito visivo per entrambi gli occhi, il possesso del requisito uditivo senza l'impiego di protesi acustiche, la capacità funzionale degli arti superiori senza protesi.

17.01. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Modifiche all'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)

1. All'articolo 28, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « e dei richiami vivi autorizzati » sono soppresse.

17.02. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Modifiche all'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)

1. All'articolo 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nel caso di fauna morta, lo smaltimento è a carico di chi ha commesso l'illecito, secondo la normativa vigente ».

17.03. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Modifiche all'articolo 29 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di agenti dipendenti dagli enti locali)

1. L'articolo 29 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 29.

(Ufficiali ed agenti dipendenti degli enti locali e Guardiaparco dipendenti delle aree protette nazionali e regionali)

1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli ufficiali e gli agenti dipendenti degli enti locali e delle aree protette nazionali e regionali denominati "Guardiaparco", cui sono conferite a norma di legge le funzioni di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria ed ambientale, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi ufficiali ed agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio. ».

17.04. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Modifiche all'articolo 29 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. La rubrica dell'articolo 29 della legge n. 157 del 1992 è sostituita dalla seguente: « Ufficiali ed agenti dipendenti degli Enti locali e Guardiaparco dipendenti delle aree protette nazionali e regionali ».

2. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli ufficiali e gli agenti dipendenti degli enti locali e delle aree protette nazionali e regionali denominati « Guardiaparco », cui sono conferite a norma di legge le funzioni di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria ed ambientale, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono coman-

dati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

3. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« 2. Gli stessi ufficiali ed agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio. ».

17.05. Ilaria Fontana, Caramiello, Cherchi, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Misure relative alla conoscenza della biodiversità e alla divulgazione dell'attività venatoria)

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado sono vietati gli incontri relativi alla divulgazione dell'attività venatoria.

2. In tutte le scuole di ogni ordine e grado, sono promossi corsi, conferenze e incontri relativi alla conoscenza e alla conservazione della biodiversità, con particolare riferimento alla fauna selvatica, alla sua conoscenza e alla sua tutela.

3. Ai ragazzi di età inferiore ai 18 anni è vietato l'accesso alle fiere delle armi, alle manifestazioni venatorie nonché alle fiere venatorie.

4. Nel sistema scolastico di ogni ordine e grado è obbligatorio l'insegnamento dell'educazione ambientale con specifico riferimento alla conoscenza degli ecosistemi e delle specie animali che dovrà essere svolto per un orario non inferiore a due ore settimanali a cominciare dalla scuola dell'obbligo.

17.06. Borrelli, Bonelli, Zanella.

(Inammissibile)

* * *

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Salvaguardia delle produzioni agricole e forestali)

1. Al fine di salvaguardare le produzioni agricole e forestali dai danni della fauna selvatica e valorizzare l'attività agricola e venatoria, con decreto ministeriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono previste specifiche disposizioni volte a:

a) definire concretamente gli interventi di prevenzione, di contrasto e di risarcimento per i danni prodotti dagli ungulati alle imprese agricole;

b) separare la quota di risarcimento o di indennizzo per i danni causati da alcune specie selvatiche o inselvatichite dalla quota massima prevista per gli aiuti « *de minimis* ». Il risarcimento si intende integrale, comprensivo dei danni diretti ed indiretti alle attività imprenditoriali. I criteri di determinazione dei danni e le procedure ed i tempi del risarcimento rispetteranno omogeneità delle condizioni sul territorio regionale interessato. La gestione dei risarcimenti deve essere di spettanza delle regioni e delle province autonome, che possono eventualmente delegare competenze e responsabilità o usufruire della collaborazione di organismi ed enti subordinati. Per i risarcimenti, le regioni impiegano fondi provenienti dalle tasse di concessione all'abilitazione dell'attività venatoria, eventualmente integrati con fondi propri, qualora risultassero insufficienti;

c) incentivare e valorizzare la filiera alimentare, venatoria e naturalistica che comporti positive, dirette ed immediate ricadute attraverso la predisposizione di filiere corte legate ai territori, capaci di creare valore economico soprattutto nelle aree svantaggiate, aree montane e collinari, ma anche nelle aree protette;

d) predisporre un piano di sviluppo del turismo venatorio che possa favorire la presenza, in periodi dell'anno in cui vi è meno richiesta di ospitalità, anche di cacciatori provenienti da altri paesi, anche a favore del settore agrituristico.

17.07. Gadda.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

ART. 18.

Sopprimerlo.

18.1. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. L'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 30.

(Sanzioni penali)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) la reclusione da sei mesi a diciotto mesi e la multa da euro 5.000 a euro 15.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18 o dai provvedimenti amministrativi più restrittivi;

b) la reclusione da due a quattro anni e la multa da euro 15.000 a euro 150.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 e non elencati alla successiva lettera *c)*. Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata;

c) la reclusione da tre a cinque anni e la multa da euro 20.000 a euro 200.000, per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo, lanario, capovaccaio, aquila di Bonelli, gallina prataiola, aquila reale, gipeto, anatra marmorizzata, ibis eremita. Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata;

d) la reclusione da tre a cinque anni e la multa da euro 10.000 a euro 30.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus)*;

e) la reclusione da sei mesi a diciotto mesi e la multa da euro 5.000 a euro 15.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei

parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

f) la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 15.000 a euro 150.000 per chi esercita l'uccellagione, per chi utilizza esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari;

g) l'arresto fino a dodici mesi e l'ammenda fino a euro 10.000, per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

h) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a euro 6.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera *b)*. Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata;

i) l'arresto fino a quattro mesi e l'ammenda fino a euro 4.000, per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. Se il fatto è commesso su più di un esemplare la pena è aumentata. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1. Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

l) l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a euro 12.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

m) la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 4.000 per chi pone in commercio o detiene o trasporta a tal fine esemplari di fauna selvatica, vivi o morti nonché parti o prodotti di essi. Se il fatto è commesso su più di un esemplare la pena è aumentata. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere *b)* e *c)* e *h)*, le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto, nonché gli articoli 624, 625, 626 e 648 del codice penale. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale con riferimento all'esercizio dell'attività venatoria, come definita dall'articolo 12 e con i mezzi indicati dall'articolo 13 della presente legge. Si applicano, oltre quanto previsto al comma 1, gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale per chi, sprovvisto della concessione di cui all'articolo 12, abbatte, cattura o detiene fauna selvatica.

4. In tutti i casi di uccellagione, per chi utilizza esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari e per chi pone in commercio o detiene o trasporta a tal fine esemplari di fauna selvatica, vivi o morti, nonché parti o prodotti di essi, si applicano, oltre quanto previsto al comma 1, gli articoli 624, 625, 626 e 648 del codice penale.

5. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

6. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applica l'articolo 131-*bis* del codice penale. ».

18.2. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali)

1. L'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 30.

(Sanzioni penali)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni, con la previsione del delitto:

a) la reclusione da sei mesi a ventiquattro mesi e la multa da euro 5.000 a euro 15.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale;

b) la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 15.000 a euro 100.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2. Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata;

c) la reclusione da tre a sei anni e la multa da euro 20.000 a euro 150.000, per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, lupo, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo, lanario, capovaccaio, aquila di Bonelli, gallina prataiola, aquila reale, gipeto, anatra marmorizzata, ibis eremita. Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata;

d) la reclusione da sei mesi a ventiquattro mesi e la multa da euro 5.000 a euro 15.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 15.000 a euro 150.000 per chi esercita l'uccellagione, utilizza esche o bocconi avvelenati, vischio o sostanze adesive, oppure trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari, per chi fa impiego di civette e altra fauna protetta. Sono fatti salvi l'utilizzo di reti e trappole da parte dei soggetti e per gli usi di cui all'articolo 4, comma 2;

f) l'arresto da tre a dodici mesi e l'ammenda fino a euro 10.000, per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'arresto da due a sei mesi e l'ammenda fino a euro 8. 000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera *b);*

h) l'arresto fino a quattro mesi e l'ammenda fino a euro 6.000, per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o per chi esercita la caccia con mezzi vietati, se il fatto è commesso su più di un esemplare la pena è aumentata di un terzo. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami. L'uso e la detenzione dei richiami vivi sono puniti ai sensi dell'articolo 544-*ter* del codice penale, in caso di decesso si applica l'articolo 544-*bis* del codice penale;

i) l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a euro 5.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) la reclusione da uno a tre anni e la multa da euro 5.000 a euro 15.000 per chi pone in commercio o detiene o trasporta a tal fine esemplari di fauna selvatica, vivi o morti nonché parti o prodotti di essi. Se il fatto è commesso su più di un esemplare la pena è aumentata.

2. Al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Si applicano, in aggiunta alle previsioni del comma 1, gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale per chi è sprovvisto della concessione di cui all'articolo 12.

3. In tutti i casi di uccellagione, per chi utilizza esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari e per chi pone in commercio o detiene o trasporta a tal fine esemplari di fauna

selvatica, vivi o morti, nonché parti o prodotti di essi, si applicano, oltre quanto previsto al comma 1, gli articoli 624, 625, 626 e 648 del codice penale.

4. Nei casi di cui all'articolo 30, non si applica l'articolo 131-*bis* del codice penale. ».

18.3. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di contrasto alle pratiche di bracconaggio)

1. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 »;

b) al comma 1, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

« *h)* con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 a euro 8.000 per chi esercita la caccia avvalendosi di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *r)*. Se il fatto è commesso mediante l'utilizzo di richiami acustici a funzionamento elettronico, digitale o magnetofonico, si applica la pena congiunta dell'arresto da tre a nove mesi e dell'ammenda da euro 4.000 a euro 12.000, con l'obbligo di confisca e distruzione dei dispositivi »;

c) al comma 1, la lettera *l)* è sostituita dalla seguente:

« *l)* con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 per chi commercia fauna selvatica viva o morta, o parti di essa, al di fuori dei casi consentiti dalla legge; se il commercio ha per oggetto specie di cui alle lettere *b)* o *c)*, la pena è dell'arresto da sei mesi a due anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, con la contestuale chiusura immediata dell'esercizio commerciale per un periodo da trenta a novanta giorni »;

d) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *l-bis)* con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 10.000 per chi esercita la caccia di notte, avvalendosi di visori a puntamento termico, intensificatori di luce o sorgenti di luce artificiale direzionata »;

e) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, è sempre ordinata la confisca obbligatoria delle armi, delle munizioni e di tutti i mezzi utilizzati per commettere il reato. In caso di recidiva specifica, l'autorità giudiziaria dispone la revoca definitiva della licenza di porto di fucile per uso di caccia e il divieto assoluto di rilascio successivo ».

18.4. Cherchi.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

18.5. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 18.6.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 18.7.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) la reclusione da nove mesi mesi a tre anni e la multa da euro 3.600 a euro 10.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

b) la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da euro 1.500 a euro 4.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) la reclusione da nove mesi a tre anni e la multa da euro 2.000 a euro 12.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di lupo, orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo, aquila reale, aquila di Bonelli, ibis eremita, capovaccaio, lanario;

d) la reclusione da diciotto mesi a cinque anni e la multa da euro 8.000 a euro 20.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus)*;

e) l'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda da euro 900 a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

f) la reclusione fino a cinque anni e la multa da euro 9.000 a euro 18.000 per chi esercita l'uccellagione;

g) l'arresto fino a nove mesi e l'ammenda fino a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

h) l'arresto fino a nove mesi e l'ammenda fino a euro 6.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera *b)*, della quale sia vietato l'abbattimento;

i) l'arresto fino a nove mesi e l'ammenda fino a euro 2.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *r)*. Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

l) l'arresto fino a nove mesi e l'ammenda fino a euro 8.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

m) l'arresto da due a cinque anni e la multa da euro 5.000 a euro 20.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui

alle lettere *b), c)* e *h),* le pene sono raddoppiate. ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), *capoverso comma « 1-*bis », *sostituire le parole:* può disporre la sospensione del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, fino a un massimo di tre mesi *con le seguenti:* dispone la sospensione del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per la durata di un anno.

18.8. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, alinea, premettere le seguenti parole*: Ferma restando la facoltà delle Autorità territorialmente competenti di promuovere, anche su istanza dei soggetti portatori di interessi qualificati, le azioni di risarcimento del danno ambientale,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, il valore massimo dell'ammenda previsto dalle lettere* a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) *e* m) *è raddoppiato*.

18.9. Deborah Bergamini, Dalla Chiesa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, sostituire la lettera* a) *con la seguente*:

a) la reclusione da tre mesi a un anno e la multa da euro 3.600 a euro 10.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;.

*** 18.10.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 18.11.** Cherchi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

a) l'arresto da nove mesi a tre anni e l'ammenda da euro 5.000 a euro 15.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

18.12. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) l'arresto da otto mesi ad un anno e l'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiu-

sura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

18.13. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* a), *sostituire le parole:* l'arresto da tre mesi a un anno *con le seguenti*: l'arresto da sei mesi a due anni.

18.14. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* a), *sostituire la parola*: tre *con la seguente*: sei.

18.15. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* a), *sostituire la parola*: o *con la seguente:* e.

18.16. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* a), *sostituire le parole*: euro 3.600 *con le seguenti*: euro 5.000.

18.17. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, sopprimere le lettere* b) *e* c).

18.18. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente*:

b) l'arresto da sei a dieci mesi e l'ammenda da euro 3.000 a euro 12.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o

uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;.

18.19. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente*:

b) l'arresto da quattro mesi a due anni e l'ammenda da euro 3.000 a euro 8.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;.

18.20. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente*:

b) l'arresto da due a otto mesi e l'ammenda da euro 2.000 a euro 5.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;.

*** 18.21.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 18.22.** Cherchi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente*:

b) la multa da euro 2.000 a euro 5.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;.

**** 18.23.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

**** 18.24.** Cherchi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* b), *sostituire le parole*: l'arresto da due a otto mesi *con le seguenti*: l'arresto da quattro mesi a un anno e sei mesi.

18.25. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* o l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 *con le seguenti*: e l'ammenda da euro 1.500 a euro 8.000.

18.26. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* o l'ammenda *con le seguenti*: e l'ammenda.

*** 18.27.** Brambilla.

*** 18.28.** Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* b), *sostituire le parole*: euro 1.500 *con le seguenti*: euro 2.500.

18.29. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata;

18.30. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, sopprimere le lettere* c) *e* d).

18.31. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

c) la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e la multa da euro 20.000 a euro 100.000, per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo, lanario, capovaccaio, aquila di Bonelli, gallina prataiola, aquila reale, gipeto, anatra marmorizzata, ibis eremita;.

18.32. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) l'arresto da sei mesi a a due anni e l'ammenda da euro 8.000 a euro 20.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di

orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;.

18.33. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

c) l'arresto da otto mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000 a euro 24.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo. Tale sanzione si applica per ogni singolo esemplare;.

18.34. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) la reclusione da tre mesi a un anno e la multa da euro 5.000 a euro 15.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;.

*** 18.35.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 18.36.** Cherchi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* c), *sostituire le parole*: l'arresto da tre mesi a un anno *con le seguenti*: l'arresto da otto mesi a due anni.

18.37. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* c), *sostituire le parole*: l'arresto da tre mesi a un anno *con le seguenti*: l'arresto da sei mesi a due anni.

18.38. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* c), *sostituire le parole*: euro 2.000 *con le seguenti*: euro 5.000.

18.39. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* c), *aggiungere, in fine, il seguente*

periodo: Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata;

18.40. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, sopprimere le lettere* d) *e* e).

18.41. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da euro 8.000 a euro 20.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus)*;.

*** 18.42.** Cherchi.

*** 18.43.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) l'arresto da dieci mesi a cinque anni e l'ammenda da euro 20.000 a euro 40.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus)*. Tale sanzione si applica per ogni singolo esemplare;

18.44. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, lettera d), *sostituire le parole*: euro 8.000 *con le seguenti*: euro 12.000.

18.45. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* d), *sostituire le parole*: orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) *con le seguenti:* orso bruno (*Ursus arctos*).

18.46. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, sopprimere le lettere* e) *e* f).

18.47. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, sostituire la lettera* e) *con la seguente:*

e) l'arresto fino a un anno e l'ammenda da euro 2000 a euro 6.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;.

18.48. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, sostituire la lettera* e) *con la seguente:*

e) la reclusione fino a sei mesi per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;.

18.49. Caramiello.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* e), *sostituire le parole*: l'arresto fino a sei mesi *con le seguenti*: l'arresto da sei mesi a un anno.

18.50. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* e), *sostituire le parole*: o l'ammenda *con le seguenti*: e l'ammenda.

*** 18.51.** Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 18.52.** Brambilla.

*** 18.53.** Deborah Bergamini, Dalla Chiesa, Castiglione.

*** 18.54.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera a)*, capoverso comma 1, lettera* e)*, sostituire le parole*: euro 900 *con le seguenti*: euro 1.500.

18.55. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a)*, capoverso comma 1, lettera* e)*, sostituire le parole*: euro 3.000 *con le seguenti*: euro 5.000.

18.56. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a)*, capoverso comma 1, sopprimere le lettere* f) *e* g).

18.57. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera a)*, capoverso comma 1, sostituire la lettera* f) *con la seguente:*

f) l'arresto fino ad un tre anni e l'ammenda da euro 12.000 a euro 24.000 per chi esercita l'uccellagione;.

18.58. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a)*, capoverso comma 1, sostituire la lettera* f) *con la seguente:*

f) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 5000 a euro 10.0000 per chi esercita l'uccellagione. Le pene sono aumentate della metà se l'uccisione riguarda uccelli canori;.

18.59. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a)*, capoverso comma 1, sostituire la lettera* f) *con la seguente:*

f) l'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 per chi esercita l'uccellagione;.

18.60. Cherchi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, sostituire la lettera* f) *con la seguente:*

f) l'arresto fino a un anno e l'ammenda da euro 3.000 a euro 8.000 per chi esercita l'uccellagione;.

18.61. Cherchi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* f), *sostituire le parole:* l'arresto fino a un anno *con le seguenti*: l'arresto da uno a due anni.

18.62. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* f), *sostituire le parole:* o l'ammenda *con le seguenti*: e l'ammenda.

*** 18.63.** Brambilla.

*** 18.64.** Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* f), *sostituire le parole:* euro 3.000 *con le seguenti*: euro 5.000.

18.65. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, lettera g), *sostituire la parola:* o *con la seguente*: e.

18.66. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, sopprimere le lettere* g) *e* h).

18.67. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, sostituire la lettera* g) *con la seguente:*

g) la reclusione fino a tre mesi e la multa fino a euro 4.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;.

18.68. Cherchi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, sostituire la lettera* g) *con la seguente:*

g) l'arresto da tre a sei mesi e l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;.

18.69. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, sostituire la lettera* g) *con la seguente:*

g) l'arresto fino a un anno e l'ammenda fino a euro 12.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;.

18.70. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, sostituire la lettera* g) *con la seguente:*

g) l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;.

18.71. Cherchi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, sostituire la lettera* g) *con la seguente:*

g) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a euro 6.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;.

18.72. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* g), *sostituire le parole*: l'arresto fino a tre mesi *con le seguenti*: l'arresto da sei mesi ad un anno.

18.73. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* g), *sostituire le parole*: l'arresto

fino a tre mesi *con le seguenti*: l'arresto da tre a sei mesi.

18.74. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* g), *sostituire le parole*: o l'ammenda fino a euro 3.000 *con le seguenti*: e l'ammenda da euro 450 a euro 3.000.

18.75. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* g), *sostituire le parole*: euro 3.000 *con le seguenti*: euro 5.000.

18.76. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, sopprimere le lettere* h) *e* i).

18.77. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, sostituire la lettera h*) *con la seguente:*

h) l'ammenda fino a euro 24.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplata nella lettera *b)*, della quale sia vietato l'abbattimento, tale sanzione si applica per ogni singolo esemplare;.

18.78. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, sostituire la lettera h*) *con la seguente:*

h) l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera *b)*, della quale sia vietato l'abbatti-

mento, anche per effetto di disposizioni regionali;.

18.79. Cherchi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* h), *sostituire le parole*: l'ammenda fino a euro 6.000 *con le seguenti*: l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da euro 1.000 a euro 8.000.

18.80. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* h), *sostituire le parole*: l'ammenda fino a euro 6.000 *con le seguenti*: l'ammenda da euro 1.000 a euro 10.000.

18.81. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* h), *sostituire le parole*: euro 6.000 *con le seguenti*: euro 9.000.

18.82. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* h), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata;

18.83. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, sopprimere le lettere* i) *e* l).

18.84. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, sostituire la lettera* i) *con la seguente:*

i) l'ammenda fino a euro 10.000 o l'arresto da 6 a 12 mesi per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita, tale sanzione si applica per ogni

singolo esemplare, o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *r)* o altri mezzi non consentiti dalla presente legge. Nel caso di tale infrazione la sanzione si applica per ogni singolo mezzo e si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

18.85. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, sostituire la lettera* i) *con la seguente:*

i) l'arresto sino ad un mese e l'ammenda fino a euro 2.500 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o per chi esercita la caccia con mezzi vietati;.

18.86. Cherchi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* i), *primo periodo, sostituire le parole*: l'ammenda fino a euro 2.000 *con le seguenti*: l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.

18.87. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* i), *primo periodo, sostituire le parole*: l'ammenda fino a euro 2.000 *con le seguenti*: l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.

18.88. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* i), *primo periodo, sostituire le parole*: euro 2.000 *con le seguenti*: euro 4.000.

18.89. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* i), *secondo periodo, sopprimere le seguenti parole*: , comma 1, lettera *r)*.

18.90. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, sopprimere le lettere* l) *e* m).

18.91. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, sostituire la lettera* l) *con la seguente:*

l) l'arresto fino a 12 mesi o l'ammenda fino a euro 24.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili, si applica altresì la misura della confisca dei mezzi utilizzati;.

18.92. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, sostituire la lettera* l) *con la seguente:*

l) l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a euro 8.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;.

18.93. Cherchi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, sostituire la lettera* l) *con la seguente:*

l) la multa da euro 3.000 ad euro 8.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;.

18.94. Cherchi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* l), *sostituire le parole:* l'arresto fino a tre mesi *con le seguenti*: l'arresto da tre a sei mesi.

18.95. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* l), *sostituire le parole:* o l'ammenda *con le seguenti*: e l'ammenda.

18.96. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* l), *sostituire le parole:* euro 8.000 *con le seguenti*: euro 10.000.

18.97. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, sostituire la lettera* m) *con la seguente:*

m) l'arresto da 1 a 5 anni o l'ammenda da euro 20.000 a euro 40.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere *b), c)* e *g),* le pene sono decuplicate. Si applica altresì la misura della confisca degli animali;

18.98. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* m), *primo periodo, sostituire le parole:* l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 *con le seguenti:* l'arresto da tre a sei mesi e l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.

*** 18.99.** Cherchi.

*** 18.100.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* m), *primo periodo, sostituire le parole:* l'arresto da due a sei mesi *con le seguenti*: l'arresto da quattro mesi a un anno.

18.101. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* m), *primo periodo, sostituire le parole:* o l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 *con le seguenti*: e l'ammenda da euro 3.000 a euro 9.000.

18.102. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* m), *primo periodo, sostituire le parole:* o l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 *con le seguenti*: e l'ammenda da euro 2.000 a euro 8.000.

18.103. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* m), *primo periodo, sostituire le parole:* o l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 *con le seguenti*: e l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000.

18.104. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* m), *primo periodo, sostituire le parole:* o l'ammenda *con le seguenti*: e l'ammenda.

18.105. Brambilla.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* m), *primo periodo, sostituire le parole:* euro 1.000 *con le seguenti*: euro 2.000.

18.106. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* m), *primo periodo, sostituire le parole:* euro 4.000 *con le seguenti*: euro 6.000.

18.107. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* m), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: Se il fatto è commesso su più di un esemplare la pena è aumentata;.

18.108. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera*:

m-bis) le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge o nelle leggi regionali aventi carattere meramente formale, documentale, o relative alla ritardata o incompleta annotazione dei capi sul tes-

serino venatorio (cartaceo o digitale), laddove non comportino l'abbattimento di specie protette di cui alle lettere *b), c), d)* o il superamento dei limiti massimi di carniere stagionale stabiliti, sono depenalizzate ed escluse dall'applicazione delle sanzioni penali di cui al presente articolo. Tali condotte sono soggette esclusivamente alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300, rimanendo escluso il sequestro protocollare del fucile e dei richiami vivi legittimamente detenuti;.

18.109. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18.110. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Oltre alle sanzioni penali previste, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1, lettera *i)*, la regione di residenza dispone la sospensione del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, da sei mesi a due anni ».

18.111. Brambilla.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Oltre alle sanzioni penali previste, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1, lettera *i)*, la regione di residenza dispone la sospensione del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, da tre mesi a un anno ».

18.112. Brambilla.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera b), *sostituire il capoverso comma 1-*bis *con il seguente*:

« 1-*bis*. Oltre alle sanzioni penali previste, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1, lettera *h)*, la

regione di residenza dispone la revoca del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12 ».

18.113. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *sostituire le parole da:* lettera *i) fino alla fine del comma, con le seguenti:* la regione di residenza dispone la sospensione del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, da tre a sei mesi, nei casi ritenuti più gravi fino a un massimo di sei anni.

18.114. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *sostituire le parole*: la regione di residenza può disporre *con le seguenti*: è disposta.

18.115. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *sostituire le parole*: può disporre *con la parola*: dispone.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *sostituire le parole:* fino a un massimo di tre mesi *con le seguenti*: da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno.

18.116. Deborah Bergamini, Dalla Chiesa, Castiglione.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *sostituire le parole*: può disporre *con la seguente*: dispone.

*** 18.117.** Brambilla.

*** 18.118.** Cherchi.

*** 18.119.** Gadda.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *sostituire le parole*: fino a un massimo di tre mesi *con le seguenti*: per un periodo minimo pari ad un anno fino ad un massimo di due anni.

18.120. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *sostituire le parole*: fino a un massimo di tre mesi *con le seguenti*: per un periodo minimo pari a sei mesi fino a un massimo di un anno.

18.121. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *sostituire le parole*: fino a un massimo di tre mesi *con le seguenti*: per le due successive stagioni venatorie.

18.122. Cherchi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *sostituire le parole*: fino a un massimo di tre mesi *con le seguenti*: per ventiquattro mesi.

18.123. Cherchi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *sostituire le parole*: tre mesi *con le seguenti*: tre anni.

18.124. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *sostituire le parole*: tre mesi *con le seguenti*: due anni.

*** 18.125.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 18.126.** Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *sostituire le parole*: tre mesi *con le seguenti*: un anno e sei mesi.

18.127. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *sostituire le parole*: tre mesi *con le seguenti*: un anno.

*** 18.128.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 18.129.** Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *sostituire le parole*: tre mesi *con le seguenti*: sei mesi.

18.130. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: La riacquisizione del tesserino a seguito della sospensione di cui al precedente periodo, è subordinata alla frequenza obbligatoria di corsi certificati in materia di tutela della fauna selvatica, biodiversità, etologia animale e diritto ambientale, con superamento di apposita verifica finale.

18.131. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È altresì disposta l'incompatibilità per i soggetti di cui al precedente periodo, per un periodo di 10 anni, con l'assunzione o il mantenimento di incarichi presso associazioni venatorie, faunistico ambientali o presso gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia.

18.132. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il soggetto condannato è altresì obbligato, a proprie spese, all'esecuzione di interventi di ripristino ambientale e compensazione ecologica individuati dall'autorità amministrativa competente.

18.133. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *aggiungere, in fine, il seguente pe-*

riodo: In caso di recidiva il tesserino di cui al primo periodo è revocato.

18.134. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. Chiunque detiene o addestra alla caccia cani mediante collare in grado di infliggere scosse elettriche, indifferentemente azionato con telecomando o attivato dall'abbaio del cane, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 544-*ter* del codice penale. Alla stessa pena soggiace chi ordina o commissiona, anche in concorso con l'autore materiale della condotta, il taglio delle corde vocali, delle orecchie o della coda dei cani, o comunque ne lede l'integrità fisica o psichica. Il presente articolo non ammette deroghe, se non esclusivamente per motivi medici certificati e motivati dal medico veterinario nell'esclusivo interesse del cane. L'eventuale certificato relativo alla chirurgia eseguita sul cane deve sempre accompagnarlo, anche durante l'attività venatoria, e deve essere esibito a richiesta degli organi di polizia ».

18.135. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. Chiunque, per un periodo di osservazione accertato, detiene cani impiegati per la caccia in condizioni di insufficiente movimento, in prolungate condizioni di chiusura, solitarie o appartate, privi di interazioni con consimili o con l'uomo, con alimenti o acqua insufficienti, in spazi angusti senza che vengano accompagnati fuori periodicamente, esposti immotivatamente al buio, al sole senza alternanza, alle intemperie senza riparo o legati alla catena o ad altra fune di impedimento, ovvero determina in essi stereotipie dovute ad ansia, *stress*, assenza di stimoli o di arricchimento ambientale, è punito ai sensi dell'articolo 544-*ter* del codice penale. Ai fini della configurazione del reato, le condotte di cui al presente comma sono da considerarsi tra loro alternative ».

18.136. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. In ragione della tutela costituzionale degli animali quali esseri senzienti e soggetti di diritto, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, della legge 6 giugno 2025, n. 82, nonché dell'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per le violazioni del presente articolo è esclusa l'applicazione dell'istituto dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del

fatto di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale ».

18.137. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. L'abbattimento di specie non cacciabili o rigorosamente protette integra, oltre alla violazione del presente articolo, il reato di cui all'articolo 544-*bis* del codice penale, in concorso formale, atteso il diverso bene giuridico tutelato: la conservazione della fauna ai sensi della presente legge e il valore intrinseco dell'animale ai sensi del codice penale ».

18.138. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. Le guardie giurate volontarie che esercitano la vigilanza sulla presente legge possono, in caso di violazione del presente articolo, svolgere autonomamente tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compresi, in caso di urgenza, la perquisizione e il sequestro, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente ».

18.139. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-*bis*.

(Istituzione del DAVE, Divieto di Attività Venatoria temporaneo)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

« Art. 30-*bis*.

(Istituzione del DAVE, Divieto di Attività Venatoria temporaneo in seguito ad atti di caccia illegale)

1. Qualora, sulla base di elementi di fatto, emerga il ferimento o l'uccisione in un ambito territoriale di caccia, in un comprensorio alpino, in un'azienda faunistica venatoria, in un'azienda agri-turistico-venatoria di una delle specie particolarmente protette, ai sensi dell'articolo 2, è immediatamente sospesa nei suddetti istituti ogni attività venatoria per un periodo da 2 a 10 mesi, da scontarsi anche in differenti stagioni venatorie. Qualora il momento dell'accertamento del ferimento o dell'uccisione non cada nel corso della stagione venatoria, la sospensione decorrerà a far data dalla successiva apertura dell'attività venatoria. Ai fini della presente norma è considerato ferimento la menomazione dell'animale da chiunque cagionata, anche colposamente, con qualunque mezzo finalizzato all'abbattimento o alla cattura di fauna ancorché non consentito ai sensi all'articolo 13 o vietato ai sensi dell'articolo 21, e uccisione la morte dell'animale da chiun-

que cagionata, anche colposamente, con qualunque mezzo finalizzato all'abbattimento o alla cattura di fauna ancorché non consentito ai sensi dell'articolo 13 o vietato ai sensi dell'articolo 21.

2. Qualora nel medesimo ambito territoriale di caccia, comprensorio alpino, azienda faunistica venatoria, azienda agrituristico-venatoria emerga il ferimento o l'uccisione di più animali, il periodo di sospensione è aumentato di un terzo. Qualora il ferimento o l'uccisione si verifichi durante un periodo di sospensione dell'attività disposto ai sensi dei precedenti commi, o comunque entro due anni dal termine della sospensione, il periodo di sospensione da irrogarsi in ragione del ferimento o dell'uccisione è aumentato della metà. Qualora per effetto della fattiva collaborazione di un soggetto dotato di tesserino per l'esercizio venatorio ai sensi dell'articolo 12, comma 12, venga individuato il soggetto autore del ferimento o dell'uccisione, il periodo di sospensione da irrogarsi, o in corso di esecuzione, può essere ridotto fino a due terzi.

3. I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono emessi dal prefetto territorialmente competente. La tutela giurisdizionale è disciplinata dal codice del processo amministrativo ».

18.01. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

ART. 19.

Sopprimerlo.

*** 19.1.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 19.2.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

*** 19.3.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.

(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. L'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 31.

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

b) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.236;

c) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800;

d) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita senza

autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 400 a euro 2.400. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia nel raggio dei duecento metri dal confine di quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800;

f) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800;

g) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 250 a euro 1.500;

h) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale o per chi esercita l'esercizio venatorio senza esserne munito;

i) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

l) sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.

m) sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 per chi esercita la caccia in una delle forme vietate di cui all'articolo 21 comma 1 lettera *h), l), m)* ed *n)* della presente legge;

n) sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 per chi vende, produce o detiene trappole e reti di cui alle lettere *u), v)* e *z)* del comma 1 dell'articolo 21 della presente legge. Sono fatti salve la detenzione dei predetti strumenti da parte dei soggetti e per gli usi di cui all'articolo 4;

o) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia al camoscio con l'ausilio dei segugi;

p) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita la posta alla beccaccia e per chi esercita la caccia da appostamento e al beccaccino;

q) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per il cacciatore che nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza non pratichi l'esercizio venatorio accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazione alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32;

r) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi non raccoglie i bossoli delle cartucce così come previsto dall'articolo 13 comma 3 della presente legge;

s) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita l'attività venatoria oltre le tre giornate settimanali consentite.

t) sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.500 per chi riconsegna oltre il termine stabilito dal comma 13 dell'articolo 12 il tesserino regionale;

u) sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900 per ogni altra violazione

della presente legge o delle leggi venatorie regionali non espressamente sanzionate.

2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

7. Sono prive di efficacia le sanzioni amministrative regionali di importo inferiore a quelle del presente articolo ».

19.4. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.

(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*sexies* sono abrogati.

19.5. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.

(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

« 1-*ter*. A fini dell'applicazione del comma 1-*bis* sono qualificate zone umide le seguenti: superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d'acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l'acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea »;

b) i commi 1-*quater* e 1-*sexies* sono abrogati.

19.6. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sopprimere il comma 1.

19.7. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 31, comma 1, lettera *a)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 400.000 a lire 2.400.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 1.500 ».

19.8. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 31, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 400.000 a lire 2.400.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 1.500 ».

19.9. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 31, comma 1, lettera *c)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 450 a euro 1.927 ».

19.10. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 31, comma 1, lettera *c)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 300.000 a lire 1.800.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 350 a euro 1.350 ».

19.11. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 31, comma 1, lettera *d)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 700.000 a lire 4.200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 580 a euro 3.600 ».

19.12. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 31, comma 1, lettera *d)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 410 a euro 2.200 ».

19.13. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 31, comma 1, lettera *d)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 300.000 a lire 1.800.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 250 a euro 1.327 ».

19.14. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 31, comma 1, lettera *d)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'ultimo periodo è soppresso.

19.15. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 31, comma 1, lettera *e)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 280 a euro 1.160 ».

19.16. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 31, comma 1, lettera *e)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 380 a euro 2.260 ».

19.17. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 31, comma 1, lettera *f)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 »

sono sostituite dalle seguenti: « da euro 280 a euro 999 ».

19.18. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 31, comma 1, lettera *f)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 380 a euro 2.109 ».

19.19. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 31, comma 1, lettera *g)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 280 a euro 999 ».

19.20. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 31, comma 1, lettera *h)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 300.000 a lire 1.800.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 280 a euro 1.988 ».

19.21. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 31, comma 1, lettera *l)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 150.000 a lire 900.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 124 a euro 788 ».

19.22. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 31, comma 1, lettera *m-bis)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da euro 150 a euro 900 » sono

sostituite dalle seguenti: « da euro 180 a euro 954 ».

19.23. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 31, comma 1-*bis*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « entro 100 metri » sono sostituite dalle seguenti: « entro 150 metri ».

19.24. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 31, comma 1-*bis*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da euro 150 a euro 500 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 180 a euro 600 ».

19.25. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 31, comma 1-*bis*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da euro 300 a euro 1.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 380 a euro 1.200 ».

19.26. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

19.27. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) dopo la lettera *m-bis)* è aggiunta la seguente:

« *m-ter)* sanzione amministrativa da 150 euro 900 euro per chi abbandona i bossoli delle cartucce ».

19.28. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 19.30.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 19.31.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) alla lettera *a),* le parole: « lire 400.000 a lire 2.400.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 500 a euro 3.000 ».

19.32. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) alla lettera *b),* le parole: « lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 150 a euro 900 » e le parole: « lire 400.000 a lire 2.400.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 500 a euro 3.000 ».

19.33. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) alla lettera *c),* le parole: « lire 300.000 a lire 1.800.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 200 a euro 1.200 » e le parole: « lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 300 a euro 1.800 ».

19.34. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere b) *e* c).

19.35. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

19.36. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

b-bis) alla lettera *e),* le parole: « lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 150 a euro 900 » e le parole: « lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono

sostituite dalle seguenti: « euro 300 a euro 1.800 ».

19.37. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

b-bis) alla lettera *f)*, le parole: « lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 150 a euro 900 » e le parole: « lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 300 a euro 1.800 ».

19.38. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

b-bis) alla lettera *g)*, le parole: « lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 150 a euro 900 » e le parole: « lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 300 a euro 1.800 ».

19.39. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

b-bis) alla lettera *h)*, le parole: « lire 300.000 a lire 1.800.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 200 a euro 1.200 » e le parole: « lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 300 a euro 1.800 ».

19.40. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

b-bis) alla lettera *i)*, le parole: « lire 150.000 a lire 900.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 100 a euro 600 ».

19.41. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

b-bis) alla lettera *l)*, le parole: « lire 150.000 a lire 900.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 100 a euro 600 ».

19.42. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

b-bis) alla lettera *m)*, le parole: « lire 50.000 a lire 300.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 30 a euro 180 ».

19.43. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 19.44.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

*** 19.45.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), *sostituire il capoverso lettera* m-ter) *con il seguente:*

m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1500 per ogni bossolo non raccolto.

19.46. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera c), *sostituire il capoverso lettera* m-ter) *con il seguente:*

m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1200 per ogni bossolo non raccolto.

19.47. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), *sostituire il capoverso lettera* m-ter) *con il seguente:*

m-ter) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi impedisce, ostacola o rallenta le attività di controllo sull'esercizio venatorio.

19.48. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), *sostituire il capoverso lettera* m-ter) *con il seguente:*

m-ter) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi rallenta l'esibizione del carniere al personale di vigilanza di cui all'articolo 27.

*** 19.49.** Caramiello.

*** 19.50.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, lettera c), *sostituire il capoverso lettera* m-ter) *con il seguente:*

m-ter) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi rallenta l'accesso del personale di vigilanza di cui all'articolo 27 agli appostamenti di caccia, fatta salva l'applicazione dell'articolo 337 del codice penale.

**** 19.51.** Caramiello.

**** 19.52.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), *capoverso lettera* m-ter), *sopprimere le parole:* o rallenta.

19.53. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere i seguenti:

Art. 19-*bis*.

(Abrogazione dell'articolo 70 del codice della strada, in materia di servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte)

1. L'articolo 70 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.

Art. 19-*ter*.

(Regolamenti comunali)

1. I regolamenti comunali in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere conformi alle disposizioni di cui alla medesima legge entro un anno dalla suddetta data e possono prevedere la conversione delle licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale già rilasciate in licenze per esercizio di trasporto di persone con veicoli a trazione elettrica, esercizio di taxi, esercizio di noleggio con conducente (NCC) o esercizio di noleggio con auto d'epoca.

Art. 19-*quater*.

(Tutela degli animali e criteri per la relativa dismissione e collocazione)

1. Gli animali dismessi dal servizio di trasporto di persone ai sensi della presente legge non possono essere destinati alla macellazione. I medesimi animali restano a carico dei rispettivi proprietari che sono tenuti a garantire loro buone condizioni di vita, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle norme in materia di controllo sanitario effettuato dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali. Gli animali possono altresì essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste riconosciute. In caso di cessione a terzi, si applica comunque il divieto di macellazione di cui al presente comma.

2. Con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, stabilisce i criteri per la dismissione e la collocazione degli animali utilizzati per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone in strutture espressamente individuate, sentite le principali associazioni di protezione animale riconosciute dal Ministero della salute.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,

al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla presente legge.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il regime sanzionatorio relativo alle violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, prevedendo altresì che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie affluiscano all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601.

19.01. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere i seguenti:

Art. 19-*bis*.

(Piano programmatico per la tutela e gestione dei grandi carnivori)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha la competenza esclusiva sulla gestione dei grandi carnivori in Italia, e a tale fine esso si avvale del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, nonché della cooperazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti di gestione delle aree naturali protette e delle associazioni di protezione degli animali e dell'ambiente, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'ISPRA, predispone, con proprio decreto, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano programmatico, aggiornabile periodicamente, per la tutela dei grandi carnivori e per la promozione della convivenza e della gestione dei conflitti tra cittadini, lupi e orsi. Le attività di prevenzione e gestionali individuate dal Piano escludono il ricorso a sistemi cruenti o letali.

3. Il Piano di cui al comma 2 è finalizzato prioritariamente al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) la diffusione della cultura della convivenza attraverso progetti di comunicazione, incentrati sui comportamenti umani, adottati nei territori in cui è registrata la presenza di lupi o di orsi, al fine di prevenire e gestire in sicurezza eventuali incontri con individui delle due specie;

b) la realizzazione di sistemi che impediscano l'attrazione alimentare di lupi e orsi nei pressi degli ambiti urbani;

c) la realizzazione di campagne informative sull'etologia delle due specie e sull'interazione con l'ambiente che le ospita, in particolare nei territori in cui è registrata la loro presenza;

d) il monitoraggio di lupi e orsi tramite radiocollare satellitare;

e) il controllo della fertilità.

4. Il Piano di cui al comma 2 sostituisce ogni precedente disposizione amministrativa in materia di gestione dei grandi carnivori, ivi compreso il Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE), redatto nel 2010 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall'ISPRA.

5. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 2.

Art. 19-*ter*.

(Sanzioni)

1. Chiunque cagioni la morte di un lupo (*Canis lupus*) o di un orso (*Ursus arctos*) in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.

2. Nei confronti dei responsabili del reato di cui al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative accessorie della confisca dei mezzi impiegati per commettere il reato e la revoca definitiva della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

19.02. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Agevolazioni fiscali in ambito veterinario)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo il numero 18) è inserito il seguente:

« 18-*bis)* le prestazioni veterinarie per l'identificazione, le vaccinazioni e il controllo della riproduzione degli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia »;

b) alla tabella A, Parte II-*bis*, dopo il numero 1-*octies* sono inseriti i seguenti:

1) « 1-*octies.1*) alimenti per animali da compagnia »;

2) « 1-*octies.2*) farmaci veterinari, prodotti farmaceutici veterinari da banco compresi gli antiparassitari e gli integratori alimentari per uso veterinario destinati animali da compagnia »;

c) alla tabella A, Parte III, dopo il numero 127-*undevieces)* è aggiunto il seguente:

« 127-*vieces*) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia legalmente detenuti non a scopo di lucro ».

2. All'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1, lettera c-*bis*), primo periodo, è sostituito dal seguente: « Le spese veterinarie limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 per ogni animale legalmente detenute ».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.03. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Attraversamenti faunistici)

1. A tutela della sicurezza stradale e al fine della prevenzione degli incidenti, nonché a protezione della fauna e della biodiversità con il superamento della frammentazione degli habitat, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo destinato alla realizzazione di passaggi faunistici, nonché al recupero di corridoi faunistici, per permettere l'attraversamento degli animali senza interferire con il flusso veicolare. Per le finalità del fondo di cui al presente articolo è

stanziata la somma di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.04. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Modifiche alla disciplina dell'attraversamento della fauna)

1. All'articolo 14, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

« *c-bis*) alla installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica »;

b) dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 2-*ter*. Al fine di individuare le tratte stradali dove eseguire le opere di cui al comma 1, lettera c-bis), gli enti proprietari delle strade provvedono, con cadenza biennale, alla valutazione del rischio connesso all'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica, anche in relazione agli incidenti avvenuti negli anni precedenti. Per le opere stradali di nuova costruzione la valutazione del rischio è effettuata in sede di progettazione. ».

19.05. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Cabina di regia nazionale fauna-agricoltura)

1. Al fine di superare la frammentazione normativa e gestionale esistente tra le diverse amministrazioni territoriali, con riferimento alla gestione del conflitto fauna-agricoltura e ai risarcimenti dei danni da fauna selvatica, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita una Cabina di regia nazionale con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio, di seguito denominata Cabina di regia.

2. La Cabina di regia ha il compito di:

a) definire e uniformare i requisiti minimi nazionali in materia di formazione, controllo, tracciabilità e gestione degli interventi relativi alla fauna selvatica;

b) coordinare le attività degli enti pubblici coinvolti, garantendo il rispetto della catena di responsabilità e prevedendo procedure sanzionatorie per i casi di inefficienza od omissione nei risarcimenti;

c) promuovere la raccolta, l'elaborazione e la condivisione di dati aggiornati sulle attività faunistico-agricole e sugli interventi di prevenzione e risarcimento.

3. È fatto obbligo alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano di comunicare alla Cabina di Regia ogni eventuale criticità o ritardo nelle procedure di risarcimento, nonché di adottare misure corret-

tive in coordinamento con la stessa Cabina di regia.

4. Al fine di assicurare l'efficace funzionamento della Cabina di regia, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato a supportarne le attività operative, di monitoraggio e di formazione degli operatori pubblici coinvolti.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.06. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Cabina di regia delle politiche faunistico-venatorie)

1. Al fine di superare la frammentazione della responsabilità gestionale e amministrativa tra regioni, province autonome, forze dell'ordine ed enti parco nella gestione della fauna selvatica, è istituita una Cabina di regia nazionale delle politiche faunistico-venatorie presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle politiche faunistico-venatorie e di prevenzione del conflitto fauna-agricoltura, di seguito denominata Cabina di regia.

2. La Cabina di regia ha il compito di:

a) definire e garantire l'applicazione di standard minimi nazionali in materia di formazione, controllo, monitoraggio e tracciabilità degli interventi e delle azioni di gestione della fauna selvatica;

b) coordinare le attività degli enti territoriali e delle forze dell'ordine, assicurando tempi certi e trasparenza nella gestione delle pratiche, in particolare quelle relative ai risarcimenti dei danni;

c) elaborare linee guida uniformi e strumenti di rendicontazione condivisi per migliorare l'efficienza e l'efficacia delle azioni di gestione faunistico-venatoria.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i componenti, i criteri e le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

19.07. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Conversione delle aziende faunistico-venatorie in imprese multifunzionali)

1. Al fine di favorire la sostenibilità economica e ambientale delle attività eser-

citate nelle aree rurali, montane e marginali e di incentivare modelli integrati di gestione del territorio coerenti con gli obiettivi di tutela della biodiversità, sviluppo rurale e presidio ambientale, è istituito un programma nazionale di accompagnamento alla riconversione volontaria delle aziende faunistico-venatorie in imprese multifunzionali a prevalente finalità agricola, ambientale, turistica e didattica.

2. Il programma di cui al comma 1 prevede:

a) servizi di consulenza tecnica e amministrativa per la riorganizzazione giuridica e gestionale delle aziende;

b) percorsi formativi specialistici destinati agli operatori delle aziende interessate alla conversione;

c) accesso agevolato al credito mediante convenzioni con istituti bancari, con possibilità di finanziamenti a tasso zero fino a 10 anni per investimenti coerenti con le finalità del presente articolo;

d) contributi a fondo perduto fino al 60 per cento della spesa ammissibile per investimenti in innovazione tecnologica, strutturale e funzionale, nonché per la riconversione dei servizi offerti;

e) priorità di accesso ai bandi regionali e nazionali finanziati con fondi europei per la valorizzazione del capitale naturale, lo sviluppo rurale, la transizione ecologica e l'educazione ambientale;

f) integrazione delle imprese riconvertite nei sistemi locali di sviluppo sostenibile, nei distretti biologici, nei distretti del cibo e nelle reti ecologiche territoriali.

3. Con decreto del Ministro per le imprese e il *made in Italy* di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ammissibilità, le modalità di attuazione del programma, le forme di monitoraggio e le condizioni per il mantenimento dei benefici.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, presso il Ministero per le imprese e il *made in Italy*, è istituito un Fondo per la riconversione delle aziende faunistico-venatorie, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

5. Con decreto del Ministro per le imprese e il *made in Italy* di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riparto delle risorse del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del numero e della superficie delle aziende faunistico-venatorie attive, del livello di pressione faunistica, nonché della vulnerabilità ambientale dei territori.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.08. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Coordinamento interistituzionale per la prevenzione del conflitto fauna-agricoltura)

1. Al fine di garantire il coordinamento istituzionale, la coerenza normativa e l'efficacia delle misure di prevenzione e gestione del conflitto tra fauna selvatica e

attività agricole e zootecniche, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un Tavolo tecnico nazionale permanente per la gestione integrata del conflitto fauna-agricoltura, di seguito denominato Tavolo.

2. Il Tavolo è composto da rappresentanti:

a) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nella misura di n. 1 unità;

b) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nella misura di n. 1 unità;

c) del Ministero della salute, nella misura di n. 1 unità;

d) della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, nella misura di n. 1 unità;

e) delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, nella misura di n. 5 unità;

f) degli enti faunistici pubblici riconosciuti, nella misura di n. 5 unità;

g) degli enti parco nazionali, nella misura di n. 5 unità;

h) del mondo accademico e degli istituti di ricerca in materia di ecologia, agricoltura e fauna selvatica, nella misura di n. 5 unità.

3. Il Tavolo ha il compito di:

a) coordinare le politiche nazionali e regionali in materia di prevenzione e contenimento dell'impatto della fauna selvatica sulle attività agricole e pastorali;

b) definire linee guida tecniche e operative condivise per l'adozione di misure preventive, compensative e gestionali su base scientifica;

c) promuovere lo scambio interistituzionale di dati, buone pratiche e strumenti digitali per il monitoraggio degli impatti e la valutazione delle misure adottate;

d) favorire l'integrazione delle politiche agricole e ambientali in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea;

e) elaborare proposte normative e programmatiche per la definizione di una strategia nazionale integrata di gestione della fauna selvatica;

f) sostenere la progettazione e l'attuazione di programmi integrati territoriali che coinvolgano enti locali, agricoltori, gestori faunistici e soggetti del terzo settore.

4. Il Tavolo si riunisce con cadenza almeno semestrale e redige annualmente una relazione tecnica sulle attività svolte, contenente raccomandazioni operative per il miglioramento dell'efficacia delle misure di settore. La relazione è trasmessa al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

5. Ai fini del funzionamento del Tavolo non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri oneri a carico della finanza pubblica. Le attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso le amministrazioni interessate.

19.09. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Istituzione dell'Osservatorio nazionale degli incidenti di caccia)

1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con il Ministero della salute

e il Ministero dell'interno, l'Osservatorio nazionale degli incidenti di caccia, di seguito denominato « Osservatorio », quale struttura permanente incaricata della raccolta, analisi, monitoraggio, pubblicazione e diffusione dei dati relativi agli incidenti verificatisi nel contesto dell'esercizio dell'attività venatoria su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire trasparenza, prevenzione, sicurezza pubblica e tutela della salute.

2. Ai fini del presente articolo, per « incidenti di caccia » si intendono:

a) eventi lesivi o mortali occorsi durante l'esercizio dell'attività venatoria o a causa di essa, anche al di fuori degli orari ovvero delle stagioni di caccia consentiti dalle vigenti disposizioni in materia;

b) episodi che coinvolgano soggetti terzi, animali domestici, fauna selvatica o mezzi e beni, pubblici o privati, direttamente o indirettamente connessi a condotte venatorie;

3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

a) raccoglie e archivia sistematicamente i dati relativi agli incidenti di caccia, suddivisi per regione, provincia, comune, periodo dell'anno, tipologia di caccia esercitata, arma utilizzata, modalità dell'evento e profilo dei soggetti coinvolti;

b) analizza i dati rilevati, anche mediante strumenti statistici, epidemiologici e geospaziali, al fine di identificare fattori ricorrenti e di rischio, tendenze temporali e zone di maggiore incidenza;

c) pubblica, con cadenza trimestrale, rapporti aggiornati, disponibili e consultabili pubblicamente, accessibili attraverso un portale web dedicato e interoperabile con i sistemi informativi ambientali e sanitari nazionali;

d) elabora un rapporto annuale sull'incidentalità venatoria, contenente indicazioni tecniche, raccomandazioni operative e proposte normative, da trasmettere al Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 30 giugno di ogni anno;

e) promuove studi, ricerche e campagne di prevenzione, anche in collaborazione con enti pubblici, università, istituti scientifici, enti del terzo settore, associazioni ambientaliste e venatorie.

4. Ai fini della piena funzionalità dell'Osservatorio:

a) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le Aziende sanitarie locali, i presidi ospedalieri, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, le autorità giudiziarie, i corpi e servizi di polizia regionale o provinciale o delle città metropolitane, le prefetture e le questure, nonché le ulteriori autorità coinvolte per quanto di competenza, sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, entro sette giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, ogni dato, notizia, segnalazione o referto medico-legale riferibile ad un incidente di caccia, anche ove non sia intervenuta formale denuncia;

b) l'ISPRA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con l'Osservatorio nella definizione dei criteri di rilevazione e analisi dei dati, assicurando il necessario supporto tecnico-scientifico;

c) le associazioni venatorie e ambientaliste riconosciute a livello nazionale possono trasmettere segnalazioni, rapporti, elementi documentali e ogni informazione utile all'attività dell'Osservatorio, anche mediante protocolli d'intesa.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell'interno, sono adottate le disposizioni regolamentari necessarie a:

a) definire la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio;

b) stabilire le modalità tecniche per la raccolta, trasmissione, gestione, protezione e pubblicazione dei dati;

c) disciplinare l'accesso pubblico alla banca dati e la trasparenza delle informazioni;

d) prevedere misure di tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili, in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non comporta compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

19.010. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Rete territoriale di presìdi veterinari)

1. Al fine di garantire la tutela della salute pubblica, il benessere animale, la tempestiva gestione delle emergenze veterinarie e il contrasto al randagismo, è istituita una rete territoriale di presìdi veterinari operativi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, distribuiti su base regionale o interregionale, secondo criteri di densità demografica animale e caratteristiche epidemiologiche locali.

2. I presìdi di cui al comma 1 assicurano:

a) l'intervento veterinario urgente su animali d'affezione, da reddito e selvatici in stato di necessità;

b) la gestione di emergenze sanitarie e zoonosi a potenziale impatto sulla salute pubblica;

c) il supporto operativo ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;

d) attività di prevenzione, monitoraggio e pronto intervento nei casi di randagismo, ivi inclusa la cattura, la valutazione sanitaria, la sterilizzazione e l'identificazione degli animali vaganti, in raccordo con le autorità locali e le strutture convenzionate.

3. I presìdi sono dotati, in modo stabile, di:

a) personale veterinario reperibile 24 ore su 24, compresi turni notturni e festivi;

b) mezzi idonei al soccorso e al trasporto di animali feriti o vaganti;

c) strumentazione diagnostica di base e farmaci per le cure urgenti;

d) collegamento informatico alle piattaforme nazionali per assicurare la tracciabilità degli interventi e la gestione informatizzata delle emergenze veterinarie.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:

a) i criteri organizzativi e territoriali per l'attivazione e il funzionamento dei presìdi;

b) le modalità di accreditamento delle strutture pubbliche o convenzionate;

c) le linee guida operative per gli interventi di prevenzione e gestione del randagismo, in conformità con le disposizioni della legge 14 agosto 1991, n. 281.

5. Il Ministero della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione contenente:

a) il numero di presìdi attivati e la loro distribuzione territoriale;

b) i dati relativi agli interventi effettuati, con particolare riferimento ai casi di randagismo;

c) indicatori di efficacia, qualità e tempi di risposta;

d) proposte per l'estensione o il rafforzamento della rete.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.011. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Incremento risorse per il contrasto al randagismo)

1. Al fine di garantire il controllo delle nascite degli animali di affezione in stato di abbandono, il Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge del 14 agosto 1991, n. 281, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, nella misura del 60 per cento e per il perseguimento delle finalità del medesimo comma, alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.012. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Misure per il contrasto al randagismo)

1. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 per il

rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.013. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Sistema unificato di ristoro dei danni da fauna selvatica alle imprese agricole e zootecniche)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e al fine di assicurare la continuità, la redditività e la sostenibilità delle attività agricole e zootecniche esercitate nei territori nazionali soggetti a pressioni faunistiche, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un Sistema unificato di ristoro dei danni da fauna selvatica alle imprese agricole e zootecniche.

2. I ristori di cui al presente articolo:

a) sono riconosciuti a fronte di danni subiti, documentati e certificati mediante accertamenti condotti da soggetti abilitati secondo procedure standardizzate, stabilite ai sensi del comma 3;

b) hanno natura risarcitoria e non costituiscono forma di aiuto di Stato, né contributo soggetto a regime *de minimis* secondo la vigente disciplina dell'Unione europea;

c) non pregiudicano l'accesso a strumenti di natura assicurativa ovvero mutualistica.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri applicativi per l'accertamento dei danni e la determinazione dell'entità dei ristori, con riferimento:

a) alla tipologia del danno accertato in coltivazioni erbacee e arboree, allevamenti, impianti, scorte;

b) alla specie selvatica responsabile, ove identificabile;

c) all'impatto economico prodotto, in base a valori standardizzati regionali o ai prezzi medi di mercato;

d) alla tempestività della segnalazione e all'eventuale presenza di misure preventive attivate.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli enti locali, istituiscono sportelli tecnici per l'assistenza nella presentazione delle richieste, la verifica dei danni e la trasmissione dei dati.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito il « Fondo nazionale per il ristoro dei danni da fauna selvatica », di seguito denominato fondo, destinato al cofinanziamento delle misure regionali di ristoro e al sostegno dei costi tecnici, logistici e amministrativi connessi alla loro attuazione. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

7. Le risorse del Fondo sono ripartite annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'agricoltura, della

sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) superficie agricola utile;

b) numero medio di danni da fauna selvatica certificati nel triennio precedente;

c) grado di vulnerabilità territoriale e pressione faunistica;

d) adesione a strumenti assicurativi ovvero mutualistici.

8. Ai fini del monitoraggio e della valutazione delle misure di cui al presente articolo, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste presenta ogni due anni al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del sistema di ristoro, sugli esiti dei ristori erogati e sull'evoluzione del fenomeno dei danni da fauna selvatica.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.014. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Compensazione dei danni da fauna selvatica e standard *nazionali di gestione)*

1. Al fine di garantire il diritto al giusto ristoro per i danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, in particolare nelle aree interne, montane e collinari, è istituito un sistema nazionale di compensazione fondato su criteri uniformi, trasparenti e rapidi.

2. Le regioni e le Province autonome adottano procedure semplificate e accessibili per la richiesta di risarcimento, evitando meccanismi burocratici disincentivanti e garantendo tempi certi per l'istruttoria e la liquidazione dei danni.

3. È istituita una cabina di regia nazionale presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio, volta a superare la frammentazione normativa e gestionale tra i territori e a garantire:

a) l'adozione di *standard* minimi nazionali per la valutazione, il controllo e la tracciabilità degli interventi di prevenzione e risarcimento;

b) la raccolta e l'analisi dei dati relativi alla consistenza faunistica, all'entità dei danni e all'efficacia delle misure adottate;

c) la formazione e l'aggiornamento degli operatori tecnici incaricati delle perizie e delle valutazioni.

4. Il sistema di compensazione deve basarsi sul principio della giusta compensazione, prevedendo meccanismi di quantificazione chiara e obiettiva dei danni e introducendo, ove possibile, automatismi risarcitori, in particolare per i danni documentati e ricorrenti.

5. Le risorse per l'attuazione delle misure di compensazione e prevenzione sono garantite attraverso un Fondo nazionale per i danni da fauna selvatica, da integrare con contributi regionali e, ove previsto, con fondi europei destinati alla tutela della biodiversità e allo sviluppo rurale.

6. La mancata adozione da parte delle regioni delle misure previste comporta l'intervento sostitutivo dello Stato, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, al fine

di garantire l'uniformità e l'efficacia del sistema di tutela.

19.015. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Campagne scolastiche « Conosci la fauna locale »)

1. Il Ministero dell'istruzione, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, promuove campagne didattiche annuali rivolte agli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, finalizzate alla conoscenza della biodiversità, con particolare attenzione alle specie faunistiche autoctone e protette.

2. Le campagne prevedono attività formative in classe, visite guidate presso aree naturali protette, laboratori didattici, incontri con esperti e attività di sensibilizzazione realizzate in collaborazione con enti parco, centri di educazione ambientale e associazioni ambientaliste.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.016. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Carta etica del turismo naturalistico e faunistico)

1. Al fine di promuovere un turismo ambientale consapevole, rispettoso degli ecosistemi naturali e compatibile con la tutela della biodiversità, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministero del turismo, adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Carta etica nazionale del turismo naturalistico e faunistico, di seguito denominata « Carta etica ».

2. La Carta etica definisce i criteri e le linee guida per lo sviluppo di attività turistiche nelle aree naturali e nei territori a elevata valenza ecologica e faunistica, e stabilisce in particolare:

a) i principi generali di tutela della biodiversità, del benessere animale e degli equilibri ecosistemici, con particolare riferimento alle specie protette e agli *habitat* sensibili;

b) le buone pratiche operative da adottare da parte di operatori turistici, strutture ricettive, guide ambientali escursionistiche, enti gestori di aree protette e altri soggetti coinvolti, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto antropico diretto e indiretto sulle specie e sugli ambienti naturali;

c) le regole comportamentali per i visitatori durante le attività escursionistiche, di osservazione faunistica, fotografia naturalistica o partecipazione a eventi nei contesti naturali, comprese le modalità corrette di avvicinamento, permanenza e interazione con la fauna selvatica, evitando ogni forma di disturbo, alimentazione o interferenza;

d) i criteri per la certificazione volontaria delle attività turistiche che rispettano i principi della Carta etica, al fine di valorizzare le esperienze realmente sostenibili e responsabilizzare gli operatori del settore.

3. L'adesione alla Carta etica costituisce requisito preferenziale per l'accesso a finanziamenti pubblici, agevolazioni fiscali, contributi, incentivi o autorizzazioni rilasciati da enti pubblici per la realizzazione o la promozione di attività di turismo ambientale, ecoturismo, turismo faunistico e attività ricreative in natura.

4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con le regioni, le aree protette, le agenzie ambientali, le associazioni di categoria e gli enti del terzo settore, cura la diffusione e promozione della Carta etica, anche attraverso campagne informative, strumenti multimediali, piattaforme digitali e attività formative rivolte agli operatori e al pubblico.

5. La Carta etica è aggiornata con cadenza almeno triennale, tenuto conto delle evoluzioni normative, scientifiche e delle buone pratiche internazionali in materia di turismo sostenibile e conservazione della natura.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

19.017. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Festival nazionale del turismo faunistico e della biodiversità)

1. Al fine di promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della biodiversità nazionale, nonché di incentivare forme di turismo sostenibile e responsabile nei territori ad alto valore naturalistico, è istituito il Festival nazionale del turismo faunistico e della biodiversità.

2. Tale manifestazione ha cadenza annuale ed è organizzata a rotazione nelle diverse regioni italiane, con l'obiettivo di garantire un'equa rappresentanza e partecipazione dei territori e delle realtà ambientali locali.

3. Il Festival di cui al comma 1 è realizzato d'intesa con le regioni interessate e in collaborazione con:

a) gli enti gestori delle aree naturali protette nazionali, regionali e locali;

b) le università e gli istituti di ricerca pubblici e privati attivi nei settori della biodiversità, dell'ecologia, della fauna selvatica e del turismo ambientale;

c) gli operatori del turismo naturalistico e sostenibile, nonché le associazioni ambientaliste riconosciute e gli enti del terzo settore impegnati nella salvaguardia dell'ambiente.

4. Il Festival promuove:

a) la diffusione di buone pratiche di convivenza tra uomo e fauna selvatica, con particolare attenzione alle aree interne e montane;

b) l'innovazione nel settore del turismo sostenibile, anche attraverso la digitalizzazione dei percorsi naturalistici e la valorizzazione delle esperienze eco-turistiche locali;

c) l'educazione ambientale rivolta a cittadini, studenti e turisti, anche mediante attività laboratoriali, escursioni guidate, mostre tematiche e incontri divulgativi;

d) la conoscenza e la tutela delle specie animali e vegetali protette, in coerenza con le strategie europee e nazionali per la biodiversità.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse sono destinate all'organizzazione del Festival, alla copertura delle spese logistiche e promozionali, al finanziamento delle attività culturali, scientifiche ed educative previste dal programma annuale della

manifestazione, nonché al coinvolgimento degli enti e soggetti partecipanti.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.018. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Fondo per il turismo sostenibile in aree con fauna protetta)

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo per il turismo sostenibile in aree con fauna protetta, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo è destinato al cofinanziamento di progetti proposti da enti gestori di aree naturali protette, enti locali o soggetti del terzo settore, finalizzati a:

a) promuovere il turismo naturalistico e responsabile nelle aree con presenza accertata di specie animali in via di estinzione;

b) incentivare percorsi turistici a basso impatto ambientale;

c) realizzare materiali informativi, campagne educative e attività di sensibilizzazione rivolte a turisti e cittadini residenti nelle aree interessate dai progetti di cui al presente comma.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.019. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Monitoraggio dei flussi turistici nei parchi con fauna in via di estinzione)

1. Gli enti gestori dei parchi nazionali e delle riserve naturali con presenza accertata di fauna in via di estinzione sono tenuti ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, piani di carico sostenibile e sistemi di monitoraggio dei flussi turistici, anche attraverso l'impiego di tecnologie digitali.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica cofinanzia, nei limiti di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, la realizzazione dei sistemi di monitoraggio e dei relativi strumenti informativi. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i

criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.020. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Reti territoriali per il turismo sostenibile nei parchi naturali)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove, di concerto con il Ministero del turismo, la costituzione di reti territoriali di cooperazione tra enti parco, enti locali, operatori del turismo sostenibile e associazioni ambientaliste.

2. Le reti di cui al comma 1 sono finalizzate a:

a) sviluppare pacchetti turistici integrati sostenibili;

b) promuovere itinerari faunistici rispettosi dell'ecosistema;

c) creare filiere locali del turismo a basso impatto.

3. Per la costituzione e il supporto operativo delle reti è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.021. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Fondo per il birdwatching *e il turismo naturalistico)*

1. Al fine di promuovere la tutela della biodiversità, valorizzare il patrimonio naturale nazionale e incentivare forme di turismo sostenibile, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il *birdwatching* e il turismo naturalistico, con una dotazione pari a euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) sostenere lo sviluppo e la manutenzione di infrastrutture leggere per il *birdwatching*, quali torrette di osservazione, sentieri naturalistici e punti informativi;

b) promuovere attività educative e divulgative rivolte a cittadini, scuole e turisti, finalizzate alla conoscenza dell'avifauna e degli ecosistemi naturali;

c) incentivare le iniziative locali che favoriscano il turismo ambientale, anche attraverso accordi con enti parco, aree pro-

tette, enti locali e associazioni ambientaliste;

d) sostenere le imprese e gli operatori turistici che sviluppano offerte eco-compatibili connesse al *birdwatching*.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alle risorse del Fondo, nonché le forme di monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.022. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Formazione specialistica per guide ambientali nei parchi con fauna protetta)

1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo destinato a finanziare programmi nazionali di formazione specialistica per guide ambientali ed escursionistiche da impiegare nelle aree protette con presenza di specie animali in via di estinzione.

2. Il programma, attuato in collaborazione con enti parco, enti locali, università ed enti accreditati, prevede moduli formativi riguardanti le seguenti materie:

a) conservazione della fauna selvatica;

b) gestione sostenibile del turismo naturalistico;

c) comunicazione e didattica ambientale.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.023. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Promozione del volontariato naturalistico nei parchi con fauna minacciata)

1. I parchi nazionali e le riserve naturali possono istituire e promuovere programmi di volontariato ambientale, rivolti a cittadini, studenti, turisti e appassionati, finalizzati al monitoraggio, alla tutela attiva e alla divulgazione scientifica e culturale delle specie faunistiche in via di estinzione presenti nelle rispettive aree di pertinenza.

2. I soggetti volontari di cui al comma 1 operano sotto la supervisione tecnica e scientifica del personale qualificato degli enti gestori, che garantisce la formazione

specifica, le dotazioni di sicurezza e la coordinazione delle attività sul territorio.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.024. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Contributi per danni da fauna protetta con finalità di coesistenza attiva)

1. Al fine di promuovere e sostenere la convivenza attiva tra attività umane e la fauna selvatica protetta, lo Stato riconosce contributi economici a titolo di compensazione ecologica per i danni accertati e documentati causati da specie faunistiche tutelate.

2. L'accesso ai contributi è subordinato alla partecipazione obbligatoria dei beneficiari a programmi formativi finalizzati alla gestione sostenibile del territorio e all'adozione di misure preventive, quali recinzioni adeguate, sistemi di dissuasione e pratiche di coesistenza.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito un Fondo di compensazione con una dotazione annua di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2026, finanziato mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.025. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Incentivi per l'agriturismo naturalistico nelle aree contigue ai parchi)

1. È istituito un incentivo fiscale, sotto forma di credito d'imposta fino al 50 per cento delle spese sostenute e documentate, a favore di agriturismi, strutture ricettive e imprese turistiche sostenibili ubicate entro un raggio di 10 chilometri dai confini di parchi nazionali e riserve naturali.

2. Le spese ammissibili comprendono interventi finalizzati a:

a) migliorare la sostenibilità ambientale e l'efficienza energetica dei soggetti beneficiari di cui al comma 1;

b) realizzare e promuovere offerte turistiche legate all'osservazione e alla valorizzazione della fauna selvatica locale;

c) la formazione del personale.

3. L'incentivo è concesso nel limite massimo di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.026. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Programmi di convivenza sostenibile tra uomo e fauna selvatica)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove e finanzia l'attivazione di programmi sperimentali finalizzati alla convivenza sostenibile tra le comunità locali e la fauna selvatica, con particolare attenzione alle aree rurali e montane adiacenti ai parchi naturali e alle aree protette di rilevanza nazionale e regionale.

2. I programmi di cui al comma 1 possono prevedere l'adozione di sistemi di allerta precoce per la presenza di animali selvatici, l'installazione di recinzioni intelligenti e sistemi di dissuasione non violenta, campagne di sensibilizzazione e attività formative rivolte alle popolazioni locali per la gestione pacifica e consapevole degli incontri con la fauna.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa annuale pari a 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.027. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Disposizioni in materia di materiale ittico sequestrato)

1. All'articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il materiale ittico sequestrato che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, non possa essere reimmesso nei corsi d'acqua, deve essere sottoposto allo smaltimento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Per i costi relativi allo smaltimento di cui al precedente periodo, è utilizzata una quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 11-*bis*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le relative modalità di attuazione ».

19.028. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Fondo per il ripristino della natura)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e di resilienza degli ecosistemi nelle zone terrestri e marine di cui al regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo per interventi strutturali finalizzati al ripristino della natura con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro dall'anno 2026 e fino al 2036, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 36 è sostituito dal seguente:

« 36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 16 per cento ».

19.029. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Promozione di tecnologie innovative per la prevenzione dei conflitti fauna-agricoltura)

1. Al fine di migliorare la prevenzione e la gestione dei conflitti tra fauna selvatica e attività agricole, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con le università e gli enti di ricerca pubblici, promuove e finanzia l'adozione, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la prevenzione e la mitigazione degli impatti della fauna selvatica sulle produzioni agricole e zootecniche.

2. Le tecnologie di cui al comma 1 comprendono: sistemi di sensori remoti e telemetria, droni e dispositivi aerei a pilotaggio remoto per il controllo e la sorveglianza delle aree rurali, fototrappole ad alta definizione con capacità di analisi automatica, sistemi di allerta precoce e piattaforme digitali integrate per la gestione e condivisione in tempo reale dei dati faunistici e territoriali.

3. Le tecnologie di cui al comma 1 sono utilizzate a condizione che non alterino gli equilibri ecologici dei sistemi naturali, non interferiscano con i comportamenti naturali della fauna selvatica, quali spostamenti, alimentazione, riproduzione e interazioni sociali, e non compromettano la biodiversità dei territori interessati. L'impiego degli strumenti tecnologici di cui al precedente periodo avviene nel rispetto dei principi di precauzione, sostenibilità ambientale e tutela degli *habitat*, garantendo un impatto minimo e temporaneo sulle specie e sugli ecosistemi.

4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove altresì programmi di formazione specialistica e di supporto tecnico destinati agli operatori agricoli, faunistici e territoriali, finalizzati alla corretta applicazione e manutenzione delle suddette tecnologie, nonché all'implementazione di strategie integrate di gestione faunistico-agricola basate sull'innovazione tecnologica.

5. Per l'attuazione del presente articolo, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un Fondo per l'innovazione tecnologica in agricoltura e gestione faunistica, con una dotazione finanziaria di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

6. Le risorse di cui al comma 5 sono destinate al finanziamento di progetti pilota, all'acquisto e all'installazione di dispositivi tecnologici, alla formazione degli operatori, nonché a interventi di ricerca applicata e sviluppo sperimentale, con priorità per le aree maggiormente esposte al conflitto fauna-agricoltura.

7. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di gestione del Fondo, i criteri di selezione dei progetti e i termini di erogazione delle risorse.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.030. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Fondo per la prevenzione dei conflitti fauna-agricoltura)

1. Al fine di prevenire e mitigare i conflitti tra fauna selvatica e attività agricole e zootecniche, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il « Fondo nazionale per la prevenzione dei conflitti fauna-agricoltura », di seguito denominato « fondo ».

2. Il fondo è finalizzato a sostenere, anche in forma integrata, interventi strutturali, tecnologici e organizzativi diretti alla protezione delle produzioni agricole, degli allevamenti e delle infrastrutture rurali dagli impatti derivanti dalla presenza e dall'attività della fauna selvatica, con priorità per le aree montane, marginali e interne.

3. Sono ammissibili al finanziamento del fondo:

a) l'acquisto e l'installazione di recinzioni, barriere fisiche, dissuasori acustici e visivi nonché ulteriori dispositivi innovativi di prevenzione, a condizione che siano ecocompatibili e non impattanti sulla fauna selvatica e sugli ecosistemi locali;

b) le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture preventive già installate alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che siano ecocompatibili e non impattanti sulla fauna selvatica e sugli ecosistemi locali;

c) programmi di formazione, assistenza tecnica e informazione rivolti agli imprenditori agricoli per la gestione integrata del rischio faunistico;

d) progetti pilota ad alto contenuto tecnologico volti al monitoraggio dinamico della fauna e alla prevenzione attiva degli impatti.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione, erogazione, controllo e rendicontazione degli interventi finanziati dal Fondo, nonché i criteri per la ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della superficie agricola utilizzata e del livello di pressione faunistica.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.031. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Istituzione del Programma nazionale « Parchi sicuri, fauna libera »)

1. Al fine di garantire una maggiore sicurezza nelle aree naturali protette e favorire una pacifica convivenza tra l'uomo e la fauna selvatica, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove e coordina il Programma nazionale denominato « Parchi sicuri, fauna libera », in collaborazione con le regioni, gli enti gestori delle aree protette, gli enti locali e le Forze dell'ordine competenti.

2. Il Programma di cui al comma 1 è finalizzato a:

a) migliorare le condizioni di sicurezza all'interno e nei pressi delle aree naturali protette, con particolare attenzione alla prevenzione dei conflitti e delle interazioni problematiche tra esseri umani e fauna selvatica, anche mediante campagne informative rivolte a residenti, visitatori e operatori del settore turistico e agricolo;

b) prevenire e ridurre il numero di incidenti stradali causati dall'attraversamento improvviso di animali selvatici, mediante l'installazione di dispositivi tecnologici di dissuasione, recinzioni selettive, sensori di rilevamento e sistemi di segnaletica intelligente in prossimità dei tratti stradali più a rischio;

c) rafforzare le attività di contrasto al bracconaggio e alla criminalità ambientale attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza ambientale, anche con tecnologie a infrarossi e dispositivi a energia solare, nei punti critici individuati dagli enti gestori in collaborazione con le autorità competenti.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con appositi decreti attuativi da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, definisce:

a) i criteri per l'individuazione delle aree prioritarie di intervento;

b) le modalità di riparto delle risorse tra le regioni e gli enti gestori delle aree protette;

c) le specifiche tecniche per l'adozione dei dispositivi e dei sistemi previsti dal presente articolo;

d) le forme di monitoraggio e rendicontazione degli interventi attuati.

4. Per l'attuazione del Programma nazionale « Parchi sicuri, fauna libera » è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito fondo con una dotazione di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.032. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Misure per il censimento degli ungulati)

1. Al fine di assicurare una gestione sostenibile, scientificamente fondata e razionale della fauna selvatica, con particolare riferimento agli ungulati, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli enti territoriali competenti e gli istituti di ricerca, attivano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un censimento specifico, continuo e periodico degli ungulati presenti sul proprio territorio.

2. Il censimento di cui al comma 1 è effettuato mediante l'utilizzo di tecnologie innovative quali il telerilevamento, sistemi di tracciamento satellitare, fototrappole nonché ulteriori metodologie di monitoraggio avanzate tese a garantire la raccolta di dati certi e aggiornati sulla consistenza numerica, sulla distribuzione geografica e sul comportamento degli animali.

3. I dati raccolti nell'ambito del censimento di cui al comma 1 contribuiscono alla definizione delle strategie e dei piani di gestione faunistico-venatoria, con particolare riferimento all'individuazione di quote di prelievo e interventi di contenimento mirati, in coerenza con la tutela dell'equilibrio degli ecosistemi e la prevenzione dei danni all'agricoltura e all'ambiente.

4. Al fine di garantire l'efficacia e la continuità del censimento di cui al comma 1, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo annuale specifico con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, finalizzato al supporto tecnico, scientifico e operativo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'attivazione e il mantenimento delle attività di monitoraggio degli ungulati, nonché per la formazione del personale addetto. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono attribuite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e distribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in base a criteri di priorità, dimensione territoriale e rischio faunistico-ambientale, previa presentazione di appositi piani di attività di censimento e monitoraggio.

19.033. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Piano nazionale per il contenimento non cruento delle specie aliene invasive)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano nazionale per la gestione non violenta delle specie aliene invasive di cui al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

2. Il Piano definisce strategie e interventi che promuovono l'impiego di metodi ecologici, etici e selettivi per il contenimento, il controllo e la rimozione delle specie invasive, con particolare attenzione al rispetto degli equilibri ecologici e alla minimizzazione di impatti negativi sulle specie autoctone.

3. Sono previste attività di formazione specializzata per gli operatori incaricati della gestione e campagne informative rivolte alla cittadinanza aderenti alle strategie e agli interventi di cui al comma 2.

4. Il Piano è sottoposto a revisione e aggiornamento ogni tre anni, in base ai dati e alle segnalazioni raccolte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonché dagli enti gestori dei parchi.

5. Per la piena attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata una spesa annua pari a 5 milioni di euro, con decorrenza dal 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.034. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Piano nazionale per la ricerca sul contenimento progressivo delle nutrie)

1. Al fine di realizzare un intervento di controllo della popolazione della specie nutria (*Myocastor coypus*), e con l'obiettivo di mitigare gli impatti ecologici, economici e infrastrutturali derivanti dalla sua diffusione incontrollata sul territorio nazionale, è istituito il Piano nazionale per la ricerca sul contenimento progressivo delle nutrie, di seguito denominato « piano ».

2. Il piano, che si articola in misure volte a garantire una gestione efficiente e sostenibile della specie, in ottemperanza agli obblighi di tutela dell'ambiente e della biodiversità, nonché alla salvaguardia degli interessi economici, agricoli e infrastrutturali delle comunità locali, persegue i seguenti obiettivi strategici e operativi:

a) controllo non cruento della specie nutria (*Myocastor coypus)* attraverso l'applicazione di metodologie scientificamente comprovate di sterilizzazione, evitando l'utilizzo di misure letali e privilegiando l'adozione di interventi che garantiscano il benessere animale, in conformità con la normativa vigente in materia di protezione degli animali;

b) l'incremento e il finanziamento di studi scientifici finalizzati all'individuazione e all'implementazione di metodi innovativi per il controllo della specie nutria (*Myocastor coypus*), con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

1) ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e protocolli per la sterilizzazione non cruenta della nutria, tesi a ridurre la relativa popolazione senza ricorrere a tecniche letali, utilizzando modalità non invasive e con impatti ecologici ridotti;

2) individuazione di soluzioni ecologiche e sostenibili, inclusi biocidi naturali e deterrenti che non danneggino l'equilibrio ecologico né la salute di altre specie, nel rispetto della disciplina nazionale e dell'Unione europea in materia di specie invasive;

3) promozione di approcci integrati, basati su strategie ecologiche e multidisciplinari, che combinino la conservazione della biodiversità e la riduzione dell'impatto della nutria sulle comunità ecologiche locali.

3. La realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera *b)*, è attuata attraverso la collaborazione con università, centri di ricerca, enti pubblici di settore, che, mediante l'applicazione di metodologie scientifiche, contribuiscono a consolidare ed innovare il patrimonio di conoscenze nel

settore della gestione faunistica e della conservazione ambientale.

4. Il piano è adottato nel rispetto del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, nonché del decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, nonché del Piano di gestione nazionale della nutria di cui all'allegato 1 del decreto 27 ottobre 2021 del Ministro della transizione ecologica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 2021, n. 293.

5. Il piano costituisce atto di indirizzo e coordinamento per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono ad adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale e gestionale, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, presso il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è istituito un Fondo per la realizzazione degli obiettivi del piano, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.035. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Fondo per la riconversione dei circhi, delle esibizioni e degli spettacoli viaggianti con animali)

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, il fondo per la riconversione dei circhi, delle esibizioni e degli spettacoli viaggianti con animali, di seguito denominato « fondo », con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Il fondo è finalizzato a supportare la formazione e il reinserimento professionale delle risorse umane precedentemente impiegate nelle attività dei circhi, delle esibizioni e degli spettacoli viaggianti con animali e all'acquisto delle attrezzature per spettacoli ed esibizioni che non prevedono l'uso degli animali medesimi.

3. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.036. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Superamento dell'utilizzo di animali nelle attività circensi e spettacoli viaggianti)

1. Al fine di favorire l'attuazione del criterio di delega previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera *h)*, della legge 22 novembre 2017, n. 175, in tema di revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento degli stessi, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro per l'anno 2027, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della cultura, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1 da parte di circhi e spettacoli viaggianti al fine di realizzare la graduale sostituzione con numeri artistici.

19.037. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Graduale superamento dell'uso degli animali nei circhi, nelle esibizioni e negli spettacoli viaggianti)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietati, su tutto il territorio nazionale, le attività dei circhi e le esibizioni, itineranti e a sede fissa, nonché gli spettacoli viaggianti, che detengono e utilizzano animali, come definiti dal Manuale operativo per la gestione del sistema I&R, di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2023, n. 113.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1, è vietato acquisire, anche temporaneamente, a qualunque titolo, animali. Dalla medesima data coloro che detengono animali per le attività di cui al comma 1 assicurano l'adozione di misure idonee a garantirne l'impossibilità di riproduzione.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che detengono ovvero utilizzano animali ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1, sono tenuti a registrare i dati di riferimento nella banca dati nazionale del sistema I&R, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e misure in materia di graduale superamento dell'uso degli animali nei circhi, nelle esibizioni e negli spettacoli viaggianti.

19.038. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Fondo per la tutela dei rifugi colpiti da eventi meteorologici avversi)

1. Al fine di garantire la stabilità operativa e lo svolgimento continuativo delle attività espletate dai rifugi per i cani, i gatti e i furetti nonché dai rifugi per animali diversi da cani, i gatti e i furetti, come definiti dall'Allegato I del Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali di cui al decreto del Ministero della salute del 7 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2023, n. 113, colpiti da eventi meteorologici avversi verificatisi nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.039. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Formazione dei Carabinieri nonché disposizioni volte al contrasto dei combattimenti tra animali)

1. Al fine di provvedere alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, ai sensi dell'articolo 544-*quinquies* del codice penale, nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale, è autorizzata una spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Al fine di promuovere la formazione tecnica e pratica specialistica del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri per le attività necessarie alla repressione del fenomeno criminoso del combattimento tra animali di cui all'articolo 544-*quinquies* del codice penale, è autorizzata una spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.040. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Piano straordinario per il contrasto al bracconaggio e alla criminalità ambientale e

*modifiche all'articolo 727-*bis *del codice penale e degli articoli 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali e amministrative)*

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Piano straordinario triennale per il contrasto al bracconaggio e alle attività illecite connesse alla fauna selvatica.

2. Il Piano ha l'obiettivo di:

a) rafforzare la prevenzione e repressione del bracconaggio su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle aree protette, ai corridoi migratori e ai siti Natura 2000;

b) coordinare gli interventi delle forze di polizia, dei Carabinieri Forestali, delle polizie provinciali e locali, favorendo azioni interforze e operazioni mirate;

c) potenziare i sistemi di sorveglianza ambientale, anche mediante l'uso di droni, fototrappole, reti di sensori e piattaforme digitali di monitoraggio;

d) sostenere le attività di formazione e aggiornamento del personale addetto al controllo faunistico e ambientale;

e) promuovere campagne pubbliche di sensibilizzazione e cultura della legalità ambientale.

3. Ai fini dell'attuazione del Piano, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Fondo straordinario per la tutela della fauna e la sicurezza ambientale, con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale sono definiti:

a) i contenuti operativi e territoriali del Piano;

b) le modalità di assegnazione delle risorse agli enti attuatori, ivi compresi enti parco, regioni e Province autonome;

c) i criteri per la valutazione dei risultati, da effettuarsi annualmente tramite una relazione al Parlamento.

5. All'articolo 727-*bis* del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso all'interno di parchi nazionali o riserve naturali. È sempre disposta la confisca obbligatoria delle armi, dei mezzi, degli strumenti e degli animali vivi o morti, nonché la revoca della licenza di porto d'armi e del titolo abilitativo alla caccia per un periodo non inferiore a cinque anni ».

6. Agli oneri derivanti dal comma 3, quantificati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.041. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis.*

(Monitoraggio e controllo della popolazione canina e felina)

1. Al fine di rafforzare le attività di controllo e monitoraggio della popolazione

dei cani e dei gatti effettuate dai servizi veterinari delle unità sanitarie locali di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 14 agosto 1991, n. 281, anche attraverso il potenziamento del numero di unità di personale destinato all'esercizio delle predette attività e la creazione di presidi territoriali attivi 7 giorni su 7 e nell'intero arco orario della giornata, è autorizzata la spesa di due milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.042. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Interventi per infrastrutture leggere ecocompatibili in aree protette)

1. Al fine di migliorare la fruizione sostenibile dei parchi naturali e delle riserve con presenza di specie faunistiche in via di estinzione, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, per il finanziamento di infrastrutture leggere ad uso turistico, quali:

a) torrette e punti di osservazione faunistica realizzati in materiali naturali;

b) sentieri tracciati, passerelle e cartellonistica informativa ecocompatibile;

c) punti informativi mobili o fissi.

2. Le opere devono rispettare criteri di minimo impatto ambientale, essere integrate nel contesto paesaggistico e non compromettere la conservazione degli habitat. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.043. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Misure di prevenzione a favore delle produzioni agricole)

1. Al fine di garantire la compatibilità ambientale e la tutela delle coltivazioni limitrofe alle aree di esercizio dell'attività venatoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di pianificazione e autorizzazione delle attività venatorie, adottano misure di preven-

zione e mitigazione degli impatti che possono derivare dalle stesse attività sulle produzioni agricole.

2. Le misure di cui al comma 1 riguardano:

a) la definizione di fasce di rispetto obbligatorie tra le aree coltivate e i siti di caccia autorizzati;

b) l'individuazione di periodi e orari di esercizio dell'attività venatoria compatibili con i cicli agricoli;

c) l'adozione di pratiche venatorie che riducano il disturbo alla fauna e la contaminazione ambientale;

d) la promozione di interventi di ripristino ambientale e conservazione della biodiversità nelle aree limitrofe alle coltivazioni.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono forme di collaborazione tra i soggetti coinvolti nelle attività agricole e venatorie, al fine di sviluppare programmi integrati di gestione del territorio che concilino la salvaguardia ambientale, la produttività agricola e la regolazione faunistico-venatoria.

19.044. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Modifica all'articolo 842 del codice civile)

1. All'articolo 842 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi primo e secondo sono abrogati;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Pesca ».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e all'articolo 842 del codice civile, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia.

19.045. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Modifica all'articolo 842 del codice civile)

1. All'articolo 842 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi primo e secondo sono abrogati;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Pesca ».

19.046. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Modifiche all'articolo 842 del codice civile)

1. All'articolo 842 del codice civile i commi primo e secondo sono abrogati.

19.047. Cherchi, Caramiello, Ilaria Fontana, Di Lauro, Sergio Costa.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Osservatori faunistici digitali)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le università italiane e le associazioni di settore, promuove e finanzia la creazione e il mantenimento di una rete nazionale di osservatori digitali faunistici.

2. La rete ha lo scopo di raccogliere, elaborare e condividere dati georeferenziati relativi alla presenza, agli spostamenti e allo stato di conservazione della fauna selvatica nelle aree protette e nelle zone adiacenti, mediante l'impiego di tecnologie innovative quali sensori, videocamere, applicazioni digitali e piattaforme interattive.

3. Le informazioni raccolte sono pubbliche e rese accessibili a enti di ricerca, amministrazioni pubbliche, operatori turistici per finalità di studio, educazione ambientale e gestione sostenibile dei flussi turistici.

4. Per la costituzione e la gestione della rete è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro a decorrere dal 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.048. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Obbligo di abbattimento previo stordimento)

1. Al fine di evitare agli animali dolori, ansia o sofferenze durante l'abbattimento e le operazioni correlate, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, nel territorio nazionale gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 2, lettera *c)*, del regolamento (CE) n. 1099/2009, il principio di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi.

19.049. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Potenziamento della sperimentazione del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon)

1. Al fine di dare seguito alla sperimentazione, già autorizzata dal Ministro della Salute, del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon, finalizzato al contenimento della popolazione del cinghiale (*Sus scrofa*) e di altri ungulati, è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.050. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Rifinanziamento Fondo per il recupero della fauna selvatica)

1. Al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.051. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo del 26 ottobre 2010, n. 204)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo del 26 ottobre 2010, n. 204, il comma 6 è abrogato.

19.052. Caramiello.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Modifiche alla legge del 28 dicembre 2015, n. 221)

1. All'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , ad eccezione delle aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle zone di cui alla lettera *e)* del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992, aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate » sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. È sempre vietato negli spazi aperti e non adeguatamente recintati il foraggiamento dei cinghiali, dei cervidi e degli anatidi su tutto il territorio agro-silvo-pastorale, nelle zone umide e relativi terreni limitrofi. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera *l)*, della citata legge n. 157 del 1992 ».

19.053. Caramiello.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248)

1. Al comma 5 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: « sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali » sono sostituite con le seguenti: « sentito il parere dell'ISPRA ».

19.054. Caramiello.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248)

1. Al comma 5 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: « o, se istituiti, degli istituti regionali » sono soppresse.

19.055. Caramiello.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Disposizioni in materia di trofei di caccia)

1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, alinea, le parole: « con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro trentamila a euro centocinquantamila »;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: « si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « si applica la pena dell'arresto da due a tre anni e dell'ammenda da euro cinquantamila a euro trecentomila »;

3) al comma 3, primo periodo, le parole: « è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila » sono sostituite dalle seguenti: « è punita con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro trentamila »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, alinea, le parole: « con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila »;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: « si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro duecentomila »;

3) al comma 3, primo periodo, le parole: « è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila » sono sostituite dalle seguenti: « è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro ventimila »;

4) al comma 4, le parole: « è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro ventimila »;

c) all'articolo 3, le parole: « articoli 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 1, 2 e 3-*ter* »;

d) dopo l'articolo 3-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 3-*ter*.

1. Ai fini del presente articolo, per "trofeo di caccia" si intende un animale, una parte di animale o un prodotto derivato ottenuto da un animale, accompagnato da una licenza o da un certificato CITES, che:

a) è grezzo, trasformato o lavorato;

b) è stato legalmente ottenuto dal cacciatore nell'esercizio dell'attività venatoria;

c) è importato, esportato o riesportato, in Italia o dall'Italia, da parte o per conto del cacciatore o di soggetti terzi, per uso personale.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni previste all'articolo 1 chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato A al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni previste all'articolo 2 chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate negli allegati B e C al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro diecimila a euro ottantamila chiunque im-

porta, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato D al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è sempre disposta la confisca dei trofei di caccia.

6. Per i trofei di caccia confiscati di cui al comma 5 è disposta, sentita la Commissione scientifica CITES, la conservazione a fini didattici o scientifici o la loro distruzione ».

19.056. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Modifiche all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. L'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

19.057. Caramiello.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Modifiche all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le lettere *b)* e *c)* sono abrogate;

b) il comma 4 è abrogato;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5. Il comma 449, dell'articolo 1 della legge del 29 dicembre 2022, n. 197, è abrogato ».

19.058. Caramiello.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Modifiche all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* 95 per cento per progetti di conservazione e ripristino di zone umide italiane ed extra-europee, al fine di agevolare

sosta, riproduzione e svernamento degli uccelli migratori ».

19.059. Caramiello.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Modifiche all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* 95 per cento per acquisto di beni strumentali destinati all'attività di vigilanza venatoria dei corpi e servizi di polizia provinciale o metropolitana ».

19.060. Caramiello.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Modifiche all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere *a), b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* la revoca e l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi di condanna, decreto penale di condanna, patteggiamento o oblazione per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere *a), b), c), d) e)* ed *l)*;

b) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo di cinque anni, nei casi di condanna, decreto penale di condanna, patteggiamento o oblazione per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere *f), g), h)* e *i)* e l'esclusione definitiva per i medesimi casi, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale; »

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per due anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera *a), b), c), d), e)* e *g)*. Se la violazione di cui alle citate lettere *a), b), c), d), e)* e *g)* è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di quattro anni. ».

19.061. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Modifiche all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio)

1. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* la revoca e l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi di condanna, decreto penale di condanna o patteggiamento per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere *a), b), c), d) e)* e *l)* »;

b) al comma 1 la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo di cinque anni, nei casi di condanna, decreto penale di condanna o patteggiamento per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere *f), g), h)* e *i)* e l'esclusione definitiva per i medesimi casi, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale »;

c) al comma 1 la lettera *c)* è abrogata;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per due anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera *a), b), c), d), e)* e *g)*. Se la violazione di cui alle citate lettere *a), b), c), d), e)* e *g)* è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di quattro anni. ».

19.062. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Modifiche all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 32, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le lettere *a), b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* la revoca e l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi di condanna, decreto penale di condanna o patteggiamento per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere *a), b), c), d), e)* e *l)*;

b) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo di cinque anni, nei casi di condanna, decreto penale di condanna o patteggiamento per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere *f), g), h)* e *i)* e l'esclusione definitiva per i medesimi casi, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale; ».

19.063. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Modifiche all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali)

1. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per due anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera *a), b), c), d), e)* e *g*). Se la violazione di cui alle citate lettere *a), b), c), d), e)* e *g)* è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di cinque anni. ».

19.064. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Modifiche all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali)

1. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per due anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera *a), b), c), d), e)* e *g*). Se la violazione di cui alle citate lettere *a), b), c), d), e)* e *g)* è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di quattro anni. ».

19.065. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di Rete nazionale dei Centri di Recupero per Animali Selvatici – CRAS)

1. Dopo l'articolo 33 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

« Art. 33-*bis*.

(Rete nazionale dei Centri di Recupero per Animali Selvatici – CRAS)

1. Al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale un sistema organico, coordinato e funzionale per il recupero, la cura, la riabilitazione e l'eventuale rilascio in ambiente naturale degli esemplari appartenenti alla fauna selvatica omeoterma ed eteroterma, sono istituite, con regolamento da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministri della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la "Rete nazionale dei Centri di Recupero per Animali Selvatici" (CRAS), di seguito denominata "rete nazionale" e la Cabina di regia della Rete nazionale dei Centri di Recupero

per Animali Selvatici, di seguito denominata "cabina di regia".

2. La rete nazionale è costituita da centri distribuiti in modo omogeneo su base provinciale, articolati in due categorie funzionali:

a) i CRAS di primo soccorso, con funzioni di ricezione, diagnosi precoce, trattamento urgente e stabilizzazione clinica degli animali selvatici feriti o in difficoltà, anche in raccordo con le autorità competenti e i servizi veterinari territoriali;

b) i CRAS ordinari, con competenze estese alla degenza, riabilitazione comportamentale e sanitaria, nonché alla reimmissione in *habitat* naturale, in conformità con le disposizioni di cui alla presente legge.

3. In ciascuna provincia è garantita la presenza di almeno un centro di primo soccorso e, ove le caratteristiche ecologiche, faunistiche o geomorfologiche lo rendano necessario, di uno o più centri ordinari. La pianificazione territoriale dei CRAS secondo i parametri di cui al primo periodo di cui al presente comma è di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che vi provvedono mediante deliberazione di Giunta, su proposta degli assessorati competenti in materia ambientale, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle autorità veterinarie regionali.

4. I CRAS possono essere gestiti:

a) da soggetti pubblici, quali regioni, province, città metropolitane, comuni, enti parco o altri enti gestori di aree protette;

b) da soggetti privati, quali: le associazioni di protezione ambientale e faunistica, le fondazioni o gli enti del Terzo settore aventi nel proprio statuto la cura della fauna selvatica, iscritti nei rispettivi registri e riconosciuti ai sensi della normativa vigente.

5. I soggetti di cui al comma 4, lettera *b)*, possono concorrere a pieno titolo alla gestione della rete CRAS, previa procedura di accreditamento disciplinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro della salute, da adottare, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di protezione ambientale riconosciute aventi nel proprio statuto la cura della fauna selvatica, e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

6. Il decreto di cui al comma 5 stabilisce, altresì:

a) i requisiti minimi strutturali, organizzativi e gestionali dei CRAS, distinti per tipologia;

b) i criteri per l'accreditamento e per la vigilanza sui soggetti gestori;

c) le modalità di cooperazione e interoperabilità tra centri pubblici e privati;

d) i princìpi per la gestione integrata delle emergenze faunistiche, dei flussi di recupero e dei dati sanitari e ambientali.

7. È riconosciuta la valenza pubblica dell'attività svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica, le quali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di tutela della fauna selvatica previsti dalla presente legge. Alle stesse è garantita piena partecipazione alla programmazione regionale in materia di fauna selvatica, al coordinamento territoriale della rete CRAS e all'accesso ai finanziamenti pubblici in condizioni di parità con i soggetti pubblici.

8. Al fine di garantire una gestione tempestiva ed efficace della fauna selvatica in difficoltà, i CRAS svolgono attività di soccorso sul territorio, ovvero la raccolta e il trasporto, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e attrezzati, tra cui autovetture, furgoni e altri veicoli specializzati, dotati di strumenti e dispositivi necessari per l'intervento sicuro e la gestione degli esemplari selvatici feriti o in difficoltà, in conformità alle disposizioni nazionali e regionali vigenti. Tali attività comprendono il soccorso

diretto degli animali sul territorio, la loro stabilizzazione e il successivo trasporto ai CRAS ordinari per la degenza e riabilitazione. I servizi di soccorso, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, possono essere:

a) gestiti direttamente dai CRAS di cui al comma 4, lettera *a)*;

b) coordinati dai CRAS e attribuiti a soggetti privati, in conformità alle disposizioni del presente articolo, a seguito di una procedura di selezione e affidamento di cui al comma 9, che stabilisca i requisiti minimi richiesti per i soggetti privati e le modalità di accreditamento, nonché i criteri per la supervisione e il controllo dell'attività svolta da tali soggetti.

9. L'affidamento a titolo oneroso dei servizi di soccorso sul territorio a soggetti privati, ivi comprese le organizzazioni del terzo settore, le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e le fondazioni specializzate in tutela e cura della fauna selvatica, avviene attraverso una procedura di affidamento pubblico conforme alla normativa nazionale ed unionale in materia di contratti pubblici, fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, relative a soggetti già operativi nella gestione dei CRAS, accreditati o riconosciuti secondo le normative regionali vigenti, i quali possono proseguire l'attività, ove in possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 5, previa verifica e ricognizione da parte della regione territorialmente competente ed in ossequio ai principi di efficacia, efficienza e sostenibilità del servizio, nonché nel rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e concorrenza. Al fine di garantire la continuità del servizio, ai soggetti già operativi alla data di entrata in vigore del presente articolo, accreditati o riconosciuti secondo le normative regionali vigenti, è concesso un termine non superiore a ventiquattro mesi per l'adeguamento ai requisiti previsti dal decreto di cui al comma 5, durante il quale possono continuare a svolgere le attività di soccorso.

10. Il servizio di recupero può essere richiesto dai cittadini, dalle autorità pubbliche competenti, ovvero da qualsiasi altro soggetto che segnali un'esigenza urgente di intervento faunistico, attraverso modalità di contatto diretto dei CRAS ovvero con le Forze dell'ordine territorialmente competenti. I soggetti di cui al comma 8, lettere *a)* e *b)*, garantiscono la disponibilità all'intervento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al fine di assicurare l'immediata attivazione delle operazioni di recupero in caso di emergenze faunistiche.

11. I soggetti privati affidatari del servizio di soccorso di cui al comma 8, lettera *b)*, operano in conformità con la disciplina nazionale e regionale in materia di benessere animale, sicurezza pubblica e tutela ambientale, e sono soggetti a controlli e verifiche periodiche da parte delle autorità competenti, incluse le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di garantire l'adeguatezza e l'efficacia dei servizi resi.

12. Al fine di assicurare l'efficace funzionamento della rete, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato nella misura di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) sostenere le spese di gestione ordinaria e straordinaria dei CRAS pubblici e privati accreditati;

b) garantire l'approvvigionamento di presìdi medico-veterinari, strumentazioni, mezzi di soccorso e dispositivi di contenimento;

c) finanziare attività di formazione del personale, educazione ambientale, ricerca scientifica e sensibilizzazione pubblica;

d) sostenere l'assunzione ovvero il distacco di personale qualificato, anche mediante convenzioni con strutture universitarie, sanitarie o scientifiche.

13. Per ciascuna sede provinciale, i CRAS di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, indipendentemente dalla natura giuridica del sog-

getto gestore, dispongono di un'adeguata dotazione di personale, comprendente almeno un medico veterinario che esercita la funzione di responsabile sanitario del centro.

14. La Cabina di regia di cui al comma 1, composta da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al medesimo comma 1. La Cabina di regia svolge funzioni di indirizzo strategico, coordinamento tecnico-amministrativo e monitoraggio delle attività della rete nazionale, assicurando l'armonizzazione degli standard operativi, la coerenza degli interventi sul territorio, il raccordo tra le amministrazioni centrali e le autorità regionali competenti, nonché il supporto all'attuazione dei programmi di finanziamento e formazione. Restano ferme le competenze regionali e delle province autonome in materia di pianificazione territoriale e gestione operativa dei CRAS. Ai componenti della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità o rimborsi spese comunque denominati.

15. È istituito, a cura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Sistema nazionale unificato di raccolta, gestione e condivisione dei dati relativi all'attività dei CRAS, articolato in una piattaforma digitale accessibile alle autorità competenti, ai soggetti gestori accreditati e all'ISPRA. Il sistema garantisce l'omogeneità e la tracciabilità dei flussi informativi concernenti gli animali recuperati, le diagnosi, i trattamenti eseguiti, gli esiti degli interventi, la provenienza e la destinazione degli esemplari, nonché i dati epidemiologici, sanitari e ambientali, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

16. È istituito, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, un numero unico nazionale per le emergenze faunistiche, operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, al fine di consentire la segnalazione immediata di animali selvatici feriti, in pericolo o in difficoltà, attivando in modo coordinato il sistema territoriale dei CRAS, dei servizi di soccorso, delle Forze dell'ordine e delle Autorità differentemente coinvolte. Il numero unico è integrato nel sistema di risposta nazionale alle emergenze ambientali e si raccorda con le centrali operative regionali e locali.

17. I CRAS trasmettono annualmente alle regioni di appartenenza e ai Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, una relazione sulle attività svolte, contenente:

a) il numero degli esemplari trattati, suddivisi per specie, causa del recupero ed esito;

b) gli interventi sanitari eseguiti;

c) i tempi medi di degenza;

d) eventuali criticità riscontrate, proposte e osservazioni.

18. Le regioni provvedono all'adeguamento dei propri ordinamenti normativi e regolamentari alle disposizioni del presente articolo entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

19.066. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Modifiche all'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di associazioni venatorie)

1. L'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

19.067. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Modifiche all'articolo 35 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. L'articolo 35 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 35.

(Relazione sullo stato di attuazione della legge)

1. Entro novanta giorni dal termine di ogni annata venatoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una relazione esaustiva sull'attuazione della presente legge.

2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, presenta al Parlamento, entro il mese di luglio, una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

3. In caso di inadempienza di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, informa immediatamente il Presidente del Consiglio che sospende l'attività venatoria per le annate venatorie successive fino alla trasmissione della relazione di cui al comma 1. ».

19.068. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Modifiche all'articolo 35 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di Relazione sullo stato di attuazione della legge)

1. All'articolo 35 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 1994-1995 » sono soppresse;

b) al comma 2, dopo le parole: « una relazione » è inserita la seguente: « annuale ».

19.069. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 36.

(Disposizioni transitorie)

1. Al fine di perseguire una risoluzione positiva della procedura di infrazione 2023/2187 relativa alla questione del piombo contenuto nelle cartucce impiegate nelle attività venatoria, quest'ultima è sospesa per un periodo di 15 mesi. In tale periodo è condotto l'esame cartografico completo del territorio nazionale, individuando compiutamente le aree interessate attraverso un'analisi condotta dall'ISPRA. Tale analisi, soggetta a verifica biennale, è inoltre finalizzata alla verifica dell'azione del piombo non soltanto in ambiente naturale, ma anche sulla salute delle persone, in collaborazione con il Ministero della salute. ».

19.070. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 36.

(Disposizioni transitorie)

1. Al fine di perseguire una risoluzione positiva della procedura di infrazione 2023/2187 relativa alla questione del piombo contenuto nelle cartucce impiegate nelle attività venatoria, quest'ultima è sospesa per un periodo di 12 mesi. In tale periodo è condotto l'esame cartografico completo del territorio nazionale, individuando compiutamente le aree interessate attraverso un'analisi condotta dall'ISPRA. Tale analisi, soggetta a verifica biennale, è inoltre finalizzata alla verifica dell'azione del piombo non soltanto in ambiente naturale, ma anche sulla salute delle persone, in collaborazione con il Ministero della salute. ».

19.072. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

« Art. 36.

(Disposizioni transitorie)

1. Al fine di perseguire una risoluzione positiva della procedura di infrazione 2023/2187 relativa alla questione del piombo contenuto nelle cartucce impiegate nelle attività venatoria, quest'ultima è sospesa per un periodo di 12 mesi. In tale periodo è condotto l'esame cartografico completo del territorio nazionale, individuando compiutamente le aree interessate attraverso un'analisi condotta dall'ISPRA. Tale analisi, soggetta a verifica annuale, è inoltre

finalizzata alla verifica dell'azione del piombo non soltanto in ambiente naturale, ma anche sulla salute delle persone, in collaborazione con il Ministero della salute. ».

19.073. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 36.

(*Disposizioni transitorie)*

1. Al fine di perseguire una risoluzione positiva della procedura di infrazione 2023/2187 relativa alla questione del piombo contenuto nelle cartucce impiegate nelle attività venatoria, quest'ultima è sospesa per un periodo di 12 mesi. In tale periodo è condotto l'esame cartografico completo del territorio nazionale, individuando compiutamente le aree interessate attraverso un'analisi condotta dall'ISPRA. Tale analisi, soggetta a verifica semestrale, è inoltre finalizzata alla verifica dell'azione del piombo non soltanto in ambiente naturale, ma anche sulla salute delle persone, in collaborazione con il Ministero della salute. ».

19.074. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 36.

(Disposizioni transitorie)

1. Al fine di di verificare lo stato di attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'attività venatoria è temporaneamente sospesa per un periodo non inferiore a due anni. È affidato all'ISPRA il compito di condurre un'analisi su tutto il territorio nazionale relativo allo *status* delle popolazioni naturali e all'impatto dell'attività della caccia sulla loro conservazione. Le risultanze di tale analisi sono trasmesse alle competenti commissioni parlamentari entro tre mesi dalla loro conclusione. ».

19.075. Di Lauro, Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 36.

(Disposizioni transitorie)

1. Al fine di di verificare lo stato di attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'attività venatoria è temporaneamente sospesa per un periodo non inferiore a dodici mesi. È affidato all'ISPRA il compito di condurre un'analisi su tutto il territorio nazionale relativo allo *status* delle popolazioni naturali e all'impatto dell'attività della caccia sulla loro conservazione. Le risultanze di tale analisi sono trasmesse alle competenti commissioni parlamentari entro tre mesi dalla loro conclusione. ».

19.076. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 36.

(*Disposizioni transitorie)*

1. Al fine di di verificare lo stato di attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'attività venatoria è temporaneamente sospesa per un periodo non inferiore a dodici mesi. È affidato all'ISPRA il compito di condurre un'analisi su tutto il territorio nazionale relativo allo *status* delle popolazioni naturali e all'impatto dell'attività della caccia sulla loro conservazione. Le risultanze di tale analisi sono trasmesse alle competenti commissioni parlamentari entro due mesi dalla loro conclusione. ».

19.077. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 36.

(Disposizioni transitorie)

1. Al fine di di verificare lo stato di attuazione della legge n. 157 del 1992, l'attività venatoria è temporaneamente sospesa per un periodo non inferiore a 10 mesi. È affidato all'ISPRA il compito di condurre un'analisi su tutto il territorio nazionale relativo allo *status* delle popolazioni naturali e all'impatto dell'attività della caccia sulla loro conservazione. Le risultanze di tale analisi sono trasmesse alle

competenti commissioni parlamentari entro sei mesi dalla loro conclusione. ».

19.078. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 36.

(Disposizioni transitorie)

1. Al fine di di verificare lo stato di attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'attività venatoria è temporaneamente sospesa per un periodo non inferiore a 10 mesi. È affidato all'ISPRA il compito di condurre un'analisi su tutto il territorio nazionale relativo allo *status* delle popolazioni naturali e all'impatto dell'attività della caccia sulla loro conservazione. Le risultanze di tale analisi sono trasmesse alle competenti commissioni parlamentari entro tre mesi dalla loro conclusione. ».

19.079. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 36.

(*Disposizioni transitorie)*

1. Al fine di di verificare lo stato di attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'attività venatoria è temporaneamente sospesa per un periodo non inferiore a 10 mesi. È affidato all'ISPRA il compito di condurre un'analisi su tutto il territorio nazionale relativo allo *status* delle popolazioni naturali e all'impatto dell'attività della caccia sulla loro conservazione. Le risultanze di tale analisi sono trasmesse alle competenti commissioni parlamentari entro due mesi dalla loro conclusione. ».

19.080. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 36.

(Disposizioni transitorie)

1. In applicazione delle finalità di cui all'articolo 20 della presente legge, dal primo gennaio 2028 e per un periodo non infe-

riore a trentasei mesi, l'esercizio venatorio è vietato su tutto il territorio nazionale sino alla completa sostituzione dei proiettili al piombo usati nella caccia con munizioni che non comportino l'inquinamento da piombo. ».

19.081. Di Lauro, Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 36.

(Disposizioni transitorie)

1. In applicazione delle finalità di cui all'articolo 20 della presente legge, dal primo gennaio 2028 e per un periodo non inferiore a trenta mesi, l'esercizio venatorio è vietato su tutto il territorio nazionale sino alla completa sostituzione dei proiettili al piombo usati nella caccia con munizioni che non comportino l'inquinamento da piombo. ».

19.082. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 36.

(Disposizioni transitorie)

1. In applicazione delle finalità di cui all'articolo 20 della presente legge, dal 30 gennaio 2028 e per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, l'esercizio venatorio è vietato su tutto il territorio nazionale sino alla completa sostituzione dei proiettili al piombo usati nella caccia con munizioni che non comportino l'inquinamento da piombo. ».

19.084. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 36.

(Disposizioni transitorie)

1. In applicazione delle finalità di cui all'articolo 20 della presente legge, dal 1° gennaio 2028 e per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, l'esercizio venatorio è vietato su tutto il territorio nazionale sino alla completa sostituzione dei

proiettili al piombo usati nella caccia con munizioni che non comportino l'inquinamento da piombo. »

19.085. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 36.

(Disposizioni transitorie)

1. Con riferimento all'articolo 20 della presente legge, anche al fine di tutelare la salute umana, dal 1° gennaio 2029 sino al 31 dicembre 2030 è vietata su tutto il territorio nazionale la vendita di carne di cinghiali abbattuti durante l'esercizio venatorio. Il Ministro della salute emana apposite linee guida per l'identificazione delle misure idonee a verificare gli effetti del piombo nelle carni di selvatici abbattuti. Le regioni sono tenute ad applicare tali linee guida nonché ad attivare tutte le autorità sanitarie sul territorio. Predispongono inoltre campagne di informazione dedicate alla salvaguardia della salute pubblica. ».

19.086. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 36.

(Disposizioni transitorie)

1. Con riferimento all'articolo 20 della presente legge, anche al fine di tutelare la salute umana, dal primo gennaio 2028 sino al 31 dicembre 2030 è vietata su tutto il territorio nazionale la vendita di carne di cinghiali abbattuti durante l'esercizio venatorio. Il Ministro della salute, con proprio decreto, emana apposite linee guida per l'identificazione delle misure idonee a verificare gli effetti del piombo nelle carni di selvatici abbattuti. Le regioni sono tenute ad applicare tali linee guida nonché ad attivare tutte le autorità sanitarie sul territorio. Predispongono inoltre campagne di informazione dedicate alla salvaguardia della salute pubblica. ».

19.087. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 36.

(Disposizioni transitorie)

1. Con riferimento all'articolo 20 della presente legge, anche al fine di tutelare la salute umana, dal primo gennaio 2028 sino al 31 dicembre 2030 è vietata su tutto il territorio nazionale la vendita di carne di cinghiali abbattuti durante l'esercizio venatorio. Il Ministro della salute emana apposite linee guida per l'identificazione delle misure idonee a verificare gli effetti del piombo nelle carni di selvatici abbattuti. Le regioni sono tenute ad applicare tali linee guida nonché ad attivare tutte le autorità sanitarie sul territorio. Predispongono inoltre campagne di informazione dedicate alla salvaguardia della salute pubblica. ».

19.088. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 36.

(Disposizioni transitorie)

1. Con riferimento all'articolo 20 della presente legge, anche al fine di tutelare la salute umana, dal primo gennaio 2028 sino al 31 dicembre 2031 è vietata su tutto il territorio nazionale la vendita di carne di cinghiali abbattuti durante l'esercizio venatorio. Il Ministro della salute emana apposite linee guida per l'identificazione delle misure idonee a verificare gli effetti del piombo nelle carni di selvatici abbattuti. Le regioni sono tenute ad applicare tali linee guida nonché ad attivare tutte le autorità sanitarie sul territorio. Predispongono inoltre campagne di informazione dedicate alla salvaguardia della salute pubblica. ».

19.089. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

« Art. 36.

(Disposizioni transitorie)

1. Allo scopo di debellare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA), costituendo la mobilità dei cinghiali indotta dalla pratica venatoria un forte veicolo di diffusione, l'attività venatoria è vietata dal primo gennaio 2027 al primo ottobre 2029 nei territori interessati da tale patologia. Il Ministero della salute elabora le relative prescrizioni. Le regioni sono tenute al controllo di tali misure attivando la sorveglianza necessaria. ».

19.090. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 36.

(Disposizioni transitorie)

1. Allo scopo di debellare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA), costituendo la mobilità dei cinghiali indotta dalla pratica venatoria un forte veicolo di diffusione, l'attività venatoria è vietata dal primo marzo 2027 al primo ottobre 2029 nei territori interessati da tale patologia. Il Ministero della Salute elabora le relative prescrizioni. Le regioni sono tenute al controllo di tali misure attivando la sorveglianza necessaria. ».

19.091. Cherchi, Sergio Costa, Caramiello, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 36.

(Disposizioni transitorie)

1. Allo scopo di debellare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA), costituendo la mobilità dei cinghiali indotta dalla pratica venatoria un forte veicolo di diffusione, l'attività venatoria è vietata dal primo ottobre 2027 al primo ottobre 2029 nei territori interessati da tale patologia. Il Ministero della salute elabora le relative prescrizioni. Le regioni sono tenute al controllo di tali misure attivando le misure necessarie. ».

19.092. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Di Lauro, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 36.

(Disposizioni transitorie)

1. Allo scopo di debellare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA), costituendo la mobilità dei cinghiali indotta dalla pratica venatoria un forte veicolo di diffusione, l'attività venatoria è vietata dal primo ottobre 2027 al primo dicembre 2029 nei territori interessati da tale patologia. Il Ministero della Salute elabora le relative prescrizioni. Le regioni sono tenute al controllo di tali misure attivando la sorveglianza necessaria. ».

19.093. Di Lauro, Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Modifiche all'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di disposizioni transitorie)

1. All'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3, le parole da: « appartenenti a specie » fino a: « dalla presente legge » sono soppresse.

19.094. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Modifiche all'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle norme contenute nella presente legge. ».

19.095. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

ART. 20.

Sopprimerlo.

20.1. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.

(Modifiche all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia)

1. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* la revoca e l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi di condanna, decreto penale di condanna o patteggiamento per i reati previsti dal predetto

articolo 30, comma 1, lettere *a), b), c), d), e)* e *l)* »;

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo di cinque anni, nei casi di condanna, decreto penale di condanna o patteggiamento per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere *f), g), h)* e *i)* e l'esclusione definitiva per i medesimi casi, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, comma 2, n. 1), del codice penale »;

3) la lettera *c)* è abrogata;

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per due anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera *a), b), c), d), e)* e *g)*. Se la violazione di cui alle citate lettere *a), b), c), d), e)* e *g)* è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di quattro anni ».

20.2. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sopprimere il comma 1.

20.3. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 13 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'applicazione dell'articolo 31, comma 1-*bis*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono qualificate come zone umide quelle di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, così come modificato dal regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 ».

20.4. Brambilla.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 13 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'applicazione dell'articolo 31, comma 1-*bis*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono qualificate zone umide le seguenti: superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d'acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l'acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea ».

20.5. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cherchi, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Al comma 1, sostituire le parole da: La cartografia *fino alla fine del comma, con le seguenti:* La cartografia digitale e le relative tabelle perimetrali pubblicate sul portale telematico ufficiale di ciascuna regione hanno valore vincolante ed esclusivo ai fini dell'accertamento delle violazioni. In assenza di pubblicazione cartografica aggiornata all'annata venatoria in corso, o qualora il fatto sia commesso al di fuori dei confini digitali ivi tracciati, è esclusa la punibilità del cacciatore per errore scusabile indotto dalla Pubblica Amministrazione. Il porto o l'utilizzo di munizioni contenenti piombo al di fuori dei casi consentiti comporta l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 31, comma 1, con espressa esclusione di qualsiasi rilevanza penale o provvedimento di sequestro dell'arma.

20.6. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sopprimere le parole: , hanno valore indicativo e non esaustivo.

*** 20.7.** Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, sopprimere le parole: , hanno valore indicativo e non esaustivo.

*** 20.8.** Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Al comma 1, sostituire le parole: hanno valore indicativo e non esaustivo e sono soggette ad aggiornamenti periodici *con le seguenti:* sono soggette ad aggiornamenti almeno annuali e a revisione straordinaria in caso di mutamenti ambientali rilevanti.

20.9. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: hanno valore indicativo e non esaustivo e sono soggette ad aggiornamenti periodici *con le seguenti:* e sono integrate da strumenti informativi aggiornabili in tempo reale.

20.10. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: hanno valore indicativo e non esaustivo e sono soggette ad aggiornamenti periodici *con le seguenti:* e sono soggette ad aggiornamenti biennali.

20.11. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Al comma 1, sostituire le parole: hanno valore indicativo e non esaustivo e sono soggette ad aggiornamenti periodici *con le seguenti:* e sono soggette ad aggiornamenti annuali.

20.12. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: hanno valore indicativo e non esaustivo e sono soggette ad aggiornamenti periodici *con le seguenti:* e sono soggette ad aggiornamenti semestrali.

20.13. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: hanno valore indicativo e non esaustivo *con le seguenti:* costituiscono un riferimento tecnico-amministrativo.

20.15. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Al comma 1, sostituire le parole: hanno valore indicativo e non esaustivo *con le seguenti:* hanno valore esaustivo.

20.16. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: sono soggette ad aggiornamenti periodici *con le seguenti:* sono aggiornate con cadenza almeno annuale, sulla base dei dati scientifici disponibili.

20.17. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferma restando la possibilità di individuare ulteriori zone umide non cartografate sulla base di evidenze scientifiche e condizioni ambientali contingenti.

20.19. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo coerenza con l'approccio precauzionale previsto dalla nor-

mativa dell'Unione europea in materia di tutela della salute e dell'ambiente.

20.20. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono comunque da considerarsi quali zone umide tutte le aree anche temporaneamente in tale condizione.

20.21. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sopprimere il comma 2.

20.22. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Costituendo il fenomeno del bracconaggio elemento di notevole contenzioso tra il nostro Paese e la Commissione Europea, e risultando in gran parte inapplicati gli impegni assunti dall'Italia a partire dal 2017 su sollecitazione della Commissione Europea stessa, essendo prioritaria una ridefinizione tempestiva ed efficace della strategia nazionale di prevenzione e contrasto del bracconaggio, l'attività venatoria è sospesa al fine di provvedere alla riorganizzazione o all'organizzazione, nonché all'adozione di misure adeguate sotto il profilo normativo e strutturale, anche per quanto riguarda il potenziamento delle Forze dell'ordine e degli organismi di controllo.

20.23. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Costituendo il fenomeno del bracconaggio elemento di notevole contenzioso tra il nostro Paese e la Commissione Europea, e risultando inapplicati in gran parte gli impegni assunti dall'Italia a partire dal 2017 su sollecitazione della Commissione Europea stessa, ed essendo prioritaria una ridefinizione tempestiva ed efficace della strategia nazionale di prevenzione e contrasto del bracconaggio, nonché dell'attività venatoria illegale, l'attività venatoria è sospesa fino al 30 gennaio 2028, al fine di provvedere all'adozione di misure adeguate a tutelare pienamente il patrimonio di biodiversità.

20.24. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di risolvere favorevolmente la procedura di infrazione n. 2023/2187, dalla stagione venatoria 2027-2028 è

vietata qualsiasi forma di caccia in tutte le zone umide permanenti o temporanee.

20.25. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Sulla base del principio di precauzione di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) vengono esclusi dall'esercizio venatorio a far data dalla stagione venatoria 2027-2028 le seguenti specie: Allodola (*Alauda arvensis*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Codone (*Anas acuta*), Combattente (*Calidris pugnax*), Coturnice (*Alectoris graeca*), Fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*), Folaga (*Fulica atra*), Frullino (*Lymnocryptes minimus*), Germano reale (*Anas platyrhyncos*), Marzaiola (*Spatula querquedula*), Mestolone (*Spatula clypeata*), Moretta (*Aythya fuligula*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Pernice rossa (*Alectoris rufa*), Quaglia (*Coturnix coturnix*), Starna (*Perdix perdix*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*), Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*), a causa del grave *status* delle loro popolazioni.

20.26. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-*bis*.

(Disposizioni in materia di diritto comunitario)

1. Al fine di evitare ulteriori contenziosi con la Commissione europea in materia di conservazione degli uccelli selvatici e di rispondere adeguatamente alla procedura UE Pilot 2023/10542, dal 31 gennaio 2027 sono escluse dall'elenco delle specie cacciabili di cui all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, quelle segnalate come in declino e che, nonostante il loro *status,* sono ancora cacciabili nel nostro Paese, secondo le indicazioni contenute nella procedura Pilot medesima.

2. Vengono sottoposte con effetto immediato al pieno regime di tutela tutte le specie oggetto di piani di gestione in Italia, essendo tali piani stati segnalati dalla Commissione europea come manchevoli o inefficaci nonostante lo status molto grave delle specie interessate.

20.01. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

ART. 21.

All'articolo 21, premettere il seguente:

Art. 021.

(Disposizioni transitorie)

1. Al fine di perseguire una risoluzione positiva della procedura di infrazione n. 2023/2187, concernente la non conformità con la direttiva « Uccelli » – direttiva 2009/147/CE e il regolamento REACH – regolamento 1907/2006/CE modificato dal

regolamento UE 2021/57 a seguito di modifiche introdotte nella normativa nazionale sulla caccia, relativamente al piombo contenuto nelle cartucce impiegate nelle attività venatoria, quest'ultima è sospesa per un periodo di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In tale periodo sarà condotto l'esame cartografico completo del territorio nazionale, individuando compiutamente le aree interessate attraverso un'analisi condotta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Tale analisi, soggetta a verifica biennale, sarà inoltre finalizzata alla verifica dell'azione del piombo non soltanto in ambiente naturale, ma anche sulla salute delle persone, in collaborazione con il Ministero della salute.

021.01. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

All'articolo 21, premettere il seguente:

Art. 021.

(Disposizioni transitorie)

1. Ponendosi la necessità di verificare lo stato di attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, così come modificata dalla presente legge, l'attività venatoria è temporaneamente sospesa per un periodo non inferiore a dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge. È affidato all'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA) il compito di condurre un'analisi su tutto il territorio nazionale relativo allo *status* delle popolazioni naturali e all'impatto dell'attività della caccia sulla loro conservazione. Le risultanze di tale analisi sono trasmesse alle competenti Commissioni parlamentari entro tre mesi dalla loro conclusione.

021.02. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

All'articolo 21, premettere il seguente:

Art. 021.

(Disposizioni transitorie)

1. Con riferimento all'articolo 20, con la finalità di tutelare la salute umana, dal 1° gennaio 2028 e sino al 31 dicembre 2030 è vietata, su tutto il territorio nazionale, la vendita di carne di cinghiali abbattuti durante l'esercizio venatorio. Il Ministro della salute adotta apposite linee guida per l'identificazione delle misure idonee a verificare gli effetti del piombo nelle carni di selvatici abbattuti. Le regioni sono tenute ad applicare tali linee guida nonché ad attivare tutte le autorità sanitarie sul territorio, predisponendo inoltre campagne di informazione dedicate alla salvaguardia della salute pubblica.

021.03. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

* * *

All'articolo 21, premettere il seguente:

Art. 021.

(Disposizioni transitorie)

1. Con riferimento alle finalità di cui all'articolo 20, dal 1° gennaio 2028 e per un

periodo non inferiore a ventiquattro mesi, l'esercizio venatorio è vietato su tutto il territorio nazionale sino alla completa sostituzione delle munizioni di piombo usate per la caccia con munizionamento che non produca inquinamento da piombo.

021.04. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

All'articolo 21, premettere il seguente:

Art. 021.

(Disposizioni transitorie)

1. Allo scopo di debellare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA), costituendo la mobilità dei cinghiali indotta dalla pratica venatoria un forte veicolo di diffusione, l'attività venatoria è vietata dal 1° ottobre 2027 al 1° ottobre 2029 nei territori interessati da tale patologia. Il Ministero della salute adotta le relative prescrizioni. Le regioni sono tenute al controllo di tali misure attivando la sorveglianza necessaria.

021.05. Borrelli, Bonelli, Zanella.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

Sopprimerlo.

21.1. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Evi.

Rel. Cavandoli	Rel. Ciaburro	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge, fatta eccezione per quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Il Fondo di cui all'articolo 40, comma 11-*bis*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato nella misura pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

21.2. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge, fatta eccezione per quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato nella misura di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

21.3. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Rel. Cavandoli	*Rel. Ciaburro*	*Governo*

Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge, fatta eccezione per quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Il Fondo di cui all'articolo 40, comma 11-*bis*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato per 10 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

21.9. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

(Inammissibile)